



Provincia di Modena

Area Programmazione e Pianificazione Territoriale



Adottato con Delibera di
Consiglio Provinciale
n° 112 del 22 luglio 2008

Approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale
n° 46 del 18 marzo 2009

PTCP 2009

PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE

**Registro delle valutazioni e controdeduzioni
della Provincia di Modena alle osservazioni
pervenute al PTCP 2009**

REGISTRO n° 2

Il presente documento registra le valutazioni e controdeduzioni relative alle osservazioni presentate da Enti Locali, altre istituzioni pubbliche, forze politiche, associazioni di categoria, cittadini e imprese pervenute entro il 09.01.2009

Allegato 2 alla delibera di Consiglio Provinciale n° 46 del 18 marzo 2009





Provincia di Modena

Area Programmazione e Pianificazione Territoriale

2009PTCP
PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE

2009

STRATEGIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

PTCP

Adottato con Delibera di Consiglio Provinciale
n° 112 del 22 luglio 2008

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale
n° 46 del 18 marzo 2009

**Registro delle valutazioni e controdeduzioni della Provincia
di Modena alle osservazioni pervenute al PTCP 2009**

REGISTRO n° 2

Il presente documento registra le valutazioni e controdeduzioni relative alle osservazioni presentate da Enti Locali,
altre istituzioni pubbliche, forze politiche, associazioni di categoria, cittadini e imprese pervenute entro il 09.01.2009

Allegato 2 alla delibera di Consiglio Provinciale n° 46 del 18 marzo 2009

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PTCP IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2000

CABINA DI REGIA (Decisione di Giunta Provinciale n. 424 del 03/11/2005)

Presidente:

Maurizio Maletti

Vice Presidente, Assessore Politiche Urbanistiche e Qualità del Territorio

Coordinatore Generale:

Eriuccio Nora

Direttore Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Consulente Generale:

Roberto Farina

Oikos Ricerche

Direttori d'Area:

Onelio Pignatti (Luigi Benedetti fino a dicembre 2006)

Direzione Generale

Giovanni Rompianesi (Mira Guglielmi fino a giugno 2008)

Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Alessandro Manni

Area Lavori Pubblici

Valerio Vignoli (Luigi Benedetti fino a dicembre 2006, Gino

Scarduelli fino ad agosto 2006)

Area Formazione, Istruzione, Lavoro e Politiche Sociali e Associazionismo

Sergio Formenti

Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi

UFFICIO DI PIANO

Coordinatore Generale:

Eriuccio Nora

Progettista e Consulente Generale:

Roberto Farina

Oikos Ricerche

Area Programmazione e Pianificazione Territoriale:

Patrizia Benassi

Servizio Statistica e Osservatorio Economico-Sociale

Nadia Quartieri – Bruna Paderni

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica

Antonella Manicardi

Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia

Stefano Trota

U.O. Programmazione Economica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Parte tecnica:

Cristina Zoboli

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica

Parte amministrativa:

Angela Pipino, Nicoletta Franchini

Segreteria dell'Area Programmazione e Pianificazione Territoriale

ATTI AMMINISTRATIVI

Nicoletta Franchini, Carlotta Malfone, Mara Bonacini

PROGETTO GRAFICO, FOTOCOMPOSIZIONE ED IMPAGINAZIONE

Rossana Dotti, Marco Lugli

U.O. Grafica e Centro Stampa

RELAZIONE DI PIANO

Coordinatore Generale

Eriuccio Nora

Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Progettista e consulente generale

Roberto Farina

OIKOS ricerche

Gruppo di Lavoro

Gualtiero Agazzani, Antonella Manicardi, Maria Giulia Messori,

Bruna Paderni, Stefano Trota, Cristina Zoboli,

Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Collaboratori

Giorgio Barelli, Davide Braghiroli, Fabio Cervi, Francesca Lugli,

Rita Nicolini, Roberto Ori, Alberto Pedrazzi, Giovanni

Rompianesi, Paolo Zanolì

Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Ivano Campagnoli, Alessandro Manni

Area Lavori Pubblici

Gianni Cottafavi

Regione Emilia Romagna

Enrico Levizzani

Agenzia della Mobilità di Modena

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Alfredo Drufuca, Luca

Martelli, Gian Pietro Mazzetti, Diana Neri, Adelio Pagotto

Consulenti

NORME DI PIANO

Coordinatore Generale

Eriuccio Nora

Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Progettista e consulente generale

Roberto Farina

OIKOS ricerche

Gruppo di Lavoro

Gualtiero Agazzani, Amelio Fraulini, Antonella Manicardi, Maria

Giulia Messori, Enrico Notari, Bruna Paderni, Cristina Zoboli,

Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Collaboratori

Giorgio Barelli, Davide Braghiroli, Fabio Cervi, Paolo Corghi,

Matteo Gualmini, Marta Guidi, Francesca Lugli, Rita Nicolini,

Roberto Ori, Alberto Pedrazzi, Giovanni Rompianesi, Vittorio Ronco, Paolo Zanolì

Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Ivano Campagnoli, Alessandro Manni

Area Lavori Pubblici

Valentino Biagioni, Maria Paola Vecchiati,

Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi

Gianni Cottafavi

Regione Emilia Romagna

Enrico Levizzani

Agenzia della Mobilità di Modena

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Giulia De Maria, Alfredo

Drufuca, Luca Martelli, Gian Pietro Mazzetti, Diana Neri, Adelio

Pagotto, Anna Maria Vandelli

Consulenti

VALSAT / RAPPORTO AMBIENTALE

Coordinatore Generale

Eriuccio Nora

Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Progettista e consulente generale

Roberto Farina

OIKOS ricerche

Gruppo di Lavoro

Francesco Manunza

OIKOS Ricerche

ELABORATI CARTOGRAFICI

Coordinatore Generale

Eriuccio Nora

Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Progettista e consulente generale

Roberto Farina

OIKOS ricerche

Elaborazioni GIS:

Enrico Notari, Corrado Ugoletti, Antonio Guidotti

Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Gruppo di Lavoro

Gualtiero Agazzani, Amelio Fraulini, Antonio Guidotti, Antonella

Manicardi, Maria Giulia Messori, Enrico Notari, Bruna Paderni,

Corrado Ugoletti, Cristina Zoboli

Area Programmazione e Pianificazione territoriale

Collaboratori

Paolo Corghi, Lorenzo Del Maschio, Matteo Gualmini, Matteo

Toni, Matteo Virga

Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Alessandro Manni

Area Lavori Pubblici

Marcello Antinucci, Claudia Carani, Antonio Conticello, Alfredo

Drufuca, Diana Neri

Consulenti

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
1	Comune di Castelvetro di Modena	96986	2-B	1.01	Si propone la modifica della perimetrazione della forma calanchiva segnalata nella tavola 1.1.7 a ovest della località di Bombanella in comune di Castelvetro di Modena, per la presenza di un pista da Motocross			1.1.7				Come si evince dalla cartografia del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Foglio 86 II-Tavola nr. 3– Carta del Dissesto il calanco ad ovest di località Bombanella (località Barbaiola) era indicato già alla data di approvazione del medesimo Piano Regionale (approvato con deliberazione di Consiglio regionale n.1338 del 28 gennaio 1993 e entrato in vigore l'8 settembre 1993). Il PTPR all'art. 20 comma 3 dispone che: "3. Sui calanchi, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica...." Il PTCP adottato conferma la forma calanchiva del PTCP 1998 che in coerenza con il PTPR individuava nell'area oggetto dell'osservazione un calanco tipico (B) (i criteri metodologici per l'individuazione dei calanchi sono riportati al paragrafo 4 A.4.4 della Relazione Generale). Dalla documentazione allegata alla osservazione emerge che sin dagli anni '80 era presente in quell'area una pista da Motocross: questo non ha costituito elemento escludente per indicare la forma calanchiva con la perimetrazione presente nelle tavole del PTCP 1998 ,che coincide con il PTCP adottato. L'art.23 B ai commi 2 e 3 prevede comunque che "in sede di redazione del PSC o di adeguamento alle disposizioni del seguente piano, ferma restando la classificazione e le localizzazioni dei calanchi peculiari (A), dovranno verificare, al fine di assegnare, in funzione della diversa rilevanza paesaggistico-ambientale e geomorfologica rivestita da tali elementi e attraverso adeguate analisi di carattere paesaggistico ambientale e geomorfologico che abbiano specificamente motivato ad una scala di maggior dettaglio l'eventuale difformità dalla presente classificazione, su quali dei calanchi tipici mantenere l'attuale classificazione. La classificazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti e alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 3 del P.T.P.R. a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano." Per le considerazione sopra richiamate, e in ragione anche dell'accoglimento della riserva	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												regionale n.43 punto 1 e punto 2 in cui la regione Emilia Romagna ribadisce la necessità di tutelare i calanchi tipo B in quanto costituiscono comunque un aspetto caratterizzante il paesaggio modenese, si ritiene di non accogliere l'osservazione. Si fa inoltre presente che il sopralluogo effettuato il 29 novembre 2006 con i tecnici provinciali e comunali era finalizzato all'analisi della forma franosa come da documentazione agli atti del servizio e che nell'incontro tenutosi il 21 dicembre 2006 tra il Comune di Castelvetro e la provincia di Modena si è convenuto sulla necessità di valutare e approfondire il quadro delle tutele del PTCP presenti nell'area su cui insiste la Pista di Motocross, in quanto la regolarizzazione urbanistica dell'attività sportiva presente può avvenire unicamente attraverso le procedure ordinarie come previste dalla legislazione vigente nazionale e regionale in materia (DLgs 152/2006 parte seconda, allegato 4 punto 8B, LR 9/99 art 4 comma 1 – punto B 2 –44 per le piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore è prevista la procedura di screening) e negli strumenti urbanistici comunali.	
		102601	22-B	1.02	Si chiede la modifica dell'art.9 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua - tutela ordinaria", in modo da consentire l'insediamento di attività aventi interesse generale, qualora sia dimostrata l'inesistenza di un'alternativa localizzativa migliore. Nello specifico si fa riferimento alla delocalizzazione di una stazione di carburante demolita a seguito della realizzazione di una rotatoria tra Via per Modena e Via Palona	3	9					Ai sensi dell'art.9 comma 2 del PTCP le zone di tutela ordinaria sono definite come quelle aree che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Come si evince dalla Relazione Generale (capitolo 4.A.1.1) la definizione delle fasce di tutela ordinaria, individuando un ambito connesso al fiume dal punto di vista idraulico, morfologico, ambientale e paesaggistico, può coinvolgere alcuni contesti attualmente degradati ed apparentemente non più legati al corso d'acqua, ma indispensabili ai fini della ricostituzione della continuità delle fasce fluviali. Nel medesimo capitolo vengono illustrate inoltre le finalità che il PTCP2008, confermando quanto disposto dal PTCP previgente, persegue nelle zone di tutela ordinaria In particolare la norma di cui all'art. 9 del PTCP discende da quanto disposto dal Piano Paesistico Territoriale Regionale che, pur non distinguendo la fascia di espansione inondabile e la zona di tutela ordinaria, individua in corrispondenza di queste all'art.17 le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è strumento di livello sovraordinato al PTCP ed ad esso non sono state apportate	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												modifiche normative, se non, per quanto riguarda i corsi d'acqua, in adeguamento alla normativa del PAI dell'Autorità di bacino del Po ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art.21 comma 2 della LR 20/2000, attraverso l'attività del gruppo tecnico di lavoro "Fasce fluviali e rischio idraulico" e del PSAI e Piano stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - variante 2008 dell'autorità di Bacino del Reno. Per le considerazioni svolte la richiesta di modifica all'art.9 del PTCP per permettere nelle zone di tutela ordinaria l'insediamento di attività che abbiano un interesse generale qualora sia dimostrata l'inesistenza di un'alternativa localizzativa migliore, risulta non pertinente. Si rileva inoltre che dalla documentazione presentata la nuova ubicazione del distributore di carburante non risulta univocamente individuata: nella figura di pagina 5 è rappresentata la localizzazione del distributore proposta sulla cartografia di PRG vigente in corrispondenza di un'area agricola in prossimità di una zona produttiva e analogamente nella prima figura di pagina 6 in cui è riportata la foto aerea. Nella seconda figura di pagina 6 viene riportata la localizzazione del sito di nuova ubicazione del distributore sulla tavola 1.1 del PTCP adottato, ma tale localizzazione non coincide con le precedenti in quanto viene indicata come nuova ubicazione la sottostante area produttiva.	
2	Provincia di Modena Area Programmazione e Pianificazione Territoriale	101347	12-B	2.01	Refusi testuali, meri errori materiali: si intende sostituzione di una parola per meglio chiarire il significato dell'espressione usata.	Norme di attuazione			Relazione	Valsat	QC	Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.02	Si propongono modifiche alla cartografia al fine di migliorarne la leggibilità e comprensione (ad esempio inserire in carta 5.1 i caselli autostradali esistenti)							Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.03	Precisazione/semplificazione/adeguamenti normativi per miglioramenti di lettura, proposti per migliorare la leggibilità e comprensione degli elaborati testuali si propone di semplificare il linguaggio utilizzato apportando, laddove necessario, modifiche alla impaginazione e alle espressioni usate.	Norme di attuazione						Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.04	In relazione alla carta 2.1 "Rischio da frana:carta del dissesto" si propone di inserire il fronte franoso presente in comune di Guiglia.			2.1				Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.05	Con riferimento alla relazione generale si propone l'inserimento degli allegati che costituivano parte dell'elaborato Appendici: ALLEGATO 1 Criticità idraulica 1.1 La carta di criticità idraulica di Pianura: criteri metodologici 1.2 Metodologia per il calcolo dell'incremento teorico di superficie				Relazione			Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo 1.3 "Il principio dell'invarianza idraulica o idrometrica – Estratto dal RUE del Comune di Modena (Variante al POC – RUE adottata con delibera di c. c. n° 17 del 19/03/2007 approvata con delibera di c. c. n° 16 del 25/02/2008) e proposta di regolamento per la gestione del rischio idraulico del Comune di Modena								
				2.06	ALLEGATO 2 Descrizioni unità di paesaggio di significatività provinciale ALLEGATO 3 Metodologia per la redazione della Carta dei beni culturali e paesaggistici ALLEGATO 4 Metodologia del progetto LOTO per la redazione della Carta delle identità del paesaggio ALLEGATO 5 Metodologia per la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche ALLEGATO 6 Schema per la redazione degli accordi territoriali in relazione agli ambiti produttivi di rilievo sovramunicipale ALLEGATO 7 7.1 Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale, infrastrutturale ed ambientale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti 7.2 Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici in materia di rischio di incidenti rilevanti	3	11 c.8 e 9					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.07	Precisazioni e implementazione Quadro Conoscitivo: Carta delle Potenzialità Archeologiche; Carte dei carichi della rete stradale: soluzioni di riferimento 2007; Carte dei carichi veicolari simulati: soluzioni di riferimento 2015; Carta dei beni culturali e paesaggistici tutelati e degli alberi monumentali Allegato 5: elenco giardini storici, tratto dalla pubblicazione Giardini storici e parchi urbani in provincia di Modena (Gennaio 2006) e dalla Carta Forestale (edizione 2008-2009)						QC	Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.08	Art 26, comma 3 si propone di eliminare la parte di testo che fa riferimento al quadro conoscitivo e al progetto Life Econet in quanto riferimento non più attuale.	6	26 c.3					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.09	Art 27, comma 5 si propone di aggiungere la voce monitoraggio tra le funzioni disciplinate dalle linee guida in quanto ritenuta, alla stregua della realizzazione, importante nella attuazione della rete ecologica provinciale.	6	27					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.10	In relazione all'articolo 88, si propone di riportare esempi di meccanismi incentivanti nel PPEP e quindi stralciare i 2 punti elenco	16	88					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.11	In relazione agli elementi funzionali della rete ecologica provinciale di cui all'Art 28, comma 3, si propone di precisare meglio che sono fatte salve le previsioni insediative degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione della variante al PTCP.	6	28 c.3					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
				2.12	In relazione al comma 2c dell'articolo 51 si propone di inserire la possibilità di raggiungere una quota massima dell'80%, anziché del 70%, soltanto attraverso la finalizzazione di tale offerta a politiche di riqualificazione urbana, etc. In relazione al comma 4 si propone di inserire la possibilità di un'Accordo Territoriale anche con la Provincia e non solamente con i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di coordinamento della pianificazione.	11	51					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.13	Art 31 comma 1 nell'elenco delle tipologie di Aree protette che costituisce attualmente il sistema delle Aree protette in Provincia di Modena vanno distinte le Aree di riequilibrio ecologico e i Paesaggi naturali e seminaturali protetti in quanto non ancora istituiti ai sensi della L.R. 6/2005	6	31					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.14	Si propone di integrare l'articolo 3 relativamente alle proposte di aree ecologicamente attrezzate (APEA).	1	3					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.15	Nella zona di alta pianura si propone di trasformare gli elementi principali della rete non impostati su corsi d'acqua attualmente riportati come corridoi locali in direzioni di collegamento			1.2				Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.16	Si propone di aggiornare l'art. 15, co. 7 "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità" in base alla nuova normativa.	4	15					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.17	Si propone di adeguare gli elaborati di POIC sulla base di quanto stabilito dall'Art. 64: "Poli funzionali costituiti da insediamenti commerciali: coordinamento della pianificazione di settore" e di integrare lo stesso articolo con quanto previsto dal PTCP previgente in relazione alle zone montane.	13	64					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.18	Si propone di correggere la Carta 1.2 rappresentando tutte le aree di riequilibrio ecologico ed il paesaggio protetto come "proposte".			1.2				Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.19	Si propone di correggere il tema delle aree forestali, in quanto indicate per mero errore materiale, escludendo le tipologie che si rifanno all' agricoltura, ai parchi e giardini storici.			1.2 6				Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.20	Con riferimento agli elaborati di piano, si propone di evidenziare tra i crinali principali il crinale toso-emiliano	5	23C comma 1	1.1				Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.21	Si inseriscono nella Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" i Nodi di criticità idraulica".			2.3				Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.22	Con riferimento al tema della tutela della risorsa idrica si propone di meglio definire l'apparato normativo degli articoli 12, 13 e 77.	3	12 13					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.23	Si precisano i riferimenti alla carte delle aree suscettibili di effetti locali come da cartografia allegata e si integra la relazione.			2.1			Relazione carte	Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												l'osservazione presentata	
				2.24	Con riferimento all'art. 28 comma 10 si propone di eliminare lo strumento dell'Accordo Territoriale per la realizzazione della rete ecologica.	6	28					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.25	Si propone una ridefinizione delle norme e dei fattori escludenti in relazione alle Fonti Energetiche Rinnovabili	16	89					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.26	Con riferimento agli articoli 84 e 86, si propone di aggiungere un comma relativo al ruolo dei comuni in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico ai sensi della LR 19/2003	16	84 86					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.27	Con riferimento all'articolo 83, si propone una precisazione ed una riformulazione in merito al ruolo del PPEP	16	83, commi 2 e 3					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
				2.28	Con riferimento all'articolo 84, si propone di aggiungere un comma relativo al ruolo dei comuni nella localizzazione degli impianti Fonti Energetiche Rinnovabili	16	84 comma 12					Considerando che l'osservazione è stata presentata al fine di favorire una migliore comprensione degli elaborati di piano si accoglie l'osservazione presentata	ACCOLTA
3	Autorità Bacino Reno	101676	14-B	3.01	Si chiede di recepire o integrare nelle norme del PTCP adottate in relazione al rischio idraulico ed all'assetto della rete idrografica gli art.15-18 del PSAI e della variante Samoggia 2007 (approvata con DGR1925 del 17/11/2008)	1 2 3 4 12 15	2 3 4 6 9 10 11 13C 18B 61 81	1.1 1.2 2.1 2.1.1 2.3	4.A.1			Si provvede ad integrare/recepire nelle Norme del PTCP adottato gli art.15 e 18 del PSAI e della variante Samoggia dell'Autorità di Bacino del Reno (si veda riserva regionale n.5.1)	ACCOLTA
				3.02	Si chiede di integrare le tavole 2.3 (1.1) del PTCP recependo la zonizzazione del torrente Marano cui va applicato il criterio della distanza per la delimitazione di alveo attivo e di fascia di pertinenza fluviale (con riferimento al PSAI titolo II tav.2.59)			1.1 1.2 2.3				Si provvede ad integrare la cartografia del PTCP recependo la zonizzazione del torrente Marano cui va applicato il criterio della distanza per la delimitazione di alveo attivo e di fascia di pertinenza fluviale (con riferimento al PSAI titolo II tav.2.59) (si veda riserva regionale n.5.1)	ACCOLTA
				3.03	Si chiede di integrare le tavole 2.3 (1.1) del PTCP recependo la zonizzazione del torrente Ghiaia di Serravalle e per la parte in cui è indicato l'asse del corso d'acqua va applicato il criterio della distanza per la delimitazione di alveo attivo e di fascia di pertinenza fluviale (con riferimento alla variante Samoggia 2007, approvata con DGR1925 del 17/11/2008, titolo II tav.2.13 e 2.14)			1.1 1.2 2.3				Si provvede ad integrare la cartografia del PTCP recependo la zonizzazione del torrente Ghiaia di Serravalle e per la parte in cui è indicato l'asse del corso d'acqua va applicato il criterio della distanza per la delimitazione di alveo attivo e di fascia di pertinenza fluviale (con riferimento al Samoggia 2007 titolo II tav.2.13 e 2.14) (si veda riserva regionale n.5.1)	ACCOLTA
				3.04	Si chiede di integrare le tavole 2.3 (1.1) del PTCP recependo la zonizzazione del torrente Ghiaia di Monteombraro e per la parte in cui è indicato l'asse del corso d'acqua va applicato il criterio della distanza per la delimitazione di alveo attivo e di fascia di pertinenza fluviale (con riferimento alla variante Samoggia 2007, approvata con DGR1925 del 17/11/2008, titolo II tav.2.15)			1.1 1.2 2.3				Si provvede ad integrare la cartografia del PTCP recependo la zonizzazione del torrente Ghiaia di Monteombraro e per la parte in cui è indicato l'asse del corso d'acqua va applicato il criterio della distanza per la delimitazione di alveo attivo e di fascia di pertinenza fluviale (con riferimento al Samoggia 2007 titolo II tav.2.15) (si veda riserva regionale n.5.1)	ACCOLTA
				3.05	Si chiede di integrare la zonizzazione del torrente Samoggia alveo attivo e fasce di pertinenza fluviale (con riferimento alla variante			1.1 1.2 2.3				Si provvede ad integrare la cartografia del PTCP recependo la zonizzazione del torrente Samoggia alveo attivo e fasce di pertinenza	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					Samoggia 2007, approvata con DGR1925 del 17/11/2008, titolo II tav.2.7)							fluviale (con riferimento al Samoggia 2007 titolo II tav.2.7) (si veda riserva regionale n.5.1)	
				3.06	Si chiede di aggiornare la cartografia dell'Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (elaborato 2.1.1) con la perimetrazione modificata nel Piano stralcio Samoggia 2007, approvato con DGR1925 del 17/11/2008, relativa all'abitato di Paoloni			2.1 2.1.1				Si provvede ad integrare la cartografia dell'elaborato 2.1.1 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato" con la perimetrazione modificata in sede di variante al Piano stralcio del Torrente Samoggia 2007, approvata con DGR n.1925 del 17.11.2008, in relazione all'abitato di Paoloni in Comune di Savigno-Zocca e relativo programma di interventi.	ACCOLTA
				3.07	Si chiede di aggiornare la cartografia dell'Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (elaborato 2.1.1) con la perimetrazione modificata nel Piano stralcio Samoggia 2007 approvato con DGR1925 del 17/11/2008, relativa all'abitato di Zocca			2.1 2.1.1				Si provvede ad integrare la cartografia dell'elaborato 2.1.1 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato" con la perimetrazione modificata in sede di variante al Piano stralcio del Torrente Samoggia 2007, approvata con DGR n.1925 del 17.11.2008, in relazione all'abitato di Zocca e relativo programma di interventi.	ACCOLTA
				3.08	Si chiede di aggiornare la cartografia dell'Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (elaborato 2.1.1) con la perimetrazione modificata nel Piano stralcio Samoggia 2007 approvato con DGR1925 del 17/11/2008, relativa all'abitato di Monte Corone			2.1 2.1.1				Si provvede ad integrare la cartografia dell'elaborato 2.1.1 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato" con la perimetrazione modificata in sede di variante al Piano stralcio del Torrente Samoggia 2007, approvata con DGR n.1925 del 17.11.2008, in relazione all'abitato di Montecorone in Comune di Zocca e relativo programma di interventi.	ACCOLTA
				3.09	Si chiede di aggiornare la cartografia dell'Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (elaborato 2.1.1) con la perimetrazione modificata nel Piano stralcio Samoggia 2007 approvato con DGR1925 del 17/11/2008, relativa all'abitato di Monteombraro			2.1 2.1.1				Si provvede ad integrare la cartografia dell'elaborato 2.1.1 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato" con la perimetrazione modificata in sede di variante al Piano stralcio del Torrente Samoggia 2007, approvata con DGR n.1925 del 17.11.2008, in relazione all'abitato di Monteombraro in Comune di Zocca e relativo programma di interventi.	ACCOLTA
				3.10	Si chiede di aggiornare la cartografia dell'Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (elaborato 2.1.1) con la nuova perimetrazione prevista dal Piano stralcio Samoggia 2007 approvato con DGR1925 del 17/11/2008, relativa all'abitato di Guiglia			2.1 2.1.1				Si provvede ad integrare la cartografia dell'elaborato 2.1.1 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato" con la nuova perimetrazione inserita in sede di variante al Piano stralcio del Torrente Samoggia 2007, approvata con DGR n.1925 del 17.11.2008, in relazione all'abitato di Guiglia e relativo programma di interventi.	ACCOLTA
4	Comune di Fanano	102167	20-B	4.01	Si chiede la modifica della tavola 1.2.10 eliminando la classificazione di area forestale per l'area posta in località Lotta, in quanto i terreni non risultano mai essere stati coperti da vegetazione			1.2.10				La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). L'area oggetto di osservazione risulta attualmente ricoperta da arbusteto rado, con copertura inferiore al 40%, limite minimo previsto dalla legislazione sopra richiamata, pertanto si	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
5	Comune di Mirandola	102909	23-B	5.01	Si chiede la modifica della carta 1.2 in quanto si ritiene corretto escludere noceti, pioppeti ed altri impianti per l'arboricoltura da legno dalle aree oggetto di tutela di cui all'art.21			1.2				provvede a stralciare l'area richiesta. Le tipologie "Castagneto da frutto coltivato", "Altro impianto di arboricoltura da legno" e "Parco e/o giardino storico", in base alla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e alle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02), così come riportato nella legenda della Tavola 1 di Quadro Conoscitivo, non sono classificate come "Aree forestali" ma rispettivamente "Aree agricole" e "Aree urbane". Pertanto si accoglie l'osservazione presentata.	ACCOLTA
				5.02	Si chiede la modifica della carta 1.1 in quanto non risultano individuati 3 dossi di pianura localizzati nelle zone a nord e a sud del canale Cavo di Sopra			1.1				Con riferimento alla richiesta di inserimento nella cartografia di PTCP dei tre dossi individuati dallo strumento urbanistico comunale, pur riconoscendo che le motivazioni poste a sostegno della richiesta presentata sono finalizzate ad una maggiore tutela dell'area interessata dai dossi, le stesse non paiono supportate da studi ed approfondimenti tali da poter configurare l'apposizione di una tutela di valenza provinciale. Si rammenta che i Comuni, possono individuare ulteriori zone da sottoporre a valorizzazione di tipo paesaggistico ambientale di interesse locale/comunale, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici. Per quanto sopra esposto, si ritiene l'osservazione non accoglibile.	NON ACCOLTA
				5.03	All'art.39 comma 9 lettera a, si chiede di verificare i riferimenti all'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e DCP 12/12/2005 in quanto non si ritiene pertinente l'attivazione delle procedure relative all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi da realizzarsi nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale.	8	39, comma 9, lett. a					Si condivide l'osservazione presentata in quanto si tratta di errore materiale, pertanto si procede alla modifica della norma.	ACCOLTA
6	Comune di Vignola	102950	25-B	6.01	Si propone la modifica del testo normativo dell'art.28 "La rete ecologica di livello provinciale" specificando, in forma più chiara ed esplicita, l'autonomia dei comuni nell'individuare e perimetrale le aree che costituiscono connettivo ecologico diffuso, per le quali il PTCP fornisce indicazioni di massima, e sottolineando se opportuno il ruolo demandato alla conferenza di pianificazione nel provvedere ad una condivisione delle scelte ai sensi del citato art. 14 LR 20/2000	6	28, comma 2					Il "connettivo ecologico diffuso" fa parte della "rete ecologia provinciale" come definita al comma 2 dell'art.28 delle Norme, insieme ai "nodi ecologici complessi", ai "nodi ecologici semplici", ai "corridoi ecologici". Il PTCP individua nelle zone di alta pianura situazioni di forte criticità rispetto all'interscambio di flussi biologici tra pianura e sistema collinare-montano; i fattori che condizionano maggiormente il possibile interscambio sono individuabili nella continuità insediativa e nei numerosi tagli infrastrutturali. Al fine di garantire minimi livelli di interscambio risultano preziose le porzioni residue di territorio rurale individuate con i termini di "Connettivo ecologico diffuso" e "Varchi ecologici", se considerate nel più ampio disegno della rete ecologica provinciale.	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Al comma 8 lo stesso art.28 precisa che "L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica provinciale ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione; la pianificazione comunale entro tali aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all'atto di adozione del presente Piano"; a parziale accoglimento dell'osservazione, viene specificato che anche i "nodi ecologici semplici" e il "connettivo ecologico diffuso" sono soggetti a tale procedura di "dettaglio e specificazione cartografica". Si ritiene infatti che solo a partire da una individuazione in sede di PTCP possa essere avviato con i Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici, un confronto volto alla maggiore definizione del tema. Per le considerazioni svolte l'osservazione è pertanto parzialmente accolta.	
				6.02	Si propone la modifica del testo normativo dell'art.72 "Ambiti rurali periurbani" specificando in forma più chiara ed esplicita, l'autonomia dei comuni nell'individuare e perimetrare le aree agricole periurbane, per le quali il PTCP fornisce indicazioni di massima, e sottolineando se opportuno il ruolo demandato alla conferenza di pianificazione nel provvedere ad una condivisione delle scelte ai sensi del citato art. 14 LR 20/2000	14	72					Gli "ambiti rurali periurbani di rilievo provinciale", sono definiti dall'art.72, "ai sensi dell'art. A-20 della. L.R.n.20/2000, le parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo". Le perimetrazioni si appoggiano ad elementi fisici naturali che potranno costituire attrattive ambientali o ad importanti tagli infrastrutturali che dovranno essere adeguatamente mitigati; i territori interessati sono costituiti principalmente dagli ambiti rurali, circostanti o interclusi, della conurbazione di alta pianura e della città Modena. nei quali è evidente il bisogno di governare a vasta scala il rapporto tra processi di crescita urbana e sistemi agricoli-ambientali. Al comma 4 dello stesso art.72 si precisa che "la Carta n. 1.2 e la Carta n.4 del PTCP contengono l'individuazione di massima di alcune discontinuità significative fra centro abitato e centro abitato, o fra zone urbane e infrastrutture, ovvero di varchi visivi percepibili dalla viabilità, in particolare quella storica, verso parti di paesaggio rurale o verso particolari risorse storiche o ambientali". E al comma 5 si prevede che "Alle discontinuità di cui al comma precedente, a seconda delle specifiche valenze, si applicano – se ad esse viene riconosciuta la valenza ecologica di cui agli artt. 26-29 - le prescrizioni e gli indirizzi delle presenti norme, e le ulteriori disposizioni relative alle scelte insediative finalizzate alla tutela dei caratteri morfologici e funzionali, di cui all'art.54".	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Infine il comma 6 prevede che "I Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, perfezionano tali delimitazioni, e possono individuare margini urbani significativi. discontinuità o varchi visivi significativi, a cui applicano gli indirizzi di cui ai commi precedenti". A parziale accoglimento dell'osservazione, viene ulteriormente specificata, come per la rete ecologica, la modalità di applicazione dell'art.14 della L.R.20/2000 attraverso l'attività di cooperazione istituzionale prevista in sede di Conferenza di Pianificazione per la formazione dei PSC. Si ritiene infatti che per il ruolo attribuito a questi ambiti risulti indispensabile un disegno territoriale, che potrà ben essere precisato alla scala urbanistica a partire dalle indicazioni del PTCP. Per le considerazioni svolte l'osservazione è pertanto parzialmente accolta.	
				6.03	Si propone di modificare le modalità della rappresentazione cartografica del "connettivo ecologico diffuso", con riferimento alla Carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", optando per una rappresentazione cartografica di natura più simbolica, e demandano esplicitamente ai comuni la definizione di tali aree di vincolo.			1.2				Il "connettivo ecologico diffuso" fa parte della "rete ecologia provinciale" come definita al comma 2 dell'art.28 delle Norme, insieme ai "nodi ecologici complessi", ai "nodi ecologici semplici", ai "corridoi ecologici" Il PTCP individua nelle zone di alta pianura situazioni di forte criticità rispetto all'interscambio di flussi biologici tra pianura e sistema collinare-montano; i fattori che condizionano maggiormente il possibile interscambio sono individuabili nella continuità insediativa e nei numerosi tagli infrastrutturali. Al fine di garantire minimi livelli di interscambio risultano preziose le porzioni residue di territorio rurale individuate con i termini di "Connettivo ecologico diffuso" e "Varchi ecologici", se considerate nel più ampio disegno della rete ecologica provinciale. Non si ritiene necessario modificare la rappresentazione cartografica del "connettivo ecologico diffuso" nel PTCP, dal momento che il Piano affida alla formazione del PSC (e pertanto all'attività della Conferenza di pianificazione e all'Accordo o Intesa con la Provincia) il compito di approfondire e definire compiutamente le indicazioni del PTCP stesso. Per le considerazioni svolte l'osservazione è pertanto non accolta.	NON ACCOLTA
				6.04	Si propone di modificare le modalità della rappresentazione cartografica dei "varchi ecologici" con riferimento alle carte 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", optando per una rappresentazione cartografica di natura più simbolica, e demandano esplicitamente ai comuni la definizione di tali aree di vincolo			1.2				I varchi ecologici sono definiti al comma 3 dell'art.28:. "nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non edificato da preservare o perché interessate dalla presenza di corridoi ecologici ovvero perché interessate da direzioni di collegamento ecologico, nelle quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità funzionali della rete ecologica" Le modalità di definizione di tali varchi sono	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												definite al comma 7 dello stesso art.28: "Il Comune individua e perimetra in sede di PSC i varchi ecologici, a partire dalle indicazioni contenute nella carta 1.2 del presente PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione strutturale comunale (ed in particolare in quella sviluppata in forma associata) il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici" Il tema dei "varchi" intesi in senso più generale come "discontinuità insediative" è trattato all'art.54 "Salvaguardia delle discontinuità insediative". Anche in questo caso al norma specifica il compito del PSC i rapporto alle indicazioni del PTCP: " In sede di formazione del PSC i Comuni predispongono un elaborato del Quadro Conoscitivo dedicato all'analisi territoriale e ambientale delle situazioni di margine e di discontinuità del territorio urbanizzato, con particolare riguardo alle situazioni segnalate dalla Carta n.4 del PTCP come "varchi tra gli insediamenti", al fine di conoscerne la destinazione urbanistica, lo stato di attuazione delle previsioni di Piano, le condizioni funzionali, ambientali, morfologiche, nonché valutarne i rischi di compromissione per ulteriore espansione o saldatura dell'urbanizzato". I commi 2 e 3 dello stesso articolo definiscono criteri per la pianificazione di tali aree strategiche. Non si ritiene necessario modificare la rappresentazione cartografica dei "varchi ecologici" nel PTCP, dal momento che il Piano affida alla formazione del PSC (e pertanto all'attività della Conferenza di pianificazione e all'Accordo o Intesa con la Provincia) il compito di approfondire e definire compiutamente le indicazioni del PTCP stesso. Per le considerazioni svolte l'osservazione si considera pertanto non accolta.	
				6.05	Si propone di modificare le modalità della rappresentazione cartografica degli "ambiti rurali periurbani" con riferimento alle carte 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" e 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale", optando per una rappresentazione cartografica di natura più simbolica, e demandano esplicitamente ai comuni la definizione di tali aree di vincolo			1.2 4				Gli "ambiti rurali periurbani di rilievo provinciale", sono definiti dall'art.72, "ai sensi dell'art. A-20 della. L.R.n.20/2000, le parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo". Le perimetrazioni si appoggiano ad elementi fisici naturali che potranno costituire attrattive ambientali o ad importanti tagli infrastrutturali che dovranno essere adeguatamente mitigati; i territori interessati sono costituiti principalmente dagli ambiti rurali, circostanti o interclusi, della conurbazione di alta pianura e della città Modena. nei quali è evidente il bisogno di governare a vasta scala il rapporto tra processi di crescita urbana e sistemi agricoli-ambientali.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Al comma 4 dello stesso art.72 si precisa che "la Carta n. 1.2 e la Carta n.4 del PTCP contengono l'individuazione di massima di alcune discontinuità significative fra centro abitato e centro abitato, o fra zone urbane e infrastrutture, ovvero di varchi visivi percepibili dalla viabilità, in particolare quella storica, verso parti di paesaggio rurale o verso particolari risorse storiche o ambientali". E al comma 5 si prevede che "Alle discontinuità di cui al comma precedente, a seconda delle specifiche valenze, si applicano – se ad esse viene riconosciuta la valenza ecologica di cui agli artt. 26-29 - le prescrizioni e gli indirizzi delle presenti norme, e le ulteriori disposizioni relative alle scelte insediative finalizzate alla tutela dei caratteri morfologici e funzionali, di cui all'art.54". Infine il comma 6 prevede che "I Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, perfezionano tali delimitazioni, e possono individuare margini urbani significativi. discontinuità o varchi visivi significativi, a cui applicano gli indirizzi di cui ai commi precedenti". Non si ritiene necessario modificare la rappresentazione cartografica degli "ambiti rurali periurbani" nel PTCP, dal momento che il Piano affida alla formazione del PSC (e pertanto all'attività della Conferenza di pianificazione e all'Accordo o Intesa con la Provincia – il compito di approfondire e definire compiutamente le indicazioni del PTCP stesso.	
				6.06	Si chiede, in alternativa ad una rappresentazione di carattere simbolico, di modificare la caratterizzazione dell'area indicata come T1, area ai margini dei tessuti urbanizzati oggetto di atti di programmazione urbanistica non ancora incorporata nel vigente PRG ma in corso di perfezionamento all'interno del redigendo PSC intercomunale (nella figura (b) allegata), svincolandola dalla disciplina delle norma di cui all'art.28 del PTCP			1.2				Si evidenzia che le perimetrazioni degli elementi funzionali della rete ecologica di cui all'art. 28 "La rete ecologica di livello provinciale" sono state definite incrociando i temi di carattere ambientale con il mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato (desunto dall'ortofoto del 2006); tali perimetrazioni potranno essere precisate nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici comunali. Per le considerazioni svolte l'osservazione non è accolta.	NON ACCOLTA
				6.07	Si chiede, in alternativa ad una rappresentazione di carattere simbolico, di modificare la caratterizzazione dell'area indicata come T2, area ai margini dei tessuti urbanizzati oggetto di atti di programmazione urbanistica non ancora incorporata nel vigente PRG ma in corso di perfezionamento all'interno del redigendo PSC intercomunale (nella figura (b)), svincolandola dalla disciplina delle norma di cui all'art.72 del PTCP.			1.2				Si evidenzia che le perimetrazioni degli ambiti agricoli periurbani di cui all'art. 72 sono state definite sulla base del mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato (desunto dall'ortofoto del 2006); tali perimetrazioni potranno essere precisate nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici comunali. Per le considerazioni svolte l'osservazione non è accolta.	NON ACCOLTA
				6.08	Si propone, per i Comuni dell'Unione Terre di Castelli, l'innalzamento della soglia di incremento insediativo fino al 5%, in quanto non è possibile rispettare al contempo quanto disposto dagli art.50 e 108							L'art.50 limita l'estensione del nuovo territorio urbanizzato rispetto a quello esistente, mentre l'art.108 definisce l'obiettivo minimo del 20% come quota minima di edilizia residenziale (pubblica e privata) di tipo sociale. Non esistono relazioni dirette tra le due direttive del PTCP, in	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												quanto anche gli interventi privati e quelli di riqualificazione concorrono all'obiettivo con quote convenzionate di offerta residenziale sociale. Pertanto non si condivide la richiesta di innalzamento della percentuale di incremento del territorio urbanizzato.	
				6.09	Si propone la modifica delle carte 5.1, 4 e 1.2 inserendo nella rete stradale primaria di progetto lo svincolo stradale tra la SP569 Vignola-Sassuolo e la Via Montanara in territorio di Spilamberto, adottando quindi la previsione del redigendo PSC			5.1				La tav. 5.1 riporta il tracciato della rete primaria e secondaria della provincia di Modena che evidenzia le strade di collegamento esistenti sulle quali si struttura il sistema di relazioni interne e di scambio con le altre province svolgendo il ruolo fondamentale di collegamento e che, seppur di ridotta sezione, risultano oggi oggettivamente utilizzate per il collegamento stradale tra gli abitati di Vignola e Spilamberto. La tavola è stata redatta in scala 1:100.000 e nel punto oggetto di osservazione intende indicare il collegamento tra via Montanara e la SP 569 attraverso via Cavalletta: verrà segnalato meglio il collegamento stradale esistente attraverso una rettifica del percorso. Si rammenta che i tratti stradali di ridotta sezione che fanno parte della rete primaria e che vengono utilizzati per gli spostamenti in quanto fondamentali nel mantenimento delle relazioni, mano a mano che verranno realizzati progetti stradali adeguati alla funzione di rete primaria, saranno di fatto declassati. Per quanto sopra esposto non si ritiene opportuno accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				6.10	Si propone di ascrivere la piscina del Comune di Vignola al sistema delle dotazioni di rilievo sovracomunale del PTCP, inserendone indicazione e localizzazione nella Carta 4.2			4				Ad eccezione di alcune attrezzature nel capoluogo, non si è ritenuto di inserire impianti sportivi nell'elenco delle dotazioni di rilievo sovracomunale individuate dal PTCP all'art.65, tenuto conto che la norma dell'art. 66 stabilisce che ciascun comune coordini le proprie scelte di pianificazione relative alle dotazioni di rilevanza sovracomunale con quelle degli altri comuni interessati alla gestione di quelle attrezzature.	NON ACCOLTA
7	Comune di Carpi	102966	27-B	7.01	Si chiede di individuare le zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.39 del PTCP adottato) con motivazioni più chiare ed omogenee cercando di farle coincidere con le ZPS e ricomprendere le aziende agrituristiche in questa forma di tutela.	8	39	1.1 1.2				Le "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" di cui all'art. 39 del PTCP adottato discendono dall'art.19 del PTPR e sono costituite da "ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico". La metodologia di individuazione di tali ambiti viene dettagliatamente descritta al capitolo 4.A.4.2 della Relazione Generale che ha confermato quanto articolato dal PTCP 1998. Le zone di protezione speciale (ZPS) appartengono invece ai siti della Rete Natura 2000 e sono individuate ai sensi della direttiva n.79/409/CE. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti della Rete Natura 2000 sono	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												quelli previsti dal titolo I della LR7/2007, che affida alle direttive della Giunta regionale "il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento." La regione Emilia Romagna ha emanato in particolare due direttive in merito: - Delibera della Giunta Regionale del 30/07/2007 n° 1191 "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04" - Deliberazione della Giunta Regionale del 28/07/2008 n° 1224 "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) - Deliberazione pubblicata nel B.U.R. n. 138 del 7 agosto 2008" Le due zone di tutela presentano quindi una diversa natura e pertanto non necessariamente esiste una coincidenza tra le due individuazioni, né le due tutele possono considerarsi alternative. Si precisa che il comma 6 lettera b) dell'articolo 39 dispone che gli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e la strumentazione comunale possano prevedere nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale l'inserimento di rifugi e posti di ristori Inoltre si fa presente che è stata recepita la riserva della Regione Emilia Romagna relativa all'art. 39 che chiede di meglio definire il comma 12 specificando che "I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore: - dell'adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica; - di un miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e dei seminativi ritirati dalla produzione; - di un'utilizzazione forestale dei seminativi, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale."	
				7.02	Si rileva che non è chiaro quale criterio è stato usato per rappresentare il reticolo idrografico principale con relative zone di tutela ordinaria nell'ambito del PTCP adottato			1.1	4.A.1			La metodologia per la rappresentazione della rete idrografica superficiale e le relative zone di tutela ordinaria è ampiamente trattata nella Relazione Generale al capitolo 4.A Il sistema	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												delle risorse ambientali e paesaggistiche 4.A.1 Tutela della rete idrografica e delle risorse idriche superficiali. In particolare per le zone di tutela ordinaria di cui all'art.9 comma 2 lettera b delle Norme di Attuazione si conferma la metodologia descritta nel PTCP previgente, anche alla luce della scelta della Provincia di Modena di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998. Si rimanda pertanto ai capitoli citati della Relazione Generale la descrizione dei criteri metodologici che hanno portato alla individuazione delle zone di tutela ordinaria e l'osservazione presentata si ritiene chiarita dalle considerazioni svolte.	
				7.03	Si propone di eliminare la fascia di tutela ordinaria di 10mt relativa al corso d'acqua che va da via Bertuzza a via Grilli che in realtà è una scolina interpoderale e il cui tracciato attuale, diverso da quello rappresentato deriva dalla modifica introdotta a seguito dell'ultimo lotto della discarica di S. Martino esaurita da quasi 10 anni.			1.1				L'osservazione richiama un duplice ordine di questioni: da un lato si chiede l'eliminazione di una zona di tutela ordinaria di 10 metri per lato di un corso d'acqua che va da via Bertuzza a via Grilli, e contestualmente si segnala che la rappresentazione del tracciato di tale corso d'acqua risulta essere difforme dal tracciato reale, modificato a seguito della realizzazione dell'ultimo lotto della discarica di san Marino esaurita da quasi 10 anni. Come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la Provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998. I criteri metodologici per l'individuazione delle zone di tutela ordinaria vengono descritti nella Relazione Generale al capitolo 4.A Il sistema delle risorse ambientali e paesaggistiche 4.A.1 Tutela della rete idrografica e delle risorse idriche superficiali. L'osservazione non risulta accompagnata da una adeguata documentazione paesaggistico ambientale, che consenta di valutare la possibilità di eliminare la tutela ordinaria di cui all'art.9 comma 2 lettera b del PTCP e pertanto in relazione a questa richiesta si ritiene non accoglibile. Tuttavia appare opportuno per il medesimo corso d'acqua, che risulta appartenere ad un sistema ampio di tutele di cui fanno parte la Fossetta Cappello, il canale Cibeno, una serie di aree forestali (art.21) l'area di riequilibrio ecologico (art.31) di S. Marino (istituita nel 2002) che costituisce un nodo ecologico complesso (art.28) come la prospiciente Zona di Protezione Speciale di Valle di Gruppo (art.30), adeguare la rappresentazione cartografica al tracciato reale.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				7.04	Si rileva che la Carta 3.4.2., ricavata dalla sovrapposizione delle carte 1.1 e 1.2, non contempla le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale tra quelle non idonee alla localizzazione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti. In tal modo le zone di	15	81	3.4.2				L'articolo 39 del PTCP (zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale) discende dall'art. 19 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, il quale, con le modifiche apportate dalla Delibera di Giunta Regionale n.1321 del 7 luglio 2003, dispone che, in tali zone, sono	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					particolare interesse paesaggistico ambientale potrebbero ospitare impianti di trattamento rifiuti.							ammesse le seguenti attrezzature: [...] impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le zone di cui all'articolo 39 non sono contemplate tra quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti.	
				7.05	Si propone di assumere per la Carta 3.6 "Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza radiotelevisiva" una base cartografica più omogenea a quella usata per la Variante al PTCP.			3.6				Si concorda con l'osservazione e si provvede alla modifica della base cartografica della Carta 3.6.	ACCOLTA
				7.06	Si rileva che nella Carta 1.1 le zone di tutela della centuriazione individuate ai sensi dell'art.41B delle Norme di attuazione non corrispondono alle zone previste dal PRG del Comune di Carpi; tale incongruenza potrebbe limitare aree sottoposte ad ambiti di trasformazione			1.1.1				Il PTCP, all'articolo 41B comma 6, dispone che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del PTCP, provvedono a: a. assumere le perimetrazioni e le localizzazioni del PTCP ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. 20/2000 e dalle leggi del settore specifico (beni culturali); b. accertare le caratteristiche degli elementi sottoposti a tutela; c. articolare opportune discipline normative. La richiesta avanzata dal Comune di Carpi non appare supportata da adeguata documentazione storico-topografica, inoltre si rammenta che per il PTCP non è stata avviata la procedura di variante alla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Paesistico Regionale) di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000. Alla luce di quanto esposto non risulta pertanto possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				7.07	La Carta 1.1 "Tutele delle risorse paesistiche e storico-culturali" non riporta gli agglomerati storici presenti (Fossoli, Cortile, San Marino, etc)			1.1				Le località denominate ed indicate con appositi simboli nella Carta 1.1 del PTCP adottato costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. Il PTCP adottato, all'articolo 42 comma 2, stabilisce che i Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, definendo il Sistema Insediativo Storico e dettando per esso una specifica disciplina in conformità con le disposizioni della legge regionale 20/2000. Dal momento che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, le proposte avanzate dal Comune di Carpi in merito agli agglomerati storici verranno comunque segnalate alla Regione al fine della loro valutazione nell'ambito della procedura di	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verranno considerato nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione.	
				7.08	Si rileva che alcuni elementi di interesse storico testimoniale non sono stati cartografati nella Carta 1.1 "Tutele delle risorse paesistiche e storico-culturali"			1.1				Il PTCP adottato, all'articolo 44D comma 1, prevede che i Comuni, in sede di formazione del PSC, apportino gli aggiornamenti e le integrazioni utili, al fine di individuare, in funzione della diversa rilevanza storico testimoniale e paesistica rivestita dalle diverse strutture, su quali di questi elementi articolare opportune discipline. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo, il PTCP demanda ai Comuni la verifica e gli aggiornamenti delle localizzazioni operate dal piano provinciale, nonché l'individuazione di eventuali ulteriori strutture presenti nel proprio territorio, ove rivestano interesse storico testimoniale. Tale individuazione costituisce inoltre adempimento di cui all'articolo 24 comma 4 del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Dal momento che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, le proposte avanzate dal Comune di Carpi in merito alle strutture di interesse storico testimoniale verranno comunque segnalate alla Regione al fine della loro valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verranno considerato nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione. Alla luce di quanto sopra esposto, l'osservazione presentata non risulta accoglibile.	NON ACCOLTA
				7.09	Si rileva che nella Carta 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale" e nella Carta 1.2 "tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" alcuni ambiti produttivi di espansione sono stati inseriti come Ambiti rurali periurbani.			1.2 4				In generale, le perimetrazioni dell'ambito periurbano sono state definite mediante la sovrapposizione del mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato come desunto dall'ortofoto del 2006; i problemi relativi a possibili scostamenti rispetto agli strumenti urbanistici vigenti sono risolti facendo salve le previsioni urbanistiche approvate prima della data di adozione del PTCP (22 luglio 2008).	ACCOLTA
				7.10	Si propone, nella cartografia di Piano, di rivedere/approfondire il tema del territorio rurale in quanto estremamente divergente rispetto al PRG di Carpi.			4				In generale, le perimetrazioni degli ambiti agricoli sono state definite mediante la sovrapposizione del mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato come	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												desunto dall'ortofoto del 2006; i problemi relativi a possibili scostamenti rispetto agli strumenti urbanistici vigenti sono risolti tenendo conto che la norma, oltre a prevedere una più precisa delimitazione in sede di PSC, fa salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTCP (22 luglio 2008). Per le considerazioni svolte l'osservazione è implicitamente accolta.	
				7.11	Si rileva che il collegamento di progetto Via Griduzza - frazione di San Marino segnato nella carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", non è previsto nel PRG di Carpi.			5.1				Il progetto inserito in cartografia risulta compreso tra i progetti allo studio da parte della Provincia, in particolare esso è riportato alla scheda 17 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano ed è stato riportato nella tavola 5.1 per mero errore materiale; verrà quindi cancellato dalla tavola stessa e resterà solamente in Q.C., si chiarisce che il tracciato è solamente indicativo di un progetto per il cui sviluppo saranno valutate opportunamente tutte le possibili alternative.	ACCOLTA
				7.12	Si rileva che nella carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", la rete primaria esistente a nord della città non è accettabile in quanto si tratta di strade secondarie a sezione ristretta			5.1				La rete indicata come primaria è costituita dalle strade di collegamento esistenti sulle quali si struttura il sistema di relazioni interne e di scambio con le altre province svolgendo un ruolo fondamentale per il collegamento. Tali strade, seppur di ridotta sezione, risultano oggi oggettivamente utilizzate per la chiusura dell'anello stradale a nord dell'abitato di Carpi. I tratti stradali di ridotta sezione che fanno parte della rete primaria e che vengono utilizzati per gli spostamenti in quanto fondamentali nel mantenimento delle relazioni, mano a mano che verranno potenziati i tratti interessati e/o realizzati progetti stradali adeguati alla funzione di rete primaria, saranno di fatto declassati.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				7.13	Si rileva che nella carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", la tangenziale di Fossoli prevista dal PRG non è indicata			5.1				Il PTCP non riporta in cartografia 5.1 tutti i progetti stradali che la Provincia ha allo studio: essi sono riportati all'interno del Quadro Conoscitivo, in particolare, la tangenziale di Fossoli è indicata alla scheda 57 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				7.14	Si rileva che nella carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", il tracciato di progetto di via Industria non corrisponde alla previsione di PRG.			5.1				Il PTCP come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste negli strumenti di pianificazione comunale; in particolare il tracciato di via Dell'industria riportato nella carta 5.1 quale strada primaria è errato in quanto si intendeva indicare la tangenziale ovest, via Bruno Losi. Il tracciato in oggetto verrà pertanto cancellato e verrà indicata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				7.15	Si rileva che il collegamento tra SP1 e via Cavata in corrispondenza della nuova rotatoria con cavalcavia Lama, segnato nella carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità			5.1				Il tracciato stradale riportato in cartografia è soltanto indicativo di un progetto allo studio da parte della Provincia; non è compito del PTCP definire in modo dettagliato il progetto e saranno le fasi successive, nelle quali verrà coinvolto	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					viaria e ferroviaria", non è previsto nel PRG di Carpi.							anche il Comune di Carpi, ad approfondire gli studi necessari alla sua determinazione.	
				7.16	Si rileva che nella carta 5.2 "Rete del trasporto pubblico", manca fermata Modena-Verona in corrispondenza frazione Fossoli			5.2				La fermata di Fossoli risulta attualmente chiusa, tuttavia il permanere di una fermata ferroviaria nella frazione di Fossoli, localizzata in modo da poter essere utilizzata da un bacino d'utenza il maggiore possibile, è strettamente funzionale alla diffusione dell'uso del treno quale mezzo di trasporto pubblico. Si rammenta che la realizzazione e l'ubicazione esatta della fermata sarà subordinata alle opportune verifiche di tipo trasportistico, tecnico-economiche ed ambientali, non ch� alla valutazione della domanda di utenza potenziale; gli studi e le verifiche dovranno essere condivisi, a partire dalla Regione Emilia Romagna, con tutti gli Enti coinvolti nella realizzazione e gestione della nuova fermata. Si condivide l'osservazione e si procede a segnare indicativamente in cartografia la fermata ferroviaria di Fossoli.	ACCOLTA
				7.17	Si rileva che nella carta 5.3 "Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale", manca ciclabile via Remesina esterna da via Sant'Antonio al passaggio a livello.			5.3				Si condivide l'osservazione e si provvede ad indicare la pista ciclabile come esistente, anzich� di progetto, in via Remesina esterna da via Sant'Antonio al passaggio a livello.	ACCOLTA
				7.18	Si rileva che all'articolo 23A pare sbagliato il richiamo all'art. 17 - sembra intendere art. 9	5	23A, comma 9					Si condivide l'osservazione e si provvede alla correzione dell'errore materiale.	ACCOLTA
				7.19	Si rileva che all'articolo 24 pare sbagliato il richiamo alla tav.1.2 - sembra intendere tav. 1.1	5	24, comma 1					Si condivide l'osservazione e si provvede alla correzione dell'errore materiale.	ACCOLTA
				7.20	All'art.39 � errata la numerazione dei commi: manca il comma 2	8	39, comma 2					Si condivide l'osservazione e si provvede alla correzione dell'errore materiale.	ACCOLTA
				7.21	Si chiede di inserire in norma l'obbligo di relazione paesaggistica per tutti gli interventi consentiti							Il PTCP stabilisce, con l'articolo 39 comma 9 lettera a) che qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, debba rispettare i contenuti e i criteri del DPCM 12/12/2005, attuativi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04. Tuttavia, tale formulazione costituisce errore materiale, in quanto l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 � prevista esclusivamente per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del suddetto decreto legislativo. Pertanto il comma in oggetto viene riformulato in sede di stesura del testo normativo controdedotto. Alla luce di quanto sopra esposto l'osservazione presentata non pu� essere accolta.	NON ACCOLTA
				7.22	Si propone di recepire le disposizioni emanate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29/5/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". (GU n. 156 del 5-7-2008 - Suppl. Ordinario n.160)	15	79					Si condivide l'osservazione e si provvede alla modifica dei riferimenti normativi citati all'Art. 79 delle Norme di Attuazione.	ACCOLTA
				7.23	Si richiede un chiarimento in merito all'applicazione delle prescrizioni indicate all'art. 83 c. 8 delle NTA, verificando se possono essere in contrasto con l'atto di indirizzo RER sulla certificazione energetica degli edifici.	16	83, comma 8					L'Atto di indirizzo regionale 156/2008 prevede i requisiti minimi che devono essere rispettati. Nel PTCP � stata introdotta, al comma 8 dell'art. 83, una norma che rende cogente, nelle nuove urbanizzazioni, il ricorso a Fonti Energetiche	IMPLICITAMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Rinnovabili (FER) o cogenerazione/trigenerazione per soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, per l'acqua calda ad uso igienico/sanitario e per l'energia elettrica. Tale norma non contrasta con l'Atto regionale di indirizzo in quanto lo stesso prevede requisiti minimi. L'osservazione si ritiene pertanto chiarita attraverso le considerazioni di cui sopra.	
				7.24	Il parametro di superficie utile complessiva non trova riscontro nelle definizioni dell'articolo 5	16	85, comma 2					Si condivide l'osservazione presentata e si provvede a uniformare il parametro utilizzato al comma 2 art.85 ai parametri definiti dall'art.5 delle NTA	ACCOLTA *
				7.25	Si ritiene opportuno che siano i soggetti attuatori a procedere alla predisposizione degli elaborati tecnici e grafici relativi all'analisi del sito in oggetto, nell'ambito dell'elaborazione del piano particolareggiato							Il comma 2 dell'art. 85 esplicita che i comuni devono fornire ai soggetti attuatori il solo indice degli argomenti che deve essere sviluppato nella relazione di fattibilità, la quale deve contenere l'analisi del sito. Tuttavia, considerata l'osservazione si procede ad una miglior redazione del punto normativo allo scopo di favorire la lettura della norma. Pertanto, si accoglie l'osservazione presentata.	ACCOLTA *
				7.26	Si prevede che il Comune si doti di un programma energetico di riqualificazione degli edifici, senza però entrare nel merito delle procedure di approvazione di tale strumento							La Provincia ha in programma la redazione del PIANO PROGRAMMA ENERGETICO PROVINCIALE che comprenderà le LINEE GUIDA per la redazione del programma di riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto si ritiene che tale osservazione sia chiarita dalla considerazione sopra scritta.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA *
		103563	62-B	7.27	Al fine di migliorare alcuni punti critici relativi alla viabilità presenti sul territorio comunale, intrecciandoli a disegni di completamento di sistemi viabilistici assai ragionevoli previsti da altri Comuni, si ritiene di condividere la proposta di realizzazione della complanare alla linea TAV sviluppata dal Comune di Campogalliano. L'ipotesi di prolungare il tratto della complanare già esistente, partendo dall'intersezione con la via Mulino Valle fino a connettersi con la tangenziale di Modena, sarà in grado di ridistribuire con ragionevole efficienza i traffici attuali, decongestionando in misura sostanziale il traffico che si riversa in prossimità della strozzatura della S.P. Romana a S.Pancrazio rendendo inoltre vantaggioso l'utilizzo dell'autostrada del Brennero nei movimenti sulla direttrice Carpi-Correggio	17	96, comma 2	5.1				Dagli approfondimenti condotti sul progetto in questione e, più in generale, sull'intero corridoio occidentale della provincia, è emerso che il prolungamento della complanare Reggio-Fontana sino alla tangenziale di Modena, prolungamento che comporterebbe la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Secchia e di una ristrutturazione estremamente complessa del nodo di innesto con la tangenziale nord, non risulta apportare effetti in termini di benefici aggregati e di alleggerimento/riequilibrio del nodo tangenziale modenese paragonabili a quelli attribuibili al prolungamento della A22 verso Marzaglia, progetto quest'ultimo già finanziato dal CIPE. Le simulazioni effettuate hanno anche evidenziato una qualche competizione tra i due interventi. Infine gli effetti in termini di alleggerimento della via Emilia sono risultati modesti e questo non pone la complanare come possibile alternativa con la prevista variante sud di Rubiera. Tutto questo giustifica il non inserimento dell'opera di cui all'osservazione tra i progetti prioritari, e la rimanda a successivi ulteriori approfondimenti. Pertanto non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
8	Comune di Prignano sulla Secchia	103019	32-B	8.01	Si chiede che il sito posto in località "la Caselletta" sia inserito nelle zone non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, in quanto caratterizzato			2.1				La richiesta avanzata non risulta supportata da nessuna documentazione tecnica (relazione geologica, ecc..) che consenta di analizzare e definire la presenza di fenomeni di dissesto in	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					da fenomeni di dissesto							località la Caselletta. Pertanto non esistono sufficienti elementi tali da permettere una valutazione in merito all'inserimento del sito posto in località la Caselletta tra le zone non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Per le considerazioni sopra svolte l'osservazione non risulta accoglibile	
				8.02	Si chiede che il sito posto in località "la Pianazza" sia inserito nelle zone non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, in quanto caratterizzato da fenomeni di dissesto			2.1				La richiesta avanzata non risulta supportata da nessuna documentazione tecnica (relazione geologica, ecc..) che consenta di analizzare e definire la presenza di fenomeni di dissesto in località la Pianazza. Anche la verifica del sopralluogo effettuato dall'Ufficio Controlli Cave Intercomunale del 17 settembre 2008, protocollo n. 97539/8.55 citato nel testo dell'osservazione non risulta supportato dalle necessarie analisi e adeguati approfondimenti per valutare una modifica del quadro del dissesto del PTCP adottato. Pertanto non esistono sufficienti elementi tali da permettere una valutazione in merito all'inserimento del sito posto in località "la Pianazza" tra le zone non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Per le considerazioni sopra svolte l'osservazione non risulta accoglibile	NON ACCOLTA
				8.03	Si chiede che il sito posto in località "la Quercia" sia inserito nelle zone non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, in quanto caratterizzato da fenomeni di dissesto (si allega relazione geologica)			2.1				Con la Variante al PTCP in adeguamento ai Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno in materia di dissesto idrogeologico (approvata con Deliberazione di Consiglio provinciale n.107 del 21/07/2006) sono stati svolti studi approfonditi in materia di stabilità dei territori in tutto l'ambito collinare e montano compresa la località la Quercia di Prignano. Nell'occasione vengono apportate numerose modifiche alla Carta del dissesto rispetto all'edizione del PTCP del 1998, frutto anche di un lavoro della Regione Emilia Romagna e di un confronto diretto e preliminare con le amministrazioni comunali nell'ambito della redazione della carta Inventario del dissesto regionale (approvata con DGR. 803/2004). Da questo lavoro emerge un quadro delle aree in dissesto significativamente più cautelativo rispetto al quadro del PTCP 1998 e tale lavoro costituisce una sintesi aggiornata e condivisa da Regione Emilia Romagna, Autorità di Bacino del Fiume Po, e Provincia di Modena in materia di dissesto idrogeologico, avendo operato attraverso il percorso dell'intesa di cui all'art.57 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 e dell'art.21 comma 2 della L.R. 20/2000. La carta del dissesto del PTCP adottato ripropone il quadro del dissesto della variante sopracitata, rappresentativo delle condizioni di dissesto attuali. Dalla relazione geologica allegata all'osservazione non emergono	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												elementi adeguatamente approfonditi tali da condurre ad una modifica cartografica del PTCP adottato. Pertanto si ritiene non vi siano le condizioni per l'inserimento del sito posto in località "la Quercia" tra le zone non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Tuttavia la richiesta avanzata dal Comune di Prignano che segnala la presenza nella zona e nell'intorno di questa di "un'elevata fragilità strutturale e di fenomeni gravitativi sia attivi che quiescenti", già comunque descritti nella cartografia del PTCP adottato, sottolinea la necessità di porre attenzione in località "la Quercia" ad aspetti di pericolosità che possono essere valutati solo nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale che è lo strumento (così come previsto dalla legislazione oggi vigente) in grado di effettuare una completa analisi degli aspetti geologici-geotecnici, paesaggistici, e di impatto sul territorio, ad una scala di maggior dettaglio in funzione di un progetto presentato. Per le considerazioni sopra svolte si ritiene di non accogliere l'osservazione	
				8.04	Si chiede di modificare le tavole 3.4 "Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi" inserendo i tre siti tra le zone non idonee			3.4				Con riferimento a quanto argomentato ai punti 8.01, 8.02, 8.03 si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta.	NON ACCOLTA
9	Comune di Frassinoro	103066	35-B	9.01	Si osserva che l'area sul versante sud-est del Monte Modino non risulta boscata, in quanto costituita da campi coltivati a seminativo per la produzione di foraggio, sono presenti anche aree incolte in cui si osserva la presenza di vegetazione arbustiva e alcune aree in leggero dissesto - Si richiede pertanto di eliminare la tutela di area forestale di cui all'art.21 del PTCP e si propone una nuova perimetrazione			1.2				A seguito di ulteriori approfondimenti si rettifica il perimetro dell'area forestale conducendolo all'area effettivamente rispondente ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02).Si accoglie parzialmente l'osservazione presentata stralciando le aree che risultano attualmente ricoperte da seminativo o arbusteto rado, con copertura inferiore al 40%.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				9.02	Si osserva che nell'area sul versante sud-est del Monte Modino non sono presenti particolari componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, né si riscontra la compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc..) che possano generare, per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico tale da far ricomprendere l'area in oggetto all'interno dell'ambito di applicazione dell'art 39. Si richiede pertanto di eliminare la tutela di cui all'art.39 del			1.1.9				Le "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" sono state definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 1993 e recepite nell'ambito della redazione del PTCP approvato nel 1998, sulla base di studi e ricognizioni che hanno portato a tale classificazione i terreni in oggetto. La classificazione di zone di particolare interesse paesaggistico ambientale è stata confermata dal PTCP 2008, come l'impianto generale delle tutele paesistiche e storico culturali del	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					PTCP e si propone una nuova perimetrazione							previgente PTCP. Gli approfondimenti descrittivi di tale classificazione vengono dettagliatamente esplicitati al capitolo 4.A.4 della Relazione Generale del PTCP adottato. Si rammenta che tali zone comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. La disciplina delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale prevede che ogni azione intrapresa deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. Inoltre, dovranno essere prodotti ricerche e studi specialistici recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico scientifico allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti. Tuttavia la richiesta di eliminazione della tutela non pare supportata da studi ed approfondimenti tali da poter configurare una ripermetrazione o una eliminazione della tutela paesaggistica sul versante Sud -Est del Monte Modino in essere. Per quanto sopra esposto non è possibile accogliere l'osservazione	
				9.03	Con riferimento all'art.15 comma 5 delle Norme del PTCP si chiede di precisare con una definizione e quantificazione il termine "non rilevante estensione" in relazione agli interventi ammissibili	4	15					L'espressione riportata all'art.15 comma 5 con riferimento agli interventi che i PSC possono consentire e regolamentare in frana quiescente: "interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani" deriva dall'espressione utilizzata nel PTCP previgente che analogamente per le frane quiescenti citava "zone di completamento di non rilevante estensione e solamente ove si dimostri....". Nel corso della Variante al PTCP in materia di dissesto idrogeologico in adeguamento ai Piani di Bacino dei Fiumi Po e Reno (Approvata con Deliberazione di consiglio provinciale n.107 del 21/07/2006) tale espressione è stata discussa e condivisa nell'ambito del tavolo tecnico a cui hanno preso parte Regione Emilia Romagna, provincia di Modena e Autorità di bacino del Po. Anche il PTPR al comma 7 dell'art.26 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità utilizza una analoga espressione in relazione alle possibilità edificatorie in frana antica: "7. Nelle zone individuate come frane antiche sono ammessi interventi di completamento, nonché nuove edificazioni di modesta entità Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità." Le espressioni non quantificate "non rilevante	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												estensione" o "di modesta entità" sono legate al non aumento dell'esposizione al rischio e alla subordinazione di eventuali previsioni ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Questo viene confermato dalla LR 20/2000 che all'art.A-2 "Pianificazione degli ambiti interessati da rischi naturali" vieta, negli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica potenziale, le nuove costruzioni che aumentino l'esposizione al rischio. Per quanto sopra argomentato si ritiene che non sia possibile quantificare numericamente l'entità di "non rilevante estensione" e pertanto si ritiene l'osservazione non accolta	
				9.04	Con riferimento all'art.15 comma 5 delle Norme del PTCP si chiede di esplicitare il soggetto che è tenuto a verificare le condizioni di stabilità dell'area in particolare, se la competenza sia dei comuni o dei soggetti attuatori.	4	15					Al comma 5 dell'art.15 del PTCP si afferma che "I Comuni nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale potranno consentire e regolamentare.....: a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole; b) interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani,....." Tali previsioni possono avvenire, come cita sempre il medesimo comma, "in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po". Risulta quindi chiaramente che tale verifica sarà effettuata dai Comuni potendo consentire e regolamentare gli interventi di cui sopra nell'ambito della formazione del PSC. Il soggetto che in questi casi è tenuto ad effettuare la verifica risulta pertanto già esplicitato.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				9.05	Si propone all'art.15 comma 5 di modificare la citazione al Dlgs 22/97, dispositivo normativo abrogato e sostituito dal Dlgs 152/06 e s.m. e i.	4	15					Il DLgs 5 febbraio 1997, n.22 è stato abrogato dall'art.264 del DLgs 152/2006 ad esclusione dei provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo che continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del DLgs 152/2006. Tuttavia si ritiene corretto aggiornare la normativa di riferimento e pertanto si provvede alla modifica del comma 5 art.15.	ACCOLTA
		103069	36-B	9.06	Si richiede di rivedere la norma per consentire la realizzazione di impianti eolici superiori a 3 Kw	16	89					L'osservazione si ritiene parzialmente accolta. Si provvede a modificare gli elaborati di piano al	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					anche sui crinali principali spartiacque e loro localizzazioni interferenti (vedi art. 23C).							fine di meglio regolamentare la realizzazione di impianti eolici.	
10	Comune di Sestola	103095	37-B	10.01	Si chiede che la tavola forestale 1.2.10 sia ricondotta ad una perimetrazione delle aree coincidente alla previsioni del PTCP 1998 ed alle previsioni del PSC vigente, approvato nel febbraio 2008, escludendo in particolare le aree comprese nel territorio urbanizzato, urbanizzabile e nelle parti di territorio rurale che identificano elementi antropici ed aree di valorizzazione sviluppo e previsione di attività turistico-alberghiere, al fine di non bloccare l'attività di attuazione del PSC, già avviata attraverso il RUE e con la stesura in corso di alcuni PUA e del primo POC			1.2.10				La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). In particolare le aree forestali individuate nella Carta forestale 2007 sono state sottoposte ad ulteriore verifica e vengono stralciate da tale carta le aree non rispondenti ai requisiti sopra descritti. Per quanto sopra esposto l'osservazione viene parzialmente accolta e si procede alla modifica cartografica.	PARZIALMENTE ACCOLTA
11	Comunità Montana Modena Ovest	103236	45-B	11.01	Si richiede di rivedere la norma per consentire la realizzazione di impianti superiori a 3 Kw anche sui crinali	16	89					L'osservazione si ritiene parzialmente accolta. Si provvede a modificare gli elaborati di piano al fine di meglio regolamentare la realizzazione di impianti eolici.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
		103567	64-B	11.02	Si chiede di individuare le "situazioni urbanistiche potenzialmente in sviluppo" ubicate in area di frana quiescente per le quali qualora gli enti lo valutassero opportuno eseguire indagini di approfondimento volte a definire la cartografia del rischio geomorfologico con lo scopo di differenziare le zone a maggiore e minore rischio da assoggettare quindi a normativa differenziata. Si chiede inoltre di indicare le procedure da seguire per la realizzazione della cartografia del rischio geomorfologico, indicando il numero di classi di rischio da individuare e gli indirizzi per la normativa d'uso da applicare al fine di permettere ai comuni di analizzare, anche attraverso finanziamenti privati, nel dettaglio le situazioni meritevoli di approfondimento e di scegliere tra applicare la norma di cui all'art.15 del PTCP indistintamente su tutte le aree classificate come frana quiescente o applicare una norma differenziata sulla base delle classi di rischio			4.A.3				L'osservazione avanzata dalla Comunità Montana Appennino Modena Ovest, richiama i contenuti di un'osservazione attinente la normativa del dissesto avanzata dal Comune di Palagano alla Provincia in sede del procedimento di aggiornamento della Carta inventario del dissesto regionale ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 126/2002, e alle quali, a cura dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, è stata data risposta con lettera prot. 58472 del 28.04.2004. La disciplina del dissesto del PTCP adottato, fa capo agli articoli Art. 15 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità, e Art. 16 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità, che si riferiscono al complesso delle aree in dissesto (frane attive e frane quiescenti) e delle aree potenzialmente instabili delimitate nella Carta del dissesto. Gli articoli Art. 17 Abitati da consolidare o da trasferire, Art. 18A Aree a rischio idrogeologico molto elevato, Art. 18B Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) recepiscono i contenuti della normativa sovraordinata relativa alle aree sottoposte a vincoli specifici dalla Regione (Abitati dichiarati da consolidare o da trasferire ai sensi della L. 445/1908), dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (Aree a rischio idrogeologico molto elevato del PAI), e dall'Autorità di bacino del Reno (Aree a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi della L. 267/1998 e le aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato -	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												R4 ed elevato - R3). Tali aree sottoposte a vincoli specifici sono riportate nell'Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato. L'attuale normativa del dissesto del PTCP costituisce quindi un elemento di sensibile evoluzione rispetto e quella del PTCP 1998 (artt. 26 e 27), in quanto contiene sia gli elementi di approfondimento specifici del PTPR che, in particolare, i contenuti della normativa del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e dei piani di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno (Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia e Piano stralcio per l'assetto idrogeologico) in materia di prevenzione del rischio da frana. La disciplina del dissesto del PTCP (unitamente alla cartografia correlata), avendo assunto i contenuti specifici della pianificazione di bacino, si candida pertanto a conseguire l'intesa ai sensi dell'art. 21 della LR. 20/2000 e s.m.i. che permetterà al Piano provinciale di assumere il valore egli effetti, in particolare, del PAI dell'Autorità di bacino del Fiume Po. E' evidente il beneficio del raggiungimento di tale obiettivo, che permetterà ai Comuni, nella fase di pianificazione, di confrontarsi, in tema di dissesto, solo col PTCP evitando le plurime letture degli altri piani sovraordinati sopra richiamati. Quanto premesso per sottolineare come la nuova normativa del dissesto del PTCP costituisce un evidente miglioramento rispetto a quella del PTCP 1998. La richiesta di ulteriore affinamento cartografico-normativo che la Comunità Montana propone sia espletata in seno al PTCP, si ritiene pertinente a contenuti già di fatto presenti nella normativa del PTCP, in relazione al percorso di approfondimento attribuito al livello della pianificazione comunale come delineato all'art. 15, commi 5, 6 e 7. Tale percorso di approfondimento risulta peraltro coerente con i contenuti espressi al proposito dalla LR 20/2000 e s.m.i., che all'art. 28 stabilisce che il PSC, in particolare, deve valutare la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità e fissare i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili, conformandosi, in particolare, alle prescrizioni e ai vincoli contenuti nei piani territoriali sovraordinati. E' pertanto compito del Comune, nella fase di pianificazione, espletare le ulteriori analisi necessarie all'approfondimento del quadro del dissesto reso disponibile nel PTCP, ai fini di conseguire un'analisi locale del rischio funzionale ad una corretta valutazione della pericolosità dei fenomeni, ai fini del corretto dimensionamento e localizzazione dei nuovi	

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												ambiti edificabili. Gli approfondimenti necessari alla valutazione locale del rischio devono svolgersi avvalendosi delle risultanze di rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio e di adeguate indagini e prove, attività di approfondimento, con particolare riferimento agli approfondimenti geognostici, che non possono di norma fare capo al PTCP. Per quanto riguarda poi la redazione di una efficace "cartografia del rischio idrogeologico", si fa presente come ancora oggi, in via generale, sia difficile redigere un simile elaborato, primariamente in considerazione della difficoltà a definire il "tempo di ritorno" di un dato fenomeno franoso osservato (in sostanza risulta oggi relativamente facile individuare l'ambito areale del dissesto, quindi definire la porzione di territorio interessato dal medesimo, mentre risulta difficile fare previsione dei relativi movimenti nel tempo) e per la difficoltà di disporre al livello dell'analisi che si svolge alla scala provinciale delle analisi, indagini e prove necessarie per una compiuta valutazione e caratterizzazione della pericolosità dei fenomeni mappati. Per quanto complessivamente argomentato, considerato che la disciplina in materia di dissesto da frana del PTCP risulta coerente con i contenuti espressi in materia dal PTPR e dai piani di competenza dell'Autorità di Bacino del fiume Po e Autorità di bacino del Reno, nonché coerente con i contenuti delineati dalla LR 20/2000 e s.m.i., si ritiene di non poter accogliere l'osservazione avanzata dalla Comunità Montana.	
				11.03	Si chiede in comune di Palagano in località Costringano di stralciare dalla proposta di classificazione in "Area potenzialmente instabile" la parte di versante compresa tra Cà di Boccino e Castellaccio e delimitata a Sud dal bordo della scarpata verso il Fosso del Piano Antico, ad Ovest dalla scarpata a valle di Castellaccio, a Est dalla scarpata a monte di Cà di Boccino e a Nord dal fosso che costeggia Via dei Martiri e Via del Poggio			2.1				A supporto dell'osservazione viene allegata, una relazione "geologico-geotecnica" redatta nel 1993 con riferimento ad un progetto di lottizzazione ad uso industriale-artigianale. Tale relazione non risulta corredata da indagini o prove, ma è articolata sulla base di semplici valutazioni d'ordine geomorfologico. Il quadro della stabilità dell'area analizzata viene valutato favorevolmente, ma non risulta delineato anche sulla base di adeguati approfondimenti geognostici e/o analisi di stabilità. Considerato che l'analisi condotta dall'Università, propone un'interpretazione complessiva del versante come ampiamente interessato da un sistema di blocchi scivolati, che ricomprende anche l'area in discussione, e che si è valutato di tradurre in PTCP come area potenzialmente instabile, non si ritiene opportuno assumere le valutazioni fornite per quanto complessivamente argomentato si propone di non accogliere l'osservazione	NON ACCOLTA
				11.04	Si chiede in comune di Palagano in località Monchio di mantenere per la parte del versante a monte e a valle di Cagrande la classificazione			2.1				A supporto della richiesta vengono allegate due relazioni geologico-tecniche redatte a fini edificatori e quindi non specificamente elaborate	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					prevista dal PTCP vigente							ai fini della richiesta avanzata. Poiché la documentazione allegata non fornisce specifici elementi di valutazione tali da permettere una revisione della classificazione di frana quiescente, l'osservazione si ritiene non accoglibile.	
				11.05	Si chiede in comune di Palagano in località Lama di Monchio di considerare il versante a monte della strada Comunale che sale verso Santa Giulia come area stabile interessata unicamente dalla presenza di depositi di versante e dalle Breccie argillose di Baiso, riducendo la delimitazione di area interessata da frana attiva			2.1				L'osservazione, definita sulla base di un rilievo di campagna di dettaglio e corredata di materiale fotografico significativo, propone una migliore perimetrazione di un lobo di frana attiva mappata nella Tavola 2.1.9 del PTCP che si propone di ridurre verso valle, al di sotto della strada comunale che non risulta interessata direttamente dal fenomeno, contrariamente al dato riportato nella carta del dissesto. Per quanto sopra esposto si propone di accogliere l'osservazione presentata.	ACCOLTA
				11.06	Si chiede in comune di Montefiorino in località Medola di sostituire la classificazione a frana attiva con la classificazione a frana quiescente per la dorsale "Il fuoco - La capanna - Medola", ripristinando in tal modo quella prevista dal PTCP 1998			2.1				Dall'osservazione, supportata da relazione geologica, emerge un quadro della stabilità sufficientemente buono dell'area e una condizione di buono stato di assetto dei fabbricati presenti nella stessa, considerazioni che risultano incoerenti con la classifica di "frana attiva" del dissesto in argomento, e piuttosto depongono a favore dell'attribuzione di classifica di "frana quiescente". L'osservazione si ritiene accolta Questa osservazione è la medesima presentata da SANTI GABRIELE, MERCIARI ORSOLINA, e l'AZIENDA AGRICOLA MEDOLAGRICOLA, categoria cittadini imprese nr.46.01	ACCOLTA
12	Comune di Sassuolo	103453	55-B	12.01	Si fa presente che nonostante quanto specificato all'art.19 delle norme del PTCP e nella corrispondente tavola 6.4 "Carta forestale attività estrattive", che non fa rientrare le aree di cava sassolesi all'interno dei perimetri delle zone boscate in cui non è ammessa l'attività estrattiva, il successivo art.21 prescrive per le medesime aree l'impossibilità di alterare la situazione in essere. Il medesimo articolo non richiama esplicitamente deroghe alle prescrizioni impartite generando, quanto meno, uno stato di incertezza circa l'applicazione delle norme medesime.	5	21 19				Carta 1	Il PTCP all'art.19 "Particolari disposizioni relative alle attività estrattive" specifica la comma 1 che le attività estrattive non sono ammesse nel "...sistema forestale e boschivo, di cui all'art.21, nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al secondo comma lettera g dell'art.31 della LR 17/1991". Si puntualizza che la copertura boschiva individuata all'art.19 delle norme del PTCP, e cartografata nella corrispondente specifica tavola 6.4, "Carta forestale attività estrattive", recepisce le categorie di bosco tutelate dalla L.R. 17/1991 (art. 31, comma 2, lett. g). Si tratta in particolare del sistema forestale e boschivo, negli specifici casi in cui il bosco presenti le caratteristiche elencate dal medesimo comma 2, vale a dire: g. 1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell' art. 10 della LR 4 settembre 1981, n. 30; g. 2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico; g. 3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all' alto fusto; g. 4) boschi governati od aventi la struttura ad	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												alto fusto; g. 5) boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette; g. 6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco. La determinazione puntuale delle caratteristiche forestali di appartenenza alle categorie di cui all'art. 31 comma 2, lettera g, della L.R. 17/1991 sono specificate in dettaglio nelle "Prescrizioni di massima di polizia forestale (Delibera G.R. n. 182 del 31.5.95, con ratifica C.R. n. 2354 dell'1.3.95). Il riscontro puntuale nel caso sassolese non ha fatto ricadere le aree di cava all'interno della casistica prevista dalla L.R.17/1991 di cui sopra. L'osservazione è implicitamente accolta in quanto si ritiene chiarita dalle considerazioni svolte	
				12.02	In relazione al comparto urbanistico W, attualmente in fase di esecuzione, che prevede anche la realizzazione di un grande parco pubblico in prossimità del fiume e con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", si evidenzia che l'area che il PTCP individua come zona boscata, corrisponde ad una parte del futuro parco urbano di proprietà pubblica, e precisamente all'area di una ex cava il cui progetto attuativo prevede la trasformazione a laghetto, sfruttandone la morfologia esistente.			1.2			Carta 1	La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). A seguito di sopralluoghi è emerso che la zona in oggetto non risulta possedere i requisiti minimi di densità e superficie per essere classificata come area forestale. Per quanto sopra esposto l'osservazione viene accolta e si procede alla modifica cartografica.	ACCOLTA
				12.03	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", si chiede lo stralcio dagli ambiti del sistema forestale e boschivo dell'area denominata "Area di ponte Fossa", tenuto conto che si tratta di un'area del territorio urbanizzato destinata a trasformazione urbanistica.			1.2			Carta 1	La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). A seguito di ulteriori approfondimenti l'area oggetto di osservazione risulta attualmente ricoperta da arbusteto rado, con copertura inferiore al 40%, e quindi non risponde ai requisiti minimi sopra indicati per l'individuazione di un'area forestale. Per quanto sopra esposto l'osservazione viene accolta e si procede alla modifica cartografica.	ACCOLTA
				12.04	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", si chiede di assumere per il territorio			1.2				La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					del comune di Sassuolo le perimetrazioni del sistema foresatale boschivo definite o individuate nel PSC vigente.							dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). In particolare le aree forestali individuate nella Carta forestale 2007 sono state sottoposte ad ulteriore verifica e vengono stralciate da tale carta le aree non rispondenti ai requisiti sopra descritti. Per quanto sopra esposto l'osservazione viene parzialmente accolta e si procede alla modifica cartografica.	
13	Comune di Castelnuovo Rangone	103462	56-B	13.01	Si richiede che nella carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", venga indicata la tangenziale di Montale in quanto si ritiene che questa abbia una rilevanza strategica tale da dover essere elevata a rango di rete stradale primaria di progetto.			5.1				La tangenziale di Montale, riportata nel PTCP alla scheda 41 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano, non è stata inserita nella tavola 5.1 per mero errore materiale. Si provvede pertanto alla relativa modifica cartografica.	ACCOLTA
				13.02	Con riferimento alla tavola 5.2 "Rete del trasporto pubblico" si richiede che l'asse Modena-Castelnuovo Rangone-Castelvetro di Modena debba essere inserita tra gli assi forti del trasporto pubblico locale	17	91, comma 13 lett. B	5.2				L'asse di trasporto pubblico automobilistico individuato dal PTCP tra i comuni di Modena, Castelnuovo, e Castelvetro deriva dallo studio sul trasporto pubblico condotto dall'Agenzia per la Mobilità; tale studio è stato redatto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico tra i centri indicati. Come specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]". Gli studi per la eventuale variazione del tracciato degli assi forti di trasporto pubblico saranno supportati anche dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di trasporto pubblico. Allo stato attuale, gli studi condotti non hanno portato all'esigenza di introdurre un asse di trasporto pubblico di primo livello, pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				13.03	Si richiede che nella Carta delle tutele, alla Tavola 1.2.4, i varchi ecologici siano modificati come da tavola allegata.			1.2.4				Presumendo che l'osservazione faccia riferimento alle perimetrazioni dei varchi ecologici riportate nella Carta 1.2.4 si evidenzia che il tematismo è stato definito mediante la sovrapposizione del mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato come desunto dall'ortofoto del 2006; i problemi relativi a possibili scostamenti rispetto agli strumenti urbanistici vigenti sono superati tenendo conto che la norma, oltre a prevedere una più precisa delimitazione in sede di PSC, fa salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTCP (22 luglio 2008).	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												L'osservazione risulta quindi implicitamente accolta.	
				13.04	Si rileva che le previsioni del PTCP relative agli ambiti rurali periurbani e connettivo ecologico diffuso appaiono essere troppo stringenti rispetto alle esigenze di riqualificazione e di adeguamento del tessuto urbano. Inoltre si fa presente che le perimetrazioni di massima del PTCP relative agli ambiti di cui sopra interessano sia aree già individuate dal PRG vigente del Comune di Castelnovo Rangone come aree ad espansione urbana ed aree urbanizzabili oggetto di accordo di pianificazione in itinere sia aree aree identificate dal Documento Preliminare del PSC Unione Terre di Castelli come aree preferenziali per l'espansione urbana ed ambiti di nuovo insediamento urbano. Si richiede il riesame di tali perimetrazioni al fine di quanto meno compatibilizzare con le previsioni degli strumenti urbanistici in itinere.			1.2 4				Le perimetrazioni del connettivo ecologico diffuso e degli ambiti rurali periurbani sono state definite mediante la sovrapposizione del mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato come desunto dall'ortofoto del 2006. I Comuni nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici potranno precisare le perimetrazioni del PTCP.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
14	Comune di Modena Museo Civico	103557	61-B	14.01	Al capitolo 4.A.8.1 della Relazione Generale si propone la sostituzione di un paragrafo con uno così formulato: " <i>Offrendo una carta provinciale previsionale di predisposizione alle carte di potenzialità che accoglie ed elabora le informazioni archeologiche della Carta dei Siti archeologici del territorio provinciale prodotta dal Museo Civico Archeologico Etnologico del Comune di Modena</i> "				4.A.8.1			La Provincia provvede ad integrare la Relazione Generale del PTCP, al capitolo 4.A.8, con le linee guida relative alla metodologia per la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche redatte dalla Provincia di Modena; la Provincia provvede inoltre ad integrare il quadro conoscitivo del PTCP con la Carta delle Potenzialità Archeologiche provinciale. Pertanto l'osservazione presentata si ritiene soddisfatta dalle integrazioni menzionate.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				14.02	Al capitolo 4.A.8.1 della Relazione Generale si propone la sostituzione di un paragrafo con uno così formulato: " <i>Per il territorio modenese lo strumento conoscitivo di riferimento è la Carta dei Siti Archeologici del territorio provinciale prodotta dal Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, consultabile in scala 1:50.000 in formato PDF e pure negli allegati cartografici dei volumi dell'Atlante Beni Archeologici della Provincia di Modena, allegati al quadro conoscitivo del presente piano</i> "				4.A.8.1			La Provincia provvede ad integrare la Relazione Generale del PTCP, al capitolo 4.A.8, con le linee guida relative alla metodologia per la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche redatte dalla Provincia di Modena; la Provincia provvede inoltre ad integrare il quadro conoscitivo del PTCP con la Carta delle Potenzialità Archeologiche provinciale. Pertanto l'osservazione presentata si ritiene soddisfatta dalle integrazioni menzionate.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				14.03	Si propone l'integrazione dell'articolo 38 comma 1 nel seguente modo: "attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti (a partire dal quadro conoscitivo fornito dalla Carta dei Siti Archeologici prodotta dal Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena), l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica"	7	38					La Provincia provvede ad integrare il Quadro Conoscitivo del PTCP introducendo la Carta delle Potenzialità Archeologiche provinciale; la Provincia provvede inoltre ad integrare il capitolo 4.A.8 della Relazione Generale del PTCP ed a meglio specificare quanto disposto dall'articolo 38 in merito alla redazione, da parte dei Comuni, della Carta di Potenzialità Archeologica. La redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche comporta che i Comuni si avvalgano di tutti i contributi disponibili in materia archeologica da parte dei soggetti competenti, a partire da quelli del Museo Civico Etnologico del Comune di Modena. Per quanto sopra esposto l'osservazione presentata risulta parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				14.04	Si propone una modifica all'appendice 16, al				Appendici			Si rileva che l'osservazione presentata propone	PARZIALMENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					paragrafo "Carte di Potenzialità Archeologica", consistente in "Nella provincia di Modena, come è noto, un lavoro sistematico di raccolta e aggiornamento di questa documentazione è stato svolto dal Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena con la produzione della Carta dei Siti Archeologici del territorio provinciale, che viene messa a disposizione di tutti i comuni che ne facciano richiesta sulla base di un accordo di collaborazione tra Comune di Modena, Provincia e Soprintendenza per i Beni Archeologici".							la modifica di un documento che non fa parte del piano adottato (appendice 16), infatti, come disposto dall'articolo 3, comma 3 delle Norme di Attuazione del PTCP, le Appendici costituiscono corredo del PTCP e non ne sono parte integrante, bensì si configurano come strumento di supporto per un approfondimento della lettura ed una corretta applicazione delle prescrizioni, direttive ed indirizzi delle Norme del Piano. Tuttavia, nell'ambito della verifica ed aggiornamento degli elaborati di PTCP verrà preso in considerazione il contributo del Museo proposto.	ACCOLTA
15	Comunità Montana del Frignano	103566	63-B	15.01	Con riferimento all'art. 89 "Indirizzi per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impianti ad essi connessi", si chiede di rivedere la norma per consentire la realizzazione di impianti superiori a 3 Kw anche sui crinali.	16	89					L'osservazione si ritiene parzialmente accolta. Si provvede a modificare gli elaborati di piano al fine di meglio regolamentare la realizzazione di impianti eolici.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
16	Comune di Pavullo nel Frignano	103595	68-B	16.01	Si chiede la modifica nella delimitazione di due frane attive in corrispondenza dell'area degli impianti della piscina comunale, la declassifica di tre frane attive a quiescenti, una delle quali presenti nel parco della piscina, e si propone l'inserimento di una frana quiescente nella pendice a monte del parcheggio della piscina.			2.1				A supporto della richiesta è allegata una relazione "geologico-geotecnica" nella quale vengono fornite le risultanze di sondaggi a carotaggio continuo e prove penetrometriche dinamiche (ubicato però fuori dell'area d'interesse dell'osservazione in esame). Dalla analisi della documentazione risulta che: - in relazione alla proposta di declassifica della frana da attiva a quiescente di cui al punto 1 dell'osservazione si ha che le valutazioni risultano generiche e non risultano supportate da adeguate analisi e indagini condotte con riferimento alle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 dell'11.10.2006; pertanto si propone di non accogliere tale osservazione; - in relazione alla richiesta di cui ai punti 2 e 3 dell'osservazione si ha che sulla base delle analisi prodotte dal Comune e dalle valutazioni dell'ufficio si ritiene di accogliere le proposte riproponendo le frane fino all'area cortiliva dell'impianto della piscina e a valle del muro di contenimento, mentre per quanto attiene la proposta di stralcio del settore di frana attiva a monte del muro e conseguente classificazione di "area potenzialmente instabile", questa non risulta accoglibile per il fatto che la frana in questo settore esiste tuttora, non è stata più o meno parzialmente rimossa e non è messa in discussione la natura e classificazione complessiva della frana attiva esistente a monte. Si propone pertanto il parziale accoglimento di tale osservazione; - in relazione alla richiesta di inserimento di un piccolo corpo di frana quiescente di cui al punto 4 dell'osservazione e in considerazione della integrazione pervenuta in data 09/03/2009 prot.22851, si conviene con la precisazione riportata nella integrazione e si conferma la	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												cartografia come da PTCP adottato; - in relazione alla richiesta di declassificare le due frane attive a quiescenti di cui al punto 5 dell'osservazione si ha che l'area ove erano mappate le due piccole forme di frana attiva risulta totalmente antropizzata e non è possibile oggi sui luoghi avere alcuna ricognizione di tali dissesti, probabilmente completamente rimossi in sede di urbanizzazione. Pare pertanto opportuno consentire la declassifica dei fenomeni da attivi a quiescenti, conservandoli in cartografia al fine di mantenere memoria dei pregressi dissesti nell'incertezza riguardo la loro effettiva, totale eliminazione. Per le argomentazioni complessivamente esposte, si propone di accogliere tale osservazione; - in relazione alla richiesta di inserimento di una fascia di "area potenzialmente instabile" a monte dell'area degli impianti della piscina comunale di cui al punto 6 dell'osservazione si ha che tale richiesta viene avanzata sostanzialmente in considerazione della contestuale richiesta di arretramento della frana attiva di cui al punto 3 sino al limite della strada di lottizzazione. Considerato il non accoglimento di quest'ultima richiesta non si ritiene opportuno introdurre nella Carta del PTCP una fascia alternativa di "area potenzialmente instabile" così come proposta. L'osservazione non risulta accoglibile. Per le considerazioni sopra esposte si ritiene l'osservazione complessivamente parzialmente accolta.	
				16.02	Si chiede un chiarimento dell'articolo 111 comma 1 in merito al rapporto tra il PSC e il PTCP adottati	19	111, comma 1					Il comma 1 dell'art.111 fa salvi, rispetto alle misure di salvaguardia, i procedimenti di approvazione dei PSC in corso per i quali all'epoca di adozione del PTCP sia stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione a conclusione della Conferenza di Pianificazione. Poiché tale Accordo nel caso del comune di Pavullo era stato approvato dalla Giunta Provinciale, si ritiene ininfluente il fatto che l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sottoscrizione dell'atto siano avvenute alcuni giorni dopo l'adozione del PTCP, essendosi già manifestata formalmente la volontà della Provincia nel merito delle scelte del PSC.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
17	Comune di Savignano sul Panaro	103927	79-B	17.01	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", si chiede l'eliminazione del vincolo ad aree forestali al fine di completare l'urbanizzazione di tale area con tipologie edilizie a basso impatto ambientale (ville sparse), che occuperebbero in minima parte l'area boscata.			1.2			Carta 1	La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). A seguito di ulteriori approfondimenti, l'area oggetto di osservazione è risultata attualmente ricoperta da arbusteto denso con copertura superiore al 40 % e risponde ai requisiti sopra richiamati per essere considerata a tutti gli effetti area forestale. Pertanto non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	
				17.02	Si ritiene opportuno ampliare la cerchia dei Comuni interessati alle politiche di ambito sovracomunale od esplicitare meglio che i comuni interessati dalle politiche di ambito sovracomunale non sono solo quelli di elencati all'art.57 comma 3	12	57, comma 3-5					In merito agli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, all'art.57 commi 3 e 5. nella tabella si deve indicare anziché "comuni interessati" l'espressione "sedi territoriali degli ambiti"; si deve inoltre modificare il comma 5 definendo in modo più esteso e flessibile l'ambito dei comuni interessati alle politiche sulle aree produttive di rilievo sovracomunale, comuni che partecipano all'Accordo Territoriale per la sua attuazione e gestione.	ACCOLTA
				17.03	Si osserva che l'individuazione da parte del PTCP degli "ambiti territoriali di coordinamento delle politiche sulle aree produttive" dovrebbe comprendere la totalità dei comuni della provincia. Diversamente gli altri comuni non interessati dagli "ambiti di rilievo sovracomunale" e non inclusi negli "ambiti territoriali di coordinamento delle politiche produttive" rischiano di non poter prevedere alcun aumento delle aree produttive, nemmeno quello che è da considerarsi fisiologico per le dinamiche delle imprese già insediate	12	58					E' necessario che i comuni di Savignano, Bomporto e Ravarino, non citati dalle norme negli ambiti di coordinamento delle politiche territoriali sulle aree produttive, siano inseriti in tali ambiti, riconducendo anche le previsioni di tali comuni alla logica del coordinamento delle politiche locali, al fine di valutare e concordare azioni comuni in campo produttivo. Le previsioni relative agli ambiti produttivi di rilievo comunale nel territorio della collina e della montagna sono disciplinate dall'art.59.7 delle Norme.	ACCOLTA
				17.04	La scelta di perseguire un bilancio territoriale a saldo zero non appare supportata da analisi che considerino la reale domanda delle aziende attualmente insediate nel territorio provinciale per le quali, qualora non ubicate negli ambiti territoriali ritenuti idonei all'espansione produttiva viene impedita ogni possibilità di espansione e consolidamento							L'obiettivo primario del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o destinate all'urbanizzazione (che comporta il perseguimento dell'obiettivo del saldo zero dell'incremento dell'urbanizzazione entro l'ambito intercomunale) non esclude, come previsto dal comma 4 dell'art.57, che possano essere assunte decisioni diverse rispetto al criterio che costituisce il riferimento-base per il coordinamento della pianificazione locale.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				17.05	Nel caso specifico del caso di Savignano si osserva che l'area limitrofa allo stabilimento della ditta Pastorelli e al polo estrattivo numero 11 sarebbe idonea ad un contenuto ampliamento della superficie produttiva	11	51, comma 4					L'area in oggetto può essere presa in esame in sede di pianificazione coordinata delle aree produttive di rilievo comunale, secondo i criteri definiti dall'art.51	NON PERTINENTE
				17.06	Si osserva, in particolare, che i Comuni afferenti all'Unione Terre di Castelli sono in fase di redazione del Piano Strutturale in forma associata, pertanto dovrebbero essere tutti interessati alle politiche legate all'ambito produttivo sovracomunale denominato Vignola-Spilamberto							Si accoglie la proposta di formulare in modo più chiaro la definizione dell'ambito territoriale interessato alla programmazione e gestione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, facendo anche esplicito riferimento alle situazioni di Unioni e Associazioni di Comuni, e di PSC redatti in forma associata.	ACCOLTA
18	Comune di Novi di Modena	103939	82-B	18.01	Si contesta l'associazione del Comune di Novi coi Comuni di Concordia e San Possidonio. Chiede di essere associato all'Unione Terre d'Argine in tutte le parti del Piano che citano "ambiti territoriali di coordinamento"	11-12-13	58 - 59.1 - 49 comma 11c - 66 comma 4, 105	4	3.1			Si condivide l'osservazione in quanto l'ambito privilegiato per il coordinamento delle politiche territoriali è quello dell'Unione Terre d'Argine, come peraltro previsto dal PTCP adottato. Ciò non esclude che su tematiche specifiche si possano realizzare forme volontarie di coordinamento con diversa articolazione	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												territoriale, in relazione alla natura delle relazioni territoriali connesse al tema trattato. Nel caso specifico, la realizzazione della Cispadana potrà rendere necessario valutare anche relazioni funzionali tra territori, interni ed esterni alla provincia, in direzione est-ovest.	
				18.02	Si chiede che Novi venga escluso dall'"ambito territoriale di coordinamento delle politiche locali sulle aree produttive" attuale (con Concordia, Mirandola, San Possidonio) in quanto le relazioni con tali comuni non sussistono, e che venga invece accorpato all'ambito di Carpi-Soliera (inclusando Rovereto).	12	58	4	4.B.2.3			Si condivide l'osservazione in quanto l'ambito privilegiato per il coordinamento delle politiche territoriali è quello dell'Unione Terre d'Argine, come peraltro previsto dal PTCP adottato. Ciò non esclude che su tematiche specifiche si possano realizzare forme volontarie di coordinamento con diversa articolazione territoriale, in relazione alla natura delle relazioni territoriali connesse al tema trattato. Nel caso specifico, la realizzazione della Cispadana potrà rendere necessario valutare anche relazioni funzionali tra territori, interni ed esterni alla provincia, in direzione est-ovest. Si provvede alle modifiche richieste dall'osservazione.	ACCOLTA
				18.03	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di verificare (eliminare) un tratto di strada classificato come viabilità di rilievo provinciale di collegamento tra la strada provinciale 413 e la provincia di Reggio Emilia.			5.1				Si condivide l'osservazione presentata in quanto si tratta di mero errore materiale e si procede alla modifica grafica della tavola.	ACCOLTA
				18.04	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede la verifica grafica della variante alla SP413 in uscita dall'abitato di Novi: se di progetto simbologia a tratteggio, se esistente con tratto continuo.			5.1				Si condivide l'osservazione presentata; viene pertanto modificato il tracciato della rete primaria secondo il tracciato della strada esistente in quanto si tratta di mero errore materiale.	ACCOLTA
				18.05	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" ed alla carta 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale", si chiede che vengano inseriti gli ambiti rurali periurbani (capoluogo, Sant'Antonio in Mercadello e Rovereto sulla Secchia) individuati da PRG come "zone agricole di rispetto delle aree urbane E2.2".			1.2 4				Il PTCP individua alla carta 1.2 gli ambiti agricoli periurbani di rilievo provinciale; si ritiene che tale rilievo possa essere assunto dagli ambiti agricoli prossimi al capoluogo ma non da quelli prossimi a Sant'Antonio in Mercadello e a Rovereto sulla Secchia. Per le motivazioni esposte l'osservazione è parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				18.06	Con riferimento alla carta 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale", si chiede che venga classificata secondo una tipologia di territorio agricolo una piccola striscia di terreno posta in confine a nord tra Moglia e Concordia ora senza classificazione.			4				Si accoglie l'osservazione correggendo l'errore materiale dell'assenza di classificazione di una porzione di territorio rurale	ACCOLTA
				18.07	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di verificare (eliminare) un tratto di strada classificato come viabilità di rilievo provinciale di collegamento tra la strada provinciale 413 e la provincia di Reggio Emilia.			5.1				Si condivide l'osservazione presentata in quanto si tratta di mero errore materiale e si procede alla modifica grafica della tavola.	ACCOLTA
				18.08	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e			5.1				Si condivide l'osservazione presentata e viene modificato il tracciato della strada esistente in quanto si tratta di mero errore materiale.	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					ferroviaria", si chiede la verifica grafica della variante alla SP413 in uscita dall'abitato di Novi: se di progetto simbologia a tratteggio, se esistente con tratto continuo.								
				18.09	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria" si chiede di individuare come "struttura viaria oggetto di riqualificazione" la SP413 anche il tratto Fossoli-Novì in quanto ritiene che la riqualificazione di detto asse debba essere strutturale e unitaria poichè direttrice di collegamento provinciale tra Modena, distretto nord e la regione Lombardia			5.1				La riqualificazione della SP 413 da Carpi a Novi è inserita nel PTCP alla scheda 57 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto tra il regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerato adeguato.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				18.10	Con riferimento alla carta 5.3 "Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale" si chiede che un tratto della rete di secondo livello di progetto nel capoluogo venga riclassificata come esistente			5.3				Si condivide l'osservazione e si provvede alla modifica degli elaborati cartografici	ACCOLTA
				18.11	Con riferimento alla carta 5.3 "Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale" si chiede che un tratto della rete di secondo livello di progetto a Sant'Antonio in Mercadello venga riclassificata come esistente			5.3				Il tratto di pista ciclabile oggetto dell'osservazione costituisce un percorso di rilevanza locale; il PTCP alla tavola 5.2 "Rete dell'episte, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale", non comprende tutti i tratti di percorsi ciclabili esistenti sul territorio provinciale. Pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
19	Comune di Castelfranco Emilia	104917	98-B	19.01	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si richiede di modificare il tracciato della SP1, come indicato nella planimetria allegata			5.1				Il tracciato della variante alla SP1 in territorio di Bomporto, inserito in PTCP è quello relativo ad un primo studio di fattibilità condotto dalla Provincia ed è da considerarsi indicativo; il tracciato definitivo verrà individuato da uno studio di approfondimento successivo. Si rammenta la necessità che la nuova SP1 si connetta direttamente alla tangenziale di Crevalcore, con modalità che andranno concordate anche con la Provincia di Bologna. Il tracciato proposto dall'osservazione non è supportato da uno studio di fattibilità, pertanto non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				19.02	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di completare la previsione di variante alla SP255 rispetto a Nonantola, come indicato nella planimetria allegata			5.1				La variante richiesta è da considerarsi una delle componenti del sistema di svincolo della nuova SP 255 che qui, come altrove, non vengono riportati, considerata la scala di rappresentazione della carta.	NON ACCOLTA
				19.03	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di viabilità compreso tra la provinciale SP14 e lo svincolo della tangenziale di Castelfranco in prossimità di Madonna degli Angeli			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 29 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				19.04	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire la variante alla SP14 prevista per il Comune di San Cesario			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 58 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	
				19.05	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di variante, naturale proseguimento delle previsioni del PTCP di Bologna in località Cavazzona			5.1				Gli interventi stradali inseriti nella tavola 5.1 e quelli catalogati nell' allegato A Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo non rappresentano un quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nella programmazione degli interventi infrastrutturali. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati potranno integrare tale quadro rispetto al quale la Provincia opererà secondo quanto previsto dal comma 3 articolo 90 " Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità".	NON ACCOLTA
				19.06	Si chiede di dare avvio alle procedure prese in carico dei tratti stradali di Via Martiri Artioli e di Via Muzza Corona facenti parte del sistema di viabilità sovracomunale	17						La presa in carico delle strade in oggetto da parte della Provincia rientra nell'ambito della gestione del patrimonio stradale; il PTCP non si occupa degli aspetti gestionali delle rete stradale.	NON PERTINENTE
				19.07	Si chiede di inserire le stazioni e le fermate di terzo livello di progetto in corrispondenza degli abitati di Gaggio e Cavazzona ed in corrispondenza del quartiere di Modena est			5.2				Le fermate proposte non risultano al momento supportate da studi che ne esaminino la effettiva domanda in base al bacino d'utenza e la fattibilità tecnico-economica: pertanto non è opportuno inserire nel PTCP queste ipotesi che potranno essere esaminate nell'ambito della riqualificazione della tratta regionale Modena - Bologna, come già esplicitato nella relazione di Piano (cfr. Cap. 4.D.2 "Il ruolo del trasporto pubblico e i nodi di interscambio per l'accesso al sistema").	NON ACCOLTA
				19.08	Con riferimento alla Carta 5.2 "Rete del trasporto pubblico", si chiede di modificare gli assi forti della rete automobilistica del trasporto pubblico extraurbano in modo tale che tra i centri di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario siano previsti assi di primo livello			5.2				L'asse di trasporto pubblico su gomma individuato dal PTCP tra i comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario deriva dallo studio sul trasporto pubblico condotto dall'Agenzia per la Mobilità; tale studio è stato redatto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico tra i centri indicati. Come specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]". Gli studi per la eventuale variazione del tracciato degli assi forti di trasporto pubblico saranno supportati anche dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di trasporto pubblico. Allo stato attuale, gli studi condotti non hanno portato ad un'esigenza di introdurre un asse di trasporto pubblico di primo livello, pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				19.09	Con riferimento alla carta 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale" ed all'art. 49 "Obiettivi del PTCP relativi agli insediamenti urbani", si chiede che Castelfranco	11	49					All'art.49 c.12 Castelfranco Emilia è classificato tra i centri integrativi principali; il livello delle funzioni presenti e il tipo di relazioni territoriali corrispondono a tale definizione, e non	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					venga inserito nei centri ordinatori.							configurano i caratteri di polarizzazione territoriale e di strutturazione delle relazioni provinciali che sono riconosciute nel sistema insediativo ai "centri urbani ordinatori" di cui al comma 11 dello stesso articolo. Ciò non significa che alla città di Castelfranco Emilia non siano attribuiti dal PTCP, come si evince da vari elaborati del piano, un ruolo molto significativo nelle politiche di integrazione territoriale e coordinamento delle scelte insediative, dei servizi e della mobilità.	
				19.10	Si chiede una semplificazione degli ambiti di riferimento su area vasta che interagiscono coi territori comunali - si richiede che venga individuato un ambito territoriale con forti interazioni funzionali tra i centri urbani che comprenda i centri abitati	11	49, comma 11c					Il PTCP individua nel comune di Castelfranco Emilia la presenza, al pari di Formigine, di sistemi di relazioni multiple. In particolare una di tipo locale con il vicino comune di San Cesario, l'altra entro un sistema urbano complesso che può essere definito dell'area vasta modenese, che va da Campogalliano a Castelfranco e Nonantola. L'indirizzo normativo del comma 11.c consiste nell'indicare a questi comuni l'opportunità di valutare, in relazione a diverse possibili politiche di integrazione territoriale (mobilità, servizi, residenza...) forme di concertazione e ambiti territoriali di applicazione di forme volontarie di cooperazione istituzionale. Sulla base delle osservazioni pervenute si opererà in sede di stesura del piano controdedito un riesame di queste perimetrazioni, che in ogni caso resteranno indicative e costituiranno indirizzi per attivare da parte dei comuni, a partire dalle forme associative istituzionali già operanti, modalità differenziate e flessibili di coordinamento delle proprie scelte di governo del territorio.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				19.11	Con riferimento alla carta 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale" ed all'art. 57 "Definizione e individuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale", si chiede di valutare l'individuazione di un ambito produttivo sovracomunale in più.			4				Gli ambiti produttivi sovracomunali sono stati individuati sulla base di una attenta valutazione delle caratteristiche attuali e potenziali degli insediamenti produttivi, soprattutto con riferimento al sistema delle relazioni territoriali. Nel Comune di Castelfranco rientra l'ambito produttivo sovracomunale che interessa anche il territorio di San Cesario. Non si ravvisano per gli altri insediamenti produttivi esistenti e programmati i caratteri degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, pur riconoscendo anche per le aree comunali l'esigenza (art.58) di un coordinamento delle scelte di pianificazione entro sistemi territoriali intercomunali.	NON ACCOLTA
				19.12	Con riferimento all'art. 59.6 -Direttive e indirizzi per gli insediamenti produttivi relativi alla diverse parti del territorio- "Ambito di Castelfranco Emilia (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario e Ravarino)", comma 1 si propone di aggiungere: "L'ambito Produttivo Sovracomunale, costituito dalle aree produttive presenti e previste nei territori comunali di Castelfranco e San Cesario, concorre alla formazione di un fondo perequativo per lo sviluppo di funzioni e	12	59.6, comma 1					La frase proposta dall'osservazione è condivisa e può essere inserita in sede di nuova stesura dell'art.59 c.6.	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					infrastrutturazioni di rilievo distrettuale".								
				19.13	Con riferimento all'art. 59.6 -Direttive e indirizzi per gli insediamenti produttivi relativi alla diverse parti del territorio- "Ambito di Castelfranco Emilia (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfrancop Emilia, Nonantola, San Cesario e Ravarino)", al comma 2 si propone di sostituire la frase "Al di fuori dell'AccordoTerritoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio - economiche e condizionati alla capacità delle reti infrastruttura li esistenti" la seguente frase: "Al di fuori dell'AccordoTerritoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché motivati dall'esigenza di riqualificare e riorganizzare il sistema delle aree produttive comunali. Le proposte di ampliamento devono essere completate con una scheda di assetto urbanistico delle aree produttive che riporta le dinamiche socio economiche, il bilancio delle dotazioni di carattere collettivo e che dimostra la capacità delle reti infrastrutturali esistenti. L'ampliamento delle aree produttive esistenti può avvenire solo attraverso il POC".	12	59.6, comma 2					Pur essendo prevista dalle norme del PTCP adottato, la possibilità richiesta può essere meglio specificata, a parziale accoglimento dell'osservaizione. Nello specifico, si procede ad una integrale riscrittura del comma 2 dell'art.59.6; in tale contesto viene inserita una disciplina relativa all'ampliamento delle aree produttive esistenti, mantenendo tuttavia la coerenza con la logica definita all'art.58 (coordinamento delle previsioni per ambiti territoriali, anche in rapporto alle disponibilità di previsioni residue); in ogni caso si fa presente che la condizione proposta (eventuale ampliamento di ambito produttivo attraverso il POC) è già prevista dalla L.20/2000.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				19.14	Con riferimento all'art. 37" Carte delle identità del paesaggio", si propone di modificare da prescrizione ad indirizzo la redazione della carta delle identità del paesaggio.	7	35 - 37					Il D.Lgs 42/2004, in attuazione anche di quanto disposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nel 2000, al comma 1 dell'art. 131, definisce il paesaggio come il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Nella Convenzione Europea, sottoscritta anche dall'Italia, all'articolo 5, le parti si impegnano a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, ritenuta fondamentale per la qualità della vita della collettività. In quest'ottica di sensibilizzazione della società civile al valore dei paesaggi, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea, si inserisce il progetto pilota LOTO (Landscape Opportunities for Territorial Organizations), condotto dalla Provincia di Modena in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ed i Comuni di Nonantola e Pavullo nel Frignano, volto a comprendere come sono articolati sul territorio, nel senso comune e nelle società locali, i valori simbolici e identitari del paesaggio. La Carta delle Identità del Paesaggio deve riprodurre una rappresentazione schematica di contesti, luoghi, sistemi, aree ed elementi che costituiscono la componente fondamentale del	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												patrimonio culturale ed identitario (anche in termini di riconoscibilità/diversità) di un determinato territorio. Ciò che essa deve rappresentare non è necessariamente riferito alle tutele istituzionali o pianificazioni operanti, bensì costituisce la rappresentazione dei valori e delle qualità in cui una determinata comunità si riconosce, che riconosce e che il Comune fa propria, introducendola, a tutti gli effetti, nello strumento urbanistico generale. Tale carta è quindi uno strumento fondamentale per capire la differenza nella percezione del paesaggio della popolazione e di chi lo governa ed il "senso d'appartenenza" della collettività, come prodotto di questi valori. La Carta delle identità del paesaggio, non può essere desunta esclusivamente utilizzando metodi analitici, ovvero estrapolando informazioni dai documenti istituzionali esistenti (PTCP, PRG ecc.), ma deve trovare conferma nel riscontro concreto della comunità, a partire da un esame dei documenti di cultura locale e da un processo partecipativo di condivisione dei valori "di appartenenza". La redazione di tale Carta è finalizzata ad evidenziare le qualità intrinseche del territorio sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico, indipendentemente dall'assetto vincolistico esistente, nonché a valorizzare l'attrattività di quel territorio. Infine, allo scopo di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia integra la Relazione del PTCP con linee guida utili per la redazione della Carta delle Identità del Paesaggio. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che la Carta delle Identità del Paesaggio rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto la proposta avanzata dall'osservazione non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
				19.15	Con riferimento all'art. 38 " Carta delle potenzialità archeologiche", si propone modificare da prescrizione ad indirizzo la redazione della carta di potenzialità archeologiche.	7	35 - 38					Il PTCP, in attuazione alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, affronta il tema delle tutele dei siti archeologici presenti sul proprio territorio tramite l'individuazione, nella tav. 1.1, dei siti archeologici maggiormente noti. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla previsione della presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla individuazione della possibile presenza di	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. A questo proposito, la Provincia si è adoperata per favorire la redazione della carta di cui sopra anche attraverso la pubblicazione degli Atlanti dei Beni Archeologici per la pianura e la montagna negli anni 2003 e 2006. Inoltre, al fine di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia ha stilato linee guida utili per la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche, inserite nella Relazione Generale del PTCP, e predispone tale cartografia in scala provinciale, integrando con la stessa il Quadro Conoscitivo del PTCP. Pertanto, la Provincia ritiene fondamentale la conoscenza della localizzazione di eventuale materiale archeologico che, oltre a far parte del patrimonio fondante della cultura dei suoi abitanti, può costituire un importante veicolo per la valorizzazione del proprio territorio. Per quanto sopra esposto e per evitare la perdita di un patrimonio di valore storico culturale, si ritiene opportuno che la Carta delle Potenzialità Archeologiche rappresenti una delle carte costitutive dei PSC. Per quanto sopra esposto e per evitare la perdita di un patrimonio di valore storico culturale, si ritiene opportuno che la Carta delle Potenzialità Archeologiche rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto l'osservazione proposta non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
				19.16	Con riferimento alla carta 1.1 "Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali", si chiede lo stralcio del vincolo di tutela ordinaria dall'area del Canal Torbido limitrofa allo svincolo della tangenziale.			1.1				Come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998. Ai sensi dell'art.9 comma 2 del PTCP le zone di tutela ordinaria sono definite come quelle aree che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Come si evince dalla Relazione Generale (capitolo 4.A.1.1) la definizione delle fasce di tutela ordinaria, individuando un ambito connesso al fiume dal punto di vista idraulico, morfologico, ambientale e paesaggistico, può coinvolgere alcuni contesti attualmente degradati ed apparentemente non più legati al	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												corso d'acqua, ma indispensabili ai fini della ricostituzione della continuità delle fasce fluviali. Nel medesimo capitolo vengono illustrate inoltre le finalità che il PTCP 2008, confermando quanto disposto dal PTCP 1998, persegue nelle zone di tutela ordinaria La documentazione allegata all'osservazione non presenta nessun approfondimento di carattere paesaggistico-ambientale tale da poter valutare la richiesta avanzata. L'unica motivazione apportata è la compromissione di fatto del valore naturalistico e paesaggistico del corso d'acqua per la presenza del tracciato della tangenziale di Castelfranco. La tangenziale è stata realizzata negli anni 2000-2005, in cui era vigente il PTCP 1998, che per la zona di tutela ordinaria in oggetto rimane invariato sia nell'apparato normativo che cartografico nel PTCP 2008 adottato. Ai sensi del comma 8 dell'art.9, confermando quanto disposto dal comma 8 dell'art.17 del PTCP 1998, nelle zone di tutela ordinaria sono ammesse le linee di comunicazione viaria e al medesimo comma si precisa che "I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali." La realizzazione della tangenziale non appare essere una motivazione sufficiente per l'esclusione della tutela ordinaria in quanto il rispetto della norma citata è garanzia della coerenza del progetto con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area impattata dalla infrastruttura. Si fa inoltre presente che il canal Torbido è un corso tutelato ai sensi del DLgs 42/2004 e s. m. e i. (art.142 lettera c," i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;") Per le considerazioni sopra svolte l'osservazione si ritiene non accoglibile.	
				19.17	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", si propone di inserire come aree di tutela naturalistica il podere Giglio come individuato nel PSC adottato.			1.1				Il PTCP disciplina le zone di tutela naturalistica all'articolo 24, il quale, al comma 1, dispone che tali zone, indicate e delimitate nelle tavole della Carta n. 1.2 del PTCP stesso, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												comunali. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la disciplina operata in sede di pianificazione comunale è finalizzata alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Gli strumenti urbanistici comunali individuano, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono una specifica e dettagliata disciplina d'uso per dette zone, dando attuazione a quanto disposto dai commi da 2 a 5 dell'articolo 24 del PTCP. Dall'osservazione presentata si rileva che il PSC del Comune di Castelfranco, adottato con DCC del 12/11/2006 (e controdedotto con delibera di C.C. n.124 del 08/09/2008) abbia classificato il podere Giglio tra le zone di tutela naturalistica, prevedendo (con l'art.23 delle NTA del PSC) una specifica disciplina di tutela, come richiesto dal PTCP al comma 1 dell'articolo 24. Si rileva, inoltre, che l'osservazione presentata non risulta supportata da sufficienti studi di approfondimento relativi ai diversi aspetti naturalistici, tali da giustificare l'apposizione di una tutela di rango provinciale. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il territorio oggetto dell'osservazione sia stato adeguatamente tutelato dalla strumentazione urbanistica comunale. Si rammenta che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, pertanto le proposte avanzate dal Comune di Castelfranco in merito alle zone di tutela naturalistica verranno comunque segnalate alla Regione al fine della loro valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verranno considerato nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione.	
				19.18	Con riferimento alla carta 1.1 "Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali", si			1.1				Il PTCP disciplina le zone di tutela naturalistica all'articolo 24, il quale, al comma 1, dispone che	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					propone di inserire come aree di tutela naturalistica la Villa Melara come individuato nel PSC adottato.							tali zone, indicate e delimitate nelle tavole della Carta n. 1.2 del PTCP stesso, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la disciplina operata in sede di pianificazione comunale è finalizzata alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Gli strumenti urbanistici comunali individuano, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono una specifica e dettagliata disciplina d'uso per dette zone, dando attuazione a quanto disposto dai commi da 2 a 5 dell'articolo 24 del PTCP. Dall'osservazione presentata si rileva che il PSC del Comune di Castelfranco, adottato con DCC del 12/11/2006 (e controdedotto con delibera di C.C. n.124 del 08/09/2008) abbia classificato Villa Melara tra le zone di tutela naturalistica, prevedendo (con l'art.23 delle NTA del PSC) una specifica disciplina di tutela, come richiesto dal PTCP al comma 1 dell'articolo 24. Si rileva, inoltre, che l'osservazione presentata non risulta supportata da sufficienti studi di approfondimento relativi ai diversi aspetti naturalistici, tali da giustificare l'apposizione di una tutela di rango provinciale. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il territorio oggetto dell'osservazione sia stato adeguatamente tutelato dalla strumentazione urbanistica comunale. Si rammenta che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, pertanto le proposte avanzate dal Comune di Castelfranco in merito alle zone di tutela naturalistica verranno comunque segnalate alla Regione al fine della loro valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verranno considerato nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi	

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
				19.19	Con riferimento alla carta 1.1 "Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali", si propone di inserire come aree di tutela naturalistica il Bosco Albergati come individuato nel PSC adottato.			1.1				non segnalati dalla presente osservazione. Il PTCP disciplina le zone di tutela naturalistica all'articolo 24, il quale, al comma 1, dispone che tali zone, indicate e delimitate nelle tavole della Carta n. 1.2 del PTCP stesso, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la disciplina operata in sede di pianificazione comunale è finalizzata alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Gli strumenti urbanistici comunali individuano, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono una specifica e dettagliata disciplina d'uso per dette zone, dando attuazione a quanto disposto dai commi da 2 a 5 dell'articolo 24 del PTCP. Dall'osservazione presentata si rileva che il PSC del Comune di Castelfranco, adottato con DCC del 12/11/2006 (e controdedotto con delibera di C.C. n.124 del 08/09/2008) abbia classificato il Bosco Albergati tra le zone di tutela naturalistica, prevedendo (con l'art.23 delle NTA del PSC) una specifica disciplina di tutela, come richiesto dal PTCP al comma 1 dell'articolo 24. Si rileva, inoltre, che l'osservazione presentata non risulta supportata da sufficienti studi di approfondimento relativi ai diversi aspetti naturalistici, tali da giustificare l'apposizione di una tutela di rango provinciale. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il territorio oggetto dell'osservazione sia stato adeguatamente tutelato dalla strumentazione urbanistica comunale. Si rammenta che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, pertanto le proposte avanzate dal Comune di Castelfranco in merito alle zone di tutela naturalistica verranno comunque segnalate alla Regione al fine della loro valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verranno considerato nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione.	
				19.20	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", si chiede lo stralcio di un'area forestale in prossimità del centro abitato di Pioppa, costituita da piantumazione di noci a filare, in quanto in contrasto col PSC adottato.			1.2				Le tipologie "Castagneto da frutto coltivato", "Altro impianto di arboricoltura da legno" e "Parco e/o giardino storico", in base alla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e alle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02), così come riportato nella legenda della Tavola 1 di Quadro Conoscitivo, non sono classificate come "Aree forestali" ma rispettivamente "Aree agricole" e "Aree urbane". Pertanto la aree individuate come sopra specificato vengono stralciate dalla Carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio". Per quanto sopra esposto l'osservazione è accolta.	ACCOLTA
				19.21	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", si chiede lo stralcio della tutela forestale in un'area in prossimità del Palazzo Albergati, riducendola alla sola area già proposta dal PSC adottato come area di tutela naturalistica.			1.2				Le tipologie "Castagneto da frutto coltivato", "Altro impianto di arboricoltura da legno" e "Parco e/o giardino storico", in base alla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e alle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02), così come riportato nella legenda della Tavola 1 di Quadro Conoscitivo, non sono classificate come "Aree forestali" ma rispettivamente "Aree agricole" e "Aree urbane". Pertanto la aree individuate come sopra specificato vengono stralciate dalla Carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio". In particolare, nei pressi di villa Albergati, essendo presenti solamente aree classificate in parte come "Altro impianto di arboricoltura da legno" e in parte come "Parco e/o giardino storico" vengono completamente stralciate le "Aree forestali" erroneamente indicate nella carta 1.2, sull'area interessata dall'osservazione non permane nessuna area sottoposta alla tutela di cui all'art. 21 "Sistema forestale e boschivo". Per quanto sopra esposto si ritiene l'osservazione parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				19.22	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" ed alla carta 4 "Assetto strutturale del			1.2 4				Nel richiamare integralmente quanto controdedotto alle osservazioni 6.01e 6.02 in merito alla "rete ecologica provinciale" e agli	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					sistema insediativo e del territorio rurale", si rileva che alcuni ambiti rurali periurbani sono stati localizzati in corrispondenza di altrettante aree individuate come urbanizzabili nel PSC adottato.							"ambiti rurali periurbani" di cui agli artt. 28 e 72, si ritiene di poter accogliere parzialmente l'osservazione assumendo come riferimento per il PTCP la classificazione degli ambiti rurali periurbani che il Comune di Castelfranco ha effettuato nel PSC adottato, in quanto più dettagliata. La sede per ulteriori affinamenti resta l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Per le considerazioni svolte l'osservazione si considera parzialmente accolta.	
				19.23	Con riferimento alla carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" ed alla carta 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale", si rilevano diverse difformità tra il PTCP e il PSC adottati, in particolare rispetto all'individuazione degli ambiti rurali			4				Nel richiamare integralmente quanto controdedotto alle osservazioni 6.01e 6.02 in merito alla "rete ecologica provinciale" e agli "ambiti rurali periurbani" di cui agli artt. 28 e 72, si ritiene di poter accogliere parzialmente l'osservazione assumendo come riferimento per il PTCP la classificazione degli ambiti rurali periurbani che il Comune di Castelfranco ha effettuato nel PSC adottato, in quanto più dettagliata. La sede per ulteriori affinamenti resta l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Per le considerazioni svolte l'osservazione si considera parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				19.24	Con riferimento alla cartografia di PTCP, si rilevano diverse difformità tra il PTCP e il PSC adottati, in particolare rispetto all'individuazione del territorio urbanizzato.			4				Anche in relazione a quanto controdedotto ad altre osservazioni (in merito alla più precisa delimitazione degli ambiti rurali in sede di PSC), si sottolinea che la perimetrazione del territorio urbanizzato in sede di PTCP può non corrispondere in modo puntuale e dettagliato a quella effettuata in sede di formazione del PSC, in quanto sono diverse sia le scale di rappresentazione che le finalità della norma. E' tuttavia utile in sede di controdeduzione assumere come riferimento per il PTCP la perimetrazione del territorio urbanizzato che il Comune di Castelfranco ha effettuato nel PSC adottato.	ACCOLTA
20	Unione Terre di Castelli	104935	99-B	20.01	Si propone la modifica del testo normativo dell'art.28 "La rete ecologica di livello provinciale" specificando in forma più chiara ed esplicita, l'autonomia dei Comuni nell'individuare e perimetrale le aree che costituiscono connettivo ecologico diffuso, per le quali il PTCP fornisce indicazioni di massima, e sottolineando se opportuno il ruolo demandato alla conferenza di pianificazione nel provvedere ad una condivisione delle scelte ai sensi del citato art. 14 LR 20/2000	6	28, comma 2					Il "connettivo ecologico diffuso" fa parte della "rete ecologia provinciale" come definita al comma 2 dell'art.28 delle Norme, insieme ai "nodi ecologici complessi", ai "nodi ecologici semplici", ai "corridoi ecologici". Il PTCP individua nelle zone di alta pianura situazioni di forte criticità rispetto all'interscambio di flussi biologici tra pianura e sistema collinare-montano; i fattori che condizionano maggiormente il possibile interscambio sono individuabili nella continuità insediativa e nei numerosi tagli infrastrutturali. Al fine di garantire minimi livelli di interscambio risultano preziose le porzioni residue di territorio rurale individuate con i termini di "Connettivo ecologico diffuso" e "Varchi ecologici", se considerate nel più ampio disegno della rete ecologica provinciale. Al comma 8 lo stesso art.28 precisa che "L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												complessi e dei corridoi della rete ecologica provinciale ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione; la pianificazione comunale entro tali aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all'atto di adozione del presente Piano"; a parziale accoglimento dell'osservazione, viene specificato che anche i "nodi ecologici semplici" e il "connettivo ecologico diffuso" sono soggetti a tale procedura di "dettaglio e specificazione cartografica". Si ritiene infatti che solo a partire da una individuazione in sede di PTCP possa essere avviato con i Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici, un confronto volto alla maggiore definizione del tema. Per le considerazioni svolte l'osservazione è pertanto parzialmente accolta.	
				20.02	Si propone la modifica del testo normativo dell'art.72 "Ambiti rurali periurbani" specificando in forma più chiara ed esplicita, l'autonomia dei Comuni nell'individuare e perimetrare le aree agricole periurbane, per le quali il PTCP fornisce indicazioni di massima, e sottolineando se opportuno il ruolo demandato alla conferenza di pianificazione nel provvedere ad una condivisione delle scelte ai sensi del citato art. 14 LR 20/2000.							Gli "ambiti rurali periurbani di rilievo provinciale", sono definiti dall'art.72, "ai sensi dell'art. A-20 della. L.R.n.20/2000, le parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo". Le perimetrazioni si appoggiano ad elementi fisici naturali che potranno costituire attrattive ambientali o ad importanti tagli infrastrutturali che dovranno essere adeguatamente mitigati; i territori interessati sono costituiti principalmente dagli ambiti rurali, circostanti o interclusi, della conurbazione di alta pianura e della città Modena. nei quali è evidente il bisogno di governare a vasta scala il rapporto tra processi di crescita urbana e sistemi agricoli-ambientali. Al comma 4 dello stesso art.72 si precisa che "la Carta n. 1.2 e la Carta n.4 del PTCP contengono l'individuazione di massima di alcune discontinuità significative fra centro abitato e centro abitato, o fra zone urbane e infrastrutture, ovvero di varchi visivi percepibili dalla viabilità, in particolare quella storica, verso parti di paesaggio rurale o verso particolari risorse storiche o ambientali". E al comma 5 si prevede che "Alle discontinuità di cui al comma precedente, a seconda delle specifiche valenze, si applicano – se ad esse viene riconosciuta la valenza ecologica di cui agli artt. 26-29 - le prescrizioni e gli indirizzi delle presenti norme, e le ulteriori disposizioni relative alle scelte insediative finalizzate alla tutela dei caratteri morfologici e funzionali, di cui all'art.54". Infine il comma 6 prevede che "I Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici,	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												perfezionano tali delimitazioni, e possono individuare margini urbani significativi. discontinuità o varchi visivi significativi, a cui applicano gli indirizzi di cui ai commi precedenti". A parziale accoglimento dell'osservazione, viene ulteriormente specificata, come per la rete ecologica, la modalità di applicazione dell'art.14 della L.R.20/2000 attraverso l'attività di cooperazione istituzionale prevista in sede di Conferenza di Pianificazione per la formazione dei PSC. Si ritiene infatti che per il ruolo attribuito a questi ambiti risulti indispensabile un disegno territoriale, che potrà ben essere precisato alla scala urbanistica a partire dalle indicazioni del PTCP. Per le considerazioni svolte l'osservazione è pertanto parzialmente accolta.	
				20.03	Si propone di modificare le modalità della rappresentazione cartografica del "connettivo ecologico diffuso", con riferimento alla Carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", optando per una rappresentazione cartografica di natura più simbolica, e demandano esplicitamente ai comuni la definizione di tali aree di vincolo.			1.2				Il "connettivo ecologico diffuso" fa parte della "rete ecologia provinciale" come definita al comma 2 dell'art.28 delle Norme, insieme ai "nodi ecologici complessi", ai "nodi ecologici semplici", ai "corridoi ecologici" Il PTCP individua nelle zone di alta pianura situazioni di forte criticità rispetto all'interscambio di flussi biologici tra pianura e sistema collinare-montano; i fattori che condizionano maggiormente il possibile interscambio sono individuabili nella continuità insediativa e nei numerosi tagli infrastrutturali. Al fine di garantire minimi livelli di interscambio risultano preziose le porzioni residue di territorio rurale individuate con i termini di "Connettivo ecologico diffuso" e "Varchi ecologici", se considerate nel più ampio disegno della rete ecologica provinciale. Non si ritiene necessario modificare la rappresentazione cartografica del "connettivo ecologico diffuso" nel PTCP, dal momento che il Piano affida alla formazione del PSC (e pertanto all'attività della Conferenza di pianificazione e all'Accordo o Intesa con la Provincia) il compito di approfondire e definire compiutamente le indicazioni del PTCP stesso. Per considerazioni svolte l'osservazione è pertanto non accolta.	NON ACCOLTA
				20.04	Si propone di modificare le modalità della rappresentazione cartografica dei "varchi ecologici" con riferimento alle carte 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio", optando per una rappresentazione cartografica di natura più simbolica, e demandano esplicitamente ai comuni la definizione di tali aree di vincolo			1.2				I varchi ecologici sono definiti al comma 3 dell'art.28:. "nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non edificato da preservare o perché interessate dalla presenza di corridoi ecologici ovvero perché interessate da direzioni di collegamento ecologico, nelle quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità funzionali della rete ecologica" Le modalità di definizione di tali varchi sono definite al comma 7 dello stesso art.28: "Il Comune individua e perimetra in sede di PSC	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												i varchi ecologici, a partire dalle indicazioni contenute nella carta 1.2 del presente PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione strutturale comunale (ed in particolare in quella sviluppata in forma associata) il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici". Il tema dei "varchi" intesi in senso più generale come "discontinuità insediative" è trattato all'art.54 "Salvaguardia delle discontinuità insediative". Anche in questo caso al norma specifica il compito del PSC i rapporto alle indicazioni del PTCP: " In sede di formazione del PSC i Comuni predispongono un elaborato del Quadro Conoscitivo dedicato all'analisi territoriale e ambientale delle situazioni di margine e di discontinuità del territorio urbanizzato, con particolare riguardo alle situazioni segnalate dalla Carta n.4 del PTCP come "varchi tra gli insediamenti", al fine di conoscerne la destinazione urbanistica, lo stato di attuazione delle previsioni di Piano, le condizioni funzionali, ambientali, morfologiche, nonché valutarne i rischi di compromissione per ulteriore espansione o saldatura dell'urbanizzato". I commi 2 e 3 dello stesso articolo definiscono criteri per la pianificazione di tali aree strategiche. Non si ritiene necessario modificare la rappresentazione cartografica dei "varchi ecologici" nel PTCP, dal momento che il Piano affida alla formazione del PSC (e pertanto all'attività della Conferenza di pianificazione e all'Accordo o Intesa con la Provincia) il compito di approfondire e definire compiutamente le indicazioni del PTCP stesso. Per le considerazioni svolte l'osservazione si considera pertanto non accolta.	
				20.05	Si propone di modificare le modalità della rappresentazione cartografica degli "ambiti rurali periurbani" con riferimento alle carte 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" e 4 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale", optando per una rappresentazione cartografica di natura più simbolica, e demandano esplicitamente ai comuni la definizione di tali aree di vincolo			1.2 4				Gli "ambiti rurali periurbani di rilievo provinciale", sono definiti dall'art.72, "ai sensi dell'art. A-20 della. L.R.n.20/2000, le parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo". Le perimetrazioni si appoggiano ad elementi fisici naturali che potranno costituire attrattive ambientali o ad importanti tagli infrastrutturali che dovranno essere adeguatamente mitigati; i territori interessati sono costituiti principalmente dagli ambiti rurali, circostanti o interclusi, della conurbazione di alta pianura e della città Modena. nei quali è evidente il bisogno di governare a vasta scala il rapporto tra processi di crescita urbana e sistemi agricoli-ambientali. Al comma 4 dello stesso art.72 si precisa che "la Carta n. 1.2 e la Carta n.4 del PTCP contengono	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												l'individuazione di massima di alcune discontinuità significative fra centro abitato e centro abitato, o fra zone urbane e infrastrutture, ovvero di varchi visivi percepibili dalla viabilità, in particolare quella storica, verso parti di paesaggio rurale o verso particolari risorse storiche o ambientali". E al comma 5 si prevede che "Alle discontinuità di cui al comma precedente, a seconda delle specifiche valenze, si applicano – se ad esse viene riconosciuta la valenza ecologica di cui agli artt. 26-29 - le prescrizioni e gli indirizzi delle presenti norme, e le ulteriori disposizioni relative alle scelte insediative finalizzate alla tutela dei caratteri morfologici e funzionali, di cui all'art.54". Infine il comma 6 prevede che "I Comuni, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, perfezionano tali delimitazioni, e possono individuare margini urbani significativi. discontinuità o varchi visivi significativi, a cui applicano gli indirizzi di cui ai commi precedenti". Non si ritiene necessario modificare la rappresentazione cartografica degli "ambiti rurali periurbani" nel PTCP, dal momento che il Piano affida alla formazione del PSC (e pertanto all'attività della Conferenza di pianificazione e all'Accordo o Intesa con la Provincia – il compito di approfondire e definire compiutamente le indicazioni del PTCP stesso.	
				20.06	Con riferimento al Comune di Vignola si chiede, in alternativa ad una rappresentazione di carattere simbolico, di modificare la caratterizzazione dell'area indicata come T1, area ai margini dei tessuti urbanizzati oggetto di atti di programmazione urbanistica non ancora incorporata nel vigente PRG ma in corso di perfezionamento all'interno del redigendo PSC intercomunale (nella figura (b) allegata), svincolandola dalla disciplina delle norme di cui all'art.28 del PTCP.			1.2				Si evidenzia che le perimetrazioni degli elementi funzionali della rete ecologica di cui all'art. 28 "La rete ecologica di livello provinciale" sono state definite incrociando i temi di carattere ambientale con il mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato (desunto dall'ortofoto del 2006); tali perimetrazioni potranno essere precisate nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici comunali. Per le considerazioni svolte l'osservazione non è accolta.	NON ACCOLTA
				20.07	Con riferimento al Comune di Vignola si chiede, in alternativa, di modificare la caratterizzazione dell'area indicata come T2, area ai margini dei tessuti urbanizzati oggetto di atti di programmazione urbanistica non ancora incorporata nel vigente PRG ma in corso di perfezionamento all'interno del redigendo PSC intercomunale (nella figura (b)), svincolandola dalla disciplina delle norme di cui all'art.72 del PTCP			1.2				Si evidenzia che le perimetrazioni degli ambiti agricoli periurbani di cui all'art. 72 sono state definite sulla base del mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato (desunto dall'ortofoto del 2006); tali perimetrazioni potranno essere precisate nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici comunali. Per le considerazioni svolte l'osservazione non è accolta.	NON ACCOLTA
				20.08	In alternativa alla proposta di modifica dell'Art.72 "Ambiti rurali periurbani", si chiede di risagomare un varco ecologico in Comune di Spilamberto, in quanto insistente su un'area individuata come ambito da riqualificare (figure c e d allegate) nel redigendo PSC			1.2				Le perimetrazioni dei varchi ecologici sono state definite mediante la sovrapposizione del mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato come desunto dall'ortofoto del 2006; i problemi relativi a possibili scostamenti rispetto agli strumenti urbanistici vigenti sono superati tenendo conto che la norma, oltre a prevedere una più precisa delimitazione in sede di PSC, fa	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTCP (22 luglio 2008). Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta non accolta.	
				20.09	In alternativa alla proposta di modifica dell'Art.28 si chiede di stralciare un'area in comune di Castelnuovo Rangone individuata come connettivo ecologico diffuso (figure (e) ed (f) allegate), in quanto individuata come ambito di nuovo insediamento nel redigendo PSC.			1.2				Le perimetrazioni del connettivo ecologico diffuso sono state definite mediante la sovrapposizione del mosaico dei PRG (riferito al 2003) e del territorio urbanizzato come desunto dall'ortofoto del 2006; i problemi relativi a possibili scostamenti rispetto agli strumenti urbanistici vigenti sono superati tenendo conto che la norma, oltre a prevedere una più precisa delimitazione in sede di PSC, fa salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del PTCP (22 luglio 2008). Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta non accolta.	NON ACCOLTA
				20.10	In alternativa alla proposta di modifica degli Artt.28 e 72 si chiede di demandare alla conferenza di pianificazione del PSC associato "Terre di Castelli" l'individuazione delle aree normate dagli stessi articoli proponendo in contemporanea una modifica della pianificazione sovraordinata ai sensi dell'art.22 LR 20/00			1.2				Nel richiamare integralmente quanto controdedotto alle osservazioni 6.01 e 6.02 in merito alla "rete ecologica provinciale" e agli "ambiti rurali periurbani" di cui agli artt. 28 e 72, si fa presente che le norme assegnano ai PSC compiti di definizione e specificazione dei contenuti del PTCP senza richiedere che gli esiti di tali attività (definite d'intesa con la Provincia in sede di formazione del PSC) comportino modifiche alla pianificazione sovraordinata. Per le considerazioni svolte l'osservazione si ritiene non accolta.	NON ACCOLTA
				20.11	Si propone, per i Comuni dell'Unione Terre di Castelli, l'innalzamento della soglia di incremento insediativo fino al 5%, in quanto non è possibile rispettare al contempo quanto disposto dagli art.50 e 108	11	50 108					L'art.50 limita l'estensione del nuovo territorio urbanizzato rispetto a quello esistente, mentre l'art.108 definisce l'obiettivo minimo del 20% come quota minima di edilizia residenziale (pubblica e privata) di tipo sociale. Non esistono relazioni dirette tra le due direttive del PTCP, in quanto anche gli interventi privati e quelli di riqualificazione concorrono all'obiettivo con quote convenzionate di offerta residenziale sociale. Pertanto non si condivide la richiesta di innalzamento della percentuale di incremento del territorio urbanizzato.	NON ACCOLTA
				20.12	Si propone la modifica delle carte 5.1, 4 e 1.2 inserendo nella rete stradale primaria di progetto lo svincolo stradale tra la SP569 Vignola-Sassuolo e la Via Montanara in territorio di Spilamberto, adottando quindi la previsione del redigendo PSC			5.1				La tav. 5.1 riporta il tracciato della rete primaria e secondaria della provincia di Modena che evidenzia le strade di collegamento esistenti sulle quali si struttura il sistema di relazioni interne e di scambio con le altre province svolgendo il ruolo fondamentale di collegamento e che, seppur di ridotta sezione, risultano oggi oggettivamente utilizzate per il collegamento stradale tra gli abitati di Vignola e Spilamberto. La tavola è stata redatta in scala 1:100.000 e nel punto oggetto di osservazione intende indicare il collegamento tra via Montanara e la SP 569 attraverso via Cavalletta: verrà segnalato meglio il collegamento stradale esistente attraverso una rettifica del percorso. Si rammenta che i tratti stradali di ridotta sezione che fanno parte della rete primaria e che vengono utilizzati per gli spostamenti in	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												quanto fondamentali nel mantenimento delle relazioni, mano a mano che verranno realizzati progetti stradali adeguati alla funzione di rete primaria, saranno di fatto declassati. Per quanto sopra esposto non si ritiene opportuno accogliere l'osservazione presentata.	
21	Provincia di Bologna	107146	100-B	21.01	Riguardo la variante sud della via Emilia prevista dal PMP della provincia di Bologna in località ponte Samoggia/Cavazzona si chiede di individuare un corridoio di salvaguardia coerente col disegno della variante, e si suggerisce di valutare il prolungamento della stessa fin dopo l'abitato di Cavazzona			5.1				Gli interventi stradali inseriti nella tavola 5.1 e quelli catalogati nell' allegato A Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo non rappresentano un quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nella programmazione degli interventi infrastrutturali. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati potranno integrare tale quadro rispetto al quale la Provincia opererà secondo quanto previsto dal comma 3 articolo 90 " Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità".	NON ACCOLTA
				21.02	Riguardo il potenziamento della SS255 si auspica un coordinamento interprovinciale al fine di non generare situazioni di criticità nei pressi dell'abitato di Sant'Agata							La Provincia di Modena ha operato, durante l'intera fase di redazione del PTCP, in modo da condividere le scelte effettuate con tutti gli Enti interessati e con le associazioni presenti sul territorio; nella fase di realizzazione delle opere previste dal PTCP indente proseguire e laddove è il caso incrementare le occasioni di coordinamento istituzionale e di condivisione delle scelte.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				21.03	Si suggerisce di meglio esplicitare e raccordare le politiche relative agli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale (art.57) con quanto riportato nell'art. 59	12	57					Si condivide l'indicazione e, anche in relazione ad altre osservazioni pervenute al riguardo, si provvede ad una revisione dell'articolo 59 in sede di controdeduzioni.	ACCOLTA
				21.04	Si suggerisce di meglio esplicitare e raccordare le politiche relative agli ambiti produttivi di rilievo comunale (art.58) con quanto riportato nell'art. 59							In accoglimento dell'osservazione, si propone una riscrittura dell'art.59; in tale contesto viene inserita una disciplina relativa all'ampliamento delle aree produttive esistenti, mantenendo tuttavia la coerenza con la logica definita all'art.58 comma 4 (coordinamento delle previsioni per ambiti territoriali, anche in rapporto alle disponibilità di previsioni residue).	ACCOLTA
				21.05	Si chiede che l'accordo territoriale preveda forme di consultazione e coinvolgimento della provincia di Bologna e dei comuni contermini relativamente agli ambiti produttivi sovracomunali di Vignola-Spilamberto							La partecipazione della Provincia di Bologna avviene già nelle sedi previste dalla L.R. 20/2000 in fase di formazione dei PSC dei Comuni di confine (quindi anche nel caso del PSC redatto in forma associata dai Comuni dell'Unione Terre di Castelli); è comunque condivisa dalla Provincia – e può essere citata nel testo normativo come indirizzo per l'attività di pianificazione - l'utilità di una reciproca consultazione nei casi dei poli funzionali e delle AEA i cui ambiti territoriali di riferimento riguardino parti della provincia contermini.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				21.06	Si chiede che l'accordo territoriale preveda forme di consultazione e coinvolgimento della provincia di Bologna e dei comuni contermini relativamente al polo funzionale n.20 (ex SIPE)							La partecipazione della Provincia di Bologna avviene già nelle sedi previste dalla Legge 20 in fase di formazione dei PSC dei comuni di confine (quindi anche nel caso del PSC redatto in forma associata dai comuni dell'Unione Terre dei castelli); è comunque condivisa dalla	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Provincia l'utilità di una reciproca consultazione nei casi dei poli funzionali e delle AEA i cui ambiti territoriali di riferimento riguardino parti della provincia contermina.	
				21.07	Si chiede che tutti i nuovi ambiti produttivi di rilievo sovracomunale assumano i caratteri propri delle AEA, al fine di evitare possibili forme di concorrenzialità tra territori	12	57					Gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale assumono i caratteri delle AEA, come previsto dalla Legge 20/2000 ed esplicitamente prescritto dai commi 1 e 2 dell'art.60 del PTCP adottato	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				21.08	Si propone di valutare l'inserimento di un ulteriore disposto normativo finalizzato a limitare lo sviluppo dei centri urbani meno strutturati in relazione alla loro dotazione di servizi o alla loro vitalità e qualità urbana	11	49					Le norme del PTCP definiscono sia condizioni per limitare il processo di ulteriore urbanizzazione di territorio, sia direttive per la formazione dei PSC e criteri per le scelte insediative, in relazione all'esigenza di coordinamento intercomunale delle scelte relative alla distribuzione delle dotazioni territoriali, alle politiche della mobilità pubblica e privata. Questo sistema di scelte e di regole è considerato idoneo, al di là dei perfezionamenti che interverranno in sede di controdeduzioni, al governo delle situazioni insediative "deboli", per le quali non si ritiene opportuno definire criteri generali, dal momento che una situazione urbana meno strutturata può comportare, in relazione alla situazione territoriale e alle condizioni infrastrutturali specifiche, esigenze diverse e al limite opposte: si possono quindi definire sia politiche di rafforzamento della struttura e della qualità urbana, sia al contrario scelte finalizzate alla limitazione delle possibilità di trasformazione e integrazione.	NON ACCOLTA
				21.09	Si fa presente la possibilità di compensare gli impatti generati dalla grande distribuzione attraverso uno specifico contributo di sostenibilità finalizzato a finanziare sia gli interventi di valorizzazione dei centri storici e delle aree commerciali tradizionali, con particolare riferimento ai territori montani, sia delle opere infrastrutturali per la mobilità definiti prioritari nella pianificazione provinciale	18	105					Il PTCP assume integralmente il POIC di recente approvazione; per quanto riguarda i criteri compensativi, il PTCP ne prevede espressamente l'adozione in forma generalizzata, estendendo il principio del contributo di sostenibilità all'intera gamma degli interventi programmati attraverso il POC.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				21.10	Si rileva una differente lettura territoriale in merito sia alle UdP, sia agli elementi funzionali della rete ecologica provinciale, sia in merito ai potenziali elementi funzionali alla costituzione della rete ecologica locale	6			4.A.5			In relazione al paesaggio, la provincia di Modena ha scelto di confermare il PTCP 1998, come si vince dalla relazione generale al capitolo 4.A.7, con la sola eccezione dell'adeguamento delle fasce di tutela fluviale per l'adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'autorità di Bacino del Po e l'aggiornamento del sistema forestale boschivo per il recepimento del nuovo censimento delle aree boscate riportate nella Carta forestale di Quadro Conoscitivo, in attesa dell'accordo con la Regione per dare attuazione alla nuova pianificazione paesaggistica come imposta dal Decreto legislativo 42/2004 e s.m. e i..La ridefinizione complessiva delle Unità di Paesaggio che ora vedono confermato quanto stabilito nel PTCP 1998/99, viene rimandato alla fase di applicazione dell'accordo citato. In relazione alla Rete ecologica si prende atto che la metodologia utilizzata per la definizione	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												ed individuazione degli elementi della Rete ecologica sono differenti, tuttavia si ritiene che gli elementi costituenti tale rete siano efficaci per rispondere alle esigenze di continuità tra le due province dei corridoi individuati. Si ritiene l'osservazione chiarita dalle considerazioni svolte.	
				21.11	Con riferimento alla carta 1.2, si chiede di dar continuità nel territorio modenese al corridoio ecologico previsto lungo la viabilità di collegamento tra Madonna dell'Oppio e San Giovanni nel territorio bolognese.			1.2				Al fine di dare continuità al corridoio ecologico corrispondente allo "scolo Muzzone", pur considerando che il corso d'acqua termina in corrispondenza del confine provinciale coincidente con l'asse viario, si provvede ad individuare una "direzione di collegamento ecologico" in continuità dello scolo, in direzione ovest, sino al sito SIC-ZPS di Manzolino che costituisce un nodo complesso della rete ecologica della provincia di Modena.	ACCOLTA
22	Comune di Spilamberto	107155	101-B	22.01	Con riferimento all'art.9 comma 15 delle Norme del PTCP adottato si chiede che le attrezzature consentite nella zona di tutela ordinaria possano anche essere di carattere sportivo per attività da svolgersi all'aperto con relativi servizi. Si propone pertanto di modificare il testo dell'articolo con la seguente dicitura : " nelle zone di tutela ordinaria gli strumenti di pianificazione urbanistica possono, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano e previo parere favorevole della Provincia, prevedere, oltre a quanto ammesso ai comuni 11 e 16, interventi tesi alla sosta e ristoro, servizi ed attrezzature ricreative e sportive, da svolgere all'aperto, pubbliche e private"	3	9, comma 15					Ai sensi dell'art.9 comma 2 del PTCP le zone di tutela ordinaria sono definite come quelle aree che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Nella Relazione Generale al capitolo 4.A.1.1, confermando quanto disposto dal PTCP previgente, vengono descritti i criteri metodologici che hanno portato alla definizione di tali zone e vengono illustrate inoltre le finalità che il PTCP2008 persegue nelle medesime. Dal punto di vista dell'apparato normativo la disciplina di cui all'art. 9 del PTCP discende da quanto disposto dal Piano Paesistico Territoriale Regionale che, pur non distinguendo la fascia di espansione inondabile e la zona di tutela ordinaria, individua in corrispondenza di queste all'art.17 le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è strumento di livello sovordinato al PTCP ed ad esso non sono state apportate modifiche normative, se non, per quanto riguarda i corsi d'acqua, in adeguamento alla normativa del PAI dell'Autorità di bacino del Po ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art.21 comma 2 della LR 20/2000, attraverso l'attività del gruppo tecnico di lavoro "Fasce fluviali e rischio idraulico" e del PSAI e Piano stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - variante 2008 dell'autorità di Bacino del Reno. La richiesta avanzata dall'osservazione in relazione agli interventi ammissibili in zona di tutela ordinaria di estendere la caratterizzazione dei servizi e attrezzature pubbliche e private oltre a quelle ricreative anche a quelle sportive da svolgere all'aperto, comporta l'ammissibilità	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												nelle stesse zone di interventi che non risultano coerenti con le finalità che la normativa persegue nelle zone medesime (art.9 comma 1 " In tali zone il PTCP persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche"). Nei servizi e attrezzature sportive da svolgere all'aperto sono infatti ricompresi diversi tipi di intervento annessi all'attività sportiva di tipo agonistico quali stadi, piscine all'aperto, piste per corse con mezzi motorizzati ecc... Per le considerazioni svolte la richiesta di modifica all'art.9 del PTCP per permettere nelle zone di tutela ordinaria di prevedere servizi ed attrezzature ricreative e sportive, da svolgere all'aperto, pubbliche e private non risulta accoglibile.	
				22.02	Con riferimento all'art.9 comma 16 si chiede di introdurre un'ulteriore tipologia di infrastrutture localizzabili all'interno delle zone di tutela ordinaria che ricomprenda piccoli ampliamenti o la localizzazione di attività collegate ai bioparchi, pertanto si propone di aggiungere un nuovo punto al testo dell'articolo: "bioparchi ed attività ad essi complementari compresi i loro ampliamenti"	3	9, comma 16					Dal punto di vista dell'apparato normativo la disciplina di cui all'art. 9 del PTCP discende direttamente da quanto disposto dal Piano Paesistico Territoriale Regionale che, pur non distinguendo la fascia di espansione inondabile e la zona di tutela ordinaria, individua in corrispondenza di queste all'art.17 le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale è strumento di livello sovraordinato al PTCP ed ad esso non sono state apportate modifiche normative, se non, per quanto riguarda i corsi d'acqua, in adeguamento alla normativa del PAI dell'Autorità di bacino del Po ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art.21 comma 2 della L.R. 20/2000, attraverso l'attività del gruppo tecnico di lavoro "Fasce fluviali e rischio idraulico" e del PSAI e Piano stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - variante 2008 dell'autorità di Bacino del Reno. Si fa presente inoltre che la richiesta avanzata introduce una tipologia di "attività" mentre il comma 16 dell'art.9 elenca una serie di "infrastrutture" ammissibili nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua. L'attività proposta dall'osservazione non può comunque comportare interventi che non siano coerenti con quelli previsti in particolare dalla lettera a) del medesimo comma "parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli" Per le considerazioni svolte la richiesta di modifica all'art.9 del PTCP di inserire all'elenco di infrastrutture localizzabili nella fascia di espansione inondabile e nelle zone di tutela ordinaria un nuovo punto g) bioparchi e attività ad essi complementari compresi i loro ampliamenti, risulta non accoglibile.	
				22.03	Si chiede una rettifica al perimetro della zona di tutela ordinaria prevista per il Panaro, in particolare nella zona delle ex cave compresa tra Via Ghiarole e Via Castellaro a nord di Spilamberto, si propongono pertanto due ipotesi per la rettifica di tale perimetro			1.1				La richiesta dell'osservazione riguarda una modifica del perimetro che identifica la zona di tutela ordinaria del Fiume Panaro in corrispondenza della zona delle ex-cave compresa tra via Ghiarole e via Castellaro a nord di Spilamberto, vicina al confine con il Comune di San Cesario Vengono riportate due proposte di modifica l'una curvilinea con riferimento all'andamento del profilo dell'alveo del Fiume Panaro e l'altra che sposta il perimetro verso nord in corrispondenza del margine del lago a nord dello stradello di accesso all'area di ex-cave. In relazione alla zona di tutela ordinaria oggetto dell'osservazione si rileva che il Piano Territoriale Paesistico Regionale (con riferimento alla tavola 1-27) estendeva la zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua fino a via Macchioni – Ghiarole – Castellaro. Come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la Provincia di Modena ha scelto di confermare relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica) l'impianto generale del PTCP 1998 e in questo senso il PTCP 2008 nella rappresentazione della zona di tutela ordinaria in questione ripropone la delimitazioni del PTCP 1998. I criteri metodologici per l'individuazione delle zone di tutela ordinaria vengono descritti nella Relazione Generale al capitolo 4.A Il sistema delle risorse ambientali e paesaggistiche 4.A.1 Tutela della rete idrografica e delle risorse idriche superficiali. La documentazione allegata a supporto della richiesta non riporta elementi di carattere paesaggistico naturalistico ambientali tali da permettere una valutazione sulla ridefinizione del limite della zona di tutela ordinaria. Le proposte 1 e 2 non risultano infatti motivate dal punto di vista degli aspetti ed elementi richiamati. A questo proposito si fa presente che le zone di tutela ordinaria sono definite come quelle aree che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												connessi al corso d'acqua. Inoltre individuando un ambito connesso al fiume dal punto di vista idraulico, morfologico, ambientale e paesaggistico, possono coinvolgere alcuni contesti attualmente degradati ed apparentemente non più legati al corso d'acqua, ma indispensabili ai fini della ricostituzione della continuità delle fasce fluviali. Per le considerazioni sopra svolte si ritiene di non accogliere l'osservazione	
				22.04	Si chiede di verificare la fascia di rispetto del Rio Secco (art.9 comma 2) dopo l'intersezione con il Canale San Pietro, in quanto tale fascia viene "spostata" da un corso d'acqua all'altro			1.1				La Tavola 1.1.05 del PTCP riporta per il canale di San Pietro le tutele di cui agli articoli 9 comma 2 lettera b Zone di tutela ordinaria di laghi bacini e corsi d'acqua, art.10 Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua e art.44C Elementi di interesse storico - testimoniale: canali storici e maceri e per il rio Secco le tutele di cui all'art. 9 comma2 lettera b e10 delle norme del PTCP. Da una analisi più dettagliata della carta risulta che il canale di San Pietro è tutelato dall'incrocio con il torrente Nizzola fino al punto di incontro con il rio Secco dagli artt.9 c.2 lettera b, 10 e 44C, per un breve tratto in corrispondenza di via Aldo Moro di Spilamberto solo dall'art.44C e fino a Vignola dagli art.10 e 44C. Il Rio Secco risulta invece tutelato dalle colline di Vignola fino all'incontro con il Canale di San Pietro dagli art. 10 e 9 e poi prosegue verso la foce in Panaro senza alcun tipo di tutela. Si rileva quindi, come richiesto dall'osservazione, la necessità di una verificare più approfondita e sistematica delle tutele relative ai corsi d'acqua Rio Secco e Canale di San Pietro. Tuttavia tale verifica necessita di una valutazione approfondita in relazione ai caratteri storici ed ai caratteri paesaggistici e naturali-ambientali dei corsi d'acqua in oggetto. L'osservazione non è supportata da questo tipo di documentazione che permetta di sviluppare le analisi e gli approfondimenti adeguati di cui sopra. Si provvede comunque ad integrare nella tavola 1.1.05 l'indicazione del tracciato del Rio Secco e del tracciato del Canale di San Pietro come da reticolo idrografico Regionale.	PARZIALMENTE ACCOLTA
23	Comune di Nonantola	105451	1-C	23.01	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si richiede di modificare il tracciato della SP1, come indicato nella planimetria allegata			5.1				Il tracciato della variante alla SP1 in territorio di Bomporto, inserito in PTCP è quello relativo ad un primo studio di fattibilità condotto dalla Provincia ed è da considerarsi indicativo; il tracciato definitivo verrà individuato da uno studio di approfondimento successivo. Si rammenta la necessità che la nuova SP1 si connetta direttamente alla tangenziale di Crevalcore, con modalità che andranno concordate anche con la Provincia di Bologna. Il tracciato proposto dall'osservazione non è supportato da uno studio di fattibilità, pertanto non è possibile accogliere l'osservazione	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												presentata.	
				23.02	Con riferimento all carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di completare la previsione della SP255 rispetto a Nonantola, come indicato nella planimetria allegata			5.1				La variante richiesta è da considerarsi una delle componenti del sistema di svincolo della nuova SP 255 che qui, come altrove, non vengono riportati, considerata la scala di rappresentazione della carta.	NON ACCOLTA
				23.03	Con riferimento all carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di viabilità compreso tra la SP14 e lo svincolo della tangenziale di Castelfranco, in prossimità di Madonna degli Angeli			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 29 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				23.04	Con riferimento all carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire la variante alla SP14 prevista per il Comune di San Cesario			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 58 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				23.05	Con riferimento all carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di variante, naturale proseguimento delle previsioni del PTCP di Bologna, in località Cavazzona			5.1				Gli interventi stradali inseriti nella tavola 5.1 e quelli catalogati nell' allegato A Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo non rappresentano un quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nella programmazione degli interventi infrastrutturali. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati potranno integrare tale quadro rispetto al quale la Provincia opererà secondo quanto previsto dal comma 3 articolo 90 " Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità".	NON ACCOLTA
				23.06	Si chiede di dare avvio alla procedure prese in carico dei tratti stradali di Via Martiri Artoli e di Via Muzza Corona, facenti parte del sistema di viabilità sovracomunale							La presa in carico delle strade in oggetto da parte della Provincia rientra nell'ambito della gestione del patrimonio stradale; il PTCP non si occupa degli aspetti gestionali delle rete stradale.	NON PERTINENTE
				23.07	Si chiede di inserire le stazioni e le fermate di terzo livello di progetto in corrispondenza dei centri abitati di Gaggio e Cavazzona ed in corrispondenza del quartiere di Modena est			5.2				Le fermate proposte non risultano al momento supportate da studi che ne esaminino la effettiva domanda in base al bacino d'utenza e la fattibilità tecnico-economica: pertanto non è opportuno inserire nel PTCP queste ipotesi che potranno essere esaminate nell'ambito della riqualificazione della tratta regionale Modena - Bologna, come già esplicitato nella relazione di Piano (cfr. Cap. 4.D.2 "Il ruolo del trasporto pubblico e i nodi di interscambio per l'accesso al sistema").	NON ACCOLTA
				23.08	Si chiede di modificare gli assi forti della rete automobilistica del trasporto pubblico extraurbano, in maniera tale che tra i centri di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario siano previsti assi di primo livello			5.2				L'asse di trasporto pubblico su gomma individuato dal PTCP tra i comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario deriva dallo studio sul trasporto pubblico condotto dall'Agenzia per la Mobilità; tale studio è stato redatto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico tra i centri indicati. Come	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]". Gli studi per la eventuale variazione del tracciato degli assi forti di trasporto pubblico saranno supportati anche dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di trasporto pubblico. Allo stato attuale, gli studi condotti non hanno portato ad un'esigenza di introdurre un asse di trasporto pubblico di primo livello, pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	
				23.09	Si chiede che Castelfranco venga inserito tra i centri ordinatori			4				All'art. 49 c. 12 Castelfranco Emilia è classificato tra i centri integrativi principali; il livello delle funzioni presenti e il tipo di relazioni territoriali corrispondono a tale definizione, e non configurano i caratteri di polarizzazione territoriale e di strutturazione delle relazioni provinciali che sono riconosciute nel sistema insediativo ai "centri urbani ordinatori" di cui al comma 11 dello stesso articolo. Ciò non significa che alla città di Castelfranco Emilia non siano attribuiti dal PTCP, come si evince da vari elaborati del piano, un ruolo molto significativo nelle politiche di integrazione territoriale e coordinamento delle scelte insediative, dei servizi e della mobilità.	NON ACCOLTA
				23.10	Si chiede una semplificazione degli ambiti di riferimento su area vasta che interagiscono coi territori comunali - si richiede che venga individuato un ambito territoriale con forti interazioni funzionali tra i centri urbani che comprenda i centri abitati			4				Il PTCP individua nel comune di Castelfranco Emilia la presenza, al pari di Formigine, di sistemi di relazioni multiple. In particolare una di tipo locale con il vicino comune di San Cesario, l'altra entro un sistema urbano complesso che può essere definito dell'area vasta modenese, che va da Campogalliano a Castelfranco e Nonantola. L'indirizzo normativo del comma 11.c consiste nell'indicare a questi comuni l'opportunità di valutare, in relazione a diverse possibili politiche di integrazione territoriale (mobilità, servizi, residenza...) forme di concertazione e ambiti territoriali di applicazione di forme volontarie di cooperazione istituzionale. Sulla base delle osservazioni pervenute si opererà in sede di stesura del piano controdedotto un riesame di queste perimetrazioni, che in ogni caso resteranno indicative e costituiranno indirizzi per attivare da parte dei comuni, a partire dalle forme associative istituzionali già operanti, modalità differenziate e flessibili di coordinamento delle proprie scelte di governo del territorio.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				23.11	Si chiede di valutare l'individuazione di un ambito produttivo sovracomunale in più			4				Gli ambiti produttivi sovracomunali sono stati individuati sulla base di una attenta valutazione delle caratteristiche attuali e potenziali degli insediamenti produttivi, soprattutto con riferimento al sistema delle relazioni territoriali. Nel Comune di Castelfranco rientra l'ambito	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												produttivo sovracomunale che interessa anche il territorio di San Cesario. Non si ravvisano per gli altri insediamenti produttivi esistenti e programmati i caratteri degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, pur riconoscendo anche per le aree comunali l'esigenza (art.58) di un coordinamento delle scelte di pianificazione entro sistemi territoriali intercomunali.	
				23.12	Al comma 1 si propone di aggiungere: "L'ambito Produttivo Sovracomunale, costituito dalle aree produttive presenti e previste nei territori comunali di Castelfranco e San Cesario, concorre alla formazione di un fondo perequativo per lo sviluppo di funzioni e infrastrutture di rilievo distrettuale".							La frase proposta dall'osservazione è condivisa e può essere inserita in sede di nuova stesura dell'art.59 c.6.	ACCOLTA
				23.13	Al comma 2 si propone di sostituire la frase "Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio - economiche e condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti" la seguente frase: "Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché motivati dall'esigenza di riqualificare e riorganizzare il sistema delle aree produttive comunali. Le proposte di ampliamento devono essere completate con una scheda di assetto urbanistico delle aree produttive che riporta le dinamiche socio economiche, il bilancio delle dotazioni di carattere collettivo e che dimostra la capacità delle reti infrastrutturali esistenti. L'ampliamento delle aree produttive esistenti può avvenire solo attraverso il POC"							Pur essendo prevista dalle norme del PTCP adottato, la possibilità richiesta può essere meglio specificata, a parziale accoglimento dell'osservazione. Nello specifico, si procede ad una integrale riscrittura del comma 2 dell'art.59.6; in tale contesto viene inserita una disciplina relativa all'ampliamento delle aree produttive esistenti, mantenendo tuttavia la coerenza con la logica definita all'art.58 (coordinamento delle previsioni per ambiti territoriali, anche in rapporto alle disponibilità di previsioni residue); in ogni caso si fa presente che la condizione proposta (eventuale ampliamento di ambito produttivo attraverso il POC) è già prevista dalla L.20/2000.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				23.14	Propongono di modificare da prescrizione ad indirizzo la redazione della carta delle identità del paesaggio							Il D.Lgs 42/2004, in attuazione anche di quanto disposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nel 2000, al comma 1 dell'art. 131, definisce il paesaggio come il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Nella Convenzione Europea, sottoscritta anche dall'Italia, all'articolo 5, le parti si impegnano a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, ritenuta fondamentale per la qualità della vita della collettività. In quest'ottica di sensibilizzazione della società civile al valore dei paesaggi, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea, si inserisce il progetto pilota LOTO (Landscape Opportunities for Territorial Organizations), condotto dalla Provincia di Modena in collaborazione con la Regione Emilia Romagna	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												ed i Comuni di Nonantola e Pavullo nel Frignano, volto a comprendere come sono articolati sul territorio, nel senso comune e nelle società locali, i valori simbolici e identitari del paesaggio. La Carta delle Identità del Paesaggio deve riprodurre una rappresentazione schematica di contesti, luoghi, sistemi, aree ed elementi che costituiscono la componente fondamentale del patrimonio culturale ed identitario (anche in termini di riconoscibilità/diversità) di un determinato territorio. Ciò che essa deve rappresentare non è necessariamente riferito alle tutele istituzionali o pianificazioni operanti, bensì costituisce la rappresentazione dei valori e delle qualità in cui una determinata comunità si riconosce, che riconosce e che il Comune fa propria, introducendola, a tutti gli effetti, nello strumento urbanistico generale. Tale carta è quindi uno strumento fondamentale per capire la differenza nella percezione del paesaggio della popolazione e di chi lo governa ed il "senso d'appartenenza" della collettività, come prodotto di questi valori. La Carta delle identità del paesaggio, non può essere desunta esclusivamente utilizzando metodi analitici, ovvero estrapolando informazioni dai documenti istituzionali esistenti (PTCP, PRG ecc.), ma deve trovare conferma nel riscontro concreto della comunità, a partire da un esame dei documenti di cultura locale e da un processo partecipativo di condivisione dei valori "di appartenenza". La redazione di tale Carta è finalizzata ad evidenziare le qualità intrinseche del territorio sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico, indipendentemente dall'assetto vincolistico esistente, nonché a valorizzare l'attrattività di quel territorio. Infine, allo scopo di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia integra la Relazione del PTCP con linee guida utili per la redazione della Carta delle Identità del Paesaggio. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che la Carta delle Identità del Paesaggio rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto la proposta avanzata dall'osservazione non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
				23.15	Propongono di modificare da prescrizione ad indirizzo la redazione della carta di potenzialità archeologica							Il PTCP, in attuazione alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, affronta il tema delle tutele dei siti archeologici presenti sul proprio territorio tramite l'individuazione, nella tav. 1.1, dei siti archeologici maggiormente noti. La Carta delle potenzialità archeologiche si	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												configura come lo strumento finalizzato alla previsione della presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla individuazione della possibile presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. A questo proposito, la Provincia si è adoperata per favorire la redazione della carta di cui sopra anche attraverso la pubblicazione degli Atlanti dei Beni Archeologici per la pianura e la montagna negli anni 2003 e 2006. Inoltre, al fine di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia ha stilato linee guida utili per la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche, inserite nella Relazione Generale del PTCP, e predispone tale cartografia in scala provinciale, integrando con la stessa il Quadro Conoscitivo del PTCP. Pertanto, la Provincia ritiene fondamentale la conoscenza della localizzazione di eventuale materiale archeologico che, oltre a far parte del patrimonio fondante della cultura dei suoi abitanti, può costituire un importante veicolo per la valorizzazione del proprio territorio. Per quanto sopra esposto e per evitare la perdita di un patrimonio di valore storico culturale, si ritiene opportuno che la Carta delle Potenzialità Archeologiche rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto l'osservazione proposta non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
				23.16	Si chiede di apportare una modifica normativa all'articolo 9 al fine di consentire accordi pubblico/privati e di permettere alla pubblica amministrazione di raggiungere obiettivi ambientali e paesaggistici facendo salvi i diritti di terzi							La richiesta riguarda la possibilità di modificare l'art.9 allo scopo di consentire nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua accordi pubblico-privati e di permettere alle Pubbliche Amministrazioni di raggiungere gli obiettivi ambientali facendo salvi i diritti di terzi. Premesso che l'art. 9 del PTCP "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" che deriva dall'omonimo articolo 17 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito denominato PTPR), distingue al comma 2 due tipologie di ambiti appartenenti alla regione fluviale: "a) le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura,.....; b) le "Zone di tutela ordinaria", che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua." Con la Variante generale al PTCP si provvede all'adeguamento normativo del PTCP con le norme del PSAI e Piano stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - variante 2008 (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n.1925 del 17/11/2008 dell'autorità di Bacino del Reno in adempimento degli articoli 26 e 30 dei rispettivi piani e del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po (PAI) attraverso il percorso dell'intesa di cui all'art. 21 comma 2 della LR 20/2000. Con il raggiungimento dell'intesa il PTCP assumerà il valore e gli effetti del PAI dell'autorità di bacino del Po e costituirà lo strumento unico con cui la pianificazione comunale si dovrà confrontare in materia di dissesto, fasce fluviali e criticità idraulica. L'articolo 9 è stato quindi modificato, unicamente in adeguamento ai piani di Bacino e discende dall'articolo 17 del PTPR che è strumento di livello sovordinato al PTCP. Le disposizioni normative (indirizzi, direttive prescrizioni) di cui all'art.9 del PTCP perseguono l'obiettivo "di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche.." e a questo scopo forniscono alla pianificazione urbanistica comunale, coerentemente con quanto disposto dai Piani di Bacino e dal PTPR, tutti gli strumenti e le indicazioni necessarie per il raggiungimento del medesimo obiettivo Attraverso la definizione di accordo pubblico-privato di cui all'art.18 della LR20/00, ripresa dal PTCP al titolo 10 all'art.48, viene dato agli enti locali la possibilità "di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica", questo nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata	

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Per quanto sopra esposto la richiesta di modifica all'art.9 del PTCP per introdurre accordi pubblico-privati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua si ritiene non pertinente.	
				23.17	Si chiede di apportare una modifica normativa all'articolo 10 al fine di consentire accordi pubblico/privati e di permettere alla pubblica amministrazione di raggiungere obiettivi ambientali e paesaggistici facendo salvi i diritti di terzi							La richiesta riguarda la possibilità di modificare l'art.10 allo scopo di consentire nelle zone di invasi di alvei bacini e corsi d'acqua accordi pubblico-privati e di permettere alle Pubbliche Amministrazioni di raggiungere gli obiettivi ambientali facendo salvi i diritti di terzi. Premesso che l'art.10 riguarda: "gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena" Con la Variante generale al PTCP si provvede all'adeguamento normativo del PTCP con le norme del PSAI e Piano stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - variante 2008 (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n.1925 del 17/11/2008 dell'autorità di Bacino del Reno in adempimento degli articoli 26 e 30 dei rispettivi piani e del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po (PAI) attraverso il percorso dell'intesa di cui all'art. 21 comma 2 della LR 20/2000. Con il raggiungimento dell'intesa il PTCP assumerà il valore e gli effetti del PAI dell'autorità di bacino del Po e costituirà lo strumento unico con cui la pianificazione comunale si dovrà confrontare in materia di dissesto, fasce fluviali e criticità idraulica. L'articolo 10 è stato quindi modificato, unicamente in adeguamento ai piani di Bacino e discende dall'articolo 18 del PTPR che è strumento di livello sovordinato al PTCP. Le disposizioni normative (indirizzi, direttive prescrizioni) di cui all'art.10 del PTCP perseguono l'obiettivo di "garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra." A questo scopo forniscono alla pianificazione urbanistica comunale, coerentemente con quanto disposto dal PAI e dal PTPR, tutti gli strumenti e le indicazioni necessarie per il raggiungimento del medesimo obiettivo. Attraverso la definizione di accordo pubblico-privato di cui all'art.18 della LR20/00, ripresa dal	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												PTCP al titolo 10 all'art.48, viene dato agli enti locali la possibilità "di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica", questo nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Inoltre in relazione agli alvei si riporta la sentenza del Tribunale superiore delle Acque del 30 novembre 1987 n.89 che recita: "Appartengono al demanio pubblico non solo le acque pubbliche ma anche i loro alvei; pertanto, una volta divenuto asciutto il letto fluviale, la non utilizzabilità del bene, così trasformato, ad usi di pubblico interesse, non comporta la perdita della proprietà su di esso da parte dell'ente titolare ma solo il suo passaggio al patrimonio disponibile, ai sensi dell'art. 429 c. c. 2 e che ai sensi dell'art.1 del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904:" Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori" e ai sensi dell'art.144 Tutela e uso delle risorse idriche del D.Lgs 152/2006 "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato..." Per quanto sopra esposto la richiesta di modifica all'art.10 del PTCP si considera non pertinente.	
				23.18	Con riferimento al territorio del comune di Nonantola si propone di restringere la fascia di tutela del Canal Torbido al fine di garantire la possibilità di acquisire alla proprietà demaniale l'area necessaria per la realizzazione di un parco che funga da vasca di laminazione e di prevedere attraverso l'utilizzo di strumenti quali l'art.18 della LR20/00 e l'art.23 della LR 37/02 la possibilità di reperire in loco le necessarie compensazioni dell'indennità di esproprio			1.1				Come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998. Ai sensi dell'art.9 comma 2 del PTCP le zone di tutela ordinaria sono definite come quelle aree che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Come si evince dalla Relazione Generale (capitolo 4.A.1.1) la definizione delle fasce di tutela ordinaria, individuando un ambito connesso al fiume dal punto di vista idraulico, morfologico, ambientale e paesaggistico, può coinvolgere alcuni contesti attualmente degradati ed apparentemente non più legati al corso d'acqua, ma indispensabili ai fini della ricostituzione della continuità delle fasce fluviali. Nel medesimo capitolo vengono illustrate inoltre le finalità che il PTCP 2008, confermando quanto disposto dal PTCP 1998, persegue nelle zone di tutela ordinaria	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												La documentazione allegata all'osservazione non presenta nessun approfondimento di carattere paesaggistico-ambientale tale da poter valutare la richiesta avanzata. Nella zona di tutela ordinaria l'art. 9 comma 11 lettera d) consente "la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse", non appare dunque motivata la richiesta di restringere la fascia di tutela al fine di garantire la possibilità di acquisire alla proprietà demaniale l'area necessaria per la realizzazione di un parco che funga da vasca di laminazione in quanto questo tipo di intervento è ammissibile in tali zone. Non appare inoltre adeguatamente documentata la necessità della realizzazione di una vasca di laminazione per un canale che nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Nonantola ha funzione irrigua. Si ritiene pertanto di non accogliere l'osservazione.	
				23.19	Si chiede che venga espressa con la collaborazione della Regione e della Soprintendenza una norma che preveda la tutela degli assi centuriali e che venga espressa con la collaborazione della Regione e della Soprintendenza una norma che preveda azioni di verifica archeologica preventiva per appoderamenti compresi in area centuriata ai fini della tutela archeologica delegandone la competenza alla sola Soprintendenza Archeologica.							Il P.T.C.P., all'art. 41B comma 2, distingue le zone della centuriazione (lettera a) come areale compreso tra gli assi centuriati) dagli elementi della centuriazione (– lettera b) come strade, strade poderali e interpoderali, filari, siepi, siepi alberate, canali di scolo e di irrigazione, ovvero gli assi e gli allineamenti anche agrari, paralleli ai decumani O-E e ai cardini massimi N-S). Tuttavia, si fa presente che la norma relativa alla centuriazione, art. 41 B del PTCP, discende dalle disposizioni dell'art. 21 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, strumento di livello sovraordinato al PTCP. Si rammenta che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, pertanto la proposta avanzata dal Comune di Nonantola in merito all'espressione di una norma relativa alla centuriazione verrà comunque segnalata alla Regione al fine della sua valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verrà considerata nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione. Si rimanda, pertanto, l'eventuale revisione della norma relativa alla centuriazione a tale fase di adeguamento del PTCP.	NON ACCOLTA
				23.20	Si chiede di chiarire definitivamente la natura del vincolo - si allega nota della Soprintendenza							Si prende atto dei pareri trasmessi dagli Enti preposti alla tutela dei beni archeologici e del	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												paesaggio (Soprintendenza Archeologica e Regione Emilia Romagna) tra loro contrastanti, trasmessi a supporto dell'osservazione presentata. Si condivide, inoltre, l'opportunità di gestire in modo coerente ed univoco il territorio ed i beni culturali. Tuttavia si sottolinea che tale materia non è di competenza specifica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, pertanto l'osservazione presentata non risulta pertinente.	
				23.21	Si ravvisa la necessità di procedere ad una revisione generale dei vincoli di carattere culturale e paesaggistico allo scopo di garantire trasparenza e coerenza dell'azione amministrativa (es questione dei corsi d'acqua)							Si condivide l'opportunità di procedere alla revisione generale delle tutele culturali e ambientali-paesaggistiche al fine di ricondurre l'assetto generale a coerenza e condivisione fra gli enti preposti alla gestione di tale patrimonio. Si rammenta che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, pertanto la proposta avanzata dal Comune di Nonantola in merito ad una revisione dell'intero assetto vincolistico in essere verrà comunque segnalata alla Regione al fine della sua valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verrà considerata nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione. Si rimanda, pertanto, la revisione dell'assetto vincolistico a tale fase di adeguamento del PTCP.	NON ACCOLTA
24	Comune di Bomporto	106262	2-C	24.01	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si richiede di modificare il tracciato della SP1, come indicato nella planimetria allegata			5.1				Il tracciato della variante alla SP1 in territorio di Bomporto, inserito in PTCP è quello relativo ad un primo studio di fattibilità condotto dalla Provincia ed è da considerarsi indicativo; il tracciato definitivo verrà individuato da uno studio di approfondimento successivo. Si rammenta la necessità che la nuova SP1 si connetta direttamente alla tangenziale di Crevalcore, con modalità che andranno concordate anche con la Provincia di Bologna. Il tracciato proposto dall'osservazione non è supportato da uno studio di fattibilità, pertanto non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				24.02	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di completare la previsione della SP255 rispetto a Nonantola, come indicato nella planimetria allegata			5.1				La variante richiesta è da considerarsi una delle componenti del sistema di svincolo della nuova SP 255 che qui, come altrove, non vengono riportati, considerata la scala di rappresentazione della carta.	NON ACCOLTA
				24.03	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria",			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 29 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					si chiede di inserire il tratto di viabilità compreso tra la SP14 e lo svincolo della tangenziale di Castelfranco, in prossimità di Madonna degli Angeli							intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	
				24.04	Con riferimento all'carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire la variante alla SP14 prevista per il Comune di San Cesario			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 58 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				24.05	Con riferimento all'carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di variante, naturale proseguimento delle previsioni del PTCP di Bologna, in località Cavazzona			5.1				Gli interventi stradali inseriti nella tavola 5.1 e quelli catalogati nell' allegato A Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo non rappresentano un quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nella programmazione degli interventi infrastrutturali. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati potranno integrare tale quadro rispetto al quale la Provincia opererà secondo quanto previsto dal comma 3 articolo 90 " Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità".	NON ACCOLTA
				24.06	Si chiede di dare avvio alla procedure prese in carico dei tratti stradali di Via Martiri Artigli e di Via Muzza Corona, facenti parte del sistema di viabilità sovracomunale							La presa in carico delle strade in oggetto da parte della Provincia rientra nell'ambito della gestione del patrimonio stradale; il PTCP non si occupa degli aspetti gestionali delle rete stradale.	NON PERTINENTE
				24.07	Si chiede di inserire le stazioni e le fermate di terzo livello di progetto in corrispondenza dei centri abitati di Gaggio e Cavazzona ed in corrispondenza del quartiere di Modena est			5.2				Le fermate proposte non risultano al momento supportate da studi che ne esaminino la effettiva domanda in base al bacino d'utenza e la fattibilità tecnico-economica: pertanto non è opportuno inserire nel PTCP queste ipotesi che potranno essere esaminate nell'ambito della riqualificazione della tratta regionale Modena - Bologna, come già esplicitato nella relazione di Piano (cfr. Cap. 4.D.2 "Il ruolo del trasporto pubblico e i nodi di interscambio per l'accesso al sistema").	NON ACCOLTA
				24.08	Si chiede di modificare gli assi forti della rete automobilistica del trasporto pubblico extraurbano, in maniera tale che tra i centri di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario siano previsti assi di primo livello			5.2				L'asse di trasporto pubblico su gomma individuato dal PTCP tra i comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario deriva dallo studio sul trasporto pubblico condotto dall'Agenzia per la Mobilità; tale studio è stato redatto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico tra i centri indicati. Come specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]". Gli studi per la eventuale variazione del tracciato degli assi forti di trasporto pubblico saranno supportati anche dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												trasporto pubblico. Allo stato attuale, gli studi condotti non hanno portato ad un'esigenza di introdurre un asse di trasporto pubblico di primo livello, pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	
				24.09	Si chiede che Castelfranco venga inserito tra i centri ordinatori							All'art.49 c.12 Castelfranco Emilia è classificato tra i centri integrativi principali; il livello delle funzioni presenti e il tipo di relazioni territoriali corrispondono a tale definizione, e non configurano i caratteri di polarizzazione territoriale e di strutturazione delle relazioni provinciali che sono riconosciute nel sistema insediativo ai "centri urbani ordinatori" di cui al comma 11 dello stesso articolo. Ciò non significa che alla città di Castelfranco Emilia non siano attribuiti dal PTCP, come si evince da vari elaborati del piano, un ruolo molto significativo nelle politiche di integrazione territoriale e coordinamento delle scelte insediative, dei servizi e della mobilità.	NON ACCOLTA
				24.10	Si chiede di valutare l'individuazione di un ambito produttivo sovracomunale in più			4				Gli ambiti produttivi sovracomunali sono stati individuati sulla base di una attenta valutazione delle caratteristiche attuali e potenziali degli insediamenti produttivi, soprattutto con riferimento al sistema delle relazioni territoriali. Nel Comune di Castelfranco rientra l'ambito produttivo sovracomunale che interessa anche il territorio di San Cesario. Non si ravvisano per gli altri insediamenti produttivi esistenti e programmati i caratteri degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, pur riconoscendo anche per le aree comunali l'esigenza (art.58) di un coordinamento delle scelte di pianificazione entro sistemi territoriali intercomunali.	NON ACCOLTA
				24.11	Si chiede una semplificazione degli ambiti di riferimento su area vasta che interagiscono coi territori comunali - si richiede che venga individuato un ambito territoriale con forti interazioni funzionali tra i centri urbani che comprenda i centri abitati							Il PTCP individua nel comune di Castelfranco Emilia la presenza, al pari di Formigine, di sistemi di relazioni multiple. In particolare una di tipo locale con il vicino comune di San Cesario, l'altra entro un sistema urbano complesso che può essere definito dell'area vasta modenese, che va da Campogalliano a Castelfranco e Nonantola. L'indirizzo normativo del comma 11.c consiste nell'indicare a questi comuni l'opportunità di valutare, in relazione a diverse possibili politiche di integrazione territoriale (mobilità, servizi, residenza...) forme di concertazione e ambiti territoriali di applicazione di forme volontarie di cooperazione istituzionale. Sulla base delle osservazioni pervenute si opererà in sede di stesura del piano controdedotto un riesame di queste perimetrazioni, che in ogni caso resteranno indicative e costituiranno indirizzi per attivare da parte dei comuni, a partire dalle forme associative istituzionali già operanti, modalità differenziate e flessibili di coordinamento delle proprie scelte di governo del territorio.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				24.12	Al comma 1 si propone di aggiungere: "L'ambito Produttivo Sovracomunale, costituito dalle aree							La frase proposta dall'osservazione è condivisa e può essere inserita in sede di nuova stesura	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					produttive presenti e previste nei territori comunali di Castelfranco e San Cesario, concorre alla formazione di un fondo perequativo per lo sviluppo di funzioni e infrastrutture di rilievo distrettuale".							dell'art.59 c.6.	
				24.13	Al comma 2 si propone di sostituire la frase "Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio - economiche e condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti" la seguente frase: "Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché motivati dall'esigenza di riqualificare e riorganizzare il sistema delle aree produttive comunali. Le proposte di ampliamento devono essere completate con una scheda di assetto urbanistico delle aree produttive che riporta le dinamiche socio economiche, il bilancio delle dotazioni di carattere collettivo e che dimostra la capacità delle reti infrastrutturali esistenti. L'ampliamento delle aree produttive esistenti può avvenire solo attraverso il POC"							Pur essendo prevista dalle norme del PTCP adottato, la possibilità richiesta può essere meglio specificata, a parziale accoglimento dell'osservazione. Nello specifico, si procede ad una integrale riscrittura del comma 2 dell'art.59.6; in tale contesto viene inserita una disciplina relativa all'ampliamento delle aree produttive esistenti, mantenendo tuttavia la coerenza con la logica definita all'art.58 (coordinamento delle previsioni per ambiti territoriali, anche in rapporto alle disponibilità di previsioni residue); in ogni caso si fa presente che la condizione proposta (eventuale ampliamento di ambito produttivo attraverso il POC) è già prevista dalla L.20/2000.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				24.14	Si propone che la Carta delle Identità del paesaggio non costituisca norma vincolante ma possa essere assunta in sede di PSC							Il D.Lgs 42/2004, in attuazione anche di quanto disposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nel 2000, al comma 1 dell'art. 131, definisce il paesaggio come il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Nella Convenzione Europea, sottoscritta anche dall'Italia, all'articolo 5, le parti si impegnano a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, ritenuta fondamentale per la qualità della vita della collettività. In quest'ottica di sensibilizzazione della società civile al valore dei paesaggi, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea, si inserisce il progetto pilota LOTO (Landscape Opportunities for Territorial Organizations), condotto dalla Provincia di Modena in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ed i Comuni di Nonantola e Pavullo nel Frignano, volto a comprendere come sono articolati sul territorio, nel senso comune e nelle società locali, i valori simbolici e identitari del paesaggio. La Carta delle Identità del Paesaggio deve riprodurre una rappresentazione schematica di contesti, luoghi, sistemi, aree ed elementi che costituiscono la componente fondamentale del patrimonio culturale ed identitario (anche in	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												termini di riconoscibilità/diversità) di un determinato territorio. Ciò che essa deve rappresentare non è necessariamente riferito alle tutele istituzionali o pianificazioni operanti, bensì costituisce la rappresentazione dei valori e delle qualità in cui una determinata comunità si riconosce, che riconosce e che il Comune fa propria, introducendola, a tutti gli effetti, nello strumento urbanistico generale. Tale carta è quindi uno strumento fondamentale per capire la differenza nella percezione del paesaggio della popolazione e di chi lo governa ed il "senso d'appartenenza" della collettività, come prodotto di questi valori. La Carta delle identità del paesaggio, non può essere desunta esclusivamente utilizzando metodi analitici, ovvero estrapolando informazioni dai documenti istituzionali esistenti (PTCP, PRG ecc.), ma deve trovare conferma nel riscontro concreto della comunità, a partire da un esame dei documenti di cultura locale e da un processo partecipativo di condivisione dei valori "di appartenenza". La redazione di tale Carta è finalizzata ad evidenziare le qualità intrinseche del territorio sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico, indipendentemente dall'assetto vincolistico esistente, nonché a valorizzare l'attrattività di quel territorio. Infine, allo scopo di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia integra la Relazione del PTCP con linee guida utili per la redazione della Carta delle Identità del Paesaggio. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che la Carta delle Identità del Paesaggio rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto la proposta avanzata dall'osservazione non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
				24.15	Si propone che la Carta delle Potenzialità Archeologiche non costituisca norma vincolante ma possa essere assunta in sede di PSC							Il PTCP, in attuazione alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, affronta il tema delle tutele dei siti archeologici presenti sul proprio territorio tramite l'individuazione, nella tav. 1.1, dei siti archeologici maggiormente noti. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla previsione della presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla individuazione della possibile presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. A questo proposito, la Provincia si è adoperata per favorire la redazione della carta di cui sopra anche attraverso la pubblicazione degli Atlanti dei Beni Archeologici per la pianura e la montagna negli anni 2003 e 2006. Inoltre, al fine di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia ha stilato linee guida utili per la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche, inserite nella Relazione Generale del PTCP, e predispone tale cartografia in scala provinciale, integrando con la stessa il Quadro Conoscitivo del PTCP. Pertanto, la Provincia ritiene fondamentale la conoscenza della localizzazione di eventuale materiale archeologico che, oltre a far parte del patrimonio fondante della cultura dei suoi abitanti, può costituire un importante veicolo per la valorizzazione del proprio territorio. Per quanto sopra esposto e per evitare la perdita di un patrimonio di valore storico culturale, si ritiene opportuno che la Carta delle Potenzialità Archeologiche rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto l'osservazione proposta non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
25	Comune di Ravarino	106264	3-C	25.01	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si richiede di modificare il tracciato della SP1, come indicato nella planimetria allegata			5.1				Il tracciato della variante alla SP1 in territorio di Bomporto, inserito in PTCP è quello relativo ad un primo studio di fattibilità condotto dalla Provincia ed è da considerarsi indicativo; il tracciato definitivo verrà individuato da uno studio di approfondimento successivo. Si rammenta la necessità che la nuova SP1 si connetta direttamente alla tangenziale di Crevalcore, con modalità che andranno concordate anche con la Provincia di Bologna. Il tracciato proposto dall'osservazione non è supportato da uno studio di fattibilità, pertanto non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				25.02	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di completare la previsione della SP255 rispetto a Nonantola, come indicato nella planimetria allegata			5.1				La variante richiesta è da considerarsi una delle componenti del sistema di svincolo della nuova SP 255 che qui, come altrove, non vengono riportati, considerata la scala di rappresentazione della carta.	NON ACCOLTA
				25.03	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di viabilità compreso tra la SP14 e lo svincolo della tangenziale di Castelfranco, in prossimità di Madonna degli Angeli			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 29 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				25.04	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire la variante alla SP14 prevista per il Comune di San Cesario							nel PTCP alla scheda 58 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	
				25.05	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di variante, naturale proseguimento delle previsioni del PTCP di Bologna, in località Cavazzona			5.1				Gli interventi stradali inseriti nella tavola 5.1 e quelli catalogati nell' allegato A Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo non rappresentano un quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nella programmazione degli interventi infrastrutturali. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati potranno integrare tale quadro rispetto al quale la Provincia opererà secondo quanto previsto dal comma 3 articolo 90 " Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità".	NON ACCOLTA
				25.06	Si chiede di dare avvio alla procedure prese in carico dei tratti stradali di Via Martiri Artioli e di Via Muzza Corona, facenti parte del sistema di viabilità sovracomunale							La presa in carico delle strade in oggetto da parte della Provincia rientra nell'ambito della gestione del patrimonio stradale; il PTCP non si occupa degli aspetti gestionali delle rete stradale.	NON PERTINENTE
				25.07	Si chiede di inserire le stazioni e le fermate di terzo livello di progetto in corrispondenza dei centri abitati di Gaggio e Cavazzona ed in corrispondenza del quartiere di Modena est			5.2				Le fermate proposte non risultano al momento supportate da studi che ne esaminino la effettiva domanda in base al bacino d'utenza e la fattibilità tecnico-economica: pertanto non è opportuno inserire nel PTCP queste ipotesi che potranno essere esaminate nell'ambito della riqualificazione della tratta regionale Modena - Bologna, come già esplicitato nella relazione di Piano (cfr. Cap. 4.D.2 "Il ruolo del trasporto pubblico e i nodi di interscambio per l'accesso al sistema").	NON ACCOLTA
				25.08	Si chiede di modificare gli assi forti della rete automobilistica del trasporto pubblico extraurbano, in maniera tale che tra i centri di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario siano previsti assi di primo livello			5.2				L'asse di trasporto pubblico su gomma individuato dal PTCP tra i comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario deriva dallo studio sul trasporto pubblico condotto dall'Agenzia per la Mobilità; tale studio è stato redatto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico tra i centri indicati. Come specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]". Gli studi per la eventuale variazione del tracciato degli assi forti di trasporto pubblico saranno supportati anche dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di trasporto pubblico. Allo stato attuale, gli studi condotti non hanno portato ad un'esigenza di introdurre un asse di trasporto pubblico di primo livello, pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
				25.09	Si chiede che Castelfranco venga inserito tra i centri ordinatori							All'art.49 c.12 Castelfranco Emilia è classificato tra i centri integrativi principali; il livello delle funzioni presenti e il tipo di relazioni territoriali corrispondono a tale definizione, e non configurano i caratteri di polarizzazione territoriale e di strutturazione delle relazioni provinciali che sono riconosciute nel sistema insediativo ai "centri urbani ordinatori" di cui al comma 11 dello stesso articolo. Ciò non significa che alla città di Castelfranco Emilia non siano attribuiti dal PTCP, come si evince da vari elaborati del piano, un ruolo molto significativo nelle politiche di integrazione territoriale e coordinamento delle scelte insediative, dei servizi e della mobilità.	NON ACCOLTA
				25.10	Si chiede di valutare l'individuazione di un ambito produttivo sovracomunale in più			4				Gli ambiti produttivi sovracomunali sono stati individuati sulla base di una attenta valutazione delle caratteristiche attuali e potenziali degli insediamenti produttivi, soprattutto con riferimento al sistema delle relazioni territoriali. Nel Comune di Castelfranco rientra l'ambito produttivo sovracomunale che interessa anche il territorio di San Cesario. Non si ravvisano per gli altri insediamenti produttivi esistenti e programmati i caratteri degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, pur riconoscendo anche per le aree comunali l'esigenza (art.58) di un coordinamento delle scelte di pianificazione entro sistemi territoriali intercomunali.	NON ACCOLTA
				25.11	Si chiede una semplificazione degli ambiti di riferimento su area vasta che interagiscono coi territori comunali - si richiede che venga individuato un ambito territoriale con forti interazioni funzionali tra i centri urbani che comprenda i centri abitati							Il PTCP individua nel comune di Castelfranco Emilia la presenza, al pari di Formigine, di sistemi di relazioni multiple. In particolare una di tipo locale con il vicino comune di San Cesario, l'altra entro un sistema urbano complesso che può essere definito dell'area vasta modenese, che va da Campogalliano a Castelfranco e Nonantola. L'indirizzo normativo del comma 11.c consiste nell'indicare a questi comuni l'opportunità di valutare, in relazione a diverse possibili politiche di integrazione territoriale (mobilità, servizi, residenza...) forme di concertazione e ambiti territoriali di applicazione di forme volontarie di cooperazione istituzionale. Sulla base delle osservazioni pervenute si opererà in sede di stesura del piano controdedotto un riesame di queste perimetrazioni, che in ogni caso resteranno indicative e costituiranno indirizzi per attivare da parte dei comuni, a partire dalle forme associative istituzionali già operanti, modalità differenziate e flessibili di coordinamento delle proprie scelte di governo del territorio.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				25.12	Al comma 1 si propone di aggiungere: "L'ambito Produttivo Sovracomunale, costituito dalle aree produttive presenti e previste nei territori comunali di Castelfranco e San Cesario, concorre alla formazione di un fondo perequativo per lo sviluppo di funzioni e infrastrutture di rilievo distrettuale".							La frase proposta dall'osservazione è condivisa e può essere inserita in sede di nuova stesura dell'art.59 c.6.	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
				25.13	Al comma 2 si propone di sostituire la frase "Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio - economiche e condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti" la seguente frase: "Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché motivati dall'esigenza di riqualificare e riorganizzare il sistema delle aree produttive comunali. Le proposte di ampliamento devono essere completate con una scheda di assetto urbanistico delle aree produttive che riporta le dinamiche socio economiche, il bilancio delle dotazioni di carattere collettivo e che dimostra la capacità delle reti infrastrutturali esistenti. L'ampliamento delle aree produttive esistenti può avvenire solo attraverso il POC"							Pur essendo prevista dalle norme del PTCP adottato, la possibilità richiesta può essere meglio specificata, a parziale accoglimento dell'osservazione. Nello specifico, si procede ad una integrale riscrittura del comma 2 dell'art.59.6; in tale contesto viene inserita una disciplina relativa all'ampliamento delle aree produttive esistenti, mantenendo tuttavia la coerenza con la logica definita all'art.58 (coordinamento delle previsioni per ambiti territoriali, anche in rapporto alle disponibilità di previsioni residue); in ogni caso si fa presente che la condizione proposta (eventuale ampliamento di ambito produttivo attraverso il POC) è già prevista dalla L.20/2000.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				25.14	Si propone che la Carta delle Identità del paesaggio non costituisca norma vincolante ma possa essere assunta in sede di PSC							Il D.Lgs 42/2004, in attuazione anche di quanto disposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nel 2000, al comma 1 dell'art. 131, definisce il paesaggio come il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Nella Convenzione Europea, sottoscritta anche dall'Italia, all'articolo 5, le parti si impegnano a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, ritenuta fondamentale per la qualità della vita della collettività. In quest'ottica di sensibilizzazione della società civile al valore dei paesaggi, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea, si inserisce il progetto pilota LOTO (Landscape Opportunities for Territorial Organizations), condotto dalla Provincia di Modena in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ed i Comuni di Nonantola e Pavullo nel Frignano, volto a comprendere come sono articolati sul territorio, nel senso comune e nelle società locali, i valori simbolici e identitari del paesaggio. La Carta delle Identità del Paesaggio deve riprodurre una rappresentazione schematica di contesti, luoghi, sistemi, aree ed elementi che costituiscono la componente fondamentale del patrimonio culturale ed identitario (anche in termini di riconoscibilità/diversità) di un determinato territorio. Ciò che essa deve rappresentare non è necessariamente riferito alle tutele istituzionali o pianificazioni operanti, bensì costituisce la rappresentazione dei valori e	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												delle qualità in cui una determinata comunità si riconosce, che riconosce e che il Comune fa propria, introducendola, a tutti gli effetti, nello strumento urbanistico generale. Tale carta è quindi uno strumento fondamentale per capire la differenza nella percezione del paesaggio della popolazione e di chi lo governa ed il "senso d'appartenenza" della collettività, come prodotto di questi valori. La Carta delle identità del paesaggio, non può essere desunta esclusivamente utilizzando metodi analitici, ovvero estrapolando informazioni dai documenti istituzionali esistenti (PTCP, PRG ecc.), ma deve trovare conferma nel riscontro concreto della comunità, a partire da un esame dei documenti di cultura locale e da un processo partecipativo di condivisione dei valori "di appartenenza". La redazione di tale Carta è finalizzata ad evidenziare le qualità intrinseche del territorio sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico, indipendentemente dall'assetto vincolistico esistente, nonché a valorizzare l'attrattività di quel territorio. Infine, allo scopo di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia integra la Relazione del PTCP con linee guida utili per la redazione della Carta delle Identità del Paesaggio. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che la Carta delle Identità del Paesaggio rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto la proposta avanzata dall'osservazione non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
				25.15	Si propone che la Carta delle Potenzialità Archeologiche non costituisca norma vincolante ma possa essere assunta in sede di PSC							Il PTCP, in attuazione alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, affronta il tema delle tutele dei siti archeologici presenti sul proprio territorio tramite l'individuazione, nella tav. 1.1, dei siti archeologici maggiormente noti. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla previsione della presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla individuazione della possibile presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. A questo proposito, la Provincia si è adoperata per favorire la redazione della carta di cui sopra	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												anche attraverso la pubblicazione degli Atlanti dei Beni Archeologici per la pianura e la montagna negli anni 2003 e 2006. Inoltre, al fine di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia ha stilato linee guida utili per la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche, inserite nella Relazione Generale del PTCP, e predispone tale cartografia in scala provinciale, integrando con la stessa il Quadro Conoscitivo del PTCP. Pertanto, la Provincia ritiene fondamentale la conoscenza della localizzazione di eventuale materiale archeologico che, oltre a far parte del patrimonio fondante della cultura dei suoi abitanti, può costituire un importante veicolo per la valorizzazione del proprio territorio. Per quanto sopra esposto e per evitare la perdita di un patrimonio di valore storico culturale, si ritiene opportuno che la Carta delle Potenzialità Archeologiche rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto l'osservazione proposta non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
26	Comune di Bastiglia	106270	4-C	26.01	Si chiede di modificare il tracciato dell'asse forte del trasporto pubblico di II livello (est-ovest) interessante l'abitato di Bastiglia			5.2				Nelle ipotesi previste dal PTCP il collegamento del Comune di Bastiglia con Sorbara sarebbe garantito dall'asse forte di trasporto pubblico automobilistico di primo livello che da Modena si dirige verso Mirandola e viceversa. L'asse di trasporto pubblico automobilistico individuato dal PTCP tra i comuni di Bastiglia e Bomporto costituisce uno dei tratti del tracciato prospettato per il collegamento est-ovest del territorio provinciale che nasce a Carpi per poi dirigersi a Ravarino e verso il territorio bolognese. Nell'ipotesi prospettata il bus proveniente da Carpi effettuerebbe la fermata a Sorbara prima di arrivare a Bastiglia per poi dirigersi verso Bomporto, nel caso in cui non potesse effettuare il percorso prospettato dovrebbe saltare la fermata nel Comune di Bastiglia per dirigersi, dopo Sorbara, direttamente a Bomporto e di lì proseguire lungo l'asse indicato; il percorso indicato è tracciato su di una strada che prima di essere utilizzata dai mezzi pubblici sarà correttamente analizzata e valutata. Gli assi forti del trasporto pubblico automobilistico presenti nella tav. 5.2 del PTCP derivano da uno studio condotto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico tra i centri indicati. Come specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]" che verranno condotti sulla base della domanda. Gli studi per la eventuale variazione del	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												tracciato degli assi forti di trasporto pubblico potranno essere supportati oltre che dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di trasporto pubblico, anche dalle valutazioni sulla percorribilità delle strade da parte dei mezzi pubblici. Allo stato attuale, gli studi condotti non hanno portato ad un'esigenza di introdurre modifiche all'asse di trasporto pubblico indicato, pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	
				26.02	Si chiede di meglio definire nell'apparato normativo il ruolo e le modalità operative dei numerosi ambiti di concertazione indicati valutando possibili semplificazioni. In particolare, in relazione alle politiche per gli insediamenti produttivi, rispetto alle quali Bastiglia è posta in due diverse aggregazioni di Comuni							Si condivide l'indicazione e, anche in relazione ad altre osservazioni pervenute al riguardo, si provvede ad una revisione dell'articolo 59 in sede di controdeduzioni. Al di là delle indicazioni del PTCP – che sottolineano in particolare il ruolo delle Unioni e Associazioni di Comuni – si ricorda che il PTCP sollecita il dialogo tra le realtà territoriali coinvolte dalle decisioni pianificatorie e gestionali che riguardano temi specifici (attività produttive, dotazioni, mobilità, politiche della casa, ecc.), realtà che possono quindi trovare varie forme, variabili nella geografia, di valutazione e coordinamento volontario.	ACCOLTA
				26.03	Si chiede che la Provincia promuova o partecipi agli accordi di cui all'art. 58							La Provincia partecipa alla formazione dei PSC in sede di Conferenza e successivamente di Accordo di Pianificazione: in quella sede si definiscono i criteri per la stipula degli Accordi Territoriali tra i comuni. Eventualmente nella stessa sede la Provincia può decidere se è necessaria la propria diretta partecipazione alla stesura e sottoscrizione di tali Accordi. A tale procedura si farà esplicito riferimento nel testo della norma. Si ricorda inoltre che per quanto riguarda le aree produttive di rilievo sovracomunale si ritiene utile, anche al fine di un migliore coordinamento dell'art.59 con i precedenti e il successivo, corredare l'indicazione di ciascuno degli ambiti, all'art.57 comma 4, di una scheda che sintetizzi i caratteri funzionali dell'ambito, e puntualizzi gli obiettivi ed i criteri per la sua definizione in sede di accordo Territoriale e di PSC.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				26.04	Si chiede un chiarimento in relazione alla applicabilità del combinato disposto degli articoli 58 e 59 ed alle implicazioni attuative di tali disposizioni							L'art.59 è applicabile, nella stesura adottata delle Norme, nel rispetto delle disposizioni dell'art.58. Si richiama inoltre quanto controdedotto a proposito dell'articolo 59 al punto 26.02	PARZIALMENTE ACCOLTA
				26.05	Si chiede di valutare quanto disposto dall'articolo 57 in merito al fatto che l'accordo territoriale relativo ai poli produttivi sovracomunali sia limitato ai soli comuni ospitanti l'insediamento e la Provincia.							In accoglimento dell'osservazione, il testo dell'art.57 c.3 e c.5 viene modificato, per chiarire che nell'elenco degli ambiti al comma 3 per "comuni interessati" ci si intendeva riferire in realtà ai comuni sedi territoriali degli ambiti; al comma 5 l'accordo territoriale non riguarda necessariamente solo tali comuni, ma i comuni interessati, vale a dire quelli che presentano relazioni sociali, territoriali e ambientali con	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												l'area produttiva in oggetto.	
				26.06	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si richiede di modificare il tracciato della SP1, come indicato nella planimetria allegata			5.1				Il tracciato della variante alla SP1 in territorio di Bomporto, inserito in PTCP è quello relativo ad un primo studio di fattibilità condotto dalla Provincia ed è da considerarsi indicativo; il tracciato definitivo verrà individuato da uno studio di approfondimento successivo. Si rammenta la necessità che la nuova SP1 si connetta direttamente alla tangenziale di Crevalcore, con modalità che andranno concordate anche con la Provincia di Bologna. Il tracciato proposto dall'osservazione non è supportato da uno studio di fattibilità, pertanto non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				26.07	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di completare la previsione della SP255 rispetto a Nonantola, come indicato nella planimetria allegata			5.1				La variante richiesta è da considerarsi una delle componenti del sistema di svincolo della nuova SP 255 che qui, come altrove, non vengono riportati, considerata la scala di rappresentazione della carta.	NON ACCOLTA
				26.08	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di viabilità compreso tra la SP14 e lo svincolo della tangenziale di Castelfranco, in prossimità di Madonna degli Angeli			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 29 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				26.09	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire la variante alla SP14 prevista per il Comune di San Cesario			5.1				La previsione di variante alla SP 14 è inserita nel PTCP alla scheda 58 dell'Allegato A "Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo di Piano. Si ritiene che la presenza del progetto nel regesto delle opere stradali allo studio possa essere considerata adeguata.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				26.10	Con riferimento alla carta 5.1 "Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria", si chiede di inserire il tratto di variante, naturale proseguimento delle previsioni del PTCP di Bologna, in località Cavazzona			5.1				Gli interventi stradali inseriti nella tavola 5.1 e quelli catalogati nell' allegato A Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo non rappresentano un quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nella programmazione degli interventi infrastrutturali. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati potranno integrare tale quadro rispetto al quale la Provincia opererà secondo quanto previsto dal comma 3 articolo 90 " Obiettivi e strategie del PTCP per la qualificazione dell'accessibilità territoriale e della mobilità".	NON ACCOLTA
				26.11	Si chiede di dare avvio alla procedure prese in carico dei tratti stradali di Via Martiri Artioli e di Via Muzza Corona, facenti parte del sistema di viabilità sovracomunale							La presa in carico delle strade in oggetto da parte della Provincia rientra nell'ambito della gestione del patrimonio stradale; il PTCP non si occupa degli aspetti gestionali delle rete stradale.	NON PERTINENTE
				26.12	Si chiede di inserire le stazioni e le fermate di terzo livello di progetto in corrispondenza dei centri abitati di Gaggio e Cavazzona ed in corrispondenza del quartiere di Modena est			5.2				Le fermate proposte non risultano al momento supportate da studi che ne esaminino la effettiva domanda in base al bacino d'utenza e la fattibilità tecnico-economica: pertanto non è opportuno inserire nel PTCP queste ipotesi che	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												potranno essere esaminate nell'ambito della riqualificazione della tratta regionale Modena - Bologna, come già esplicitato nella relazione di Piano (cfr. Cap. 4.D.2 "Il ruolo del trasporto pubblico e i nodi di interscambio per l'accesso al sistema").	
				26.13	Si chiede di modificare gli assi forti della rete automobilistica del trasporto pubblico extraurbano, in maniera tale che tra i centri di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario siano previsti assi di primo livello			5.2				L'asse di trasporto pubblico su gomma individuato dal PTCP tra i comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino, Nonantola, Castelfranco e San Cesario deriva dallo studio sul trasporto pubblico condotto dall'Agenzia per la Mobilità; tale studio è stato redatto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico tra i centri indicati. Come specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]". Gli studi per la eventuale variazione del tracciato degli assi forti di trasporto pubblico saranno supportati anche dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di trasporto pubblico. Allo stato attuale, gli studi condotti non hanno portato ad un'esigenza di introdurre un asse di trasporto pubblico di primo livello, pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				26.14	Si chiede che Castelfranco venga inserito tra i centri ordinatori							All'art.49 c.12 Castelfranco Emilia è classificato tra i centri integrativi principali; il livello delle funzioni presenti e il tipo di relazioni territoriali corrispondono a tale definizione, e non configurano i caratteri di polarizzazione territoriale e di strutturazione delle relazioni provinciali che sono riconosciute nel sistema insediativo ai "centri urbani ordinatori" di cui al comma 11 dello stesso articolo. Ciò non significa che alla città di Castelfranco Emilia non siano attribuiti dal PTCP, come si evince da vari elaborati del piano, un ruolo molto significativo nelle politiche di integrazione territoriale e coordinamento delle scelte insediative, dei servizi e della mobilità.	NON ACCOLTA
				26.15	Si chiede di valutare l'individuazione di un ambito produttivo sovracomunale in più			4				Gli ambiti produttivi sovracomunali sono stati individuati sulla base di una attenta valutazione delle caratteristiche attuali e potenziali degli insediamenti produttivi, soprattutto con riferimento al sistema delle relazioni territoriali. Nel Comune di Castelfranco rientra l'ambito produttivo sovracomunale che interessa anche il territorio di San Cesario. Non si ravvisano per gli altri insediamenti produttivi esistenti e programmati i caratteri degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, pur riconoscendo anche per le aree comunali l'esigenza (art.58) di un coordinamento delle scelte di pianificazione entro sistemi territoriali intercomunali.	NON ACCOLTA
				26.16	Si chiede una semplificazione degli ambiti di							Il PTCP individua nel comune di Castelfranco	PARZIALMENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					riferimento su area vasta che interagiscono coi territori comunali - si richiede che venga individuato un ambito territoriale con forti interazioni funzionali tra i centri urbani che comprenda i centri abitati							Emilia la presenza, al pari di Formigine, di sistemi di relazioni multiple. In particolare una di tipo locale con il vicino comune di San Cesario, l'altra entro un sistema urbano complesso che può essere definito dell'area vasta modenese, che va da Campogalliano a Castelfranco e Nonantola. L'indirizzo normativo del comma 11.c consiste nell'indicare a questi comuni l'opportunità di valutare, in relazione a diverse possibili politiche di integrazione territoriale (mobilità, servizi, residenza...) forme di concertazione e ambiti territoriali di applicazione di forme volontarie di cooperazione istituzionale. Sulla base delle osservazioni pervenute si opererà in sede di stesura del piano controdedotto un riesame di queste perimetrazioni, che in ogni caso resteranno indicative e costituiranno indirizzi per attivare da parte dei comuni, a partire dalle forme associative istituzionali già operanti, modalità differenziate e flessibili di coordinamento delle proprie scelte di governo del territorio.	ACCOLTA
				26.17	Al comma 1 si propone di aggiungere: "L'ambito Produttivo Sovracomunale, costituito dalle aree produttive presenti e previste nei territori comunali di Castelfranco e San Cesario, concorre alla formazione di un fondo perequativo per lo sviluppo di funzioni e infrastrutture di rilievo distrettuale".							La frase proposta dall'osservazione è condivisa e può essere inserita in sede di nuova stesura dell'art.59 c.6.	ACCOLTA
				26.18	Al comma 2 si propone di sostituire la frase "Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio - economiche e condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti" la seguente frase: "Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti ampliamenti delle zone produttive esistenti purché motivati dall'esigenza di riqualificare e riorganizzare il sistema delle aree produttive comunali. Le proposte di ampliamento devono essere completate con una scheda di assetto urbanistico delle aree produttive che riporta le dinamiche socio economiche, il bilancio delle dotazioni di carattere collettivo e che dimostra la capacità delle reti infrastrutturali esistenti. L'ampliamento delle aree produttive esistenti può avvenire solo attraverso il POC"							Pur essendo prevista dalle norme del PTCP adottato, la possibilità richiesta può essere meglio specificata, a parziale accoglimento dell'osservazione. Nello specifico, si procede ad una integrale riscrittura del comma 2 dell'art.59.6; in tale contesto viene inserita una disciplina relativa all'ampliamento delle aree produttive esistenti, mantenendo tuttavia la coerenza con la logica definita all'art.58 (coordinamento delle previsioni per ambiti territoriali, anche in rapporto alle disponibilità di previsioni residue); in ogni caso si fa presente che la condizione proposta (eventuale ampliamento di ambito produttivo attraverso il POC) è già prevista dalla L.20/2000.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				26.19	Si propone che la Carta delle Identità del paesaggio non costituisca norma vincolante ma possa essere assunta in sede di PSC							Il D.Lgs 42/2004, in attuazione anche di quanto disposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nel 2000, al comma 1 dell'art. 131, definisce il paesaggio come il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Nella Convenzione Europea, sottoscritta anche dall'Italia, all'articolo 5, le parti si impegnano a	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, ritenuta fondamentale per la qualità della vita della collettività. In quest'ottica di sensibilizzazione della società civile al valore dei paesaggi, come previsto dall'articolo 6 della Convenzione Europea, si inserisce il progetto pilota LOTO (Landscape Opportunities for Territorial Organizations), condotto dalla Provincia di Modena in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ed i Comuni di Nonantola e Pavullo nel Frignano, volto a comprendere come sono articolati sul territorio, nel senso comune e nelle società locali, i valori simbolici e identitari del paesaggio. La Carta delle Identità del Paesaggio deve riprodurre una rappresentazione schematica di contesti, luoghi, sistemi, aree ed elementi che costituiscono la componente fondamentale del patrimonio culturale ed identitario (anche in termini di riconoscibilità/diversità) di un determinato territorio. Ciò che essa deve rappresentare non è necessariamente riferito alle tutele istituzionali o pianificazioni operanti, bensì costituisce la rappresentazione dei valori e delle qualità in cui una determinata comunità si riconosce, che riconosce e che il Comune fa propria, introducendola, a tutti gli effetti, nello strumento urbanistico generale. Tale carta è quindi uno strumento fondamentale per capire la differenza nella percezione del paesaggio della popolazione e di chi lo governa ed il "senso d'appartenenza" della collettività, come prodotto di questi valori. La Carta delle identità del paesaggio, non può essere desunta esclusivamente utilizzando metodi analitici, ovvero estrapolando informazioni dai documenti istituzionali esistenti (PTCP, PRG ecc.), ma deve trovare conferma nel riscontro concreto della comunità, a partire da un esame dei documenti di cultura locale e da un processo partecipativo di condivisione dei valori "di appartenenza". La redazione di tale Carta è finalizzata ad evidenziare le qualità intrinseche del territorio sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico, indipendentemente dall'assetto vincolistico esistente, nonché a valorizzare l'attrattività di quel territorio. Infine, allo scopo di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia integra la Relazione del PTCP con linee guida utili per la redazione della Carta delle Identità del Paesaggio.	

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che la Carta delle Identità del Paesaggio rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto la proposta avanzata dall'osservazione non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	
				26.20	Si propone che la Carta delle Potenzialità Archeologiche non costituisca norma vincolante ma possa essere assunta in sede di PSC							Il PTCP, in attuazione alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, affronta il tema delle tutele dei siti archeologici presenti sul proprio territorio tramite l'individuazione, nella tav. 1.1, dei siti archeologici maggiormente noti. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla previsione della presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. La Carta delle potenzialità archeologiche si configura come lo strumento finalizzato alla individuazione della possibile presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi della demografia antica. A questo proposito, la Provincia si è adoperata per favorire la redazione della carta di cui sopra anche attraverso la pubblicazione degli Atlanti dei Beni Archeologici per la pianura e la montagna negli anni 2003 e 2006. Inoltre, al fine di facilitare l'attuazione di quanto disposto dal PTCP negli strumenti urbanistici comunali, la Provincia ha stilato linee guida utili per la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche, inserite nella Relazione Generale del PTCP, e predispone tale cartografia in scala provinciale, integrando con la stessa il Quadro Conoscitivo del PTCP. Pertanto, la Provincia ritiene fondamentale la conoscenza della localizzazione di eventuale materiale archeologico che, oltre a far parte del patrimonio fondante della cultura dei suoi abitanti, può costituire un importante veicolo per la valorizzazione del proprio territorio. Per quanto sopra esposto e per evitare la perdita di un patrimonio di valore storico culturale, si ritiene opportuno che la Carta delle Potenzialità Archeologiche rappresenti una delle carte costitutive dei PSC, pertanto l'osservazione proposta non può essere accolta. Poiché si tratta di una disposizione del PTCP che si attua attraverso l'operato dei Comuni, la norma viene classificata come "direttiva".	NON ACCOLTA
27	Parco del Frignano	103408	52-B	27.01	Si chiede, considerando la scelta di identificare il Polo sciistico n. 15 opportuna e necessaria per la tenuta dell'economia turistica dell'alta montagna, di prevedere che con lo strumento							L'accordo territoriale potrà prevedere scelte di pianificazione e programmazione di interventi finalizzati alla qualificazione del polo sciistico, ma le eventuali proposte di adeguamento del	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					dell'accordo di pianificazione, citato al comma 4 dell'art. 63, venga definita con esattezza l'area dei domini sciistici e lo sviluppo dell'impiantistica ed i servizi ad essa relativi e che rispetto a tale ipotetica area venga derogata la norma contenuta nell'art. 10 comma 2 del PTP del Parco del Frignano							PTC del Parco (in particolare all'art.10 c.2 dedicato alle attività non compatibili) dovranno seguire l'iter di approvazione previsto dalle norme vigenti	
				27.02	Si chiede di riportare di massima l'individuazione dell'area dei domini sciistici e lo sviluppo dell'impiantistica ed i servizi ad essa relativi, definiti attraverso l'accordo di pianificazione, negli elaborati cartografici di piano con particolare riferimento alla Tav. n. 4.3 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale"			4.3				L'individuazione dell'area dei domini sciistici e altri contenuti in merito allo sviluppo dell'impiantistica e dei servizi relativi saranno oggetto dell'Accordo Territoriale, rispetto al quale la Provincia può introdurre alcune specificazioni normative relative ai temi proposti dall'osservazione	PARZIALMENTE ACCOLTA
				27.03	Si chiede di rendere l'art. 105 coerente con i contenuti e gli obiettivi dell'art. A-17 comma 8 dell'allegato alla L.R. n. 20/2000 il quale recita: "...per ripartire in modo equo gli oneri derivanti dall'istituzione di aree naturali protette, la Provincia può stabilire specifiche forme di compensazione e riequilibrio territoriale, attraverso gli strumenti di perequazione di cui al comma 3 dell'art. 15." ciò potrà avvenire definendo, all'interno degli accordi territoriali riguardanti i poli funzionali e gli insediamenti produttivi, un fondo dedicato alla gestione delle Aree protette (Art. 4 della L.R. n. 6/2005) oltre alla Rete ecologica provinciale. (art.105)							In accoglimento dell'osservazione, tra le forme di compensazione e riequilibrio territoriale da promuovere attraverso la perequazione territoriale di cui all'art.105, può essere citata al comma 1 dell'art.105, insieme alla realizzazione della rete ecologica provinciale, la gestione delle aree protette.	ACCOLTA
				27.04	Si chiede di inserire in normativa un tempo massimo per l'adeguamento del PTP del Parco del Frignano al PTCP approvato.							Si precisa che all'art. 31 "Il sistema provinciale delle aree protette" il comma 8 stabilisce che " [...] Per quanto non disciplinato valgono le norme del presente piano." Tuttavia, si provvede ad inserire nel corpo normativo un comma che fissi un periodo di tempo appropriato per adeguare i Piani Territoriali del Parco.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				27.05	Si chiede di inserire in normativa che la Provincia di Modena, insieme alla Regione Emilia Romagna, reperiscano le risorse (economiche, informative e tecniche) necessarie per produrre gli studi, i documenti e gli elaborati necessari per l'adeguamento dei Piani Territoriali del Parco.							Il PTCP non è dotato di un piano economico finanziario pertanto non è possibile per tale strumento inserire clausole che vincolino la Provincia al reperimento di risorse da destinare a specifici obiettivi. Per quanto sopra esposto si ritiene l'osservazione presentata non pertinente.	NON PERTINENTE
				27.06	Si richiede che il comma 5 dell'Art. 10, "Invasi ed alvei dei bacini e corsi d'acqua", venga ridefinito in termini di maggiore conservazione degli habitat e delle specie naturali presenti, per quanto attiene i corsi d'acqua inclusi nelle Aree protette (Parchi ed Aree contigue e riserve regionali) e in quelli posti all'interno dei Siti Rete Natura 2000, anche limitando fortemente gli interventi che comportino modifiche morfologiche e ambientali. (art.10 comma 5)							La funzione di vietare la captazione nei corsi d'acqua è in capo alla Regione, tuttavia alla luce di quanto espresso dalla D.G.R. n. 1793/2008 e sulla base di quanto stabilito dalla Risoluzione dell'Assemblea Legislativa della RER n. 4000 del 23/9/2008, l'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con riferimento alla delibera ed alla risoluzione di cui sopra.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				27.07	Si richiede che per i corsi d'acqua inclusi nelle Aree protette (Parchi ed Aree contigue e riserve regionali) e in quelli posti all'interno dei Siti Rete Natura 2000, siano immediatamente individuati come "tratti fluviali omogenei dove applicare							La norma viene integrata, al fine di favorire la tutela delle risorse idriche della provincia.	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					fattori correttivi costituenti la componente morfologica-ambientale del DMV " di cui al Punto 6 dell'Allegato 1.8 della Norme "Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica"								
				27.08	Si chiede di definire ed applicare un Deflusso Minimo Vitale (DMV) più cautelativo, comprensivo della componente morfologica ed ambientale entro il 31/12/2008; si ritiene infatti che per i piccoli bacini (i più fragili dal punto di vista ambientale), l'attuale DMV, previsto del 50% della risorsa, sia assolutamente non cautelativo per la salvaguardia delle peculiarità ideologiche e paesaggistiche; si propone pertanto un DMV che mantenga la maggior parte dell'acqua nel torrente							La competenza in merito alla definizione dei parametri della componente morfologico-ambientale, in aumento alla sola componente idrologica, è in capo alla Regione e non alla Provincia. In base all'art.13C del PTCP e relativo allegato 1.8, la Provincia può avanzare proposte alla Regione in merito alla definizione dei suddetti parametri, nonché in merito all'individuazione di tratti fluviali su cui applicarli. Non si ritiene opportuno definire una soglia di incremento costante ed univoca per tutto il territorio (che peraltro non risponderebbe ad esigenze di fluttuazioni idriche stagionali), in assenza della quantificazione dei suddetti parametri, ma in generale si rimanda ad una valutazione locale di un eventuale incremento delle portate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.	NON PERTINENTE
				27.09	Pertanto al comma 2 dell'Art 89 si chiede di inserire, tra i fattori escludenti gli impianti per la produzione di energia eolica tutte le aree ZPS, in quanto già le misure di conservazione ministeriali (DM n. 184/07) e regionali (Delib. G.R. n. 1224 del 28/7/2008) vietano la costruzione di tali impianti all'interno dei siti di protezione speciale (art.89)							Come previsto all'allegato 3 della D.G.R. n. 1224 del 28/07/2008 si provvede ad aggiungere tra i fattori escludenti per la realizzazione degli impianti eolici, anche le ZPS. In particolare in tutte le ZPS, sono vietati le attività, le opere e gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito anche in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				27.10	Si chiede di considerare come fattore escludente per impianti per la produzione di energia elettrica anche tutte le aree incluse in parchi regionali poiché la L.R. n. 6/2005 all'art. 25 vieta le nuove costruzioni, oltre che nelle zone A, anche nelle zone B e ne limita comunque le tipologie in quelle C (art.89)							La L.R. 6/2005 all'Art. 25, comma 1, identifica: a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco; b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento; c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco; Inoltre al comma 2, prevede che sia il Piano territoriale del Parco ad: c) individuare il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale; f) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole; g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue. Si ritiene pertanto che siano già previsti elementi di tutela e di pianificazione che consentano la tutela e/o la realizzazione di tali tipologie di impianti. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta. Rispetto al reperimento delle risorse (economiche, informative e tecniche) necessarie per produrre gli studi, i documenti e gli elaborati necessari si ritiene l'osservazione NON PERTINENTE poiché dipende da disponibilità economiche e finanziarie non definibili in sede di P.T.C.P.	
				27.11	Si chiede di considerare come fattore escludente per la realizzazione di impianti idroelettrici nel rispetto della L.R. n. 6/05; le aree all'interno dei parchi regionali (zone A, B e C) (art.89)							La L.R. 6/2005 all'Art. 25, comma 1, identifica: a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco; b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento; c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Inoltre al comma 2, prevede che sia il Piano territoriale del Parco ad: c) individuare il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale; f) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole; g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue. Si ritiene pertanto che siano già previsti elementi di tutela e di pianificazione che consentano la tutela e/o la realizzazione di tali tipologie di impianti. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.	
				27.12	Relativamente agli impianti idroelettrici in coerenza con l'osservazione riguardante l'art. 10 e in sintonia con l'Atto di indirizzo politico n. 4000 del 23 09 08 dell'Assemblea Legislativa della RER, si chiede di individuare speciali cautele per la realizzazione di impianti idroelettrici nei corsi d'acqua inclusi nelle Aree protette (Parchi ed Aree contigue e Riserve regionali) e in quelli posti all'interno dei Siti Rete Natura 2000 partendo, ad esempio, dall'applicazione immediata di un Deflusso Minimo Vitale (DMV) più cautelativo (art.89)							Si valuta l'opportunità di una specificazione normativa in accoglimento della D.G.R. n.1793/2008.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				27.13	Per quanto riguarda i campi per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici si chiede di escludere le aree di parco e le riserve regionali (art.89)							L'osservazione si ritiene parzialmente accolta in quanto la L.R. 6/2005 all'Art. 25, comma 1, a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco; b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento; c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco; Inoltre al comma 2, prevede che sia il Piano territoriale del Parco ad: c) individuare il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale; f) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole; g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue.	
				27.14	Si chiede di valutare come luoghi non idonei alla localizzazione di campi fotovoltaici le Aree contigue i parchi, i Crinali principali (Art. 23) e le Aree di tutela naturalistica perché questi impianti, possono essere di notevole impatto in aree particolarmente delicate dal punto di vista ambientale e paesaggistico (art.89)							La L.R. 6/2005 all'Art. 25, comma 1, identifica: a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco; b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento; c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco; Inoltre al comma 2, prevede che sia il Piano territoriale del Parco ad: c) individuare il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale; f) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole; g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue. Si ritiene pertanto che siano già previsti elementi di tutela e di pianificazione che consentano la tutela e/o la realizzazione di tali tipologie di	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												impianti. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.	
				27.15	Per quanto attiene invece gli altri ambiti di tutela paesaggistica: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 39), Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a vincolo (Art. 40), si chiede di introdurre precise regole riguardanti soprattutto il dimensionamento degli impianti (art.89)							L'Art. 89, comma 1 delle NTA prevede che la Provincia, nell'ambito del Piano-Programma energetico provinciale, possa emanare Linee Guida sui fattori preferenziali ed escludenti per la localizzazione e realizzazione di impianti a Fonti di energia rinnovabile (FER). Il Piano programma energetico provinciale è tutt'ora in fase di redazione. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				27.16	Si chiede di indicare nelle Norme la redazione di linee guida operative per localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti energetiche rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi da concordare in un "tavolo" provinciale (art.89)							L'Art. 89, comma 1 delle NTA prevede che la Provincia, nell'ambito del Piano-Programma energetico provinciale, possa emanare Linee Guida sui fattori preferenziali ed escludenti per la localizzazione e realizzazione di impianti a Fonti di energia rinnovabile (FER). Il Piano programma energetico provinciale è tutt'ora in fase di redazione. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				27.17	Con riferimento al capitolo 7 della Valsat si chiede che venga definita con esattezza l'area dei domini sciistici e lo sviluppo dell'impiantistica e dei servizi ad essa relativi					7.4.3		Come già indicato in sede di controdeduzione all'osservazione classificata con il n.ro 27.02, non è di competenza del PTCP ma dell'Accordo Territoriale l'esatta definizione dell'area di competenza dei domini sciistici e lo sviluppo dell'impiantistica e dei servizi ad essa relativi; pertanto anche la ValsAT del PTCP non può introdurre né effettuare valutazioni in merito a tali scelte di pianificazione.	NON ACCOLTA
				27.18	Con riferimento al capitolo 7 della Valsat si chiede rispetto all'area dei domini sciistici e dello sviluppo dell'impiantistica e dei servizi ad essa relativi, venga definita l'esatta incidenza sul SRN 2000					7.4.3		La valutazione di incidenza sarà effettuata dagli strumenti urbanistici che avranno il compito, in applicazione dell'Accordo Territoriale, di definire la disciplina urbanistica dell'area di competenza dei domini sciistici.	NON ACCOLTA
28	Ordine del giorno del Consiglio Provinciale della Provincia di Modena approvato a maggioranza su proposta del gruppo Forza Italia	DCP nr. 109	3-A	28.01	Il Consiglio Provinciale impegna la Giunta Provinciale a rafforzare l'art.83 comma 10 per dare maggiore peso agli enti locali nel processo decisionale di VIA in maniera tale che in caso di VIA ministeriale sul deposito gas di Rivara, debba essere ottenuto il parere favorevole degli enti locali stessi (proposta n.114 del 22/07/2008)							Come previsto dall'ordine del giorno approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 109 del 22/07/2008, si provvederà ad rafforzare il comma 10 dell'art. 83 delle NTA. L'osservazione si ritiene pertanto accolta.	ACCOLTA *
95	Agenzia per la Mobilità di Modena	113802	6-C	95.01	Con riferimento all'osservazione 27B del Comune di Carpi (prot.102966) relativa alla richiesta di riattivare una fermata ferroviaria a Fossoli si conferma l'opportunità di tale riattivazione, ma non presso il casello ferroviario (attuale) nei pressi dell'ex passaggio a livello sulla SP413 che si trova in zona industriale in posizione decentrata rispetto all'abitato. La localizzazione che viene valutata come ottimale in accordo con il Comune di Carpi è a nord del passaggio a livello di Via Budrione Migliarina est in corrispondenza dell'attigua zona residenziale.	17		5.2				La fermata di Fossoli risulta attualmente chiusa, tuttavia il permanere di una fermata ferroviaria nella frazione di Fossoli, localizzata in modo da poter essere utilizzata da un bacino d'utenza il maggiore possibile, è strettamente funzionale alla diffusione dell'uso del treno quale mezzo di trasporto pubblico. Si rammenta che la realizzazione e l'ubicazione esatta della fermata sarà subordinata alle opportune verifiche di tipo trasportistico, tecnico-economiche ed ambientali, nonchè alla valutazione della domanda di utenza potenziale; gli studi e le verifiche dovranno essere condivisi, a partire dalla Regione Emilia Romagna, con tutti gli Enti	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												coinvolti nella realizzazione e gestione della nuova fermata. Si condivide l'osservazione e si procede a segnare indicativamente in cartografia la fermata ferroviaria di Fossoli.	
96	Provincia di Reggio Emilia	115304	7-C	96.01	Si chiede di inserire nelle carte della mobilità 5.1 e 5.2 e nelle carte "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale (4.1, 4.2, 4.3)" il collegamento Rolo-Novì, variante in territorio reggiano in connessione alla SP8 in territorio modenese			5.1				Gli interventi catalogati all'interno del QC non rappresentano un quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nella programmazione degli interventi infrastrutturali nell'arco dei prossimi anni. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati potranno integrare tale quadro rispetto al quale la Provincia opererà secondo quanto previsto dall'articolo 90 comma 3. In particolare, la richiesta di inserire tratti di viabilità funzionali ad altri tratti di viabilità al di fuori del territorio provinciale verrà esaminata e discussa anche attraverso specifiche Conferenze dei Servizi. Pertanto non si ritiene accoglibile l'osservazione proposta.	NON ACCOLTA
				96.02	Si chiede di inserire, nelle carte della mobilità 5.1 e 5.2 e nelle carte "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale (4.1, 4.2, 4.3)", il collegamento tra Asse Orientale, in territorio reggiano, ed Sp1 in territorio modenese, località Migliarina di Carpi, direttrice Carpi-Guastalla			5.1			Allegato 4	Gli interventi catalogati all'interno del QC non rappresentano il quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nell'arco dei prossimi anni. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati possono integrare tale quadro rispetto al quale la provincia opererà secondo quanto previsto dall'articolo 90 comma 3. L'elenco redatto non può essere considerato esaustivo di tutte le opere che la Provincia esaminerà durante gli anni di valenza del PTCP. In particolare, la richiesta di inserire tratti di viabilità funzionali ad altri tratti di viabilità al di fuori del territorio provinciale verranno esaminati e discussi anche attraverso una eventuale Conferenza dei Servizi. Tuttavia, considerando l'accordo esistente tra le province di Reggio Emilia e Modena ed i Comuni interessati, si provvede ad inserire il tratto stradale richiesto tra quelli catalogati nell' allegato A Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo. Pertanto, l'osservazione si ritiene parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				96.03	Si chiede di inserire, nelle carte della mobilità 5.1 e 5.2 e nelle carte "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale (4.1, 4.2, 4.3)", la connessione stradale SS9 bis di Rubiera-SS9 Modena Ovest, e bretella Campogalliano Sassuolo			5.1				La connessione prevista tra la variante alla SS 9bis Emilia a sud di Rubiera ed il prolungamento della bretella Campogalliano-Sassuolo è indicata nella tav. 5.1 del PTCP con un tratto a tratteggio; si provvede ad evidenziare graficamente per quanto possibile tale collegamento.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				96.04	Si chiede di inserire, nelle carte della mobilità 5.1 e 5.2 e nella carta 4.2 "Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale", il collegamento tra i poli logistici intermodali di Dinazzano e Marzaglia attraverso nuova linea ferroviaria			5.1				Il collegamento ferroviario tra gli scali di Modena/Marzaglia e Dinazzano è previsto dal Piano Regionale Infrastrutture e Trasporti, in buona parte sul territorio della Provincia di Reggio Emilia, pertanto non si ritiene opportuno indicare tale tracciato ferroviario in maniera difforme da quanto previsto dal PRIT.	NON ACCOLTA
				96.05	Si chiede di inserire, nelle carte della mobilità 5.1 e 5.2 e nella carta 4.2 "Assetto strutturale del			5.1				Il collegamento ferroviario tra le linee ferroviarie regionali Reggio/Sassuolo e Modena/Reggio è	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					sistema insediativo e del territorio rurale", il collegamento tra linee ferroviarie Reggio-Sassuolo e Sassuolo-Modena							indicato dal PTCP al cap. 4.D.2.3 LA FERROVIA MODENA SASSUOLO; si ritiene che, viste le diverse ipotesi progettuali allo studio da parte della Regione Emilia Romagna, tale riferimento possa essere considerato sufficiente a richiamare l'ipotesi di collegamento tra le due linee ferroviarie. Pertanto non si ritiene di accogliere l'osservazione presentata.	
97	Comune di Fiorano Modenese	118196	8-C	97.01	Con riferimento alla previsione di una nuova linea ferroviaria denominata Sassuolo-Vignola, che nel tratto tra Formigine e Maranello attraversa zone residenziali e produttive densamente edificate evidenziando un tracciato di ben difficile attuazione, si osserva come tale previsione, ancorchè riportata nel P.R.I.T. (Piano Regionale dei Trasporti) si ponga in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici Comunali vigenti e rappresenti un elemento "estraneo" al tessuto edilizio urbanistico ormai consolidato, sia sotto l'aspetto sociale che economico. Si richiede di rivedere il tracciato della linea di cui sopra eventualmente concordandolo con i Comuni interessati.			5.2				Il tracciato indicato nelle tavole di PTCP riporta il tracciato della ferrovia Vignola-Sassuolo presente nel Piano Regionale dei Trasporti e delle Infrastrutture. Trattandosi di un'ipotesi del tutto preliminare, non si è ritenuto opportuno richiedere in questa sede modifiche al piano sovraordinato. Tuttavia, si rammenta che la realizzazione ed il tracciato esatto della eventuale nuova ferrovia deve essere subordinata alle opportune verifiche di tipo trasportistico, tecnico-economiche ed ambientali, nonché alla valutazione della domanda di utenza potenziale; gli studi e le verifiche dovranno essere condivise, a partire dalla Regione Emilia Romagna, con tutti gli Enti coinvolti nella realizzazione e gestione della nuova linea ferroviaria.	NON PERTINENTE
99	Comune di Campogalliano	121333	10-C	99.01	Con riferimento all'art.50 comma 7 si condivide l'istanza di contenimento dei processi di urbanizzazione ma si propone una quantificazione dei limiti delle capacità insediative (e conseguentemente delle urbanizzazioni) correlata alle compatibilità ambientali e infrastrutturali di aumenti della popolazione residente, particolarmente se riferite alla mobilità.							La norma che limita la possibilità di incrementare la superficie del territorio urbanizzato non è l'unico strumento per dare risposte efficaci alle molteplici esigenze di governo del territorio nella pianificazione locale; se fosse possibile costruire parametri e indicatori in grado di definire la capacità insediativa del piano in rapporto alle compatibilità ambientali e infrastrutturali, ai fenomeni demografici, alla mobilità, si disporrebbe di sintesi interpretative semplificate di fenomeni che al contrario presentano complessità e caratteristiche molto differenziate. L'art.50 delle norme del PTCP va quindi letto nel contesto delle scelte che il Piano opera, sul versante delle tutele ambientali e paesaggistiche, del sistema della mobilità, delle politiche per le aree produttive di rilievo sovracomunale e comunale, del coordinamento delle dotazioni territoriali, e così via. E' in questo contesto che assume rilievo l'obiettivo primario del forte contenimento del processo di nuova urbanizzazione (insieme, ed in modo fortemente correlato, a quello della scelta strategica della riqualificazione). Ciò non significa che a questo obiettivo primario, valido per tutto il territorio, non debbano essere associate politiche specifiche per ambiti territoriali, che dovranno articolare e arricchire il quadro delle scelte in relazione al sistema di condizioni locali e agli obiettivi assunti dalla pianificazione.	NON ACCOLTA
				99.02	Con riferimento alla istanza di contenimento dei processi di urbanizzazione si chiede una valutazione dello stato della pianificazione e							Il Quadro Conoscitivo del PTCP mostra quanto esteso, rapido e diffuso sia stato il processo di crescita dell'urbanizzazione nel territorio della	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					della sua attuazione nelle diverse realtà locali: l'esclusione dal contingentamento delle previsioni residue non attuate del PRG pre-vigente consente nuove urbanizzazioni tanto più estese quanto più sono sovradimensionati i piani regolatori in atto. La limitazione è più stringente invece quanto più parsimonioso un comune è stato nel dimensionare le zone di espansione, e quanto maggiore è la tensione abitativa, testimoniata dall'esaurimento degli spazi per nuovi insediamenti (quale è il caso di Campogalliano). Si chiede pertanto di includere nel computo le previsioni rimaste inattuate, in quanto concorrenti a pieno titolo all'urbanizzazione del territorio, eventualmente accrescendo in appropriata misura e in via generale le aliquote di incremento ammesse.							provincia. Anche se in linea di principio è vero che le previsioni di espansione non attuate dei piani vigenti sono a tutti gli effetti incrementi potenziali del territorio urbanizzato, va considerato che risulterebbe di gestione particolarmente complessa la verifica di tali quantità: ad esempio, non è univocamente definito il significato dei termini "previsione attuata" o "in attuazione", dal momento che la vigenza di uno strumento attuativo si prolunga nel tempo e non è facile stabilire in quale misura esso debba essere considerato completato.	
				99.03	Con riferimento alla istanza di contenimento dei processi di urbanizzazione si propone che i limiti di incremento siano riferiti alla popolazione invece che al territorio insediato, e accompagnati da una disciplina cogente delle densità territoriali minime ammissibili.							La proposta non è condivisa, in quanto la definizione delle densità ammissibili – spesso molto variabili nello stesso territorio comunale e tra comuni diversi – è compito specifico dei PSC e più ancora dei POC.	NON ACCOLTA
				99.04	Con riferimento ai diversi orizzonti temporali dei dimensionamenti dell'offerta abitativa e del territorio urbanizzabile (il contingentamento del territorio urbanizzabile a fini prevalentemente abitativi è riferito a un orizzonte decennale, a norma del citato comma 7; secondo il percorso metodologico stabilito dal comma 1 dell'articolo 51 il dimensionamento dell'offerta abitativa nei PSC è da riferirsi a un quindicennio; i PSC finora formati o in corso di redazione assumono generalmente un orizzonte di vent'anni per le proprie previsioni e determinazioni) si chiede che i PTCP, ove sia tenuto fermo il termine decennale per il contingentamento del territorio urbanizzabile e non si ritenga (giustamente) di riferire i PSC a un termine decennale, introduca un'articolazione nella classificazione del territorio urbanizzabile, prescrivendo la differenziazione nei PSC fra le parti urbanizzabili nel primo decennio (in conformità al contingente assegnato) e quelle rimesse a fasi successive.							Rispetto a quanto prospettato dall'osservazione, il PTCP definisce una soglia di crescita ammissibile, non attraverso il dimensionamento dell'offerta, ma attraverso il parametro del nuovo territorio urbanizzato. Non appare utile differenziare nel tempo questo obiettivo di limitazione della nuova urbanizzazione.	NON ACCOLTA
				99.05	Con riferimento al dimensionamento degli ambiti produttivi di rilievo comunale si rileva che l'applicazione della direttiva di cui al co.4 art.51 e la prescrizione di cui al co.4 art.58 comporta per il comune di Campogalliano (e per gli altri comuni che al momento dell'adozione del PTCP avevano avviata ma non conclusa la conferenza di pianificazione) la sospensione dell'attività della conferenza per un periodo non prevedibile in relazione alla necessità di integrare il quadro conoscitivo con la valutazione dello stato di attuazione e della residua capacità insediativa delle aree produttive previste dai piani vigenti, dell'assetto funzionale e delle dotazioni di infrastrutture e servizi anche nei comuni di	12	58					In parziale accoglimento della proposta, si ritiene utile introdurre meccanismi semplificati di verifica e di dimensionamento da applicare in sede di Conferenza di Pianificazione, e si provvede pertanto ad un'integrazione normativa in tal senso .	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					Modena, Bastiglia e Nonantola; quantificare l'ammissibile incremento di insediamenti produttivi e alla sua ripartizione consensuale fra i quattro comuni dell'ambito di coordinamento; stipulare un apposito accordo territoriale.								
				99.06	Si chiede alla Provincia di assumere la responsabilità, attivando la collaborazione dei comuni e perseguendone il massimo consenso, per integrare le determinazioni in materia nella sede appropriata e naturale del PTCP, di coordinare le scelte relative agli insediamenti produttivi di interesse comunale, senza attendersi che questo discenda dalla concertazione fra singoli comuni, spesso neppure vincolati dall'appartenenza a una medesima Unione.							La Provincia partecipa attivamente alle Conferenze di pianificazione e successivamente definisce e stipula i relativi Accordi per la formazione dei PSC. Pertanto essa non ha il compito di prendere atto di decisioni, ma di coordinare le scelte in applicazione del proprio strumento urbanistico, nel rispetto dei ruoli e delle autonomie delle Amministrazioni coinvolte.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				99.07	Si chiede di correggere la assegnazione di prescrizione al co.4 dell'art.58 in quanto si tratta di precisazioni e specificazioni dei criteri e delle modalità di applicazione della direttiva di cui all'articolo 51, comma 4, di cui intrinsecamente costituiscono parte subordinata		58 c.4					In effetti il comma 4 costituisce una direttiva, come l'art.51 c.4. Si condivide l'osservazione e si effettua la correzione.	ACCOLTA
				99.08	Si chiede di valutare che le direttive ed indirizzi del PTCP di cui agli artt. 59.1 e 101 commi 1 e 4 prefigurano per il Comune di Campogalliano un ruolo produttivo profondamente diverso da quello inteso dal documento preliminare approvato dalla Giunta Comunale, che deve essere considerato con estrema attenzione nelle sue implicazioni sul territorio, sui sistemi infrastrutturali, in campo sociale ed economico.	12	59					Si condivide l'esigenza di una migliore definizione dell'art.59, in modo da renderlo pienamente coerente con il quadro normativo complessivo. Nel caso specifico, i contenuti dell'art.59 ed anche quelli dell'art.101 possono essere puntualizzati in armonia con gli orientamenti e le valutazioni che la Provincia esprime in sede di Conferenza di pianificazione per il PSC di Campogalliano.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				99.09	Si propone che lo sviluppo del progetto integrato del sistema logistico costituito dal nuovo scalo merci di Cittanova e dalle funzioni esistenti e da assegnarsi a Campogalliano sia demandato a un procedimento separato e non interferente con il completamento del processo di pianificazione comunale, assegnando alla conferenza di pianificazione il compito di assumere le misure appropriate a salvaguardarne la fattibilità.		57					Si ritiene opportuno che la definizione delle strategie di assetto territoriale e infrastrutturale avvenga, nel caso in oggetto, in applicazione di indicazioni strutturali del PTCP, in sede di Accordo Territoriale.	ACCOLTA
				99.10	Si rileva la mancanza di un piano provinciale integrato della mobilità, riferimento essenziale delle politiche di assetto e sviluppo del territorio, condizionate nella loro sostenibilità tanto dai sistemi infrastrutturali quanto dall'ambiente; la realizzazione in tempi recenti o la programmazione di infrastrutture viarie di interesse interprovinciale e regionale nei territori di Modena, Reggio e Bologna sottolinea la necessità – per la Provincia di Modena - di dotarsi di una valutazione generale relativa all'assetto della viabilità provinciale. E' indispensabile che il PTCP si appoggi a un piano della viabilità provinciale che individui e specifichi i sistemi infrastrutturali di cui salvaguardare i corridoi di fattibilità, e a cui riferire le opere via via attuabili, quali stralci funzionali di un disegno più ampio.	17						Il tema della mobilità è considerato di vitale importanza per il territorio della Provincia e per le sue relazioni con l'esterno, come tale, la mobilità rappresenta uno degli elementi fondamentali del PTCP adottato. Si ritiene che il tema sia stato adeguatamente affrontato nell'ambito della stesura della Variante generale al PTCP. Nell'ambito dell'attuazione del PTCP la Provincia potrà comunque considerare eventuali specifici approfondimenti dei temi legati alla mobilità. Pertanto non si ritiene accoglibile l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
				99.11	Si ritiene indispensabile che il PTCP assuma cognizione dell'esistenza del nuovo asse viario Reggio – Rolo, realizzato in adiacenza alla linea TAV, che già ora costituisce un vantaggioso itinerario alternativo rispetto alla via Emilia per i collegamenti fra le città di Modena e Reggio e le rispettive maggiori concentrazioni produttive, aumentando considerevolmente il traffico che attraversa l'abitato di Campogalliano;			5.1				Il PTCP durante la sua fase di stesura ha considerato tale previsione nelle proprie elaborazioni e riflessioni, rispetto alla quale sono state sviluppate specifiche applicazioni modellistiche, sulla cui base si sono definite le considerazioni sintetizzate nelle controdeduzioni alla successiva osservazione 99/13. Si dà atto che essa tuttavia non compare nella tavola 5.1, come sarebbe opportuno, considerato che sono state indicate altre opere stradali e ferroviarie al di fuori del territorio della provincia di Modena e si provvede alla sua integrazione in detta tavola. Pertanto, l'osservazione è accolta.	ACCOLTA
				99.12	Si ritiene indispensabile che il PTCP prenda atto che il PTCP di Reggio recentemente adottato prevede il prolungamento di tale asse viario fino a Fontana, configurando in territorio reggiano un itinerario ad elevato livello di servizio, competitivo con la variante alla via Emilia programmata dallo stesso PTCP in aggiramento di Rubiera							La scelta tra l'ipotesi nord o l'ipotesi sud rispetto al tracciato della tangenziale di Rubiera non è di competenza della Provincia di Modena.	NON PERTINENTE
				99.13	Si ritiene indispensabile che il PTCP integri nelle sue previsioni in materia di viabilità la connessione della nuova strada Reggio – Fontana con il casello dell'A22 e con la tangenziale di Modena, in conformità a quanto proposto dal documento preliminare attualmente oggetto dei lavori della conferenza di pianificazione per il PSC di Campogalliano, riconoscendola come soluzione efficiente dello stato di congestione nella direttrice nord ovest delle relazioni territoriali di Modena.			5.1				Dagli approfondimenti condotti sul progetto in questione e, più in generale, sull'intero corridoio occidentale della provincia, è emerso che il prolungamento della complanare Reggio-Fontana sino alla tangenziale di Modena, prolungamento che comporterebbe la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Secchia e di una ristrutturazione estremamente complessa del nodo di innesto con la tangenziale nord, non risulta apportare effetti in termini di benefici aggregati e di alleggerimento/riequilibrio del nodo tangenziale modenese paragonabili a quelli attribuibili al prolungamento della A22 verso Marzaglia, progetto quest'ultimo già finanziato dal CIPE. Le simulazioni effettuate hanno anche evidenziato una qualche competizione tra i due interventi. Infine gli effetti in termini di alleggerimento della via Emilia sono risultati modesti e questo non pone la complanare come possibile alternativa con la prevista variante sud di Rubiera. Tutto questo giustifica il non inserimento dell'opera di cui all'osservazione tra i progetti prioritari, e la rimanda a successivi ulteriori approfondimenti. Pertanto non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				99.14	Si propone che l'articolo 111 delle norme (Misure di salvaguardia) sia modificato, comprendendo fra i procedimenti di approvazione in corso fatti salvi dall'applicazione della salvaguardia, anche quelli in cui siano in corso di svolgimento i lavori della conferenza di pianificazione.							L'art.111 è oggetto di riserva da parte della Regione. Non è in ogni caso assentibile la proposta di considerare esenti dalle misure di salvaguardia i procedimenti che si trovano nella fase di Conferenza di pianificazione del PSC, per evidente contrasto con la normativa regionale in materia.	NON ACCOLTA
				99.15	Si segnala che nella disciplina relativa alle Unità di Paesaggio manca totalmente la specifica dell'unità 10. "Paesaggio periferiale del fiume Secchia nella prima fascia regimata".							L'Allegato n. 2 delle Norme di Attuazione riporta gli indirizzi normativi per le unità di paesaggio; per le Unità 10 ed 11 gli indirizzi sono raccolti nello stesso paragrafo. L'osservazione si	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
				99.16	Si segnala che viene individuato come elemento di interesse storico testimoniale (art. 44D) un ponte attualmente inesistente, in quanto crollato da tempo, nell'intersezione tra via Jugularia e Via Canale Carpi.			1.1.4				considera quindi implicitamente accolta. Il PTCP, all'articolo 44D comma 2, demanda ai comuni la verifica e l'eventuale aggiornamento delle localizzazioni degli elementi di interesse storico testimoniale, apportando integrazioni utili. Si rileva che non sono stati allegati alla richiesta presentata studi approfonditi relativi alla documentazione storica e topografica relativi al ponte in oggetto, tali da poter giustificare la rimozione della tutela di interesse storico testimoniale in essere. Inoltre, dal momento che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, le proposte avanzate dal Comune di Campogalliano in merito alle strutture di interesse storico testimoniale verranno comunque segnalate alla Regione al fine della loro valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verranno considerato nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione.	NON ACCOLTA
				99.17	Si segnala che viene individuato come elemento di interesse storico testimoniale (art. 44D) un ponte mai esistito, nell'intersezione tra Via Madonna e Autostrada del Sole.			1.1.4				Il PTCP, all'articolo 44D comma 2, demanda ai comuni la verifica e l'eventuale aggiornamento delle localizzazioni degli elementi di interesse storico testimoniale, apportando integrazioni utili. Si rileva che non sono stati allegati alla richiesta presentata studi approfonditi relativi alla documentazione storica e topografica relativi al ponte in oggetto, tali da poter giustificare la rimozione della tutela di interesse storico testimoniale in essere. Inoltre, dal momento che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, le proposte avanzate dal Comune di Campogalliano in merito alle strutture di interesse storico testimoniale verranno comunque segnalate alla Regione al fine della loro valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verranno considerato nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
				99.18	Si segnala che manca di continuità il tratto che individua come viabilità storica (art. 44A) la Via Lama.			1.1.4				Dall'esame della cartografia del PTCP 2008 emerge che il tratto di Via Lama in oggetto attualmente esistente risulta modificato ("raddrizzato") rispetto a quello rappresentato nella cartografia storica IGM 1890. Pertanto, tale tratto di Via Lama non risulta essere qualificabile come viabilità storica. Si rileva inoltre, che non è stata portata sufficiente documentazione storica a supporto dell'osservazione presentata, tale da giustificare una classificazione del tratto in oggetto come viabilità storica. Alla luce di quanto esposto l'osservazione presentata non può essere accoglibile.	NON ACCOLTA
				99.19	Si segnala che viene individuato come viabilità storica (art. 44A) un tratto Nord/Sud di collegamento tra Via Dogaro e Via Bastiglia che in realtà è per un tratto un accesso privato a un fabbricato rurale, e per un tratto una carraia agricola.			1.1.4				Il PTCP adottato, all'articolo 44A comma 2, prevede che i Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali, apportano integrazioni ed aggiornamenti utili alle individuazioni operate dalla tavola 1.1 del PTCP relative alla viabilità storica. Si rileva inoltre, che non è stata portata sufficiente documentazione storica a supporto dell'osservazione presentata, tale da giustificare una classificazione del tratto in oggetto come viabilità storica. Inoltre, dal momento che la Provincia ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), il PTCP 1998, come esplicitato nella Relazione Generale al capitolo 4.A.7, le proposte avanzate dal Comune di Campogalliano in merito alla viabilità storica verranno comunque segnalate alla Regione al fine della loro valutazione nell'ambito della procedura di variante al PTPR di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, attualmente in corso, e verranno considerato nell'ambito della variante specifica al PTCP nella fase di adeguamento dello stesso al D.Lgs. 42/2004 ed alla pianificazione paesistica regionale aggiornata, contestualmente ad eventuali ulteriori elementi non segnalati dalla presente osservazione.	NON ACCOLTA
				99.20	Si ritiene necessario introdurre tra gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree di cui alle lettere "a", "b1" e "c" del comma 2 dell'art. 41A, quando non si tratti di beni vincolati da provvedimento ministeriale, l'intervento di "ristrutturazione edilizia" di cui alla lettera f) dell'allegato "definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/02, in quanto intervento da ritenere ammissibile in fabbricati sui quali non è posto vincolo conservativo. Va ricordato in ogni caso che ove ragioni di carattere paesaggistico e ambientale lo consiglino, è possibile subordinare comunque gli interventi di ristrutturazione edilizia a requisiti qualitativi e compositivi. Si segnala che del comma in questione non è indicata la valenza prescrittiva ai sensi dell'art. 4 comma 2.		41A					In merito alla mancata esplicitazione della valenza prescrittiva del comma 2 dell'articolo in oggetto si accoglie la richiesta presentata e si provvede all'inserimento della stessa. Relativamente alla possibilità di prevedere interventi di ristrutturazione edilizia, si rammenta che le aree di cui alle lettere "a", "b1" e "c" sono soggette, ai sensi del comma 4 dell'articolo 41A a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati. Si rammenta che per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi della lettera f) dell'Allegato alla LR31/2002, si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici. Si ritiene, pertanto, che tale tipologia di intervento possa riguardare anche l'area di sedime sottostante i fabbricati oggetto di intervento (es. rifacimento delle fondamenta, realizzazione di interrati, etc), pertanto l'osservazione presentata non risulta accoglibile, in quanto non in linea con quanto disposto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, confermato dallo stesso PTCP.	
				99.21	La "Zona Umida" individuata in cartografia è di origine artificiale, ed era stata realizzata dal privato proprietario dell'area come allevamento ittico. Abbandonata la primaria funzione, viene oggi saltuariamente utilizzata come "zona umida per la gestione della caccia agli acquatici"; tuttavia, trattandosi di normale destinazione agricola, si ritiene inopportuna l'apposizione di un vincolo di destinazione sull'area stessa.			1.2				La zona umida indicata dall'osservazione è individuata nella Carta 1.2.4 come nodo ecologico semplice, sulla base delle risultanze dell'analisi effettuata per la predisposizione della rete ecologica. Non si tratta di una tutela sovraordinata e l'art. 29 del PTCP precisa che sono i Comuni, nell'ambito della formazione degli strumenti urbanistici (PSC e RUE), a definire gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come unità funzionali della rete ecologica di livello locale (art. 29, co.3, let.f); i Comuni possono inoltre prevedere, sulla base di un'analisi ecologico – territoriale, modifiche ai perimetri indicati nella cartografia di PTCP (art.29, co.3, lett.c). Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				99.22	All'interno del corridoio primario, in direzione sud rispetto allo svincolo autostradale A1/A22, è individuata un'"Opera idraulica prevista –	3	11 c.2	2.3				Si accoglie l'osservazione provvedendo a correggere l'errore materiale di cui alla tavola 2.3 ed ad eliminare a "Cassa di laminazione del	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					areale", identificata nella carta 2.3 come "Infrastrutture per la sicurezza idraulica previste e/o da completare - P5 Cassa di laminazione del Cavo Canaletto": l'Amministrazione Comunale non è a conoscenza della prevista opera idraulica, la quale non risulta individuata da nessun documento e da nessuno studio idraulico di iniziativa pubblica. Si ritiene pertanto che l'area sia indicata a causa di errore materiale, e se ne richiede la correzione. Allo stesso modo, è stato posto il simbolo di "Nodo di criticità idraulica" leggermente a nord rispetto all'opera di cui sopra: nemmeno in questo caso è nota – né è stata mai segnalata - all'Amministrazione Comunale la presenza di nodi di criticità in tale localizzazione.							Cavo Canaletto" dall'elenco delle infrastrutture per la sicurezza del territorio (norme art.11 e relazione generale). Inoltre poiché nella carta di cui sopra verranno rappresentati i nodi di criticità idraulica come da carta di quadro conoscitivo preliminare si accoglie quanto richiesto eliminando la localizzazione oggetto dell'osservazione.	
				99.23	L'area forestale individuata in cartografia, posta a est dei laghi "Curiel" e identificata al Catasto Terreni del Comune al Foglio 35, mappali n.70 (parte), 71 (parte), di proprietà Perla Verde s.r.l. e 77, 86 (parte), 110, 111, di proprietà Calcestruzzi Corradini S.p.A. è attualmente area di cava, come da autorizzazione all'escavazione prot.n. 2508 del 05/04/08. Si richiede la modifica della perimetrazione dell'area forestale stessa.			1.2			Carta 1	A seguito di ulteriori approfondimenti si rettifica il perimetro dell'area forestale conducendolo all'area effettivamente rispondente ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). Si accoglie l'osservazione stralciando le aree che risultano attualmente ricoperte solamente da arbusteto rado, con copertura inferiore al 40%.	ACCOLTA
				99.24	Tutte le aree forestali (art. 21) individuate in cartografia sono – ad eccezione del Parco Tien An Men e delle aree poste all'interno del corridoio ecologico del Fiume Secchia – costituite da aree agricole piantumate a fini produttivi; il Parco Tien An Men, viceversa, è un parco pubblico all'interno del quale si trovano infrastrutture sportive e ricreative, utilizzate per manifestazioni e intrattenimento: si ritiene pertanto inopportuna l'apposizione di un vincolo di destinazione sulle aree stesse.			1.2			Carta 1	Le tipologie "Castagneto da frutto coltivato", "Altro impianto di arboricoltura da legno" e "Parco e/o giardino storico", in base alla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e alle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02), così come riportato nella legenda della Tavola 1 di Quadro Conoscitivo, non sono classificate come "Aree forestali" ma rispettivamente "Aree agricole" e "Aree urbane". Pertanto le aree individuate come sopra specificato vengono stralciate dalla Carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio". L'area adibita a parco pubblico (Parco Tien An Men) viene anch'essa stralciata in quanto da considerarsi Area urbana. Per quanto sopra esposto, si accoglie l'osservazione presentata.	ACCOLTA
				99.25	In merito alle dinamiche insediative, dai dati in							Sulla base delle elaborazioni sviluppate in sede	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					possesto dell'Amministrazione comunale, non risulta che nel periodo 1986/2003 vi sia stato un incremento del territorio urbanizzato superiore al 50%.							di Quadro Conoscitivo (cap. 3A) e presentate e discusse nella Conferenza di pianificazione, il territorio urbanizzato nel comune di Campogalliano è passato nel periodo 1986-2003 dal valore di 179,53 ha a quello di 322,2 ha, con un incremento del 79,5%. Al 2006 tale valore era di 334,5 ha.	
				99.26	Il "Polo produttivo di progetto di rilievo provinciale", costituito dal Polo Estrattivo n. 4, di cui al P.I.A.E. provinciale, non è "di progetto" ma "esistente".							Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) è un Piano di Settore, subordinato al PTCP; in particolare, è al PIAE che compete la definizione delle aree adatte all'escavazione di materiali naturali. Pertanto, è a tale piano che deve essere posta l'osservazione presentata.	NON PERTINENTE *
				99.27	E' indicato un "ambito produttivo di espansione con superficie territoriale superiore a 5 ha" in corrispondenza dello stabilimento Transmec, esistente dal 2002.			4				Ambito produttivo di espansione individuato erroneamente: si provvede alla correzione cartografica	ACCOLTA
				99.28	Si segnala che la cartografia di supporto è obsoleta e poco chiara: risulta praticamente impossibile definire chiaramente le aree oggetto di zonizzazione.							Con la Variante al PTCP è stato effettuato un aggiornamento delle limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza radiotelevisiva; tale modifica è finalizzata a garantire il coordinamento tra i temi del PTCP e quelli del PLERT. Al fine di rendere omogenee le elaborazioni cartografiche dei due Piani è stata confermata la base cartografica utilizzata nel PLERT (approvato con DCP n.72 del 14/04/2004). Per le considerazioni svolte l'osservazione non è accolta.	NON ACCOLTA
				99.29	Si segnala che nell'elaborato del Quadro Conoscitivo sono correttamente individuati i perimetri delle aree consolidate, insediate da attività produttive: negli elaborati di PTCT adottato, viceversa (carta 4 – assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale), i perimetri delle aree consolidate non corrispondono a quelli del QC, mancando diverse aree che in realtà sono insediate da attività produttive. In particolare, non sono riportate in cartografia le aree destinate all'espansione delle attività insediate in Via Ferrari, le aree per strutture recettive in Via Magnagallo, il perimetro delle aree "Faral" e le aree "Campofrigo". Si segnala inoltre che l'area Ex Bugatti è identificata dal QC come "area dismessa – insediabile per nuove funzioni": in realtà, allo stato attuale, non è possibile definire quale sia la funzione che assumerà lo stabilimento Bugatti, e non è escluso che lo stesso mantenga la funzione produttiva.			4				La Carta n.4 del PTCP evidenzia soltanto le maggiori aree produttive di espansione, vale a dire quelle con superficie territoriale superiore ai 5 ha. In ogni caso si provvede ad una verifica puntuale e all'eventuale correzione dell'errore.	ACCOLTA
				99.30	L'area 3 (area commerciale integrata Via del Passatore) viene indicata nel prospetto "A" come "Struttura esistente per la quale non si prevedono sviluppi rilevanti", con superficie di vendita autorizzata di mq. 6.649. L'area 4 (area ex Bugatti) viene indicata nella Tabella "D" come Area ammessa dal POIC, con una superficie di vendita massima ammessa pari a 10.000 mq, di cui per grandi strutture non alimentari mq. 3000. L'area di Via del Passatore è inserita,							Il PTCP ha proposto una modifica al Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC) relativamente all'ambito della valle del Panaro; nella fase attuale non è possibile introdurre ulteriori modifiche al piano di settore così come richiesto pertanto non si ritiene possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					urbanisticamente, all'interno del Piano per gli insediamenti Produttivi del Comune di Campogalliano, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 30.5.1996: le previsioni dello strumento urbanistico vigente prevedono sull'area una superficie commerciale per la vendita al dettaglio pari a mq. 16.000; tuttavia, detta previsione non è mai stata riportata all'interno dei POIC provinciali. In considerazione anche di quanto esposto all'osservazione precedente relativamente all'Area ex Bugatti, e visto che nell'ultimo anno sono mutate le esigenze di sviluppo della struttura insediata nell'area di Via del Passatore, si propone di trasferire la superficie ammessa per grandi strutture non alimentari dall'area 4 (ex Bugatti) all'area 3 (area di Via del Passatore), specificando che quest'ultima non supererà comunque la superficie complessiva finale di 10.000 mq.								
100	Comune di Formigine	122368	11-C	100.01	Si propone di inserire nello strumento di pianificazione PTCP, i castelli come fattori strutturali delle relazioni tra paesaggio e sistema insediativo				4.B.1.1			Si ritiene opportuno evidenziare l'importante ruolo svolto dai castelli nella strutturazione del paesaggio della Provincia di Modena. Pertanto si procede a sottolineare questo aspetto negli elaborati di piano.	ACCOLTA
102	Comune di Modena	1507/09		102.01	Con riferimento alle tavole 1.24 e 1.25 della cartografia del PTCP si chiede di togliere la nuova Aree di Riequilibrio Ecologico (Aree Protette L.R. 6/2005) di Marzaglia (Via Pomposiana) e della Fossalza (Via Scartazza), in attesa della loro esatta definizione anche formale, o comunque prevedere in esplicito la necessità di adeguamento dei perimetri di queste aree una volta approvati dalla Regione Emilia-Romagna.							Le proposte di Aree di Riequilibrio Ecologico che il PTCP individua nel comune di Modena sono quelle contenute nel Rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena 2008-2010 approvato con Del. Consiglio Provinciale n. 111 del 18/07/2007, ai sensi dell'art.14 della L.R. 6/2005. Sono individuate come "proposte" in quanto la loro istituzione definitiva, nonché la relativa esatta delimitazione, è stabilita seguendo una specifica procedura prevista dalla L.R. 6/2005 art. 53 che prevede anche lo svolgimento di una conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni interessati. Pertanto nel corso dell'iter previsto per la istituzione delle A.R.E. è possibile apportare giustificate modifiche al perimetro individuato che è pertanto da considerarsi in questa fase solamente proposto e non definitivo. Per i motivi sopra esposti si ritiene la osservazione implicitamente accolta.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				102.02	Si chiede per il Sito di Importanza Comunitaria e ZPS (Rete Natura 2000) delle casce di espansione del Fiume Panaro, di avviare una procedura di ridefinizione complessiva del perimetro, per farlo aderire agli esatti confini morfologici complessivi.							Il PTCP riporta nelle carte 1.2 i siti di Rete Natura 2000 formalmente individuati dalla Regione Emilia-Romagna. La modifica della perimetrazione dei siti avviene attraverso una procedura stabilita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Emilia - Romagna regolamentata con apposite circolari. In particolare le proposte di modifica dei siti esistenti, accuratamente motivate sul piano tecnico-scientifico redatte sulla base della Direttiva Habitat e delle indicazioni della Commissione UE, devono essere avanzate alla Regione la quale provvederà ad esaminarle ed eventualmente a	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												proporle al Ministero che a sua volta procederà all'istruttoria e all'eventuale inoltra alla Commissione Europea. Il PTCP pertanto non può modificare i siti di Rete Natura 2000 in quanto definiti da un'Autorità sovraordinata alla Provincia. Per quanto sopra esposto si ritiene l'osservazione non pertinente.	
				102.03	Si chiede di eliminare dalla cartografia del PTCP tutte le aree erroneamente indicate come aree forestali e di inserire solamente le due aree in via Pomposiana a Marzaglia: un'area definita dei "pini strombi" a sud di Via Pomposiana e un'area denominata "Rinatura" a nord di Via Pomposiana , con il necessario perfezionamento dei confini.			1.1				Le tipologie "Castagneto da frutto coltivato", "Altro impianto di arboricoltura da legno" e "Parco e/o giardino storico", in base alla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t " - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e alle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02), così come riportato nella legenda della Tavola 1 di Quadro Conoscitivo, non sono classificate come "Aree forestali" ma rispettivamente "Aree agricole" e "Aree urbane". Pertanto la aree individuate come sopra specificato vengono stralciate dalla Carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio"; permangono nella carta 1.2 tutte le aree forestali rispondenti ai requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle norme sopra indicate. Per quanto sopra esposto si accoglie parzialmente l'osservazione presentata e si procede alla modifica cartografica.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				102.04	Si chiede di indicare correttamente le aree agricole periurbane, allineando i contenuti della cartografia del PTCP a quella del PSC del Comune.			1.2				Gli "ambiti rurali periurbani di rilievo provinciale", sono definiti dall'art.72, "ai sensi dell'art. A-20 della. L.R.n.20/2000, le parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo". Le perimetrazioni si appoggiano ad elementi fisici naturali che potranno costituire attrattive ambientali o ad importanti tagli infrastrutturali che dovranno essere adeguatamente mitigati; i territori interessati sono costituiti principalmente dagli ambiti rurali, circostanti o interclusi, della conurbazione di alta pianura e della città Modena. nei quali è evidente il bisogno di governare a vasta scala il rapporto tra processi di crescita urbana e sistemi agricoli-ambientali. A parziale accoglimento dell'osservazione si provvede a riperimetrare l'ambito agricolo periurbano a partire dalle indicazioni contenute nel PSC di Modena. Per le considerazioni svolte l'osservazione è parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
				102.05	Si chiede di inserire l'indicazione del sito PLERT del Comune di Modena, in località Baggiovara in cartografia.			1.2				La carta 1.1 del PTCP riporta tra i principali fenomeni di frammentazione della rete ecologica anche i siti di emittenza radiotelevisiva esistenti, contenuti nell'Allegato "A" del Plert. In accoglimento dell'osservazione si provvede ad integrare la Carta riportando anche i "siti in progetto" contenuti nell'Appendice "B". Per le considerazioni svolte l'osservazione è accolta.	ACCOLTA
				102.06	Si chiede di inserire in cartografia correttamente le aree per estrazione di inerti (PIAE e PAE vigenti), in particolare manca tutto il polo intercomunale 5.1 di Marzaglia/Magreta.			1.2				Nella Carta 1.2 del PTCP sono stati indicati esclusivamente i principali elementi che presentano interferenza diretta con la Rete Ecologica; tra questi, le aree per attività estrattive che interessano i corridoi ecologici principali ed i nodi ecologici complessi. L'osservazione pertanto, non è accoglibile.	NON ACCOLTA
				102.07	Con riferimento alle carte 2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali si chiede di allineare le indicazioni del PTCP a quelle, successive e più dettagliate, del Comune di Modena, che ha già provveduto all'approvazione della microzonazione sismica del proprio territorio, approvata con delibera di C.C. n. 16 del 25/02/2008			2.2				In relazione alla richiesta avanzata si chiarisce che la microzonazione sismica è il dettaglio d'indagine richiesto al livello di pianificazione comunale, come disposto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n° 112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R 20/2000 per "indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica". Ai sensi della medesima deliberazione regionale compete al PTCP un primo livello di approfondimento ovvero l'elaborazione della "Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali" che costituisce "strumento propedeutico alla pianificazione urbanistica comunale utile per indirizzare le scelte verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica." Si tratta dunque di due livelli e momenti di pianificazione ben distinti, come definito nelle disposizioni generali dalla citata delibera regionale: "La prima fase, o primo livello di approfondimento (individuazione delle aree potenzialmente soggette ad effetti locali), viene attuata nell'ambito della pianificazione provinciale, relativamente all'intero territorio, ed è recepita e integrata, ad una scala di maggior dettaglio, nella pianificazione urbanistica comunale, [...]". La seconda fase (analisi della risposta sismica locale e microzonazione sismica del territorio) è richiesta per la predisposizione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale [...]. Si ritiene in conclusione che gli elaborati di Quadro Conoscitivo e di Piano del PTCP adottato riferiti alle aree suscettibili di effetti locali e la metodologia utilizzata, siano coerenti e rispondano a quanto stabilito nella citata deliberazione regionale n. 112/2007 per il livello di pianificazione richiesto alla Provincia, così come quelli di microzonazione del Comune (approvati con deliberazione di C.C. n.16 del 25/02/2008 e non trasmessi alla Provincia) rispondono per il livello comunale. Per le	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												considerazioni sopra svolte l'osservazione non risulta accoglibile.	
				102.08	Con riferimento alla carta 2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica si chiede di inserire un tratto del Diversivo Martiniana in corso di realizzazione, ossia quello compreso tra la Via Casette e la Via Giardini in cartografia di PTCP.			2.3				Si accoglie l'osservazione e si provvede ad integrare la carta 2.3 con il tratto del Diversivo Martiniana in corso di realizzazione compreso tra Via Casette e Via Giardini	ACCOLTA
				102.09	Con riferimento alle carte 3 Carte di vulnerabilità ambientale si chiede di non attendere le risultanze del lavoro del cosiddetto "Tavolo nitrati" e di introdurre da subito più forti ed efficaci prescrizioni per la limitazione degli spandimenti e per la progressiva chiusura degli allevamenti suinicoli nella zona vulnerabile, stante la conclamata incontrollabilità degli impatti di questi impianti con le falde acquifere.		13B					Il PTCP all'art.13B comma 4 lett.c, indica il "Piano provinciale di risanamento delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati" quale misura aggiuntiva per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di tutela delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il cosiddetto Piano nitrati costituisce programma attuativo del PTCP ed ha l'obiettivo di individuare azioni finalizzate a promuovere l'inversione dell'incremento delle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee del territorio provinciale. In quella sede potranno essere espresse eventuali disposizioni. Per quanto sopra esposto l'osservazione non è accolta.	NON ACCOLTA
				102.10	Con riferimento alla carta 4 Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale si chiede di rendere più ideogrammatica la indicazione dei varchi e discontinuità, consentendo così agli strumenti urbanistici comunali di svolgere il compito che la norma di PTCP gli assegna.			4				Ai sensi dell'art. A 20 della L.R. 20/2000 il PTCP individua, nella Carta 1.2, gli "Ambiti agricoli periferici di rilievo provinciale". Le perimetrazioni si appoggiano ad elementi fisici naturali che potranno costituire attrattive ambientali o ad importanti tagli infrastrutturali che dovranno essere adeguatamente mitigati; i territori interessati sono costituiti principalmente dagli ambiti rurali, circostanti o interclusi, della conurbazione di alta pianura e della città Modena nei quali è evidente il bisogno di governare a vasta scala il rapporto tra processi di crescita urbana e sistemi agricoli-ambientali. Per il ruolo attribuito a questi ambiti appare quindi indispensabile un disegno territoriale che potrà ben essere precisato alla scala urbanistica a partire dalle indicazioni del PTCP.	NON ACCOLTA
				102.11	Con riferimento alla carta 5.1 Carta della Mobilità: rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria, è indicato un nuovo tracciato della prevista strada di collegamento tra la Tangenziale di Castelfranco Emilia e la strada per Vignola. Il tracciato piega ora ad ovest non appena superata l'Autosole e si connette alla Via Vignolese in corrispondenza dell'uscita del casello autostradale. A questa nuova soluzione si fanno due osservazioni: la prima è che l'inserimento della nuova arteria in corrispondenza dell'uscita del casello autostradale è certamente problematica, e la seconda è che il nuovo tracciato è molto meno funzionale a quello precedente per il collegamento tra la Tangenziale di Castelfranco (e la Via Emilia) e la nuova Pedemontana, in corso di costruzione			5.01				Il PTCP nell'ambito degli studi sulla mobilità ha sviluppato uno specifico approfondimento sul tema che ha portato alla individuazione di questa scelta sull'assetto progettuale definitivo. Le motivazioni addotte dall'osservazione sono discutibili, quantomeno alla luce delle analisi sin qui condotte. Le applicazioni modellistiche infatti hanno evidenziato una netta preferibilità dell'ipotesi 'alta' di attraversamento del Panaro, cioè complanare all'autostrada, rispetto a quella intermedia tra Spilamberto ed il casello di Modena Sud. Tale ipotesi infatti produce benefici superiori del 45% rispetto a quella della soluzione alternativa, differenza che la previsione di forte incremento dei carichi provenienti dal polo funzionale della Graziosa non potrà che aumentare ulteriormente.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					Si chiede che il PTCP torni in questa fase alla indicazione precedente, rinviando esplicitamente ad una fase di affinamento del tracciato, da sviluppare di concerto tra Provincia e Comuni di Castelfranco Emilia, Modena, San Cesario e Spilamberto.							Si sottolinea inoltre come il valore dei benefici calcolati per lo scenario futuro sia a sua volta superiore del 30% rispetto a quello stimato con la domanda attuale, ad ulteriore conferma della coerenza dell'intervento con l'evoluzione territoriale prevista. La variazione di benefici è tuttavia esclusivamente dovuta al migliore orientamento dell'attraversamento rispetto alle geometrie dei flussi, e non alla diversa capacità di attrarre traffico, il cui livello resta infatti sostanzialmente identico per le due ipotesi. Tutto questo giustifica la scelta operata dal piano di inserire in cartografia la soluzione al momento ritenuta più corretta; solo ulteriori approfondimenti nelle successive fasi progettuali, da svolgere insieme ai comuni coinvolti porteranno alla stesura del progetto definitivo. Per quanto sopra esposto non si ritiene accoglibile l'osservazione presentata.	
				102.12	Si chiede di eliminare dal territorio del Comune di Modena le aree forestali erroneamente indicate, con l'esclusione di quelle nella zona di Marzaglia di via Pomposiana.			1.1				Le tipologie "Castagneto da frutto coltivato", "Altro impianto di arboricoltura da legno" e "Parco e/o giardino storico", in base alla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e alle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02), così come riportato nella legenda della Tavola 1 di Quadro Conoscitivo, non sono classificate come "Aree forestali" ma rispettivamente "Aree agricole" e "Aree urbane". Pertanto le aree individuate come sopra specificato vengono stralciate dalla Carta 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio"; permangono nella carta 1.2 tutte le aree forestali rispondenti ai requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle norme sopra indicate. Per quanto sopra esposto si accoglie parzialmente l'osservazione presentata e si procede alla modifica cartografica.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				102.13	Con riferimento all'Allegato A – Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale del Quadro Conoscitivo del PTCP si rileva che non compaiono le indicazioni di alcune opere di particolare rilevanza provinciale, in particolare la direttrice tra Modena e Campogalliano e Carpi e la direttrice Modena e Nonantola, opere che, insieme ad altre sono indicate in un documento già formalizzato dal Comune di Modena alla Provincia sul finire del 2007. Si chiede di inserire almeno queste due importanti opere nell'allegato A relativo alle			5.1				Gli interventi stradali inseriti nella tavola 5.1 e quelli catalogati nell' allegato A Schedatura delle proposte e dei progetti di intervento sulla rete stradale" del Quadro Conoscitivo non rappresentano il quadro esaustivo di tutti i progetti che la Provincia ritiene dover considerare nell'arco dei prossimi anni. Nuovi progetti o varianti di quelli catalogati possono integrare tale quadro rispetto al quale la provincia opererà secondo quanto previsto dall'articolo 90 comma 3. Si rammenta che la SP 413 è già segnalata nella tavola 5.1 del PTCP	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					opere stradali di previsione del PTCP. Per quanto riguarda la direttrice Modena-Nonantola l'intervento dovrebbe riguardare non solo l'intersezione a rotatoria ma anche il potenziamento a 4 corsie nel tratto fino all'attacco della Strada Panaria.							come infrastruttura viaria oggetto di riqualificazione; a parziale accoglimento dell'osservazione presentata, si provvede a segnalare come infrastruttura viaria oggetto di riqualificazione anche il tratto della SP 255 compreso tra la intersezione con la SP 2 ed il nodo a rotatoria, di intersezione con il nuovo ramo della tangenziale Youssef Rabin, di Modena. Pertanto, l'osservazione proposta si ritiene parzialmente accolta.	
				102.14	Con riferimento all'art.58 delle Norme del PTCP si chiede di valutare più attentamente le aggregazioni in ambiti previste dal citato articolo in cui il Comune di Modena viene associato ai Comuni di Bastiglia, Campogalliano e Nonantola, mentre non è collegato ai Comuni di Cestefranco Emilia e San Cesario, con i quali esistono forse più strette relazioni, almeno per quanto riguarda gli obiettivi che la normativa si pone, anche in relazione al quadro infrastrutturale, rendendole più aderenti all'assetto territoriale attuale e futuro.	12	58					A parziale accoglimento dell'osservazione, si modifica nella Carta n.4 e al comma 3 dell'art.58 l'ambito "E" di coordinamento delle politiche territoriali sulle aree produttive", sommandolo all'ambito "F" di Castelfranco e San Cesario. Viene tuttavia chiarito nelle norme che l'indicazione cartografica e normativa può essere parzialmente superata da forme volontarie di coordinamento con diversa articolazione territoriale, in rapporto alla natura delle relazioni territoriali e alle scelte di pianificazione connesse al tema trattato.	ACCOLTA
				102.15	Con riferimento all'art.58 comma 3 si chiede che vengano bene indicati i contenuti minimi degli accordi citati dal medesimo comma (ad esempio il dimensionamento complessivo delle nuove aree, per ciascun Comune, l'orizzonte temporale, ecc.) e le modalità (tipologia degli atti) ed i tempi per la loro formazione, oltre al livello di specificazione che, a seconda della fase di elaborazione degli strumenti urbanistici, deve essere indicato nell'accordo per ciascun Comune.							L'accordo territoriale di cui all'art.58 è definito in applicazione della disciplina dell'art. 15 della L.R.20/2000, in base al quale i Comuni e la Provincia possono "concordare obiettivi e scelte strategiche comuni" ovvero "coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali". L'art.58 del PTCP prevede la possibilità per i Comuni di esercitare entrambe le funzioni: coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani (attraverso forme di convenzionamento per la gestione coordinata degli ambiti produttivi inseriti nei rispettivi piani), e definire scelte strategiche comuni, ad esempio individuando nuovi ambiti produttivi in una logica di bilancio territoriale unitario e di coordinamento dell'attuazione e della gestione. Il PTCP definisce al comma 4 dell'art.58 i criteri e le condizioni attraverso i quali pervenire a questi risultati, a partire da un bilancio delle esigenze, delle previsioni e delle disponibilità, attraverso l'obiettivo del saldo zero rispetto ai piani vigenti, fino all'eventuale incremento di previsioni, ammissibile solo se finalizzato a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica. La gamma delle possibilità di pianificazione e programmazione è molto estesa, e con essa lo sono i contenuti degli Accordi, che dovranno riflettere obiettivi, scelte, interventi, modalità di gestione anche molto diversi. Non si ritiene opportuno pertanto definire univocamente una tipologia di contenuti minimi	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												prescrittivi per tali accordi, dal momento che in ogni caso essi dovranno presentare il livello di specificazione necessario e congruente con gli obiettivi e le azioni: i relativi contenuti potranno comprendere la valutazione della domanda e il dimensionamento dell'offerta, gli impegni reciproci dei Comuni, lo sviluppo temporale delle azioni, le intese relative alla perequazione territoriale, la realizzazione delle infrastrutture, la gestione dell'assegnazione delle aree. L'osservazione è valutata non accoglibile con la motivazione di mantenere possibile per i Comuni interessati la definizione dei contenuti degli accordi in relazione agli aspetti specifici, con la flessibilità che appare indispensabile per l'applicazione delle procedure ad una casistica molto estesa e differenziata.	
				102.16	Si propone di modificare il testo dell'art 50 comma 7 affinché, ai fini della determinazione dell'incremento del Territorio Urbanizzabile per fini prevalentemente abitativi, si tenga conto della Superficie del territorio complessivamente insediato escluse le sole aree produttive. In tal senso va previsto l'adeguamento e la variazione dell'allegato 3 alle Norme e nello specifico il dato inerente la base di calcolo, superando le perplessità interpretative del succitato articolo normativo e arrivando ad una semplificazione normativa Si chiede inoltre che la determinazione delle effettive superfici poste a base di calcolo per l'incremento del territorio urbanizzabile, al di là di quelle riportate nell'Allegato 3, sia da definire puntualmente in fase di predisposizione dei PSC, Comune per Comune, sulla base di più precise ed aggiornate delimitazioni e calcoli.							La base di calcolo per la determinazione del valore massimo di incremento del territorio urbanizzato esclude le aree dei parchi, oltre a quelle destinate ad attività produttive, perché tali funzioni svolgono un ruolo territoriale e se conteggiate tenderebbero a falsare il significato dei parametri di calcolo. Si ritiene che l'assunzione di un valore pre-definito, che è stato misurato con criteri tecnici omogenei dagli Uffici provinciali, svolga efficacemente la funzione semplificativa richiesta. D'altronde una eventuale determinazione numerica più aggiornata, oltre ad introdurre tempi diversi di valutazione, porterebbe a piccole rettifiche il cui esito sarebbe pressoché ininfluente ai fini del governo delle trasformazioni territoriali reali.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
29	Lega Nord Padania - Circoscrizione Bassa Modenese	103593	66-B	29.01	Si chiede di estendere la zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.39) ora circoscritta solo ad una porzione dell'area denominata cave di Budrighello, fino alla zona individuata in cartografia all'altezza del podere San Lodovico tra la strada provinciale Via Pioppa Nuova e la parte già tutelata in tal senso. E' consigliabile inoltre vincolare e prevedere che in futuro non vi siano possibili interventi edilizi e che se un intervento edilizio dovesse concretizzarsi questo sia unicamente indirizzato a strutture che vanno a coadiuvare e valorizzare ulteriormente la funzione ricreativa e naturalistica in modo da favorirne la fruibilità a un numero sempre crescente di cittadini	8	39	1.1				Le "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" sono state definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 1993 e recepite nell'ambito della redazione del PTCP approvato nel 1998, sulla base di studi e ricognizioni che hanno portato a tale classificazione i terreni in oggetto. La classificazione di zone di particolare interesse paesaggistico ambientale è stata confermata dal PTCP 2008, come tutto l'impianto generale del previgente PTCP. Gli approfondimenti descrittivi di tale classificazione vengono dettagliatamente esplicitati al capitolo 4.A.4 della Relazione Generale del PTCP adottato. Si rammenta che tali zone comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. La disciplina delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale prevede che ogni azione intrapresa deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. Inoltre, dovranno essere prodotti ricerche e studi specialistici recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico scientifico allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti. Pur riconoscendo che le motivazioni poste a sostegno della richiesta presentata sono finalizzate ad una maggiore tutela dei territori interessati con immediata ricaduta sull'utilizzo degli stessi, la richiesta non pare supportata da studi ed approfondimenti tali da poter configurare un'estensione della tutela paesaggistica di tipo provinciale in essere. Si rammenta che i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, possono individuare ulteriori zone da sottoporre a valorizzazione di tipo paesaggistico ambientale di interesse locale/comunale.	NON ACCOLTA
				29.02	Con riferimento alla Tavola 1.2.2 si chiede di inserire un'area forestale nella zona occupata da bosco a sud delle cave di Budrighello			1.2				La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). L'area che si trova a sud delle ex-cave Budrighello, proposta come area forestale presenta una copertura della componente arborea inferiore al	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												20%, limite imposto dalle norme per la redazione della Carta Forestale. Pertanto non è accoglibile la proposta di inserimento di suddetta area tra le aree forestali della Provincia di Modena.	
30	Lega Nord Padania	103594	67-B	30.01	Si chiede di estendere la zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.39) ora circoscritta solo ad una porzione dell'area denominata cave di Budrighello, fino alla zona individuata in cartografia all'altezza del podere San Lodovico tra la strada provinciale Via PioppaNuova e la parte già tutelata in tal senso. E' consigliabile inoltre vincolare e prevedere che in futuro non vi siano possibili interventi edilizii e che se un intervento edilizio dovesse concretizzarsi questo sia unicamente indirizzato a strutture che vanno a coadiuvare e valorizzare ulteriormente la funzione ricreativa e naturalistica in modo da favorirne la fruibilità a un numero sempre crescente di cittadini	8	39	1.1				Le "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" sono state definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 1993 e recepite nell'ambito della redazione del PTCP approvato nel 1998, sulla base di studi e ricognizioni che hanno portato a tale classificazione i terreni in oggetto. La classificazione di zone di particolare interesse paesaggistico ambientale è stata confermata dal PTCP 2008, come tutto l'impianto generale del previgente PTCP. Gli approfondimenti descrittivi di tale classificazione vengono dettagliatamente esplicitati al capitolo 4.A.4 della Relazione Generale del PTCP adottato. Si rammenta che tali zone comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. La disciplina delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale prevede che ogni azione intrapresa deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. Inoltre, dovranno essere prodotti ricerche e studi specialistici recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico scientifico allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti. Pur riconoscendo che le motivazioni poste a sostegno della richiesta presentata sono finalizzate ad una maggiore tutela dei territori interessati con immediata ricaduta sull'utilizzo degli stessi, la richiesta non pare supportata da studi ed approfondimenti tali da poter configurare un'estensione della tutela paesaggistica di tipo provinciale in essere. Si rammenta che i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, possono individuare ulteriori zone da sottoporre a valorizzazione di tipo paesaggistico ambientale di interesse locale/comunale.	NON ACCOLTA
				30.02	Con riferimento alla Tavola 1.2.2 si chiede di inserire un'area forestale nella zona occupata da bosco a sud delle cave di Budrighello			1.2				La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla silvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). L'area che si trova a sud delle ex-cave Budrighello, proposta come area forestale presenta una copertura della componente arborea inferiore al 20%, limite imposto dalle norme per la redazione della Carta Forestale. Pertanto non è accoglibile la proposta di inserimento di suddetta area tra le aree forestali della Provincia di Modena.	
		103932	80-B	30.03	Si chiede che tutta la zona adiacente alla Pieve di Camurana sia sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 42, in quanto sono in previsione interventi residenziali che deturperebbero questo contesto	9	42	1.1				Con riferimento alla richiesta di apposizione di un vincolo sull'intera area adiacente alla Pieve di San Luca, pur riconoscendo che le motivazioni poste a sostegno della richiesta presentata sono finalizzate ad una maggiore tutela dell'area interessata, le stesse non paiono supportate da studi ed approfondimenti tali da poter configurare l'apposizione di un vincolo di valenza provinciale. Si rammenta che i Comuni, possono individuare ulteriori zone da sottoporre a valorizzazione di tipo storico di interesse locale/comunale, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici. Per quanto sopra esposto, si ritiene l'osservazione non accoglibile.	NON ACCOLTA
		103937	81-B	30.04	Si osserva che esistono possibili tracciati meno impattanti per la realizzazione della tangenziale di Medolla che si innesterebbe sulla Via Provinciale all'altezza dello stabilimento ormai dismesso COVALPA, che rimarrebbero lontani dai quartieri già realizzati o in progetto. Si propone come tracciato alternativo quello che staccandosi da Via Provinciale all'altezza della località Malcantone percorre un tratto di campagna fino a connettersi con Via Roncaglio, che defluisce naturalmente sulla ex Via Sparato, a circa 1,5 km ad est della Cappelletta del Duca			5.1				Il tracciato della tangenziale di Medolla riportato nel Quadro Conoscitivo alla scheda n.4 è solamente indicativo del progetto e si basa su di uno studio preliminare che non intende escludere altre possibili alternative di tracciato, che saranno esaminate in una fase progettuale più avanzata. Pertanto, l'osservazione presentata non risulta accoglibile.	NON ACCOLTA
31	SD - Gruppo verdi	103963	83-B	31.01	Si chiede di modificare la tav. 1.1 in quanto la destinazione di zona di particolare interesse paesaggistico – ambientale non risulta adeguata al parco della Resistenza			1.1				Le "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" sono state definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 1993 e recepite nell'ambito della redazione del PTCP approvato nel 1998, sulla base di studi e ricognizioni che hanno portato a tale classificazione i terreni in oggetto. La classificazione di zone di particolare interesse paesaggistico ambientale è stata confermata dal PTCP 2008, come tutto l'impianto generale del previgente PTCP. Gli approfondimenti descrittivi di tale classificazione vengono dettagliatamente esplicitati al capitolo 4.A.4 della Relazione Generale del PTCP adottato. Si rammenta che tali zone comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Al capitolo 4.A.7 della Relazione Generale si	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												evinces che la Provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998. Ai fini di sottoporre l'area interessata dall'osservazione ad una maggior tutela, pur riconoscendo che gli elementi posti a giustificazione della richiesta sono volte ad una ulteriore valorizzazione del monte Santa Giulia queste non paiono sufficienti a sostenere una modifica del grado di tutela. Per quanto sopra esposto si ritiene l'osservazione non accoglibile.	
				31.02	Si chiede di modificare la carta 1.2 in quanto la destinazione di area forestale non risulta adeguata al Parco della Resistenza e si chiede di valutare il rapporto con aree protette o con rete natura 2000		31	1.2				Il PTCP riporta nella Carta 1. 2 le aree protette esistenti e le proposte contenute nel rapporto redatto per la formazione del "Programma triennale regionale per le aree protette - Primo rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena - 2008-2010" (Art. 14, co.1, L.R. 6/2005), approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 111 del 18 luglio 2007; si ritiene pertanto che la candidatura di una nuova area protetta debba essere inserita nel percorso previsto dalla L.R. 6/2005 e che in questa fase sia più opportuno riconoscere all'area il valore di parco provinciale prevedendo un specifica disciplina di gestione. Per le considerazioni svolte l'osservazione si ritiene parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				31.03	Si chiede di modificare la carta 3.6 "Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza radiotelevisiva" eliminando le previsioni del PLERT per il Parco della Resistenza.			3.6				Al sensi della L.R. 30/2000 il PLERT ha effettuato una valutazione delle criticità dei siti di emittenza radio-televisiva esistenti nel territorio provinciale definendo per ciascuno le determinazioni raccolte nell'Appendice "A " delle Norme di Attuazione. Per il sito in oggetto (n°. 45) non sono presenti divieti localizzativi ai sensi della legislazione vigente e pertanto il sito è stato confermato. Per le motivazioni espone l'osservazione non è accolta.	NON ACCOLTA
				31.04	Si chiede di modificare l'art. 21 comma 6 prevedendo la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per tutte le opere pubbliche o di interesse pubblico, anche se compatibili con le disposizioni del Piano	5	21 comma 6					La valutazione di impatto ambientale è prevista e disciplinata da norme nazionali e regionali. Altri strumenti e procedure per la valutazione preventiva degli effetti ambientali delle scelte urbanistiche, infrastrutturali ed edilizie sono adottate nella pianificazione (ValSAT/VAS) e possono essere ulteriormente impiegate (ad esempio in sede di condizioni da porre per l'inclusione di un intervento nel POC) da parte delle Amministrazioni locali; al riguardo il PTCP fornisce numerosi elementi (direttive e indirizzi in materia ambientale ed energetica) per introdurre strumenti adeguati nella pianificazione locale.	NON ACCOLTA
				31.05	Si chiede la modifica della carta 1.1 in relazione al sito di Cava la Quercia a Prignano, in quanto si riscontra la presenza di un vasto sistema calanchivo riconducibile a tutte e 3 le forme di calanchi individuate dal PTCP			1.1				L'osservazione avanza la richiesta di inserire il sistema di forma calanchive (calanchi peculiari (A), segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca; calanchi tipici (B), rappresentanti la generalità dei calanchi che non presentano lo stesso grado di valenza paesistica dei precedenti; forme sub-calanchiva (C),	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												comprendenti morfostrutture che pur non presentando un rilevante interesse paesaggistico sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema) nel sito di Cava la Quercia nel comune di Prignano, affermandone la presenza sulla base di una foto satellitare. La richiesta non è supportata da idonea documentazione tecnica e da analisi geomorfologiche che avvallino e dimostrino la presenza di un sistema calanchivo così complesso nell'area oggetto di osservazione. Si rileva che la cartografia del PTCP (in particolare la tavola 1.1.7) riporta la presenza di calanchi tipo C e tipo B nell'area a ridosso del Pescarolo della Ghiaia e del Rio Costa, confermando quanto previsto dal PTCP 1998. I criteri metodologici che hanno permesso di analizzare e cartografare il sistema dei calanchi in Provincia di Modena sono ampiamente descritti nella Relazione generale al capitolo 4.A.4.4 Per le considerazioni svolte si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta.	
				31.06	Si chiede di inserire il comune di Formigine tra i comuni dell'Area di alta pianura e pedecollinare per i quali il limite dell'incremento del territorio urbanizzabile è fissato al 3%	11	50					Il comune di Formigine rientra dal punto di vista dell'assetto del sistema insediativo e da quello dei processi socioeconomici in atto nell'insieme dei comuni che il PTCP ha definito "area centrale". Pertanto l'osservazione non è accoglibile.	NON ACCOLTA
				31.07	Si chiede di estendere il principio dell'art. 50 comma 7, relativo al riferimento tendenziale al saldo nullo tra il territorio insediato e insediabile, anche alle parti di territorio comunale comprese nelle aree di ricarica diretta della falda, di cui all'art. 12 A comma 1 a1 – settore di ricarica tipo A (fiumi Secchia e Panaro)	11	50, comma 7					Nei settori di ricarica della falda di tipo A i Comuni devono garantire in sede di PSC (art.12, comma 2.1.c.4) che qualunque intervento che comporti un incremento di impermeabilizzazione del suolo sia compensato da altri interventi di segno contrario, che garantiscano un bilancio positivo degli apporti di ricarica naturali della falda. Questa misura specifica è certamente più efficace, per le finalità in oggetto, rispetto a quella, di natura urbanistico-insediativa, che è finalizzata a ridurre lo spreco di previsioni insediative di aree industriali, attraverso il coordinamento ed il bilancio delle previsioni dei comuni entro ambiti territoriali di coordinamento.	NON ACCOLTA
				31.08	Si chiede lo stralcio dell'ultimo alinea del comma 2.1, dell'art. 89	16	89					L'osservazione si ritiene parzialmente accolta. Si provvede a modificare gli elaborati di piano al fine di meglio regolamentare la realizzazione di impianti eolici.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				31.09	Si propone l'inserimento di un comma 2.3 da loro stessi formulato 2.3 (O) Impianti per la produzione energetica da biomasse: criteri localizzativi per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto in cui si situano si considera requisito indispensabile l'ubicazione della centrale all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa							Si precisa che il testo dell'art. 89, Comma 2.3 (D) delle NTA adottate riporta esattamente il medesimo criterio per gli impianti a biomasse. L'osservazione si ritiene pertanto implicitamente accolta.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA *
				31.10	Si chiede l'inserimento di una norma che	16						Il PTCP non è competente a stabilire eventuali	NON

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					determini la moratoria almeno quinquennale al rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili o da combustibili di rifiuti							moratorie in merito alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili o da combustibili di rifiuti. Tale osservazione non pare pertanto pertinente.	PERTINENTE *
		103986	85-B	31.11	Si propone che in sede di approvazione del P.T.C.P. il consiglio provinciale esprima la necessità e l'urgenza della formazione di un piano organico della mobilità provinciale, individuandolo come priorità assoluta per il mandato amministrativo seguente	17						Il tema della mobilità è considerato di vitale importanza per il territorio della Provincia e per le sue relazioni con l'esterno, come tale, la mobilità rappresenta uno degli elementi fondamentali del PTCP adottato. Si ritiene che il tema sia stato adeguatamente affrontato nell'ambito della stesura della Variante generale al PTCP. Nell'ambito dell'attuazione del PTCP la Provincia potrà comunque considerare eventuali specifici approfondimenti dei temi legati alla mobilità. Pertanto non si ritiene accoglibile l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				31.12	Si rileva la necessità di una sostanziale verifica e rielaborazione del P.T.C.P. sulla base delle risultanze del piano della mobilità provinciale	17						Il PTCP è un piano complesso, con finalità molteplici e spesso interdipendenti; la qualificazione della mobilità rientra sicuramente tra gli obiettivi principali del piano ed è certamente determinante per il raggiungimento di elevati standard di qualità: in termini di facilitazione degli spostamenti degli abitanti della provincia, della movimentazione delle merci sul suo territorio, di tutela della qualità dell'ambiente e dell'aria. Tuttavia non è condivisa l'opinione in base alla quale la mobilità venga considerata il perno sul quale innestare l'intero Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, mentre si ritiene che essa debba essere considerata una delle sue componenti sostanziali, al pari ad esempio delle tutele del territorio in termini ambientali e paesaggistici e delle tutele delle sicurezze da mantenere o incentivare sul territorio. Pertanto, non si ritiene accoglibile la proposta formulata nell'osservazione.	NON ACCOLTA
				31.13	Si propone che il P.T.C.P. esprima con maggiore chiarezza e determinazione la scelta strategica del trasporto pubblico in alternativa concorrente alla mobilità privata	17						Il PTCP all'art. 90 dichiara in maniera inequivocabile che "[...] obiettivo specifico del sistema dell'accessibilità provinciale" è "[...] innalzare il livello di efficienza dei sistemi di trasporto pubblico da attuare attraverso il potenziamento e la razionalizzazione degli assi [...] così da favorire l'utilizzo del mezzo collettivo rispetto a quello privato [...]"; il PTCP, nei suoi elaborati, contiene numerose e specifiche azioni ed obiettivi che promuove e persegue proprio per favorire l'accessibilità del territorio attraverso il mezzo pubblico, sia su gomma che su rotaia. Pertanto non si ritiene accoglibile l'osservazione.	NON ACCOLTA
				31.14	Si propone che il P.T.C.P. preveda come obbligatorio una congrua fascia di salvaguardia paesistica della rete viaria, in particolare di quella in progetto o in corso di realizzazione come, ad esempio, la Pedemontana	17						Il PTCP, all'art. 72 comma 4, stabilisce che i PSC ed i RUE tutelino le discontinuità visive ed i varchi in relazione alla "[...] tutela\separazione dell'ambiente urbano da infrastrutture [...]" e di "[...] tutela di visuali verso paesaggi non urbani significativi [...]", dichiarando quindi l'importanza dell'inserimento anche delle infrastrutture	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												nell'ambito del paesaggio. Inoltre, come si afferma all'art. 90 "[...]Obiettivo specifico del sistema dell'accessibilità provinciale è [...] caratterizzare le infrastrutture previste come corridoi multifunzionali (infrastrutturali, ambientali, paesistici) con finalità di riequilibrio ambientale e insieme di riqualificazione urbana e territoriale, di riduzione dell'impatto paesistico-ambientale [...] limitare l'impatto paesaggistico-ambientale delle infrastrutture esistenti, prevedendo ove possibile [...] aree limitrofe da destinare alla forestazione e al mantenimento di elevati standard ambientali e funzionali [...]." Si rammenta infine che i progetti stradali di una certa valenza vengono sottoposti a Valutazione d'Incidenza e/o vengono esaminati durante una Conferenza dei servizi Interessati; in quella sede vengono definite le opere necessarie alla mitigazione ambientale dell'infrastruttura. Pertanto si ritiene che il PTCP abbia già esplicitato che uno degli scopi che persegue in materia di infrastrutture per la mobilità è quello di un loro inserimento sul territorio in modo ambientalmente compatibile e quindi non si ritiene accoglibile la proposta formulata nell'osservazione.	
				31.15	Si propone che il P.T.C.P. sia integrato con il recepimento di tutte le proposte comprese nella schedatura proposta nel QC, nonché di quelle che potranno essere avanzata dai comuni in sede di osservazioni, a titolo di mera salvaguardia dei relativi corridoi, sia nei confronti delle edificazioni che della pianificazione urbanistica comunale, in pendenza della formazione del piano integrato della mobilità provinciale							Il Quadro Conoscitivo del PTCP costituisce parte integrante dei documenti di piano, pertanto tutte le opere inserite nel Quadro Conoscitivo sono da considerarsi a tutti gli effetti il regesto delle opere attualmente allo studio da parte della Provincia. Tale elenco è redatto sulla base di tracciati preliminari e disegnati a grande scala che possono subire variazioni anche importanti. L'imposizione di vincoli di tutela con effetti immediati sul regime giuridico dei beni basata su tracciati stradali ancora in fase di approfondimento non è opportuna, pertanto non è accoglibile l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
		103989	86-B	31.16	Si propone di eliminare il comma 7 dell'articolo 64 ed ogni altro riferimento contenuto nel PTCP 2008 in relazione al fatto che il PTCP individui nell'area ex Sipe di un'area commerciale integrata di livello inferiore per medie e grandi strutture del settore non alimentare fissando la superficie di vendita massima insediabile di 11000 mq	13	64, comma 7		4			Il comma 7 dell'art.64 è stato definito a partire dalle valutazioni del POIC vigente e nel rispetto del range di variazione nell'ambito delle medie e grandi strutture di vendita definite dal medesimo Piano. Tale scelta corrisponde all'esigenza di dotazione funzionale di strutture commerciali non alimentari nell'ambito territoriale della valle del Panaro, attraverso un'area commerciale integrata di livello inferiore per medie e grandi strutture del settore non alimentare. Tale progetto si integra nel più complessivo progetto di riqualificazione dell'area attraverso il Parco scientifico e tecnologico qualificato come polo funzionale di previsione nell'area ex Sipe.	NON ACCOLTA
		104000	87-B	31.17	Si propone che l'art. 107 delle Norme di attuazione assumano uno scenario demografico di minima, comunque non superiore ai 700.000 abitanti al 2015	18	107					Il PTCP assume come riferimento le proiezioni demografiche che, sulla scorta degli andamenti in essere, sono considerate più attendibili. Tali previsioni non rappresentano un obiettivo, in quanto non è compito della Provincia definire	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												con il PTCP scelte di dimensionamento dell'offerta abitativa né di quella di posti di lavoro. E' invece compito e obiettivo prioritario del PTCP quanto affermato al comma 2 dell'articolo 107, vale a dire "governare con equilibrio queste strutturali trasformazioni demografiche e sociali". Sono queste, come diffusamente trattato allo stesso articolo, le politiche che il PTCP mette in atto concretamente, al di là della più o meno esatta proiezione demografica (peraltro tradizionalmente prudente da parte della Provincia), destinata in ogni caso ad essere sostituita da una realtà prodotta da dinamiche rispetto alle quali la programmazione diretta della nuova offerta abitativa esercita un ruolo parziale.	
				31.18	Si propone che l'art. 108 definisca come edilizia sociale esclusivamente quella destinata all'affitto permanente e a quella delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa	18	108					Tra le forme di promozione e programmazione di un'offerta abitativa adeguata alle esigenze sociali di questi e dei prossimi anni le formule dell'affitto permanente e della proprietà indivisa sono certamente di particolare valore e interesse sociale, ma non possono esaurire la gamma di offerte che, anche ai sensi della legislazione regionale in materia, l'amministrazione comunale può mettere in atto se si intendono conseguire gli obiettivi quantitativi e qualitativi dello stesso art.108.	NON ACCOLTA
				31.19	Si propone che la revisione triennale dello strumento in esame, prevista solo all'art. 108, sia estesa a tutta la politica urbanistica, sia residenziale, che industriale e commerciale	18	108					All'art.108 c.3 si prevede che la Provincia approvi con cadenza almeno triennale una direttiva attuativa del PTCP relativa all'ERS. Altri contenuti di monitoraggio delle politiche insediative sono previsti dall'art.109. Si ritengono tali strumenti idonei all'obiettivo di valutare nel tempo l'andamento dei fenomeni e l'efficacia delle politiche.	NON ACCOLTA
32	PRC - Verdi - PdCI - SD	103969	84-B	32.01	Si propone di definire come edilizia sociale solo quella destinata all'affitto permanente e quella delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa con riferimento all'articolo 108	18	108					Tra le forme di promozione e programmazione di un'offerta abitativa adeguata alle esigenze sociali di questi e dei prossimi anni le formule dell'affitto permanente e della proprietà indivisa sono certamente di particolare valore e interesse sociale, ma non possono esaurire al gamma di offerte che, anche ai sensi della legislazione regionale in materia, l'amministrazione comunale può mettere in atto se si intendono conseguire gli obiettivi quantitativi e qualitativi dello stesso art.108.	NON ACCOLTA
		104009	89-B	32.02	Si propone di integrare le disposizioni dell'art.89 con il seguente punto: gli impianti "idroelettrici (nda)" dovranno essere collocati in modo prioritario nelle strutture storiche esistenti, sotto i salti di briglia, ed in luoghi con scarso impatto ambientale, prioritariamente lungo i corsi d'acqua artificiali, lungo i canali di bonifica, nelle condotte acquedottistiche	16	89					Considerata l'osservazione presentata e considerando che già l'articolo 89 prevede di sfruttare prioritariamente i manufatti idraulici esistenti si provvede ad integrare quanto attualmente disposto dalla norma.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				32.03	Si propone di integrare le disposizioni dell'art.89 con il seguente punto: le qualità biotiche e morfologiche degli ecosistemi fluviali dovranno essere mantenute, nei tratti interessati dalle							La Regione in data 3/11/08 ha approvato con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" (pubblicato sul BUR del 3/12/08),	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					derivazioni di acque pubbliche e a valle di essi, almeno uguali a quelle dei tratti a monte delle derivazioni stesse							all'interno della quale, al punto 7) del deliberato, si individua un principio analogo a quello presentato nell'osservazione avanzata. Pertanto, vista la recente pubblicazione della delibera sopra richiamata, viene integrato l'apparato normativo con specifico riferimento ad essa.	
				32.04	Si propone di integrare le disposizioni dell'art.89 con il seguente punto: ai sensi della direttiva 2000/60/CE la realizzazione degli impianti idroelettrici non dovrà impedire o dilazionare il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque previsti dal Piano di Tutela delle Acque per le zone interessate dalle derivazioni							Il PTCP è adeguato al Piano di tutela delle Acque in particolare l'art.89 prevede al comma 2.2 "il mantenimento di idonee condizioni chimico-fisiche e biologiche delle acque e la preservazione della vegetazione ripariale di pregio" pertanto si provvede alla integrazione normativa anche sulla base della D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" recentemente pubblicata.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				32.05	Si propone di integrare le disposizioni dell'art.89 con il seguente punto: è demandata al Piano-Programma Energetico la scelta delle possibili ubicazioni degli impianti idroelettrici, al fine di mantenere la biodiversità, la naturalità e la fruizione naturalistica e turistica dei corsi d'acqua. In particolare il Piano-programma dovrà prevedere le seguenti misure: - su un'asta fluviale già interessata da derivazioni ad uso idroelettrico, occorrerà definire per il rilascio di nuove derivazioni una distanza minima da mantenere che non potrà comunque essere inferiore a 5 km; - le nuove derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie o funzionali per la difesa idraulica ovvero siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti; - le apparecchiature funzionali alla produzioni di energia devono essere tali da non arrecare danno all'ittiofauna; - il tratto compreso tra lo sbarramento ed il rilascio dell'acqua turbinata sia al massimo di 30m e dotato di apposito sistema per la risalita della fauna ittica; - tra più domande ad uso idroelettrico concorrenti tra loro, verrà considerato, tra i criteri preferenziali il miglior rapporto fra tratto sotteso e quantitativo d'acqua lasciato defluire, in attuazione dei disposti in materia della tutela della risorsa idrica del DLgs 152/06; - dovrà essere incentivata e privilegiata la realizzazione di impianti idroelettrici che: a) sfruttano le acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica; b) sfruttano i salti esistenti nelle reti acquedottistiche							La Regione in data 3/11/08 ha approvato con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" (pubblicato sul BUR del 3/12/08), all'interno della quale, al punto 7) del deliberato, si individua un principio analogo a quello presentato nell'osservazione avanzata. Pertanto, vista la recente pubblicazione della delibera sopra richiamata, viene integrato l'apparato normativo con specifico riferimento ad essa.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
33	PRC	104003	88-B	33.01	Si propone di inserire Formigine fra i comuni dell'Area di alta pianura e pedecollinare	11	50, comma 7					Il Comune di Formigine rientra dal punto di vista dell'assetto del sistema insediativo e da quello dei processi socioeconomici in atto nell'insieme	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												dei comuni che il PTCP ha definito "area centrale". Pertanto l'osservazione non è accoglibile.	
		104005	90-B	33.02	Si chiede di cartografare l'area corrispondente ai Prati di San Clemente come "Territorio vocato all'ampliamento o all'istituzione di area protetta - proposta di area di riequilibrio ecologico" di cui all'articolo 31			1.2.5				Il PTCP riporta nella Carta 1. 2 le aree protette esistenti e le proposte contenute nel rapporto redatto per la formazione del "Programma triennale regionale per le aree protette - Primo rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena - 2008-2010" (Art. 14, co.1, L.R. 6/2005), approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 111 del 18 luglio 2007; si ritiene pertanto che la candidatura di una nuova area protetta debba essere inserita nel percorso previsto dalla L.R. 6/2005 e che in questa fase sia più opportuno riconoscere all'area il valore di elemento della rete ecologica provinciale (nodo ecologico complesso) normato dall'art. 28 delle NTA. Per quanto sopra esposto si ritiene l'osservazione parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
34	Presidente Consulta per la Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura, del patrimonio storico e artistico del Comune di Modena	102164	19-B	34.01	Si propone di redigere le linee guida per controllare la costruzione di centrali idroelettriche	16	89					L'art. 89, comma 1 delle Norme di Attuazione prevede che la Provincia, nell'ambito del Piano-Programma energetico provinciale, possa emanare Linee Guida per la localizzazione e realizzazione di impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabile (FER). I contenuti di tali Linee Guida saranno definiti nell'ambito della redazione del Piano-programma energetico provinciale, che è ora in fase di redazione. La Regione in data 03/11/08 ha approvato con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" (pubblicato sul BUR del 3/12/08), all'interno delle quali si individuano principi e criteri analoghi a quelli presentati nell'osservazione avanzata. Pertanto, l'apparato normativo, relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopracitata. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				34.02	Si contesta l'aumento del territorio urbanizzabile, anche nelle percentuali previste							L'incremento massimo di territorio urbanizzabile ammesso dal PTCP è di gran lunga inferiore a quanto registrato negli ultimi decenni ed anche negli anni più recenti nella provincia di Modena (vedi Quadro Conoscitivo del PTCP). Si ritiene la misura assunta, oltreché opportuna e rigorosa, coerente rispetto al complesso sistema di obiettivi di miglioramento dell'assetto territoriale, di tutela ambientale e di promozione socioeconomica che il PTCP deve perseguire in modo equilibrato.	NON ACCOLTA
				34.03	Opposizione la progetto ex-SIPE per questioni ambientali, paesaggistiche e idrogeologiche							Le previsioni urbanistiche del PTCP relative all'ambito ex-SIPE (non ci si riferisce al progetto, che non è di competenza provinciale) sono equilibrate rispetto ad obiettivi di riqualificazione, tutela e riassetto urbanistico di un'area che può svolgere funzioni territoriali di grande rilievo	NON ACCOLTA
				34.04	Si propone di stralciare la Cispadana e la Campogalliano-Sassuolo							Cispadana e Campogalliano-Sassuolo sono infrastrutture previste da anni negli strumenti di pianificazione sovraordinati (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) e nella programmazione nazionale, così come, seppure in forme diverse, nel PTCP approvato nel 1998 e nel 1999 e negli strumenti urbanistici comunali vigenti. Lo "stralcio" richiesto non avrebbe alcun effetto, in quanto l'attuazione di tali opere non dipende dalla loro individuazione nel PTCP, mentre sono opportune e utili una serie di prescrizioni che il PTCP definisce per ridurre gli impatti negativi e massimizzare i benefici territoriali di tali infrastrutture.	NON ACCOLTA
				34.05	Si propone la redazione di Linee Guida per il controllo del DMV, la tutela degli elementi chimico-fisici e biotici, nella costruzione delle centrali idroelettriche, sulla base della Direttiva 2000/60 CEE.	16	89					La competenza in merito alla definizione dei parametri della componente morfologico-ambientale, in aumento alla sola componente idrologica, è in capo alla Regione e non alla Provincia. Ai sensi dell'art.55 delle norme del PTA, nonché in base all'art. 13C del PTCP la Provincia può avanzare proposte alla Regione in merito alla definizione dei suddetti parametri,	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												nonché in merito all'individuazione di tratti fluviali su cui applicarli. Per questa parte l'osservazione si ritiene pertanto non pertinente. La Regione in data 03/11/08 ha approvato con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" (pubblicato sul BUR del 3/12/08), all'interno delle quali si individuano principi e criteri analoghi a quelli presentati nell'osservazione avanzata. Pertanto, l'apparato normativo, relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopracitata. Per la seconda parte l'osservazione si ritiene pertanto accolta.	
35	Italia Nostra	102970	28-B	35.01	Variante al PTCP entra in contrapposizione con le disposizioni del POIC relativamente all'area ex Sipe, inoltre il fatto che la stessa costituisca variante al POIC limitatamente all'ambito della valle del Panaro indica che il piano rappresenta l'adeguamento al progetto e non viceversa.	13	64, comma 7					Il PTCP individua nell'area ex Sipe un possibile ulteriore sito idoneo alla localizzazione di una parte delle previsioni insediative di offerta commerciale che il POIC non aveva individuato, ma di cui aveva definito un'esigenza per l'ambito della Valle del Panaro in un range di 7000 mq. di SV aggiuntivi rispetto alle dotazioni in essere per le grandi strutture non alimentari (l'unica grande struttura non alimentare da prevedere dovrà rientrare in tale range di variazione). Pertanto la previsione del PTCP si inserisce con coerenza in questo processo di pianificazione.	NON ACCOLTA
				35.02	Si chiede l'avvio di una procedura di VIA per l'insediamento di residenza nell'area ex-SIPE							Gli insediamenti nell'area ex Sipe sono assoggettati alle procedure di valutazione della sostenibilità ambientale (ValSAT/VAS) nell'ambito dei diversi strumenti di pianificazione urbanistica. In particolare, l'accordo di programma promosso dal Comune di Spilamberto e a seguito della conclusione della conferenza dei servizi preliminare, che ne ha condiviso i contenuti, pubblicato in data 14/01/2009, prevede che per l'attuazione delle previsioni urbanistiche vengano integralmente recepiti gli esiti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale-Territoriale con le conseguenti misure idonee per impedire, ridurre o compensare le criticità rilevate. La procedura di VIA non è applicabile alla destinazione residenziale, anche se vari aspetti ambientali (zonizzazione acustica, controllo dell'inquinamento dei suoli, ecc.) sono sottoposti a specifiche verifiche in sede preventiva e a controlli in fase di gestione, al fine di garantire la compatibilità della funzione residenziale con gli altri usi previsti.	NON ACCOLTA
				35.03	Si chiede uno studio di invarianza idraulica per l'insediamento residenziale previsto nell'area ex-SIPE							L'area ex Sipe denominata "Le basse" in comune di Spilamberto non presenta particolari vincoli dal punto di vista delle tutele delle risorse paesistiche e storico-culturali come si evince dalla tavola 1.1.8 della Variante generale al PTCP. Nella medesima tavola viene indicato il tracciato di due canali storici (il Canale Diamante ed il Canale di San Pietro) di cui all'art.44 c delle Norme di attuazione del PTCP e	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												un perimetro di progetti di tutela, recupero e valorizzazione di cui all'art.32 comma 1 delle norme medesime. Tuttavia l'area oggetto dell'osservazione ricade all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica per le quali il comma 8 dell'art.11 delle Norme della Variante generale al PTCP dispone: 8. (D) Nei territori che ricadono all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica, di cui al comma 7, il Comune nell'ambito della elaborazione del PSC ai fini di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua e al fine della corretta gestione del rischio idraulico, prescrive: - per gli interventi urbanistici di trasformazione (inclusi gli ambiti nel territorio urbanizzabile) e per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità (strade principali ecc.) l'applicazione del principio di invarianza idraulica (o udometrica) attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita da collocarsi in ciascuna area di intervento a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore. Tali prescrizioni valgono per ogni intervento che determini una trasformazione delle condizioni preesistenti del sito sia in termini di morfologia che di permeabilità delle superfici. - per gli interventi di recupero e riqualificazione di aree urbane già edificate il principio dell'attenuazione idraulica attraverso la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, applicando una serie di interventi, sia di assetto dell'edificio o area oggetto di ristrutturazione, sia di realizzazione di manufatti idraulici o accorgimenti edilizi, in grado di ridurre la portata scaricata al recapito prodotta prima dell'intervento. Inoltre l'art.77 al comma 4 dispone che tutti i comuni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti: "Fermo restando quanto disposto dall'art.11 al fine di garantire la sicurezza idraulica urbana, [...] devono dotarsi di un Piano-Programma di sicurezza idraulica e ambientale urbana da inserire nel POC, che definisca gli interventi di adattamento della rete scolante artificiale alle mutate condizioni climatiche ambientali e di capacità di scolo" La richiesta di rispetto del principio dell'invarianza idraulica nell'insediamento è pertanto, come chiarito dalle considerazioni svolte, implicitamente accolta dalle Norme del PTCP adottato.	
				35.04	Si chiede di considerare il valore storico del canale di San Pietro nell'area in prossimità							Il Canale San Pietro è già inserito tra quelli tutelati dall'articolo 44C delle Norme di	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					dell'ex-SIPE							attuazione, ivi compreso il tratto presente nell'area ex-SIPE.	
				35.05	All'art. 18 delle norme di attuazione la variante fa salve le previsioni estrattive contenute nel P.I.A.E. della Provincia di Modena adottato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 63 del 31/03/93 ed approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 2082 del 6/06/95 e n. 756 del 23/04/96. Si ritiene che convalidare decisioni prese 15 anni prima e del tutto contrastanti con le nuove norme sulla tutela e l'uso del territorio, contrasti con l'obiettivo stesso della legge regionale 20/2000. Sempre all'art. 18 questa variante fa salve anche le decisioni contenute nella variante generale al PIAE del 2008, paradossalmente adottata un mese prima.	4	19					In relazione a quanto stabilito dall'art. 10, co. 3 e 4 della L.R. 20/2000 si provvede ad eliminare al comma 6 dell'art. 19 il riferimento alla Variante generale al PIAE 2008 in quanto possono essere fatte salve esclusivamente le previsioni stabilite da un Piano già approvato e non da un piano in itinere. In relazione al PIAE si precisa che esso ha il compito di definire le politiche provinciali sulle attività estrattive garantendo i fabbisogni e la coerenza con il PTCP e quindi con la L.R. 20/2000. Sulla base di quanto sopra esposto si provvede a variare il comma 6 dell'art.19.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				35.06	Si suggerisce che, nei prossimi 10 anni, si rallenti l'attività edificatoria fino ad impedire ogni forma di nuova urbanizzazione. Si suggerisce che si riqualifichino le periferie e si restaurino i centri storici dei Comuni, in modo da non consumare altro territorio, dilatando ancora il territorio urbanizzato su tutta la provincia di Modena.	13	64, comma 7					Il PTCP sancisce una scelta molto netta a favore della riqualificazione del territorio insediato, limitando fortemente il processo di nuova urbanizzazione. Pertanto, pur non essendo "impedita", la nuova urbanizzazione è drasticamente limitata, e condizionata anch'essa ai processi di riqualificazione; si ritiene pertanto che l'osservazione sia implicitamente accolta dal Piano adottato.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
36	Lapam/Federim presa - CNA Modena - Confesercenti Modena - Licom Modena	102998	29-B	36.01	Si chiede di eliminare e stralciare il comma 6 lettera d dell'articolo 64 e l'intero comma 7 dell'articolo 64 delle norme del PTCP. In alternativa si chiede che il comma 7 dell'articolo 64 laddove cita: "è consentito l'insediamento di una sola grande struttura non alimentare che attinge al range dell'ambito definito dal vigente POIC. Il dimensionamento complessivo della superficie di vendita, comprese le eventuali aggregazioni di medie strutture, non potrà comunque superare 11000 mq di superficie di vendita (sv) complessivi e dovrà comunque basarsi sugli esiti della VALSAT dell'area stessa." Venga modificato con questa formulazione: "è consentito l'insediamento di una sola grande struttura non alimentare che attinge al range dell'ambito definito dal vigente POIC. Il dimensionamento complessivo della superficie di vendita insediabili per grandi e medie superfici del settore non alimentare, comprensivo della grande superficie di vendita, non potrà comunque superare i 7000 mq di superficie di vendita (sv) complessivi e dovrà comunque basarsi sugli esiti della VALSAT dell'area stessa."	13	64, comma 7					Il comma 7 dell'art.64 è stato definito a partire dalle valutazioni del POIC vigente e nel rispetto del range di variazione nell'ambito delle medie e grandi strutture di vendita definite dal medesimo Piano. Tale scelta corrisponde all'esigenza di dotazione funzionale di strutture commerciali non alimentari nell'ambito territoriale della valle del Panaro, attraverso un'area commerciale integrata di livello inferiore per medie e grandi strutture del settore non alimentare. Tale progetto si integra nel più complessivo progetto di riqualificazione dell'area attraverso il Parco scientifico e tecnologico qualificato come polo funzionale di previsione nell'area ex Sipe.	NON ACCOLTA
37	Lapam/Federim presa - CNA Modena - Confesercenti Modena	103007	30-B	37.01	Si chiede di cassare il comma 7 dell'articolo 64 restituendo al POIC vigente, strumento recente e motivato, il governo degli insediamenti commerciali nell'ambito territoriale valle del Panaro	13	64, comma 7					Il comma 7 dell'art.64 è stato definito a partire dalle valutazioni del POIC vigente e nel rispetto del range di variazione nell'ambito delle medie e grandi strutture di vendita definite dal medesimo Piano. Tale scelta corrisponde all'esigenza di dotazione funzionale di strutture commerciali non alimentari nell'ambito territoriale della valle del Panaro, attraverso un'area commerciale integrata di livello inferiore per medie e grandi	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												strutture del settore non alimentare. Tale progetto si integra nel più complessivo progetto di riqualificazione dell'area attraverso il Parco scientifico e tecnologico qualificato come polo funzionale di previsione nell'area ex Sipe.	
38	CUP - Comitato Unitario permanente degli ordini professionali	103173	42-B	38.01	Si ritiene importante specificare meglio che i Comuni nella loro strumentazione urbanistica generale individuino ed assoggettino a tutela anche gli esemplari arborei meritevoli di tutela e di valenza comunale	5	21A					Si condivide la proposta dell'osservante e si provvede ad integrare l'art. 21A , co.1 specificando che gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela comprendono sia quelli tutelati con specifico Decreto Regionale sia quelli riconosciuti come tali dalla pianificazione comunale; si precisa inoltre che gli esemplari in oggetto dovranno essere riportati nelle tavole di Piano mentre la disciplina di tutela dovrà essere contenuta nelle Norme tecniche di attuazione.	ACCOLTA
				38.02	Si ritiene importante che gli alberi monumentali tutelati dalla Regione siano individuati in un'apposita tavola o nella tavola delle tutele						Carta 7	Si condivide la proposta dell'osservante e si provvede ad integrare i tematismi di Quadro Conoscitivo	ACCOLTA
				38.03	Si rileva che parchi e giardini di interesse storico testimoniale sono beni diffusi e come tali richiedono una tutela diffusa, il riconoscimento, quindi, del loro valore storico comporta la necessità di salvaguardare questo valore una volta identificato	9	44D					Il contenuto a cui fa riferimento l'osservazione è ampiamente trattato nell'articolo 44D delle Norme, nel quale sono elencate le numerose tipologie di beni oggetto di indagine e tutela, e definite direttive ai Comuni per l'individuazione e la disciplina normativa di tali beni.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				38.04	In riferimento all'attività di spandimento dei reflui zootecnici (Artt. 39 e 41B) si chiede una classificazione delle acque reflue basata sulle caratteristiche qualitative (Dlgs. 152/1999).	8 9	39 41B					Premesso che il 152/99 è stato abrogato dal D.Lgs.152/06 e s.m.i., si evidenzia che quest'ultimo si riferisce alla tutela delle acque dall'inquinamento. Nel Codice Ambientale non è presente una disciplina per i reflui zootecnici, qui detti "effluenti di allevamento", ma in sostanza la definizione coincide; la materia viene trattata invece da altra normativa, sia IPPC (nazionale e regionale), sia tecnica specifica per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (L.R.4/2007). Infine si richiama che gli Artt. 39 e 41B riprendono espressioni contenute nella pianificazione sovraordinata vigente e nello specifico il Piano Territoriale Paesistico Regionale.	NON PERTINENTE
				38.05	In riferimento alle attività di allevamento intensivo di cui agli articoli 39 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" e 41B "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione" delle Norme di attuazione del PTCP si propone di assumere la definizione contenuta nella normativa della direttiva 96/61 CE recepita dal Dlgs. 372/1999 o in alternativa definire in modo preciso cosa si intende per allevamento non intensivo.	3	12					All'art. 12.A, co.2 l'espressione "allevamenti zootecnici intensivi" viene già riferita agli allevamenti individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, in attuazione della Direttiva 96/61/CE.; si ritiene pertanto che l'osservazione sia implicitamente accolta. Tuttavia, al fine di migliorare la chiarezza della norma, si prevede di integrare il testo associando sempre al termine "intensivo" il rimando legislativo.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				38.06	Si ritiene indispensabile che i Comuni nei loro strumenti urbanistici generali individuino questi siti (giardini o parchi storici) ed eventualmente provvedano alla revisione degli strumenti urbanistici comunali	9	44D					Si condivide la proposta dell'osservazione. Al fine di promuovere la tutela dei parchi e giardini storici il PTCP fornisce una prima individuazione di questi elementi demandando ai comuni successivi approfondimenti ed integrazioni; si provvede pertanto ad individuare nel Quadro Conoscitivo alcune tipologie di parchi e giardini di interesse storico censiti dalla	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												provincia nell'ambito della pubblicazione: "Giardini storici e parchi urbani in provincia di Modena".	
				38.07	Si chiede che alle aree destinate a verde venga riconosciuta la valenza di componente urbana fondamentale per la qualità della vita della collettività e non solamente il ruolo di soddisfacimento degli standard urbanistici.							Il PTCP ha affrontato il tema del verde e del suo ruolo in rapporto all'ambiente urbano affrontando, in coerenza con quanto previsto dall'art. A-25 lett. b e c della L.R. 20/2000 la disciplina degli Ambiti rurali periurbani (art. 72); le prescrizioni, direttive e indirizzi del PTCP vanno nella direzione auspicata dall'osservazione, di una sollecitazione ai Comuni a considerare con il dovuto rilievo le tematiche del verde. Una particolare attenzione è dedicata dal PTCP, e richiesta agli strumenti comunali, agli ambiti periurbani, che devono assumere ruoli di grande importanza per la qualità della vita urbana e per gli equilibri ecologici.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				38.08	Per evitare che le compensazioni devolute dagli attuatori privati a favore dei comuni vengano utilizzate in modo improprio (spesa corrente in luogo di investimenti), innescando un pericoloso meccanismo di "svendita del territorio", si suggerisce di ribadire in modo fermo, nelle presenti norme, che tali compensazioni non possono, in alcun caso essere costituite da un mero contributo in denaro, ma devono riguardare esclusivamente la cessioni di aree o la realizzazione diretta di opere di pubblica utilità							Le compensazioni non sono costituite da un "mero contributo in denaro", ma da un "concorso alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature, edilizia residenziale sociale)", e come stabilito dalla L.R. 20/2000 in forma equa dal punto di vista della ripartizione dei costi e dei benefici. In nessuna parte del PTCP (Norme, Relazione, Quadro Conoscitivo) si viene meno alla necessaria chiarezza su questo principio.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				38.09	Si ritiene che la definizione di un limite all'espansione insediativa comporti: 1) eccessiva compressione della disponibilità di aree;							Nel dimensionamento del piano entrano la capacità residua dei PRG (ancora molto rilevante), le politiche di riqualificazione (che il PTCP incentiva fortemente), e quelle di riduzione del patrimonio edilizio non occupato. La preoccupazione circa il fatto che "la limitazione del dimensionamento dell'offerta" (riteniamo ci si volesse riferire alla limitazione dell'espansione del territorio urbanizzato, in quanto il PTCP non introduce alcun limite al dimensionamento dell'offerta) "potrebbe non essere sufficiente a garantire una capacità insediativa teorica superiore al dimensionamento del piano" non è fondata, per la ragione evidente che alla capacità insediativa teorica e al dimensionamento del piano concorrono le voci di offerta sopra citate (che in futuro dovranno assumere ruoli sempre maggiori) e solo in misura parziale le nuove urbanizzazioni. Perché avvenisse il fenomeno paventato (capacità insediativa inferiore al dimensionamento del Piano), occorrerebbe ipotizzare che l'obiettivo di crescita della popolazione assunto dal PSC fosse particolarmente elevato, ed inoltre che il piano non disponesse di alcuna capacità residua, né che il PSC mettesse in atto alcun intervento di riqualificazione o di rinnovo urbano, né che fosse ipotizzato alcun contributo nel riuso di patrimonio edilizio esistente.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Si pensi per avere un'idea delle dimensioni in gioco, che gli scenari di crescita della popolazione provinciale assunti dal PTCP sono sostanzialmente compatibili con l'utilizzo delle risorse territoriali (capacità residue) costituite dai piani urbanistici vigenti nei 47 comuni della provincia. Pertanto, anche ammesso che le ipotesi sopra citate fossero realistiche, sarebbe opportuno che il PSC anziché definire una crescita del territorio urbanizzato superiore a quella massima prevista dal PTCP rivedesse le previsioni di offerta insediativa e/o riconsiderasse le possibilità di trasformazione urbanistica di aree parzialmente o totalmente urbanizzate. Riguardo all'efficacia e alla reale esistenza del processo di contrattazione e definizione consensuale delle trasformazioni urbanistiche, va ribadito che esso non può essere considerato sostitutivo dell'attività di pianificazione; la formazione del PSC deve pertanto conciliare l'esigenza di non definire scelte conformative della proprietà (mantenendo aperti due livelli di decisione successiva: il criterio temporale del POC e quello concorrenziale tra proposte) con quella, altrettanto significativa, di effettuare scelte strategiche di assetto che – come richiesto dalla legge – definiscano la struttura morfologica e funzionale della città e del territorio. Il pericolo prospettato nell'osservazione – se rapportato alla reale dimensione dei criteri definiti dal PTCP per la redazione del PSC – non ha ragione di esistere, in quanto tali criteri consentono ampiamente alle Amministrazioni comunali di introdurre nel Piano quote significative di offerta potenziale di varia natura, demandando al POC il compito di selezionare le proposte, definire gli accordi, scegliere nel tempo e nello spazio le proposte più vantaggiose per la collettività, senza alcun rischio di ritornare a situazioni pregresse totalmente diverse, nelle quali né la scelta tra opzioni né la programmazione temporale degli interventi potevano essere perseguite.	
				38.10	Si ritiene che la definizione di un limite all'espansione insediativa comporti: 2) una sperequazione tra i proprietari di aree che presentano analoghe caratteristiche;							Anche volendo prescindere per un momento dalle reali motivazioni (urbanistiche, ecologiche, etiche) della scelta di contenere l'ulteriore consumo di territorio urbanizzato (scelta largamente condivisa da pressoché tutti i recenti atti e documenti di pianificazione a livello internazionale), la preoccupazione che la crescita moderata limiti l'equità di trattamento delle proprietà appare scarsamente motivata: è infatti evidente che il principio perequativo definito dalla L.R. 20/2000 non può essere assunto come l'unico criterio per la formazione delle scelte urbanistiche: tra le situazioni di fatto che portano ad includere o ad escludere un	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												ambito di territorio da previsioni di urbanizzazione ve ne sono molte (dalla morfologia all'accessibilità, dalle relazioni con la struttura insediativa esistente all'idoneità paesaggistica e ambientale, ...) che legittimamente e doverosamente devono essere impiegate nella formazione di un piano, senza che ciò neghi – all'interno di un quadro coerente di obiettivi e di strategie di tutela e trasformazione del territorio – il ruolo degli strumenti perequativi. Questi ultimi in sostanza non possono essere intesi come fondativi delle scelte urbanistiche, ma come una garanzia che le scelte siano attuate in modo equo per il privato, efficiente ed efficace per l'amministrazione pubblica.	
				38.11	Si ritiene che la definizione di un limite all'espansione insediativa comporti: 3) difficoltà ad assicurare la necessaria dotazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERS).							L'obiettivo di un'adeguata dotazione di ERS può essere perseguito in sede di POC, a scala comunale e sovracomunale, attraverso l'acquisizione di aree pubbliche, l'assegnazione di diritti edificatori pubblici su tali aree, il convenzionamento con operatori privati (anche su quote di edilizia residenziale privata), l'impiego di risorse pubbliche. Un sovradimensionamento di offerta insediativa nel PSC - come dimostrano molteplici vicende dell'edilizia residenziale pubblica nel nostro Paese - non garantisce certamente maggiore efficacia a tali politiche.	NON ACCOLTA
				38.12	Si chiede che le soglie percentuali di aumento del territorio urbanizzabile (3-5%) siano motivate in modo più preciso ed aderente alle effettive condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale delle diverse aree							L'analisi dell'uso del suolo, dell'evoluzione a varie soglie temporali del processo di urbanizzazione, l'analisi approfondita delle condizioni di sostenibilità del territorio urbano e rurale costituiscono un apparato interpretativo e valutativo che la Provincia considera adeguato a motivare la sostenibilità della scelta di contenere l'ulteriore processo di urbanizzazione. Assumendo come riferimento per il calcolo del 3 e 5%, l'intero territorio urbanizzato (al netto delle aree industriali e delle aree a parco), si rapportano le future espansioni dell'urbanizzato alla situazione specifica, per come si è consolidata ed oggi si presenta in termini di consumo di territorio; pertanto il meccanismo adottato appare equo anche nei confronti delle Amministrazioni comunali.	NON ACCOLTA
				38.13	Con riferimento alla capacità insediativa teorica del piano si chiede di rendere coerenti la definizione e la successiva elencazione puntuale dei criteri per la sua determinazione							Nella definizione di capacità insediativa teorica non si fa riferimento "unicamente al criterio della sostenibilità ambientale (VAS, VALSAT) per determinare il carico insediativo massimo degli ambiti". Infatti all'art.50 comma 2 il punto "la capacità insediativa del Piano" recita: "misura l'entità massima degli usi del territorio ammessi dal PSC (...) determinando il carico urbanistico, che per ciascun ambito e per l'intero territorio è considerato sostenibile, a seguito della VAS e della VALSAT, per l'assetto territoriale e ambientale, alle condizioni definite dalla stessa VALSAT/VAS e dalle norme del PSC". Sono	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												quindi le norme del PSC, insieme all'esito della ValSAT, a determinare il carico urbanistico. Pertanto non esiste contraddizione con la successiva norma in cui (commi 4 e 6) si richiamano le politiche del piano e si danno alcuni criteri guida per la definizione della capacità: si tratta di quegli "usi ammessi dal PSC" e di quelle "condizioni definite dalle norme del PSC" citati al comma 2 insieme alle condizioni di sostenibilità, nella definizione di capacità insediativa. Essa non è quindi una capacità fisica dettata soltanto da valutazioni ambientali, ma anche il prodotto di scelte di politica territoriale.	
				38.14	Si ritiene opportuno ampliare la cerchia dei Comuni interessati alle politiche di ambito produttivo sovracomunale od esplicitare meglio che i comuni interessati alle politiche di ambito produttivo sovracomunale non sono solo quelli elencati al comma 3	12	57 commi 3-5					Gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale sono, ai sensi del comma 2 dell'art. 57, "gli ambiti produttivi idonei a svolgere un ruolo di rilievo territoriale sovracomunale, attraverso valutazioni relative a: dimensione territoriale degli insediamenti; numero degli addetti occupati; dimensione delle relazioni economiche; potenziale di sviluppo socioeconomico che il sistema produttivo è in grado di esprimere; dotazione infrastrutturale per accessibilità e servizi". Tale definizione corrisponde pienamente, a parere della Provincia, alla definizione della L.R. 20/2000: "parti di territorio caratterizzate da effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni"; non si tratta dunque, nell'individuare tali ambiti, di verificare la localizzazione su territori sovracomunali, ma di valutare ruoli ed effetti di portata sovracomunale. E' prassi comune anche per la programmazione delle dotazioni territoriali considerare di rilievo sovracomunale, talvolta addirittura sovraprovinciale, attività che hanno sede in un solo comune. In ogni caso, per maggiore chiarezza, si provvede a distinguere nella tabella dell'art.57 c.3 i "comuni interessati per territorio insediato/insediabile" da quello che viene definito "ambito territoriale di influenza". Viene inoltre introdotta una scheda che sintetizza i caratteri funzionali di ciascun ambito, e puntualizza gli obiettivi ed i criteri per al sua definizione in sede di Accordo Territoriale e di PSC.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				38.15	Si osserva che l'individuazione da parte del PTCP degli "ambiti territoriali di coordinamento delle politiche sulle aree produttive" dovrebbe comprendere la totalità dei comuni della provincia. Diversamente, i comuni non interessati dagli "ambiti di rilievo sovracomunale" e non inclusi negli "ambiti territoriali di coordinamento delle politiche produttive" rischiano di non poter prevedere alcun aumento delle aree produttive, nemmeno quello che è da considerarsi fisiologico per le dinamiche delle imprese già insediate	12	58					Per quanto riguarda l'analisi sulla domanda e sull'offerta, si veda il Quadro conoscitivo ai cap. 1D "Sistema delle attività economiche: fattori di sviluppo socioeconomico e competitività dei sistemi locali" e 1E "Relazioni tra sistema economico e territorio: indagini conoscitive sulla localizzazione delle imprese", oltre alle analisi contenute nella parte terza sul sistema territoriale (cap.3D – Analisi della localizzazione delle imprese manifatturiere) e nella parte quarta sul Sistema della pianificazione. Le previsioni relative agli ambiti produttivi di	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												rilievo comunale nel territorio della collina e della montagna sono disciplinate dall'art.59.7 delle Norme di Attuazione. I comuni di Savignano, Bomporto e Ravarino, non citati dalle norme negli ambiti di coordinamento delle politiche territoriali sulle aree produttive, è opportuno che siano inseriti in tali ambiti, riconducendo anche le previsioni di tali comuni alla logica del coordinamento delle politiche locali, al fine di valutare e concordare azioni comuni in campo produttivo.	
				38.16	La scelta di perseguire un bilancio territoriale a saldo zero, per gli ambiti specializzati per attività produttive comunali, non appare supportata da analisi che considerino la reale domanda delle aziende attualmente insediate nel territorio provinciale per le quali, qualora non ubicate negli ambiti territoriali ritenuti idonei all'espansione produttiva viene impedita ogni possibilità di espansione e consolidamento.	12	58-59					L'obiettivo primario del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o destinate all'urbanizzazione (che comporta il perseguimento dell'obiettivo del saldo zero dell'incremento dell'urbanizzazione entro l'ambito intercomunale) non esclude, come illustrato al comma 4 dell'art.58, che possano essere assunte decisioni diverse (a condizioni definite) rispetto al criterio che costituisce il riferimento-base per il coordinamento della pianificazione locale. Per quanto sopra esposto si ritiene l'osservazione presentata implicitamente accolta.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				38.17	Non si ritrova nella VALSAT la pesatura degli effetti negativi in termini di traffico indotto, sia pesante che leggero, che la scelta di limitare le possibilità di espansione/consolidamento delle aree produttive in alcuni comuni può comportare					Valsat		Non si condivide la preoccupazione sugli effetti negativi sul traffico di norme che promuovono un coordinamento di scelte insediative tra comuni contermini, in quanto è ampiamente documentato il complesso di effetti sulla efficienza del sistema produttivo e sulla qualità della vita prodotto dall'assenza di tali forme di razionalizzazione del governo intercomunale della pianificazione. Pertanto la VALSAT considera positivi gli effetti ambientali, anche sotto il profilo del traffico indotto, dalla limitazione del processo di crescita del territorio urbanizzato, che produrrebbe ulteriore incremento della mobilità privata per effetto di una estensione del territorio insediato.	NON ACCOLTA
				38.18	Si propone di integrare la trattazione del tema del verde urbano evidenziando il ruolo della vegetazione come strumento di progetto per il comfort ambientale degli spazi abitati	14	72					Si veda anche la controdeduzione all'osservazione n.38.07. Il PTCP nei suoi elaborati affronta i temi della conoscenza, della tutela, della progettazione degli spazi verdi. Le prescrizioni, direttive e indirizzi del PTCP vanno nella direzione auspicata dall'osservazione, di una sollecitazione ai Comuni a considerare con il dovuto rilievo le tematiche del verde. Una particolare attenzione è dedicata dal PTCP, e richiesta agli strumenti comunali, agli ambiti periurbani, che devono assumere ruoli di grande importanza per la qualità della vita urbana e per gli equilibri ecologici. Per quanto sopra esposto si ritiene l'osservazione implicitamente accolta.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				38.19	Lo strumento dell'accordo territoriale e delle pratiche perquisitive più volte richiamati nell'apparato normativo costituiscono uno dei punti centrali per garantire l'attuabilità delle politiche di area vasta. Si osserva però che tale strumento trova nel PTCP declinazioni	18	105-106-108					L'approfondimento e la valutazione dei risvolti pratici degli strumenti citati (accordi territoriali, criteri perequativi, coordinamento attuativo delle politiche per l'ERS) sono certamente necessari e utili, ma difficilmente possono trovare spazi adeguati in una sede come la normativa del	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					solamente in termini di principio. Il PTCP dovrebbe dedicare maggiore spazio ed attenzione all'approfondimento e alla valutazione dei risvolti pratici di tali strumenti se vuole evitare il rischio che il loro utilizzo vada oltre la semplice dichiarazione di principio							PTCP. Peraltro trattandosi di strumenti e procedure introdotti e resi obbligatori dal PTCP non si comprende come essi possano essere definiti una "semplice dichiarazione di principio", in quanto dalla loro effettiva definizione operativa dipenderà l'attuazione di numerosi contenuti del piano. La Provincia potrà opportunamente svolgere i compiti tipici di un soggetto istituzionale idoneo ad affiancare i Comuni nella sperimentazione di metodi e procedure, favorendo la diffusione di esperienze e – in caso di un loro consolidamento – recependone i contenuti in documenti tecnici che potranno costituire linee-guida di supporto all'applicazione del Piano.	
				38.20	Considerazione di carattere generale: la possibilità di utilizzare il meccanismo del concorso pubblico per la determinazione delle aree edificabili e l'attribuzione dei diritti edificatori è contemplata e più volte richiamata in termini generali nelle norme di attuazione del PTCP, ma la traduzione in norme sembra di svuotare di concretezza tale principio	11-12						Il meccanismo concorrenziale nella programmazione degli interventi, introdotto all'art.50 delle Norme di Attuazione con la distinzione della capacità insediativa teorica rispetto all'offerta costituita dal dimensionamento dei piani, non può divenire criterio sostitutivo di corrette scelte di pianificazione urbanistica. Lo strumento del concorso pubblico è previsto dalla L.R. 20/2000 per la selezione, tra gli ambiti territoriali che il PSC individua in base alle strategie di assetto urbanistico e alle condizioni di sostenibilità come idonei all'inserimento nel POC, di quelli più idonei alla programmazione delle trasformazioni da attuare nell'arco di un quinquennio. Il PTCP sviluppa questo criterio distinguendo il dimensionamento dell'offerta dalla capacità insediativa teorica dei piani strutturali, affermando in modo esplicito che i Comuni devono tener conto nelle proprie previsioni di un adeguato margine che consenta in termini operativi di effettuare un confronto tra opzioni e di scegliere le soluzioni più efficaci in rapporto agli obiettivi della pianificazione. Ciò non deve significare, evidentemente, che le scelte strutturali di assetto e quelle di sostenibilità, che la legge assegna specificamente al PSC, siano svuotate di contenuti e demandate al momento della formazione del POC: è a tale fine che l'art.50 indica una soglia del differenziale tra le due quantità che nelle situazioni ordinarie può essere considerata idonea a garantire un esito positivo rispetto ai due requisiti della flessibilità/competitività e della coerenza del disegno strategico di cui si è detto. In altri termini, i limiti indicati nella direttiva del comma 4 dell'art.50 appaiono in grado di garantire i gradi di flessibilità e concorrenzialità necessari e nello stesso tempo di mantenere un disegno coerente delle scelte urbanistiche.	NON ACCOLTA
39	Legambiente onlus	103398	51-B	39.01	Si ritengono non sufficienti gli strumenti individuati all'art.89 -Indirizzi per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la	16	89					Al PTCP, quale strumento di pianificazione di area vasta, non compete definire un livello di dettaglio relativo alla precisa e puntuale localizzazione di impianti per la produzione di	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					<i>minimizzazione degli impatti ad essi connessi</i> per garantire la salvaguardia dei corsi d'acqua, si ritiene necessaria una pianificazione che preveda una localizzazione più precisa degli impianti e della quota massima di energia prodotta a livello provinciale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano energetico regionale per evitare eventuali speculazioni.							energia da fonti rinnovabili, come gli impianti idroelettrici. Il PTCP è tenuto ad individuare criteri generali di tutela, infatti l'art. 89, comma 1 delle Norme di Attuazione prevede che la Provincia, nell'ambito del Piano-Programma energetico provinciale, possa emanare Linee Guida per la localizzazione e realizzazione di impianti a Fonti di energia rinnovabile (FER). La metodologia per la definizione dei contenuti di tali Linee Guida sarà definita nell'ambito della redazione del Piano-programma energetico provinciale. Il Piano programma energetico provinciale è attualmente in fase di redazione. Ulteriori elementi escludenti per la localizzazione di impianti FER, ad integrazione di quelli già previsti dall'art. 89 verranno introdotti per l'accoglimento di altre osservazione e in recepimento della DGR 1793/08. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.	
				39.02	Non si ritengono sufficienti i fattori escludenti relativi alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia da idroelettrico.	16	89					La Regione in data 3/11/08 ha approvato con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" (pubblicato sul BUR del 3/12/08), dove si individua un principio analogo a quello presentato nell'osservazione avanzata. L'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopra citata.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				39.03	Non si considerano eventuali meccanismi incentivanti per lo sfruttamento di manufatti idraulici esistenti per la produzione di energia idroelettrica.							La Provincia non ha competenze in merito alla definizione del canone per l'uso di acqua pubblica. Inoltre la Regione ha recentemente disciplinato la materia per il campo idroelettrico con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" approvata il 3/11/08 (pubblicata sul BUR del 3/12/08), che fissa al punto 1) incentivi legati ai regimi di sottensione parziale, di cui all'art.29 comma 2 del RR 41/01. Pertanto si ritiene l'osservazione presentata non pertinente.	NON PERTINENTE *
				39.04	Non si prende in considerazione il monitoraggio post e ante operam delle opere necessarie per la produzione di energia idroelettrica.							La Regione in data 3/11/08 ha approvato con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" (pubblicato sul BUR del 3/12/08), dove al punto 10 si individua un principio analogo a quello presentato nell'osservazione avanzata. Pertanto, l'apparato normativo, relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopracitata. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				39.05	Non si fa menzione alle modalità di gestione dei progetti presentati e non ancora autorizzati, relativi alla produzione di energia idroelettrica, in attesa di normativa specifica.							La Regione in data 3/11/08 ha approvato con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" (pubblicato sul BUR del 3/12/08), all'interno della quale, al punto 7) del deliberato, si individua un principio analogo a quello presentato nell'osservazione avanzata. Pertanto, l'apparato normativo, relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												specifico riferimento alla direttiva sopracitata. L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accolta.	
				39.06	Si suggerisce di prendere in considerazione: calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV), come predisposto dall'autorità competente, per cui il DMV da rilasciare è pari al DMV calcolato più un 20% della portata derivata così da simulare, anche se in modo ridotto, le fluttuazioni stagionali nel corso d'acqua, nell'ambito degli impianti per la produzione di energia idroelettrica.							La competenza in merito alla definizione dei parametri della componente morfologico-ambientale, in aumento alla sola componente idrologica, è in capo alla Regione e non alla Provincia. In base all'art.13C del PTCP e relativo allegato 1.8, la Provincia può avanzare proposte alla Regione in merito alla definizione dei suddetti parametri, nonché in merito all'individuazione di tratti fluviali su cui applicarli. Non si ritiene opportuno definire una soglia di incremento costante ed univoca per tutto il territorio (che peraltro non risponderebbe ad esigenze di fluttuazioni idriche stagionali), in assenza della quantificazione dei suddetti parametri, ma in generale si rimanda ad una valutazione locale di un eventuale incremento delle portate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.	NON PERTINENTE *
				39.07	Si suggerisce di prendere in considerazione: le nuove derivazioni ad uso idroelettrico che saranno assentite dovranno garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato in termini morfo-funzionali - secondo la landscape ecology - così come presenti a monte del prelievo. Per la definizione in particolare delle caratteristiche idrobiologiche del corpo idrico, saranno presi in esame i seguenti parametri chimici, fisici, microbiologici, florofaunistici e morfologici: LIM, AQEM, niacrodescrittori e pesci, i quali dovranno risultare non peggiori rispetto a quelli iniziali (ante operam) tra il tratto sotteso dalla derivazione e il tratto a monte. Le nuove derivazioni non dovranno inoltre fungere in nessun modo da ostacolo per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento di detti parametri. La perdita o il peggioramento di idoneità del corso d'acqua per le specie ittiche significative e, o di interesse naturalistico, sarà valutata mediante l'applicazione delle curve di idoneità, relative alla profondità dell'acqua e/o eventualmente alla natura del substrato. Si ritiene che almeno un modulo pari al 10% della sezione dell'alveo abbia un'idoneità per la profondità di almeno il 50% per gli individui adulti nel mese precedente al periodo riproduttivo e per gli avannotti nel mese successivo alla schiusa per le specie presenti nell'area;							La Regione in data 03/11/08 ha approvato la D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" (pubblicato sul BUR del 3/12/08), all'interno della quale, al punto 7) del deliberato, si individua un principio analogo a quello presentato nell'osservazione avanzata. L'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopra citata. In merito all'individuazione dei parametri per la definizione delle caratteristiche idrobiologiche del corpo idrico, non si ritiene opportuno definirli all'interno delle Norme del PTCP, in ragione della tipologia di contenuti generali di assetto territoriale che riveste lo strumento di pianificazione provinciale e in relazione alle potenziali modifiche e sviluppo futuro delle caratteristiche e dei parametri del monitoraggio delle acque superficiali (in recepimento della Dir.2000/60/CE). Si fa presente che la considerazione dei parametri elencati in osservazione, compreso lo studio dei fattori di idoneità del corso d'acqua per le specie ittiche significative, viene effettuata nell'ambito dell'istruttoria tecnica, nonché nella definizione delle prescrizioni e del piano di monitoraggio (curati da Provincia e ARPA), contestualmente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto si ritiene parzialmente accolta l'osservazione presentata.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				39.08	Si suggerisce di prendere in considerazione: considerare come tratti fluviali non idonei alla realizzazione di nuove derivazioni ad uso idroelettrico quelli inclusi in aree naturali protette ai sensi della L.R. n.6/2005 (parchi regionali ed							La funzione di vietare la captazione nei corsi d'acqua è in capo alla Regione, tuttavia alla luce di quanto espresso dalla D.G.R. n.1793/2008 e sulla base di quanto stabilito dalla Risoluzione dell'Assemblea Legislativa della RER n. 4000	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					aree contigue, riserve naturali regionali) e all'interno dei Siti Rete Natura 2000;							del 23/9/2008, l'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con riferimento alla delibera ed alla risoluzione di cui sopra.	
				39.09	Si suggerisce di prendere in considerazione: su un'asta fluviale già interessata da derivazioni ad uso idroelettrico, occorrerà definire per il rilascio di nuove derivazioni una distanza minima da mantenere che non potrà comunque essere inferiore a 5 km;							La Regione ha recentemente disciplinato la materia per il campo idroelettrico con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" approvata il 3/11/08 (pubblicata sul BUR del 3/12/08), che fissa distanze differenti, definendo un'omogeneità a livello regionale. In particolare si precisa che sono tecnicamente incompatibili nuove derivazioni sui corsi d'acqua già interessati da concessioni esistenti, qualora le stesse siano ubicate ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso e comunque ad una distanza inferiore al chilometro. A titolo di esempio si ricorda che i tratti sottesi dei maggiori impianti idroelettrici esistenti in provincia di Modena (San Michele di Fiumalbo, Muschioso di Frassinoro, Strettara di Montecreto, Farneta di Montefiorino) vanno da un minimo di 1,24 chilometri ad un massimo di 8,9 chilometri. Di conseguenza, i tratti inibiti a nuove derivazioni a fini idroelettrici vanno dai 6,24 chilometri di San Michele ai 44,5 chilometri di Farneta, fanno eccezione le istanze di derivazione che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento del corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale e rilasciano immediatamente a valle. L'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopra citata.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				39.10	Si suggerisce di prendere in considerazione: le nuove derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie o funzionali per la difesa idraulica ovvero (e) siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti;							La Regione ha recentemente disciplinato la materia per il campo idroelettrico con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" approvata il 3/11/08 (pubblicata sul BUR del 3/12/08). In particolare al punto 5 della suddetta DGR vengono regolamentate le derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico. L'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopra citata.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				39.11	Si suggerisce di prendere in considerazione: le apparecchiature funzionali alla produzioni di energia devono essere tali da non arrecare danno ai pesci che casualmente possono entrare							L'osservazione considera un aspetto relativo alla fauna fluviale che, data la variabilità delle casistiche progettuali, viene valutato nell'ambito delle istruttorie di valutazione di impatto ambientale. Pertanto si ritiene che tale procedura possa essere ritenuta sufficiente per la corretta considerazione di quanto proposto dall'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione non pertinente.	NON PERTINENTE *
				39.12	Si suggerisce di prendere in considerazione: il tratto compreso tra lo sbarramento ed il rilascio dell'acqua turbinata sia al massimo di 30m e dotato di apposito sistema per la risalita della							La lunghezza del tratto compreso tra lo sbarramento ed il rilascio risponde a valutazioni progettuali che concorrono alla definizione dell'energia prodotta, pertanto non è	NON ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					fauna ittica							tecnicamente possibile definirlo univocamente a priori. Si rammenta che nell'ambito delle istruttorie di valutazione di impatto ambientale vengono valutati gli accorgimenti necessari alla salvaguardia alla fauna ittica. Pertanto si ritiene che tale procedura possa essere ritenuta sufficiente per la corretta considerazione di quanto proposto dall'osservazione, che di conseguenza non si ritiene opportuno accogliere.	
				39.13	Si suggerisce di prendere in considerazione: tra più domande ad uso idroelettrico concorrenti tra loro, verrà considerato, tra i criteri preferenziali il miglior rapporto tratto sotteso-quantitativo d'acqua lasciato defluire, ciò in attuazione dei disposti, in materia della tutela della risorsa idrica, del DLgs 152/06							La Regione ha recentemente disciplinato la materia per il campo idroelettrico con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" approvata il 3/11/08 (pubblicata sul BUR del 3/12/08). In particolare al punto 6 della suddetta DGR si cita come criterio preferenziale il miglior rapporto tratto sotteso-quantitativo d'acqua lasciato defluire. L'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopra citata.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				39.14	Si suggerisce di prendere in considerazione: incentivare, mediante una riduzione pari al 50% del canone dovuto, la realizzazione di impianti idroelettrici che: a) sfruttano le acque scorrenti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica; b) sfruttano i salti esistenti nelle reti acquedottistiche;							La Provincia non ha competenze in merito alla definizione del canone per l'uso di acqua pubblica. Inoltre la Regione ha recentemente disciplinato la materia per il campo idroelettrico con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" approvata il 3/11/08 (pubblicata sul BUR del 3/12/08), che fissa al punto 1 incentivi legati ai regimi di sottensione parziale, di cui all'art.29 comma 2 del RR 41/01. Pertanto si ritiene l'osservazione presentata non pertinente.	NON PERTINENTE *
				39.15	Si suggerisce di prendere in considerazione: incentivare gli interventi che mirino al raggiungimento del funzionamento a pieno regime degli impianti idroelettrici Enel già esistenti							Si rileva che il PTCP non ha competenza in merito alla disciplina di funzionamento degli impianti idroelettrici esistenti di Enel. Pertanto si ritiene l'osservazione non pertinente.	NON PERTINENTE *
				39.16	Si suggerisce di prendere in considerazione: al fine di garantire il rispetto delle condizioni qualitative sopra riportate, i concessionari dovranno provvedere ad effettuare a proprie spese apposito monitoraggio secondo le indicazioni prescritte dalle ARPA provinciali; le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse periodicamente alla Regione e alle Province interessate e rese facilmente accessibili ai cittadini;							La Regione ha recentemente disciplinato la materia per il campo idroelettrico con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" approvata il 3/11/08 (pubblicata sul BUR del 3/12/08). In particolare al punto 8 della suddetta DGR si prende in considerazione la tematica del monitoraggio da parte dei concessionari. L'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopra citata.	PARZIALMENTE ACCOLTA *
				39.17	Si suggerisce che a garanzia della corretto funzionamento degli impianti, sia richiesta dagli enti preposti una fideiussione per eventuali danni ambientali							Si rileva che il PTCP non ha competenza in merito all'imposizione di fideiussioni o simili connesse a danni ambientali.	NON PERTINENTE *
				39.18	Si suggerisce di prendere in considerazione: le domande di derivazione ad uso idroelettrico già presentate per le quali l'istruttoria non risulti ancora conclusa al momento dell'approvazione del PTCP, dovranno essere esaminate contestualmente come se fossero domande							La Regione ha recentemente disciplinato la materia per il campo idroelettrico con D.G.R. 1793/08 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" approvata il 3/11/08 (pubblicata sul BUR del 3/12/08). In particolare al punto 10 della suddetta DGR si	PARZIALMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					concorrenti, pur non prevedendo una ripubblicazione delle stesse e una nuova apertura dei termini, e l'istruttoria verrà ricondotta a tale fattispecie							prendono in considerazione le procedure relative ai procedimenti in corso alla data di emanazione della suddetta Direttive. L'apparato normativo relativo alle centrali idroelettriche viene integrato con specifico riferimento alla direttiva sopra citata.	
40	Ance - Associazione Costruttori Edili	103553	60-B	40.01	Relativamente alla destinazione delle compensazioni devolute dagli attuatori privati a favore dei comuni, si chiede di indicare all'articolo 47 delle norme del PTCP che i proventi da tali compensazioni vengano destinati a investimenti per realizzare miglioramenti urbanistici nell'area interessata all'accordo o nelle aree limitrofe	10	47					Il contributo richiesto per l'inserimento nel POC è correlato al criterio della sostenibilità, e pertanto va impiegato per la formazione della "città pubblica" adeguando dotazioni, attrezzature e infrastrutture alle esigenze che l'ambito urbano interessato dalle trasformazioni presenta. Ciò non può essere inteso in modo rigido (vale a dire imponendo che le opere siano strettamente interne o limitrofe all'ambito urbano interessato dagli interventi), in quanto le cause di determinate carenze (si pensi alla mobilità, alle reti infrastrutturali, a servizi specifici) non sono necessariamente localizzate in quel contesto. In ogni caso al comma 3 viene introdotto un chiarimento del testo normativo.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				40.02	Si ritiene necessario modificare il disposto dell'art. 50 considerando le percentuali incrementali del territorio da urbanizzare come indicative degli obiettivi da raggiungere, ma non perentorie.	11	50					Il comma 7 dell'art.50 delle Norme di Attuazione prevede che "in sede di Conferenza di pianificazione per il PSC e di successivo Accordo di pianificazione possono essere definiti i contenuti e le motivazioni per parziali deroghe dai criteri di cui al punto precedente". Pertanto le percentuali di incremento, pur essendo definite in termini normativi come direttive (e non come indirizzi/obiettivi da raggiungere, come richiesto dall'osservazione) sono derogabili in casi particolari, adeguatamente motivati e condivisi da Comuni e Provincia.	NON ACCOLTA
41	Legambiente Chico Mendes	109712	5-C	41.01	Si propone di assumere come riferimento per la pianificazione del PTCP lo scenario demografico di minima adattando ed adeguando le varie scelte effettuate dal PTCP							Il PTCP assume le proiezioni demografiche che, sulla scorta degli andamenti in essere, sono considerate più attendibili. Tale scenario non rappresenta un obiettivo, in quanto non è compito della Provincia definire con il PTCP scelte di dimensionamento dell'offerta abitativa né di quella di posti di lavoro. E' invece compito e obiettivo prioritario del PTCP quanto affermato al comma 2 dello stesso articolo, vale a dire "governare con equilibrio queste strutturali trasformazioni demografiche e sociali". Sono queste, come diffusamente trattato all'art.107, le politiche che il PTCP mette in atto concretamente, al di là della più o meno esatta proiezione demografica (peraltro tradizionalmente prudente da parte della Provincia), destinata in ogni caso ad essere sostituita da una realtà prodotta da dinamiche sulle quali la programmazione diretta della nuova offerta abitativa ha un valore contenuto.	NON ACCOLTA
				41.02	Si propone che la Provincia promuova, nell'ambito del PTCP, la redazione di uno studio che quantifichi per ogni comune e a livello provinciale il numero degli alloggi sfitti e che prescriva che i Comuni lo redigano nell'ambito							In numerosi articoli le norme del PTCP individuano forme di monitoraggio delle trasformazioni insediative e dell'offerta abitativa, di aree produttive e di servizi: si veda ad esempio il comma 9 dell'art.50 per quanto	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					della costruzione del QC dei propri PSC							riguarda l'offerta insediativa, o il Rapporto sullo stato delle politiche per l'ERS previsto al comma 3 dell'art.108. Anche per quanto riguarda l'obiettivo della migliore conoscenza dell'utilizzo del patrimonio e quello della riduzione del non occupato (peraltro implicito nei numerosi riferimenti al criterio della riqualificazione), si integra in tal senso l'art.51 dedicato ai "criteri per il dimensionamento del PSC".	
				41.03	Si propone inoltre che una percentuale predominante degli alloggi sfitti risultante dallo studio venga stornata dal numero di alloggi di nuova pianificazione previsti dai PSC							Pur condividendo l'obiettivo, non si ritiene utile lo strumento proposto, che avrebbe come unica conseguenza il restringimento dell'offerta e l'ulteriore valorizzazione economica del patrimonio non utilizzato. E' sulla leva fiscale e sulla programmazione degli interventi in sede di POC che il comune può agire in modo efficace per rimettere sul mercato una quota significativa degli alloggi non utilizzati.	NON ACCOLTA
				41.04	Si propone che la Provincia promuova, nell'ambito del PTCP, la redazione di uno studio che quantifichi per ogni comune e a livello provinciale le aree produttive e commerciali/terziarie inutilizzate e che prescriva che i Comuni lo redigano nell'ambito della costruzione del QC dei propri PSC							Si tratta di strumenti in parte esistenti (MOAP) e in parte previsti dal PTCP (norme relative al Quadro Conoscitivo, alla programmazione della capacità insediativa dei PSC, al monitoraggio: vedi ad es. art. 58 c.2 delle Norme di Attuazione per l'analisi delle aree produttive esistenti, a scala intercomunale, oppure l'art.50 c.9 per il monitoraggio dell'offerta insediativa).	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				41.05	Si propone inoltre che una percentuale delle superfici produttive e commerciali/terziarie inutilizzate risultante dallo studio venga stornata dal dimensionamento delle aree produttive ipotizzato dal PSC							Vale quanto indicato al punto 41.03 per la residenza: pur condividendo l'obiettivo, non si ritiene utile lo strumento proposto, che avrebbe come unica conseguenza il restringimento dell'offerta e l'ulteriore valorizzazione economica del patrimonio non utilizzato. E' sulla leva fiscale e sulla programmazione degli interventi in sede di POC che il comune può agire in modo efficace per rimettere sul mercato una quota significativa dei volumi non utilizzati.	NON ACCOLTA
				41.06	Si propone di ridurre significativamente le percentuali di incremento massimo consentite nel territorio urbanizzato							L'incremento massimo di territorio urbanizzabile ammesso dal PTCP è di gran lunga inferiore a quanto registrato negli ultimi decenni ed anche negli anni più recenti nella provincia di Modena (vedi Quadro Conoscitivo del PTCP). Si ritiene la misura assunta, oltreché opportuna e rigorosa, coerente rispetto al complesso sistema di obiettivi di miglioramento dell'assetto territoriale, di tutela ambientale e di promozione socioeconomica che il PTCP deve perseguire in modo equilibrato.	NON ACCOLTA
				41.07	Fermo restando i limiti massimi di incremento di territorio urbanizzato per ogni area si ritiene necessario individuare un parametro che preveda una riduzione della superficie urbanizzabile per i comuni che negli ultimi decenni hanno avuto crescita più forti e consumo di territorio più elevato							Pur essendo condiviso l'obiettivo di "rallentare" la crescita di territorio urbanizzato in particolare nei comuni che negli ultimi decenni hanno registrato le dinamiche più forti, non è considerata efficace una misura del tipo di quella proposta: essa avrebbe probabilmente l'effetto di ridurre molto l'offerta nei centri urbani oggi più dotati di servizi e più strutturati, incentivando indirettamente la crescita di centri più "deboli", con il rischio di accelerare in sede di POC l'attuazione nei primi e di rallentare quella nei secondi. Una volta fissato un obiettivo di	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												forte contenimento, spetta al dialogo Comuni – Provincia il compito di definire, nelle diverse fasi del processo di pianificazione, scelte e strumenti adeguati alle dinamiche passate e in atto; non è attraverso ulteriori formule di contenimento che si può sostituire, con percentuali generiche, una valutazione accurata e specifica delle criticità, delle esigenze e delle opportunità.	
				41.08	Si ritiene indispensabile stralciare la prevista possibilità di parziali deroghe ai limiti di nuovo territorio urbanizzabile (dimensionamento del PSC?)							I "contenuti e motivazioni per parziali deroghe dai criteri generali" relativi alla limitazione dell'incremento di territorio urbanizzabile possono essere discussi in sede di conferenza di pianificazione e definiti in sede di Accordo di pianificazione. Dal momento che la Provincia è in entrambe le sedi il soggetto principale della concertazione istituzionale con il Comune o i Comuni interessati, appare logico che, nel rispetto dei principi e degli obiettivi del PTCP possa essere tenuta in debito conto una situazione anomala la cui soluzione non rientri nelle regole generali. Pertanto si considera il comma necessario a garantire a Comuni e Provincia di definire in sede di accordo la soluzione più efficace ai problemi delle scelte insediative dei PSC.	NON ACCOLTA
				41.09	Si propone di inserire il comune di Formigine tra i comuni dell'alta pianura e pedecollina							Il Comune di Formigine rientra dal punto di vista dell'assetto del sistema insediativo e da quello dei processi socioeconomici nell'insieme dei comuni che il PTCP ha definito "area centrale".	NON ACCOLTA
				41.10	Nell'ambito delle infrastrutture per la mobilità si ritiene che siano indispensabili scelte più lungimiranti ed alternative a quelle pianificate dal PTCP (chiarire la relazione tra la dichiarazione come obiettivo di potenziare il TPL e sistema ferroviario e la contemporanea conferma delle grandi opere stradali non necessarie)							Le grandi opere stradali inserite nel PTCP sono state da tempo definite nel quadro della pianificazione regionale. Non esiste contraddizione nell'affermare l'esigenza primaria di potenziare il TPL e di creare le migliori condizioni urbanistiche per il suo sviluppo, e allo stesso tempo definire criteri e strategie per un miglioramento dell'accessibilità territoriale e urbana attraverso mezzi privati (automobili ma anche biciclette).	NON ACCOLTA
				41.11	Si richiede di stralciare dal PTCP il collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo							Il collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo è un'infrastruttura prevista negli strumenti di pianificazione sovraordinati (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) e nella programmazione nazionale, così come, seppure in forme diverse, nel PTCP approvato nel 1998 e nel 1999 e negli strumenti urbanistici comunali vigenti. Lo "stralcio" richiesto non avrebbe alcun effetto, in quanto l'attuazione di tale opera non dipende dalla sua individuazione nel PTCP, mentre sono opportune e utili una serie di prescrizioni che il PTCP definisce per ridurre gli impatti negativi e massimizzare i benefici territoriali di tale infrastruttura.	NON ACCOLTA
				41.12	Si chiede di estendere il saldo nullo tra territorio insediato e insediabile di cui all'art. 50 comma 7 anche alle parti di territorio comunale comprese nelle aree di ricarica diretta della falda di cui all'art.12 comma 1.a.1 (settori di ricarica di tipo A) relative al bacino del fiume Secchia							La norma di cui all'art. 50 che prevede la limitazione del territorio urbanizzabile è una norma di natura urbanistica finalizzata a ridurre il consumo di suolo a fini insediativi introducendo percentuali scaturite dall'insieme delle analisi svolte per la stesura del PTCP. Tali analisi hanno	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												portato alla stesura dell'articolo di cui sopra, attraverso il contenimento delle previsioni insediative diversificate a seconda delle specificità territoriali dei Comuni. Non si ritiene che tale norma debba essere modificata nelle sue previsioni. Si rammenta comunque che la tutela delle Aree di ricarica diretta della falda. Tale aspetto è infatti garantito dall'applicazione dell'art. 12 comma c.1.4: in esso si prescrive che in sede di PSC siano calcolate le aree impermeabilizzate esistenti che ricadono nei settori di ricarica di tipo A, B e D, e si definisca un bilancio delle previsioni del Piano (incrementi e riduzioni di superfici impermeabilizzate); tale bilancio dovrà essere nullo, e nel caso non lo fosse dovranno essere adottate misure compensative tali da garantire il mantenimento degli apporti di ricarica almeno ai livelli precedenti l'adozione del nuovo strumento urbanistico.	
				41.13	Si chiede che nelle aree di ricarica diretta della falda di cui all'art. 12 comma 1.a.1 (settori di ricarica di tipo A) relative al fiume Panaro l'incremento di territorio urbanizzabile a fini prevalentemente abitativi possa essere al massimo pari ad 1/3 della possibilità di incremento prevista dall'art. 50 comma 7 per l'area di alta pianura e pedecollina							La norma di cui all'art. 50 che prevede la limitazione del territorio urbanizzabile è una norma di natura urbanistica finalizzata a ridurre il consumo di suolo a fini insediativi introducendo percentuali scaturite dall'insieme delle analisi svolte per la stesura del PTCP. Tali analisi hanno portato alla stesura dell'articolo di cui sopra, attraverso il contenimento delle previsioni insediative diversificate a seconda delle specificità territoriali dei Comuni. Non si ritiene che tale norma debba essere modificata nelle sue previsioni. Si rammenta comunque che la tutela delle Aree di ricarica diretta della falda. Tale aspetto è infatti garantito dall'applicazione dell'art. 12 comma c.1.4: in esso si prescrive che in sede di PSC siano calcolate le aree impermeabilizzate esistenti che ricadono nei settori di ricarica di tipo A, B e D, e si definisca un bilancio delle previsioni del Piano (incrementi e riduzioni di superfici impermeabilizzate); tale bilancio dovrà essere nullo, e nel caso non lo fosse dovranno essere adottate misure compensative tali da garantire il mantenimento degli apporti di ricarica almeno ai livelli precedenti l'adozione del nuovo strumento urbanistico.	NON ACCOLTA
				41.14	Si ritiene importante individuare ampie aree poste a lato delle principali infrastrutture viarie e ferroviarie da destinare ad interventi di forestazione e rimboschimento con l'obiettivo di mitigazione paesaggistica, ambientale ed acustica, ottenendo al contempo il miglioramento della biodiversità e l'assorbimento di CO2							Il PTCP, all'art. 72 comma 4, stabilisce che i PSC ed il RUE debbano tutelare le discontinuità visive ed i varchi in relazione alla "[...] tutela/separazione dell'ambiente urbano da infrastrutture [...]" e di "[...] tutela di visuali verso paesaggi non urbani significativi [...]", dichiarando quindi l'importanza dell'inserimento anche delle infrastrutture nell'ambito del paesaggio. Inoltre, come scritto all'art. 90 "[...] Obiettivo specifico del sistema dell'accessibilità provinciale è [...] caratterizzare le infrastrutture previste come corridoi multifunzionali (infrastrutturali, ambientali, paesistici) con finalità	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												di riequilibrio ambientale e insieme di riqualificazione urbana e territoriale, di riduzione dell'impatto paesistico-ambientale [...] limitare l'impatto paesaggistico-ambientale delle infrastrutture esistenti, prevedendo ove possibile [...] aree limitrofe da destinare alla forestazione e al mantenimento di elevati standard ambientali e funzionali [...]. Oltre a questo, il PTCP fissa in generale vincoli di tutela e obiettivi qualitativi e quantitativi relativi alla crescita della biodiversità, alla mitigazione degli impatti, al rimboschimento. In particolare, il PTCP definisce direttive relative all'applicazione di meccanismi perequativi finalizzati all'acquisizione di aree e alla stipula di accordi con i privati per la qualificazione paesaggistica e ambientale. Non è invece compito del PTCP definire, se non in situazioni specifiche, destinazioni di piano proprie degli strumenti comunali e intercomunali. Si rammenta infine, che i progetti che riguardano infrastrutture viarie e ferroviarie di una certa valenza vengono sottoposti a Valutazione d'Incidenza, Valutazione d'impatto ambientale, e/o vengono esaminati durante una Conferenza dei servizi interessati; in tali sedi vengono definite le opere necessarie alla mitigazione ambientale dell'infrastruttura. Pertanto, si ritiene che il PTCP abbia già esplicitato che uno degli scopi che persegue in materia di infrastrutture per la mobilità sia quello di un loro inserimento sul territorio in modo ambientalmente compatibile. Si ritiene che l'individuazione precisa di fasce di rispetto a lato delle principali infrastrutture, partendo da tracciati che non possono essere considerati definitivi, come quelli individuati nella cartografia del PTCP, non possa considerarsi utile per una effettiva mitigazione ambientale.	
				41.15	Si ritiene in larga parte condivisibile la pianificazione dei principali assi ciclabili che tuttavia rischiano di rimanere inattuati se si continua a investire quasi tutte le risorse nelle infrastrutture stradali e nel piano degli investimenti che si verificherà se e quanto si crede davvero nella strategicità della rete ciclabile sia per il suo contributo alla qualità dell'aria sia per garantire sicurezza ai ciclisti							Al PTCP non compete la definizione di un piano Economico Finanziario pertanto non è compito del PTCP individuare un programma di realizzazione della rete ciclabile che sarà comunque in parte realizzata dalla Provincia ed in parte dai Comuni. Tuttavia, sarà compito della Provincia promuovere tutte quelle iniziative anche di carattere finanziario che eventualmente potranno derivare da programmi regionali e/o statali, al fine di favorire la rapida realizzazione della rete ciclabile prevista dal PTCP.	NON PERTINENTE
				41.16	Si ritiene necessario prescrivere che relativamente agli impianti a biomasse essi potranno essere localizzati solo all'interno di ambiti territoriali che possano offrire la materia prima richiesta							Si precisa che il testo dell'art. 89, Comma 2.3 delle NTA adottate riporta il medesimo criterio per gli impianti a biomasse. L'osservazione si ritiene pertanto implicitamente accolta.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA *
				41.17	Si ritiene necessario prevedere una moratoria almeno quinquennale al rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili e dalla combustione dei rifiuti, ad							Il PTCP non è competente a stabilire eventuali moratorie in merito alla costruzione ed esercizio di impianti alimentati per la produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili o da combustibili di rifiuti. Tale osservazione non è	NON PERTINENTE *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					eccezione delle biomasse da produzione agricola							pertanto pertinente.	
				41.18	Si ritiene necessario abbassare significativamente la soglia degli interventi per prescrivere l'obbligo del teleriscaldamento							L'art. 83, comma 8 delle norme del PTCP adottate prescrive che nelle nuove urbanizzazioni sia obbligatorio il ricorso a FER o alla cogenerazione/trigenerazione per soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l'acqua calda per usi igienico/sanitari e l'energia elettrica. L'Art. 84 comma 3, prevede che il PSC definisca le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione e può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi una dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da FER o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento. L'Art. 85, comma 2, prescrive che in sede di PUA o POC, gli interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile complessiva/totale superiore a 1000 mq, dovrà essere valutata la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti per la produzione di energia basati sulla valorizzazione delle FER, impianti di cogenerazione-trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento-raffrescamento. L'Art. 85, comma 3 prevede che i PUA o i POC, in caso di interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile complessiva/totale superiore a 10.000 mq, devono prevedere il teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione come opzione prioritaria. Inoltre, la localizzazione di nuove previsioni insediative ai fini residenziali e produttivi ed in generale le aree destinate a nuovi insediamenti, deve essere definita con particolare attenzione al requisito del collegamento con le infrastrutture energeticamente efficienti come il teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione, disponibili o previste in aree limitrofe. Il combinato disposto di tali articoli incentiva la realizzazione in via prioritaria di impianti di teleriscaldamento con cogenerazione/trigenerazione. Pertanto si ritiene che il PTCP esprima una soglia adeguata ad incrementare la realizzazione di reti di teleriscaldamento e l'osservazione presentata non si ritiene accoglibile.	NON ACCOLTA *
				41.19	Si ritiene indispensabile introdurre nel PTCP dei requisiti minimi che i RUE e i RE devono recepire in tempi brevi in merito alla sostenibilità energetica							Come richiamato dall'art.86 delle norme del PTCP adottato, l'Atto di indirizzo regionale approvato con delibera dell'assemblea legislativa n. 156 del 4/3/2008, dispone che i comuni sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici i requisiti minimi individuati nell'atto regionale entro 6 mesi dalla	IMPLICITAMENTE ACCOLTA *

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												pubblicazione dell'atto, ovvero entro il 25/09/2008. Qualora il comune non abbia recepito i requisiti minimi, a partire dal 1/07/2008, il tecnico abilitato deve comunque asseverare il rispetto dei requisiti minimi di cui agli allegati 2 e 3 dell'atto regionale. Tali requisiti minimi già prescrivono tra l'altro la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici per tutti gli alloggi ed il riscaldamento centralizzato per edifici con più di 4 alloggi. L'osservazione si ritiene implicitamente accolta.	

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
42	Circolo Naturalistico Novese	64884	1-A	42.01	Si chiede di mantenere e consolidare la destinazione naturalistica già precedentemente assegnata ai maggiori canali del territorio locale	6	24					Il PTCP adottato oltre a confermare le tutele sui corsi d'acqua previste dal PTCP approvato con le Delibere di Giunta Regionale n° 1864 del 26/10/1998 e n° 2489 del 21/12/1999 ha rafforzato le tutele di carattere ambientale sui corsi d'acqua definendo gli elementi funzionali della rete ecologica provinciale e locale; questi elementi sono stati disciplinati dagli Artt. 28 e 29 delle Norme di Attuazione e sono stati rappresentati nella Carta 1.2 di Piano. Per le motivazioni esposte l'osservazione è implicitamente accolta.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				42.02	Si chiede di valutare l'istituzione di un'area di riequilibrio ecologico nel territorio posto a ridosso del tratto di cavo Lama a nord di via Santo Stefano, nel territorio di Novi di Modena.	6					2.A.4	L'area in oggetto è inserita in PTCP come elemento della rete ecologica provinciale, corridoio ecologico secondario, normato dall'art. 28 delle NTA, quindi risulta sottoposta ad una tutela di tipo naturalistico. Si fa presente inoltre che il PTCP riporta nella Carta 1. 2 le aree protette esistenti e le proposte contenute nel rapporto redatto per la formazione del "Programma triennale regionale per le aree protette - Primo rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena - 2008-2010" (Art. 14, co.1, L.R. 6/2005), approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 111 del 18 luglio 2007; si ritiene pertanto che la candidatura di una nuova area protetta debba essere inserita nel percorso previsto dalla L.R. 6/2005.	NON ACCOLTA
				42.03	Si chiede di valutare l'inserimento nel programma provinciale triennale per le aree protette le proposte già in precedenza inoltrate dall'amministrazione comunale di Novi							Il "Programma triennale regionale per le aree protette - Primo rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena - 2008-2010" è stato approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 111 del 18 luglio 2007. Si ricorda che il comune potrà presentare nell'ambito del prossimo programma triennale le proposte che riterrà idonee.	NON PERTINENTE
				42.04	Si chiede di considerare la fossa Raso - che sarà intersecata dall'autostrada Cispadana con forte impatto prima del cantiere che si prospetta devastante e poi a tempo indeterminato, dal transito di decine di migliaia di veicoli ogni giorno - l'asse di un'area di collegamento ecologico (LR6/2005 art.7) e uno dei "punti sensibili" per l'ampliamento della fascia di inserimento paesaggistico ambientale citati fra i criteri di valutazione delle offerte nel bando di gara per la concessione della realizzazione e gestione della suddetta autostrada							L'autostrada Cispadana è un progetto di valenza regionale e come tale, gestito direttamente dalla Regione; il progetto, una volta redatto, dovrà essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica in quella sede quanti chiamati a collaborare alla Conferenza di Servizi, esprimeranno il loro parere in materia ambientale; la Provincia di Modena porterà all'attenzione dei presenti anche tutte le considerazioni necessarie relative alle tutele presenti sul territorio attraversato dalla nuova arteria stradale. La Provincia non può determinare le specifiche del bando di gara in quanto non di sua competenza.	NON PERTINENTE
43	Ditte Frantoio Vezzali e Frantoio Fondovalle	120035	2-A	43.01	Con riferimento al PTCP 1998 si chiede di riclassificare una porzione di terreno, ubicata in prossimità del confine comunale tra i comuni di San Cesario e Spilamberto, in corrispondenza della località Ghiarole, all'interno del muro di difesa del Fiume Panaro, da "area ad accertata e rilevante e consistenza archeologica" a "zona di tutela ordinaria"							Si rileva che l'osservazione presentata non è pertinente in quanto riferita alle individuazioni cartografiche del PTCP 98.	NON PERTINENTE
				43.02	Con riferimento al PTCP 1998 si chiede di							La richiesta avanzata riguarda una modifica alla	NON

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					riclassificare una porzione di terreno, ubicata in prossimità del confine comunale tra i comuni di San Cesario e Spilamberto, in corrispondenza della località Ghiarole, all'interno del muro di difesa del fiume Panaro, da "area di invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua" a "zona di tutela ordinaria"							cartografia del PTCP1998: l'intero testo dell'osservazione fa riferimento ad articoli normativi del PTCP 1998 e analogamente vengono allegati stralci di cartografia del PTCP1998. L'osservazione pertanto si ritiene non pertinente.	PERTINENTE
	Ditte CMA Soc. COOP - Frantoio Vezzali - Frantoio Fondovalle	97855	3-B	43.03	Con riferimento al PTCP adottato si chiede di riclassificare una porzione di terreno, ubicata in prossimità del confine comunale tra i comuni di San Cesario e Spilamberto, in corrispondenza della località Ghiarole, all'interno del muro di difesa del Fiume Panaro, da "Area ad accertata e rilevante e consistenza archeologica" a "Zona di tutela ordinaria"			1.1.5				Si rileva che le aree classificate ad accertata e rilevante consistenza archeologica, di cui all'articolo 41 A, comma 2, lettera b1) del PTCP adottato, sono quelle interessate da notevole presenza di materiali , già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica. Alla luce di tali caratteristiche, queste aree sono soggette a Vincolo Archeologico di tutela, consistente nel divieto di nuova edificazione, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo. Diversamente, le zone di tutela ordinaria disciplinate dall'articolo 9, comma 2, lettera b) del PTCP adottato, sono quelle che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale, mentre per gli alvei arginati, in attesa di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. In tali aree valgono le prescrizioni di cui ai commi 8, 9 e 11 e le direttive di cui ai commi 14 e 15, cui si rimanda per eventuali approfondimenti. Mentre la tutela delle aree ad accertata e rilevante consistenza archeologica è finalizzata alla salvaguardia dei beni archeologici del territorio provinciale, sia documentati da indagini e cartografie, sia quelli che affiorano fortuitamente durante i lavori agricoli o edilizi, le norme relative alle zone di tutela ordinaria sono sostanzialmente volte alla salvaguardia paesaggistica ambientale dei territori connessi ai corsi d'acqua. Pertanto, la forma di tutela archeologica non sostituisce quella di tipo paesaggistico ambientale delle zone di tutela ordinaria, in quanto afferente a tipologie di tutele sostanzialmente differenti e non alternative. Le motivazioni poste a sostegno della richiesta presentata non appaiono sufficienti a dichiarare l'insussistenza delle caratteristiche, pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.	NON ACCOLTA
				43.04	Con riferimento al PTCP adottato si chiede di riclassificare una porzione di terreno, ubicata in prossimità del confine comunale tra i comuni di San Cesario e Spilamberto, in corrispondenza della località Ghiarole, all'interno del muro di difesa del fiume Panaro, da "Area di invasi ed			1.1.5				Con la Variante generale al PTCP si provvede all'adeguamento delle fasce di tutela fluviale del PTCP con quelle del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po attraverso il percorso dell'intesa di cui all'art. 21 comma 2 della LR20/2000.Con il	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					alvei di laghi bacini e corsi d'acqua" a "Zona di tutela ordinaria"							raggiungimento dell'intesa il PTCP assumerà il valore e gli effetti del PAI e costituirà lo strumento unico con cui si dovrà confrontare la pianificazione comunale in materia di frane e di fasce fluviali. L'osservazione avanza la richiesta di riclassificare una porzione di terreno da "area ad accertata e rilevante e consistenza archeologica" a "zona di tutela ordinaria" (vedi punto 43.03) ma essendo la medesima area interessata anche da un perimetro di "invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua", la modifica della consistenza archeologica comporta la modifica anche dell'alveo. Per l'adeguamento del PTCP al PAI in relazione al tema fasce fluviali e criticità idraulica è stato istituito un gruppo di Lavoro a cui hanno preso parte tecnici dell'Autorità di bacino del Po, della regione Emilia Romagna, della Provincia di Reggio Emilia, dell'AIPO ecc.. e l'attività del gruppo ha portato alla verifica ed eventuale ridefinizione sia delle fasce di espansione inondabili sia degli invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (CFR Relazione Generale capitolo 4.A.1). Per quanto riguarda la zona di tutela ordinaria che corrisponde alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati e per gli alvei arginati alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua, non sono state apportate modifiche avendo scelto la provincia di Modena, come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7, di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998 anche in attesa dell'accordo con la Regione per dare attuazione alla nuova pianificazione paesaggistica come imposta dal Decreto legislativo 42/2004 e s.m. e i... La richiesta tuttavia non è supportata da adeguata documentazione tecnica tale da permettere una valutazione sulla modifica dell'alveo del Panaro e sulla modifica della tutela ordinaria, ma viene riportata come unica motivazione che si tratta di un mero errore materiale: pertanto si ritiene di non poter accogliere l'osservazione.	
				43.05	Con riferimento al PTCP adottato Tavola 6.5 "Carta forestale attività estrattive" si chiede di eliminare il perimetro relativo all'area di bosco in cui non è ammessa l'attività estrattiva (art.19 delle Norme di PTCP) per un'area ubicata in prossimità del confine comunale tra i comuni di San Cesario e Spilamberto, in corrispondenza della località Ghiarole, all'interno del muro di difesa del Fiume Panaro.			6.5				I boschi riportati nella Carta 6 devono rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 31, secondo comma, lettera g della L.R. 17/1991. Pertanto a seguito di verifica, i boschi in oggetto riconducibili a quelli di cui alla L.R. 17/1991 sono confermati nella Carta 6 e vengono rettificati i perimetri delle aree non rispondenti alle caratteristiche di cui alla legge citata. Si ritiene pertanto l'osservazione parzialmente accolta.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				43.06	Con riferimento al PTCP adottato Tavola 1.2 (e			1.2.5			Carta 1	A seguito di ulteriori approfondimenti si ritiene	PARZIALMENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					carta 1 del Quadro Conoscitivo) si chiede di eliminare il perimetro relativo al sistema forestale boschivo (art.21 delle Norme di PTCP) per un'area ubicata in prossimità del confine comunale tra i comuni di San Cesario e Spilamberto, in corrispondenza della località Ghiarole, all'interno del muro di difesa del Fiume Panaro			6.5				opportuno ripерimеtrare l'area forestale in modo da escludere la parte occupata da arbusteto che non corrisponde ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). La parte di territorio interessata da un bosco di neoformazione viene confermata quale area forestale, pertanto l'osservazione viene parzialmente accolta.	ACCOLTA
		97860	4-B	43.07	Con riferimento al PTCP adottato si chiede di riclassificare una porzione di terreno, ubicata in prossimità del confine comunale tra i comuni di San Cesario e Spilamberto, in corrispondenza di Ponte Guerro, all'interno del muro di difesa del fiume Panaro, da "Area ad accertata e rilevante e consistenza archeologica" a "Zona di tutela ordinaria"			1.1.5				Si rileva che le aree classificate ad accertata e rilevante consistenza archeologica, di cui all'articolo 41 A, comma 2, lettera b1) del PTCP adottato, sono quelle interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica. Alla luce di tali caratteristiche, queste aree sono soggette a Vincolo Archeologico di tutela, consistente nel divieto di nuova edificazione, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo. Diversamente, le zone di tutela ordinaria disciplinate dall'articolo 9, comma 2, lettera b) del PTCP adottato, sono quelle che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale, mentre per gli alvei arginati, in attesa di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. In tali aree valgono le prescrizioni di cui ai commi 8, 9 e 11 e le direttive di cui ai commi 14 e 15, cui si rimanda per eventuali approfondimenti. Mentre la tutela delle aree ad accertata e rilevante consistenza archeologica è finalizzata alla salvaguardia dei beni archeologici del territorio provinciale, sia documentati da indagini e cartografie, sia quelli che affiorano fortuitamente durante i lavori agricoli o edilizi, le norme relative alle zone di tutela ordinaria sono sostanzialmente volte alla paesaggistica ambientale dei territori connessi ai corsi d'acqua. Pertanto, la forma di tutela archeologica non sostituisce quella di tipo paesaggistico ambientale delle zone di tutela ordinaria, in quanto afferente a tipologie di tutele sostanzialmente differenti e non alternative.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												La richiesta dell'osservante viene motivata unicamente affermando che negli anni passati sono avvenute arature profonde e bonifiche che hanno interessato lo strato di terreno fino al tetto delle ghiaie senza apportare alcun elemento di novità. Tali affermazioni non possono essere considerate sufficienti a dichiarare l'insussistenza delle caratteristiche tipiche delle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, pertanto l'osservazione presentata non risulta accoglibile.	
				43.08	Con riferimento al PTCP adottato si chiede di riclassificare una porzione di terreno, ubicata in prossimità del confine comunale tra i comuni di San Cesario e Spilamberto, in corrispondenza di Ponte Guerro, all'interno del muro di difesa del fiume Panaro, da "Area di invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua" a "Zona di tutela ordinaria"			1.1.5				Con la Variante generale al PTCP si provvede all'adeguamento delle fasce di tutela fluviale del PTCP con quelle del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po attraverso il percorso dell'intesa di cui all'art. 21 comma 2 della L.R. 20/2000. Con il raggiungimento dell'intesa il PTCP assumerà il valore e gli effetti del PAI e costituirà lo strumento unico con cui si dovrà confrontare la pianificazione comunale in materia di frane e di fasce fluviali. L'osservazione avanza la richiesta di riclassificare una porzione di terreno da "area ad accertata e rilevante e consistenza archeologica" a "zona di tutela ordinaria" (vedi punto 43.03) ma essendo la medesima area interessata anche da un perimetro di "invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua", la modifica della consistenza archeologica comporta la modifica anche dell'alveo. Per l'adeguamento del PTCP al PAI in relazione al tema fasce fluviali e criticità idraulica è stato istituito un gruppo di Lavoro a cui hanno preso parte tecnici dell'Autorità di bacino del Po, della regione Emilia Romagna, della Provincia di Reggio Emilia, dell'AIPO ecc.. e l'attività del gruppo ha portato alla verifica ed eventuale ridefinizione sia delle fasce di espansione inondabili sia degli invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (CFR Relazione Generale capitolo 4.A.1). Per quanto riguarda la zona di tutela ordinaria che corrisponde alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati e per gli alvei arginati alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua, non sono state apportate modifiche avendo scelto la provincia di Modena, come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7, di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998 anche in attesa dell'accordo con la Regione per dare attuazione alla nuova pianificazione paesaggistica come imposta dal Decreto legislativo 42/2004 e s.m. e i. La richiesta tuttavia non è supportata da	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												adeguata documentazione tecnica tale da permettere una valutazione sulla modifica dell'alveo del Panaro e sulla modifica della tutela ordinaria, ma viene riportata come unica motivazione che si tratta di un mero errore materiale: pertanto si ritiene di non poter accogliere l'osservazione.	
		81864		43.09	Si chiede di eliminare la tutela di cui all'art.17 comma 2 lettera b (zona di tutela ordinaria) del PTCP 1998 per un'area ubicata nel Comune di Spilamberto in località C. Dottora al fine di ampliare l'area per impianti di frantumazione inerti, ed impianti per preconfezionamento conglomerati cementizi e bituminosi delle Ditte Frantoio Vezzali s.r.l. Frantoio Fondovalle s.r.l.							La richiesta avanzata riguarda una modifica alla cartografia del PTCP1998: l'intero testo dell'osservazione fa riferimento ad articoli normativi del PTCP 1998 e analogamente vengono allegati stralci di cartografia del PTCP1998. L'osservazione pertanto si ritiene non pertinente.	NON PERTINENTE
		97865	5-B	43.10	Si chiede di eliminare la tutela di cui all'art.9 comma 2 lettera b (zona di tutela ordinaria) del PTCP adottato per un'area ubicata nel Comune di Spilamberto in località C. Dottora al fine di ampliare l'area per impianti di frantumazione inerti, ed impianti per preconfezionamento conglomerati cementizi e bituminosi delle Ditte Frantoio Vezzali s.r.l. Frantoio Fondovalle s.r.l.			1.1.5				Come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998. La richiesta di modifica della zona di tutela ordinaria viene motivata in quanto nelle aree oggetto di osservazione dovrà avvenire lo spostamento dell'impianto di lavorazione di materiali ghiaiosi Frantoio Vezzali s.r.l. attualmente in via Corticella Comune di Spilamberto, località Ponte Guerro e tali impianti necessitano di aree adiacenti per l'accumolo lo stoccaggio di materiali ghiaiosi lavorati, nonché di piazzali per la movimentazione e trasporto degli stessi materiali in ampliamento alle aree già esistenti. Non viene allegata nessuna valutazione di carattere paesaggistico ambientale tale da giustificare l'eliminazione del vincolo di tutela ordinaria che è posto in corrispondenza alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati e per gli alvei arginati alla zona di antica evoluzione del fiume ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il terriorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Per quanto sopra considerato si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta.	NON ACCOLTA
44	Comitato di Campogalliano (Torricelli Ada)	82604	4-A	44.01	Con riferimento all'apparato cartografico del PTCP 1998, si chiede l'inserimento dell'area a destinazione turistico alberghiera nel rispetto del PRG esistente del comune di Campogalliano e dell'accoglimento dell'osservazione presentata a nome Torricelli Ada prot.37104/99 accolta con delibera CP n°200 del 20/10/1999			4				L'osservazione attiene alla cartografia del PTCP 1998 ed in particolare viene avanzata la richiesta di adeguare le tavole A2 (elaborato non costituente del PTCP 1998) e 11.2 –Schema strutturale dell'assetto insediativo al vigente PRG di Campogalliano in relazione all'area turistico alberghiera prevista dal citato PRG. La tavola 11.2 del PTCP 1998 prendeva in considerazione lo schema strutturale dell'assetto insediativo della Provincia di Modena e individuava gli elementi descrittivi del sistema insediativo desunti dalla "Carta morfologica evolutiva degli insediamenti urbani" oltre alle Aree territoriali omogenee e altre articolazioni territoriali significative, la gerarchia e previsioni	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												relative al sistema infrastrutturale per la mobilità, la gerarchia del sistema insediativo e opzioni di qualificazione e sviluppo, le opzioni di valorizzazione ambientale Tale carta trova corrispondenza in rapporto alla tematica del sistema insediativo nella carta 4 Assetto strutturale del sistema insediativo della Variante al PTCP 2008, che tuttavia risulta sostanzialmente molto diversa in quanto basata sul concetto di "ambito" introdotto dalla LR20/2000 e s.m e i. La carta 4 riporta infatti i fattori strutturali delle relazioni tra paesaggio e assetto insediativo, gli ambiti del territorio rurale, il sistema insediativo, i poli funzionali e le dotazioni territoriali, il sistema produttivo e il sistema della mobilità, coerentemente con la LR 20/00 e suo allegato normativo. Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto e poiché la richiesta attiene alla cartografia del PTCP approvato nel 1998, l'osservazione si ritiene non possa essere considerata pertinente	
				44.02	Con riferimento all'apparato cartografico del PTCP 1998 si chiede di inserire nel PTCP quanto stabilito dalla delibera RER n° 2489 del 21/12/1999(in particolare pag 10 punto d) che impone nell'area casello il rispetto del PRG vigente del Comune di Campogalliano			4				L'osservazione attiene alla cartografia del PTCP 1998 ed in particolare viene avanzata la richiesta di adeguare le tavole A2 (elaborato non costituente del PTCP 1998) e 11.2 –Schema strutturale dell'assetto insediativo al vigente PRG di Campogalliano in relazione all'area casello autostradale, secondo le previsioni dal citato PRG. La tavola 11.2 del PTCP 1998 prendeva in considerazione lo schema strutturale dell'assetto insediativo della Provincia di Modena e individuava gli elementi descrittivi del sistema insediativo desunti dalla "Carta morfologica evolutiva degli insediamenti urbani" oltre alle Aree territoriali omogenee e altre articolazioni territoriali significative, la gerarchia e previsioni relative al sistema infrastrutturale per la mobilità, la gerarchia del sistema insediativo e opzioni di qualificazione e sviluppo, le opzioni di valorizzazione ambientale Tale carta trova corrispondenza in rapporto alla tematica del sistema insediativo nella carta 4 Assetto strutturale del sistema insediativo della Variante al PTCP 2008, che tuttavia risulta sostanzialmente molto diversa in quanto basata sul concetto di "ambito" introdotto dalla LR20/2000 e s.m e i. La carta 4 riporta infatti i fattori strutturali delle relazioni tra paesaggio e assetto insediativo, gli ambiti del territorio rurale, il sistema insediativo, i poli funzionali e le dotazioni territoriali, il sistema produttivo e il sistema della mobilità, coerentemente con la LR 20/00 e suo allegato normativo. Pertanto in considerazione di quanto sopra	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												esposto e poiché la richiesta attiene alla cartografia del PTCP approvato nel 1998, l'osservazione si ritiene non possa essere considerata pertinente	
	Torricelli Ada - (si veda anche oss. n.4 di quelle protocollate prima del 13-08-2008)	103207	43-B	44.03	Si chiede la rimozione di un vincolo per corridoio ecologico in quanto già inesistente a causa della presenza della linea TAV, nel territorio del comune di Campogalliano.			1.2				L'area oggetto di osservazione rientra nel corridoio ecologico primario del fiume Secchia e pertanto non è opportuno stralciare l'area richiesta. Si rammenta che le Norme Tecniche di Attuazione fanno salve le previsioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTCP.	NON ACCOLTA
				44.04	Con riferimento all'area in località C. Corni in prossimità del tracciato della linea Alta Velocità e del Casello Autostradale A22 in comune di Campogalliano, si chiede la rimozione di un vincolo di pericolosità idraulica che interessa una fascia di 150 m dall'argine del Fiume Secchia, individuato dalla Carta delle sicurezze del territorio (2.3 Rischio idraulico: carta dell'apericolosità e della criticità idraulica Tav. 2.3.2) in quanto non sussiste pericolo.			2.3				L'area oggetto dell'osservazione ricade all'interno di una zona A1 ad elevata pericolosità idraulica in rapporto alla piena cinquantennale corrispondente alla fasce di rispetto individuate in base alle diverse altezze arginali di cui all'art.11 comma 2 del PTCP. La variante generale al PTCP conferma, riguardo al tema della criticità legata al rischio idraulico, il PTCP previgente (in relazione al tema della criticità idraulica si tratta della parte del PTCP approvata con deliberazione di giunta Regionale n.2489 del 21/12/1999). I criteri metodologici per l'elaborazione e la realizzazione della carta di criticità idraulica sono riportati all'Allegato 1 della Relazione generale del PTCP adottato. L'art.11 delle Norme di Attuazione definisce le aree A1 come quelle aree in cui un'onda di piena disalveata compromette gravemente il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale interessato. Per tali aree sono previste le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6 del medesimo art.11. La richiesta avanzata di eliminazione di un vincolo di pericolosità idraulica non risulta supportata da documentazione tecnica che dimostri attraverso una metodologia analoga a quella utilizzata dal PTCP l'assenza di tale pericolosità, che viene invece motivata unicamente attraverso considerazioni di carattere generale e legate alla descrizione dell'area e alla presenza di elementi fisici: pertanto non si ritiene possibile accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
				44.05	La rimozione dei vincoli di corridoio ecologico e di pericolosità idraulica comporta l'automatica cancellazione degli stessi dalla tavola 3.4 "Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi"			3.4				Con riferimento a quanto argomentato al punto 44.03 e 44.04 si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta	NON ACCOLTA
				44.06	La rimozione dei vincoli di corridoio ecologico e di pericolosità idraulica comporta l'automatica cancellazione degli stessi dalla tavola 3.5 "Rischio industriale: compatibilità ambientale delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"			3.5				Con riferimento a quanto argomentato ai punti 44.03 e 44.04 si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta	NON ACCOLTA
45	Pagani Horacio Raul assistito da Martinelli	87325	1-B	45.01	Si chiede che l'immobile (e relativa area cortiliva) ubicato in via Bosco 933 a San Cesario sul Panaro sia stralciato dalla zona di fasce di			1.1				Con la Variante generale al PTCP si provvede all'adeguamento delle fasce di tutela fluviale del PTCP con quelle del Piano stralcio per l'assetto	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
	Fabrizio				espansione inondabili in quanto localizzato ad una quota altimetrica uguale a quella degli edifici prospicienti la strada e non rientranti nella zona soggetta a vincolo, ed ad una quota notevolmente superiore rispetto ad altri fabbricati ubicati a sud lungo la strada Panaro, anch'essi non rientranti nella zona soggetta a vincolo.							idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po attraverso il percorso dell'intesa di cui all'art. 21 comma 2 della LR20/2000. Con il raggiungimento dell'intesa il PTCP assumerà il valore e gli effetti del PAI e costituirà lo strumento unico con cui si dovrà confrontare la pianificazione comunale in materia di frane e di fasce fluviali. L'osservazione riguarda un immobile situato in comune di San Cesario sul Panaro. Il PTCP del 1998 inseriva tale immobile e le relative pertinenze in una zona di tutela ordinaria di cui all'art. 17 comma 2 lettera b del PTCP previgente (ora art. 9 comma 2 lettera b). Ai fini dell'adeguamento al PAI sono state ridefinite le fasce di espansione inondabili sia per il Secchia che per il Panaro a partire dalle portate del PAI dell'Autorità di Bacino del Po con tempo di ritorno 200-ennale di cui alla "Direttiva sulla Piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" (adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26.04.01) e incrementando tali valori di base di una percentuale di tipo cautelativo pari circa al 30%. Si determinano in questo modo i seguenti valori di portata per il Panaro: Panaro - San Cesario = $Q_{200} = 1800 \text{ mc/s}$. Questo incremento per quanto riguarda il fiume Panaro è coerente sia in rapporto alle ultime determinazioni idrologico-sperimentali (più approfondite e di dettaglio) sia al fatto che storicamente il comportamento idrologico dei fiumi Secchia e Panaro è analogo. Il disegno delle fasce di espansione inondabili ricalca a San Cesario la fascia B del PAI: tuttavia in località Mazzona si è verificato un mero errore materiale per cui il limite della fascia di espansione inondabile è stato riportato in prossimità della strada includendo anche l'immobile oggetto dell'osservazione mentre come si evince anche dalla cartografia del PAI (in allegato) tale limite esclude il medesimo immobile e le relative fasce di pertinenza. Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene indispensabile la correzione di tale errore materiale facendo coincidere il limite della fascia di espansione inondabile di cui all'art. 9 comma 2 lettera a del PTCP 2008 con il limite della fascia B del PAI e ripristinando la preesistente tutela ordinaria (art. 9 comma 2 lettera b del PTCP 2008) per l'area relativa all'immobile oggetto dell'osservazione. Questo in considerazione del fatto che come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la Provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998 e non sussistono motivazioni per le quali il perimetro della tutela ordinaria possa essere modificato. Per quanto sopra richiamate	

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
		90038	1bis-B	45.02	Si integra l'osservazione di cui al punto 45.01 proponendo un nuovo limite grafico della zona per la quale si chiede l'eliminazione della tutela di cui all'art.9 comma 2 lettera a "Fascia di espansione inondabile"			1.2				l'osservazione si considera accolta. Con riferimento a quanto argomentato al punto 45.01, nel quale si sottolinea che il disegno delle fasce di espansione inondabili ricalca a San Cesario la fascia B del PAI, provvedendo a correggere di conseguenza, in località Mazzona, un mero errore materiale per cui il limite della fascia di espansione inondabile è stato riportato in prossimità della strada includendo anche l'immobile ubicato in via Bosco 933 mentre come si evince dalla cartografia del PAI tale limite esclude il medesimo immobile e le relative fasce di pertinenza, si ritiene che l'osservazione che propone una ripermimetrazione della fascia di espansione inondabile non possa essere accolta proprio in ragione dell'adeguamento al PAI.	NON ACCOLTA
46	Geologo Piacentini per conto di Santi, Merciarì, Azienda Agricola Medola	98106	6-B	46.01	Con riferimento alla frana attiva in località Medola in comune di Montefiorino si chiede la declassifica del dissesto da frana attiva a frana quiescente			2.1				Dall'osservazione supportata da relazione geologica emerge un quadro della stabilità sufficientemente buono dell'area e una condizione di buono stato di assetto dei fabbricati presenti nella stessa, considerazioni che risultano incoerenti con la classifica di "frana attiva" del dissesto in argomento, e piuttosto depongono a favore dell'attribuzione di classifica di "frana quiescente". L'osservazione si ritiene accolta	ACCOLTA
47	Castellari Maurizio assistito da Geol.Manelli Raffaele	98268	7-B	47.01	L'osservazione in esame richiede una modifica al piede della frana attiva posta a SO della frana quiescente in località la Quercia in comune di Prignano, che si propone di arretrare per escludere da tale vincolo un fabbricato riportato nella CTR 1973, ma non più attualmente esistente			2.1				A supporto della richiesta è allegata una relazione "geologico-geotecnica" Tale elaborato risulta tuttavia privo di analisi geomorfologica che fornisca informazioni utili al riesame richiesto del quadro complessivo della stabilità dell'area, e fornisce unicamente le risultanze di 4 penetrometrie, prove che di norma non sono sufficienti per verificare la profondità del substrato inalterato. In ogni caso la relazione pare non affronti le problematiche complessive connesse all'evoluzione del fenomeno franoso attivo, con particolare riferimento alle masse potenzialmente mobilizzabili verso il lotto in argomento. Si pone inoltre in rilievo come la richiesta di arretramento di circa 15 metri del piede della frana non risulta accreditabile anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 15 comma 4 delle norme del PTCP adottato, il quale stabilisce che "In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 3." Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
48	Dott.Arch. Paolo Messori	99632	8-B	48.01	Si propone di stralciare la destinazione area forestale dall'area pertinenziale, in quanto la stessa dista mt 6 dall'abitazione di proprietà ed			1.2			Carta 1	A seguito di ulteriori approfondimenti si rettifica il perimetro dell'area forestale conducendolo all'area effettivamente rispondente ai requisiti	ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					è delimitata da una recinzione di rete plastificata.							delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02).	
49	Amici della bicicletta/FIAB Modena	99633	9-B	49.01	Ricollocare la rete ciclabile di primo livello lungo le direttrici storiche, in modo da riuscire a sviluppare itinerari più brevi di collegamento tra i comuni limitrofi ed il capoluogo di provincia e lungo le direttrici sulle quali sono localizzati i principali centri di interesse.	17		5.3				Il PTCP si occupa, nella fattispecie, di individuare le "connessioni che è necessario garantire al fine di realizzare una rete continua, completa ed interconnessa a servizio delle relazioni sovralocali". In relazione ai percorsi ciclabili, si rammenta che come specificato al comma 2 dell'art. 95 "Sistema dei percorsi ciclabili di interesse provinciale ed extraprovinciale: caratteristiche ed integrazione con le reti urbane locali", i tracciati indicati in cartografia hanno carattere indicativo ed una loro modifica sarà possibile purché il nuovo tracciato garantisca le stesse continuità e connettività del tratto modificato. Gli itinerari di valenza provinciale di primo e secondo livello rappresentano il collegamento ciclabile a rete tra i principali centri abitati presenti sul territorio provinciale e tra la provincia e le province limitrofe. Questi collegamenti sono stati individuati anche attraverso la rispondenza degli stessi a diversi requisiti: brevità, sicurezza, scorrevolezza, fattibilità, servizio alla maggiore utenza possibile. In generale, nuovi ulteriori valutazioni ed approfondimenti, condotti anche attraverso la partecipazione delle associazioni interessate, che potranno portare a modifiche dei tracciati individuati nella tavola 5.2 del PTCP, sono possibili e verranno affrontate dalla Provincia e dai Comuni nell'ambito degli studi di fattibilità dei percorsi ciclabili. Pertanto si ritiene l'osservazione presentata implicitamente accolta.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				49.02	Si chiede che la Provincia e i Comuni interessati si facciano promotori di un programma per realizzare la rete primaria di cui al punto 48.1 entro tempi certi nella consapevolezza del ruolo che la mobilità ciclabile deve svolgere per il contenimento del traffico, degli incidenti e dell'inquinamento acustico ed atmosferico.	17		5.3				Il PTCP non può contenere un piano Economico Finanziario pertanto non è compito del PTCP individuare un programma di realizzazione della rete ciclabile che sarà comunque in parte realizzata dalla Provincia ed in parte dai Comuni. Sarà compito della Provincia promuovere tutte quelle iniziative anche di carattere finanziario che eventualmente potranno derivare da programmi regionali e/o statali, al fine di favorire la rapida realizzazione della rete ciclabile prevista dal PTCP.	NON PERTINENTE
50	Accorsi Rudi	100066	10-B	50.01	Si chiede di estendere la zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.39) ora circoscritta solo ad una porzione dell'area denominata cave di Budrighello, fino alla zona individuata in cartografia all'altezza del podere			1.1				Le "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" sono state definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 1993 e recepite nell'ambito della redazione del PTCP approvato nel 1998, sulla base di studi e	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					San Lodovico							ricognizioni che hanno portato a tale classificazione i terreni in oggetto. La classificazione di zone di particolare interesse paesaggistico ambientale è stata confermata dal PTCP 2008, come tutto l'impianto generale del previgente PTCP. Gli approfondimenti descrittivi di tale classificazione vengono dettagliatamente esplicitati al capitolo 4.A.4 della Relazione Generale del PTCP adottato. Si rammenta che tali zone comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. La disciplina delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale prevede che ogni azione intrapresa deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. Inoltre, dovranno essere prodotti ricerche e studi specialistici recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico scientifico allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti. Pur riconoscendo che le motivazioni poste a sostegno della richiesta presentata sono finalizzate ad una maggiore tutela dei territori interessati con immediata ricaduta sull'utilizzo degli stessi, la richiesta non pare supportata da studi ed approfondimenti tali da poter configurare un'estensione della tutela paesaggistica di tipo provinciale in essere. Si rammenta che i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, possono individuare ulteriori zone da sottoporre a valorizzazione di tipo paesaggistico ambientale di interesse locale/comunale.	
				50.02	Con riferimento alla Tavola 1.2.2 si chiede di inserire un'area forestale nella zona occupata da bosco a sud delle cave di Budrighello			1.2				La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla silvicoltura" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). L'area che si trova a sud delle ex-cave Budrighello, proposta come area forestale presenta una copertura della componente arborea inferiore al 20%, limite imposto dalle norme per la redazione della Carta Forestale. Pertanto non è accoglibile la proposta di inserimento di suddetta area tra le aree forestali della Provincia di Modena.	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
51	Alberto Arletti	100900	11-B	51.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000 Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA
52	Piccinelli Giulio	101666	13-B	52.01	Si richiede di considerare che le aree oggetto di osservazione, indicate come area forestale dal PTCP adottato, non sono in realtà area boschiva, ma aree ricoperte da arbusti e rovi infestanti già rimossi - Allega fotografie, estratti catastali, DGP 228 del 27/05/2008 e istruttoria del comune di Fanano.			1.2			Carta 1	La Carta Forestale della Provincia di Modena edizione 2007, è stata redatta secondo i requisiti previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.1" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). L'area oggetto di osservazione risulta attualmente ricoperta da arbusteto rado, con copertura inferiore al 40%, limite minimo previsto dalla legislazione sopra richiamata, pertanto si provvede a stralciare l'area richiesta.	ACCOLTA
53	Arletti - Simonazzi	101695	15-B	53.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000 Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA
54	Studio legale Prandi	101705	16-B	54.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000 Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
55	Claudio Melchiorri	101716	17-B	55.01	Si chiede di recepire l'errore materiale di rappresentazione di area forestale, provvedendo all'esclusione dal perimetro della stessa dei 3 fabbricati del complesso Cà Scavalca e relativa area cortiliva.			1.2			Carta 1	A seguito di ulteriori approfondimenti si rettifica il perimetro dell'area forestale conducendolo all'area effettivamente rispondente ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale Di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). Pertanto l'osservazione è accolta.	ACCOLTA
56	Serafini Oriano	101721	18-B	56.01	Chiede il cambio di destinazione d'uso di terreno sito a Roccapelago, da zona agricola E a zona omogenea di tipo B							L'osservazione presentata è riferita a tavole di Piano Regolatore Generale Comunale, pertanto non è pertinente.	NON PERTINENTE
				56.02	Con riferimento alla frana quiescente ad Ovest di Roccapelago in comune di Pievepelago si chiede di stralciare da tale vincolo i mappali catastali dei terreni in proprietà classificandoli come "Depositi eluviali", non connessi quindi ad un'origine gravitativa.			2.1				L'osservazione è supportata da una relazione geologica che conferma l'attualità di valutazioni svolte nel 1984. La relazione evidentemente prodotta non ai fini della richiesta inoltrata, risulta sintetica e non sufficientemente esaustiva in relazione ai contenuti di approfondimento indicati nella Deliberazione del Consiglio provinciale c. n. 124 dell'11.10.2006. In ogni caso la proposta di "stralcio" dal vincolo di frana quiescente di un settore all'interno della delimitazione complessiva (che non è messa in discussione), risulta incoerente dal semplice punto di vista geomorfologico e di interpretazione complessiva dell'evoluzione del versante. Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
57	Armando Arletti	102170	21-B	57.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000 Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA
58	Catellani	102940	24-B	58.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000 Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	
59	Lodi-Lugli	102958	26-B	59.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000 Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA
60	Menabue - Ognibene	103011	31-B	60.01	Si chiede di eliminare l'intero comma 7 dell'art. 64 - restituendo al POIC vigente, strumento recente e motivato il governo degli insediamenti commerciali nell'ambito territoriale valle del Panaro. In subordine si chiede che tra gli altri usi ammessi nel Polo funzionale in oggetto, siano individuati in modo più specifico e preponderante funzioni connesse all'artigianato di servizio, ad attività produttive a basso impatto ambientale, a servizi connessi alla logistica, alle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti locali	13	64, comma 7					Il PTCP all'art. 64 c.7 individua nell'area ex Sipe un ulteriore possibile sito idoneo per la localizzazione di una parte delle previsioni insediative di offerta commerciale che il POIC non aveva indicato, ma di cui aveva definito l'esigenza per l'ambito territoriale della Valle del Panaro in un range di incremento di 7.000 mq. di SV aggiuntivi rispetto alle dotazioni in essere per le grandi strutture non alimentari (l'unica grande struttura non alimentare da prevedere dovrà rientrare in tale range di variazione). Pertanto la previsione del PTCP si inserisce con coerenza in questo processo di pianificazione.	NON ACCOLTA
61	Comitato di Tutela Ambientale Castel Crescente	103025	33-B	61.01	Si chiede di indicare in carta A in relazione al tema della criticità e delle risorse ambientali e territoriali, limitatamente al comune di Ravarino, i seguenti corsi d'acqua collegati tra loro gestiti dal Consorzio di Bonifica Leo, Scoltenna e Panaro: Cavo Dogaro Villa, Cavo e Collettore Dogaro Levante, Cavo Dogaro Ponente, Fossetta Stuffione, Dogaro Castellazzo, Fossetta Vaccara, Fossetta Rami e Canaletta Punta.			A				Nella Carta A, che è carta di sintesi delle principali tematiche relative alla criticità e risorse ambientali e territoriali vengono indicati, limitatamente al comune di Ravarino, tre canali confermando la rappresentazione già presente nel PTCP 1998. I criteri metodologici che hanno portato alla rappresentazione nella cartografia dei canali sono esplicitati nella relazione generale al capitolo 4.A.1.1 ed attengono ad una complessità di aspetti di tipo paesaggistico ambientale idraulico che non dipende dalla presenza di opere idrauliche di carattere meramente locale come in particolare si verifica per i tre canali rappresentati nella cartografia (Fossa Rangona, Dogaro Levante e Canaletta Ferrovia). In merito alla richiesta di inserire ulteriori canali si rileva che non viene allegata all'osservazione nessuna analisi e documentazione che permetta di valutare la rilevanza dei canali proposti. Pertanto non pare possibile accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
				61.02	Si chiede di indicare nella tavola 1.1, limitatamente al territorio del Comune di Ravarino i seguenti canali con relative zone di tutela : Cavo Dogaro Villa, Cavo e Collettore Dogaro Levante, Cavo Dogaro Ponente, Fossetta Stuffione, Dogaro Castellazzo, Fossetta Vaccara, Fossetta Rami, Canaletta			1.1.2 1.1.5				Nella Carta 1.1 vengono rappresentati i corsi d'acqua disciplinati dagli articoli 9 e 10 delle Norme del PTCP. In particolare viene indicato l'alveo e la relativa zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua distinta in fascia di espansione inondabile e zona di tutela ordinaria. I criteri metodologici che hanno	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					Punta, Dogaro Levante e Canaletta Ferrovia							portato alla rappresentazione nella cartografia dei corsi d'acqua naturali e artificiali sono esplicitati nella relazione generale al capitolo 4.A.1.1 ed attengono ad una complessità di aspetti di tipo paesaggistico, ambientale, idraulico. In merito alla richiesta di inserire ulteriori canali si rileva che non viene allegata all'osservazione nessuna analisi e documentazione che permetta di valutare la rilevanza dei canali proposti e di attribuire ad essi una zona di tutela dei caratteri ambientali di valenza provinciale. Si rammenta che i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, possono individuare ulteriori zone da sottoporre a valorizzazione di tipo paesaggistico ambientale di interesse locale/comunale. Pertanto, non pare possibile accogliere l'osservazione.	
				61.03	Con riferimento alla carta 1.1 "Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali", si rileva che limitatamente al comune di Ravarino non sono stati indicati alcuni edifici di importanza storico testimoniale e si chiede di inserire la scuola di Stuffione, la scuola de "I Casoni", Palazzo Stoffa e Fondo Torretta, la Stazione di Ravarino ed il Viale della Stazione. Si chiede inoltre di correggere l'erronea attribuzione di lettera "D" (cimitero) alla Chiesa di Stuffione.			1.1.2 1.1.5				In merito all'erronea classificazione attribuita alla Chiesa di Stuffione, si procede all'accoglimento della richiesta presentata ed alla correzione della tavola 1.1 in quanto si tratta di errore materiale. Con riferimento alla richiesta di inserimento di ulteriori edifici di interesse storico testimoniale, in aggiunta a quelli già individuati dal PTCP adottato, si rammenta che nella carta 1.1 del PTCP viene riportata una prima individuazione dei beni esistenti nel territorio della provincia di Modena; ai commi 1 e 2 dell'art. 44D si prevede infatti che tali elementi siano recepiti nella strumentazione urbanistica comunale, apportando aggiornamenti ed integrazioni utili, verificando le effettive localizzazioni ed integrando con ulteriori strutture quanto riportato dal piano provinciale.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				61.04	Si chiede di fare un censimento dei maceri esistenti con riferimento alla tavola 1.2 (alcuni non esistono più o sono stati inseriti come maceri lagoni di liquami)			1.2				Nella carta 1.2 del PTCP viene riportata una prima individuazione dei maceri esistenti nella provincia di Modena; al comma 6 dell'art. 44C viene previsto che questi elementi siano recepiti nella strumentazione urbanistica comunale verificando ed integrando il dato provinciale.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
				61.05	Si chiede di inserire un'area forestale privata in Via Rugginenta come da mappa allegata			1.2				A seguito di ulteriori approfondimenti si precisa che l'area in oggetto non risponde ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). Pertanto, l'area oggetto dell'osservazione, pur non rispondendo ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, può essere valorizzata dagli strumenti urbanistici comunali come zona di valore ambientale di rilevanza locale/comunale. Alla luce di quanto	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												sopra esposto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	
				61.06	Si chiede di inserire nella Carta 3.3 gli allevamenti, i lagoni dei liquami, e i canali di bonifica (segue elenco) tra le zone vulnerabili.			3.3.1				La richiesta non appare formulata correttamente in quanto la definizione delle zone vulnerabili è contenuta nell'art. 30 del Piano Regionale di tutela delle acque ed è ripresa dall'art. 13B delle Norme di attuazione del PTCP; tale definizione non appare riconducibile alle categorie elencate nell'osservazione. Quanto esposto dall'osservante andrebbe invece riferito ai "potenziali centri di pericolo" definiti recentemente nell'ambito della Variante di adeguamento del PTCP al Piano Regionale di tutela delle acque dove si affronta anche la tematica relativa agli usi e alle attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano (Allegato 1.4 delle Norme di Attuazione del PTCP). Rispetto agli stoccaggi di reflui zootecnici nell'Allegato 1.4 si è optato di definire non tanto gli elementi puntuali sul territorio (tematismo passibile di variazioni frequenti), bensì le misure da attuare per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio di tali attività, con riferimento alla risorsa idrica. Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta non pertinente.	NON PERTINENTE
				61.07	Con riferimento alla Carta 3.4 "Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali non pericolosi", limitatamente al Comune di Ravarino, si chiede di inserire tra le zone non idonee i seguenti canali con relative zone di tutela: il Cavo Dogaro Villa, il Cavo e Collettore Dogaro Levante nell'intero percorso, il Cavo Dogaro Ponente, la Fossetta Stuffione, il Dogaro Castellazzo, la Fossetta Vaccara, la Fossetta Rami, la Canaletta Punta, il Dogaro Levante, la Canaletta Ferrovia.			3.4.2				Alla luce di quanto riportato in risposta alla richiesta di inserimento dei canali e relative zone di tutela ordinaria all'osservazione 61.02, con particolare riferimento alla complessità di aspetti di tipo paesaggistico, ambientale, idraulico che sottendono alla individuazione delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua distinte in fascia di espansione inondabile e zona di tutela ordinaria, nonché al fatto che non viene allegata all'osservazione nessuna analisi e documentazione che permetta di valutare la rilevanza dei canali proposti e di attribuire ad essi una zona di tutela dei caratteri ambientali, non pare possibile inserire tali canali tra le zone non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali non pericolosi	NON ACCOLTA
				61.08	Si chiede di prestare attenzione alla parte finale del tracciato della strada primaria di progetto che collega Bomporto all'incrocio tra la SP1 e la SP14, passando a sud di Ravarino, fino a congiungersi con la tangenziale di Crevalcore, per allontanare l'arteria viaria dagli agglomerati di Case, dalla Conventa, dalla località Canaletto e dal Canal Torbido. Si consiglia di realizzare la nuova arteria complanare alla attuali vie di comunicazione			5.1				Il tracciato della variante alla SP1 in territorio di Bomporto, inserito in PTC P è quello relativo ad un primo studio di fattibilità condotto dalla Provincia, ed è da considerarsi indicativo: il tracciato definitivo verrà individuato da uno studio di approfondimento successivo. Si rammenta la necessità che la nuova SP1 si connetta direttamente alla tangenziale di Crevalcore, con modalità che andranno concordate anche con la Provincia di Bologna. Il tracciato proposto dall'osservazione non è supportato da uno studio di fattibilità, pertanto	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	
				61.09	Per l'asse forte della rete automobilistica del trasporto pubblico si chiede di mantenere l'attuale percorso: via Morotorto, Via Confine, Via di Mezzo Ponente e Crevalcore.			5.2				L'asse di trasporto pubblico su gomma individuato dal PTCP tra i comuni di Ravarino e Crevalcore deriva dallo studio sul trasporto pubblico condotto dall'Agenzia per la Mobilità; tale studio è stato svolto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico tra i centri indicati. Come specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]". Gli studi per la eventuale variazione del tracciato degli assi forti di trasporto pubblico potranno essere supportati anche dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di trasporto pubblico. In particolare, per il tratto indicato dall'osservazione, il PTCP ha provveduto ad indicare in modo ideogrammatico il collegamento con il comune di Crevalcore, si rammenta che il tracciato dei mezzi pubblici sul territorio di altre Province non può essere determinato dalla Provincia di Modena. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene l'osservazione presentata non pertinente	NON PERTINENTE
				61.10	Nella tavola 5.2 non è riportato l'asse di trasporto pubblico extraurbano di secondo livello (Ravarino, Villa, Stufione, Camposanto) - si chiede di riportarlo mantenendo l'attuale percorso			5.2				Gli assi di trasporto pubblico su gomma individuati dal PTCP derivano dallo studio sul trasporto pubblico condotto dall'Agenzia per la Mobilità; tale studio è stato svolto sulla base della domanda esistente per gli spostamenti con il mezzo pubblico. Come specificato all'art. 91 comma 13, "Gli assi forti del trasporto pubblico sono individuati in via preliminare dal PTCP [...] e possono essere adeguati, modificati e integrati dalla Provincia [...] attraverso atti successivi [...]". Gli studi per la eventuale variazione del tracciato degli assi forti di trasporto pubblico saranno supportati anche dalla domanda di trasporto pubblico, costantemente monitorata attraverso il sistema tariffario di pagamento adottato dall'azienda di trasporto pubblico. Allo stato attuale, gli studi condotti hanno determinato gli assi segnati nella cartografia di Piano, pertanto, non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
				61.11	Si chiede di recuperare il tracciato della vecchia ferrovia Modena-Ferrara per creare un percorso ciclabile di importanza regionale.			5.3				Il PTCP, all'interno del proprio corpo normativo (art. 95), precisa che i tracciati individuati nella cartografia di piano hanno carattere indicativo e potranno essere precisati a seguito di approfondimenti informativi e progettuali purché il nuovo tracciato garantisca le stesse continuità e connettività del tratto modificato. Pertanto, considerata la prossimità del tracciato della ferrovia Modena-Ferrara al tracciato indicativo individuato dal PTCP, si ritiene opportuno non apportare modifiche a quanto indicato dal PTCP	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												demandando, come indicato dalla norma di piano, alla fase progettuale l'individuazione del tracciato più idoneo e fattibile.	
				61.12	Si chiede di rendere percorribili alle biciclette entrambi gli argini del fiume Panaro.			5.3				Il PTCP, all'interno del proprio corpo normativo (art. 95), precisa che i tracciati individuati nella cartografia di piano hanno carattere indicativo e possono essere precisati a seguito di approfondimenti informativi e progettuali purchè il nuovo tracciato garantisca le stesse continuità e connettività del tratto modificato. In relazione alla richiesta specifica, si fa presente che il PTCP individua una direttrice di primo livello a fianco del fiume Panaro e non preclude la possibilità di rendere ciclabili entrambi gli argini del fiume. Come indicato dalla norma di piano, sarà la fase progettuale a stabilire il tracciato preciso, adatto a garantire il collegamento individuato dal PTCP.	IMPLICITAMENTE ACCOLTA
62	Ceramiche Serra spa	103034	34-B	62.01	Con riferimento alle frane attive ed alla frana quiescente a monte dello Stabilimento della ditta Ceramiche Serra SpA in Comune di Serramazzoni si chiede lo stralcio delle frane attive poste a Nord di Pra Galeazzo proponendo l'introduzione contestuale di un ambito di area potenzialmente instabile (peraltro nemmeno delimitato compiutamente) e una lieve modifica della forma dell'unica frana quiescente presente nell'area in considerazione dell'avvenuta realizzazione dell'area cortiliva contro monte.			2.1				Per quanto riguarda la richiesta di stralcio delle frane attive e contestuale proposta di introdurre un ambito di area potenzialmente instabile, si rileva che la relazione indica tali forme come "blandi movimenti gravitativi", quindi ne riconosce il carattere di frana. Non risulta di conseguenza opportuno prevederne lo stralcio, anche alla luce delle valutazioni fornite che risultano accreditare la classifica di frana attiva attualmente disposta nella cartografia del PTCP. In ogni caso la proposta di riclassificare l'ambito come area potenzialmente instabile non risulta corretta, in quanto le forme oggetto d'osservazione sono in conclamato dissesto. Per le motivazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere tale richiesta. Per quanto riguarda la richiesta di lieve modifica della forma della frana quiescente si osserva che l'intervento realizzato ha comportato un lieve arretramento del piede del fenomeno mappato, e che la Ditta Ceramiche Serra ha in previsione di realizzare interventi di mitigazione e di contenimento nell'area a tutela dello stabilimento, si ritiene di proporre l'accoglimento della richiesta avanzata introducendo quindi una limitata rettifica del fenomeno in concomitanza dell'area cortiliva, di modo da ratificare la situazione di fatto già esistente nell'area.	PARZIALMENTE ACCOLTA
				62.02	Con riferimento all'insediamento produttivo Ceramiche Serra S.p.A. ubicato in località Montagnana di Serramazzoni (MO) si chiede di tenere conto che l'area di tutela ordinaria insistente sull'area urbanizzata occupata dalla ceramica venga stralciata in considerazione del fatto che il Servizio Tecnico di bacino della RER (nulla osta allegato) ha dichiarato il sito irrilevante dal punto di vista idraulico e che nel medesimo perimetro di tutela ordinaria individuato dal PTCP - tra la ceramica ed il torrente - passa da più di 30 anni la SS12.			1.1				Ai sensi dell'art.9 comma 1 del PTCP le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il PTCP persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche. Il PTCP distingue tali zone in fasce di espansioni inondabili che corrispondono alle fasce adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura e zone di tutela ordinaria definite come quelle aree che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Le zone di tutela ordinaria quindi a differenza delle fasce di espansione inondabili che presentano caratteri prevalentemente idraulici non presentano rilevanza dal punto di vista idraulico ma si distinguono per le loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche legate ai corsi d'acqua. Al capitolo 4 A.1.1 della Relazione Generale viene specificato che la definizione delle fasce di tutela ordinaria può coinvolgere inoltre alcuni contesti attualmente degradati ed apparentemente non più legati al corso d'acqua, ma indispensabili ai fini della ricostituzione della continuità delle fasce fluviali e vengono inoltre evidenziati le finalità che il PTCP persegue in tali zone. Come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la Provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998. Tutti gli elementi che l'osservazione apporta come confliggenti con il vincolo di tutela ordinaria (la Nuova estense, i due capannoni costituenti il nucleo dell'insediamento produttivo che risalgono al 1971, l'impianto Welko per monocottura che risale al 1993 ecc...) erano elementi già esistenti alla data di approvazione del PTCP previgente. Dall'osservazione presentata inoltre non sussistono motivazioni di tipo paesaggistico-ambientale, che permettano di ritenere possibile una modifica della tutela ordinaria: viene infatti sottolineata l'irrilevanza idraulica del sito, cosa che risulta coerente con la tutela ordinaria e viene inoltre evidenziato che si tratta di un terreno che ha perso la sua rilevanza idraulica in quanto abbandonato dall'acqua corrente del torrente medesimo e questo fa ricadere propriamente l'area in oggetto nella definizione di zona di tutela ordinaria, in	

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												quanto area anticamente connessa al corso d'acqua. Pertanto si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta.	
63	Puccini Ezio per Casavacanze Immobiliare srl	103102	38-B	63.01	Si chiede la rettifica della perimetrazione dell'area boscata, come da planimetria allegata, in quanto non esiste bosco su tali aree, già oggetto di attenta analisi da parte del PSC.			1.2			Carta 1	A seguito di ulteriori approfondimenti si rettifica il perimetro dell'area forestale conducendolo all'area effettivamente rispondente ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). Si accoglie parzialmente l'osservazione presentata stralciando le aree che risultano attualmente ricoperte da arbusteto rado, con copertura inferiore al 40%.	PARZIALMENTE ACCOLTA
64	Lovati Antonietta	103121	39-B	64.01	Con riferimento alla frana quiescente a NE di Roncoscaglia in comune di Sestola, si propone una leggera riduzione della larghezza della frana in corrispondenza del fianco sinistro e del lotto di proprietà, fatto che comporterebbe la parziale esclusione da tale vincolo.			2.1.17				L'osservazione è supportata dalle risultanze di due penetrometrie dinamiche pesanti e le risultanze di una indagine sismica a rifrazione condotte nel lotto interessato all'edificazione che tuttavia non paiono adeguatamente approfondite. Considerato che non si mette in discussione nel suo complesso l'ampiezza e la classifica di frana quiescente attribuita al fenomeno in argomento, non risulta accreditabile lo stralciare da tale vincolo un sottile settore della frana in quanto ritenuto "frana stabilizzata", valutazione non coerente con i processi gravitativi plastici rilevati nell'area, col dato dell'accertato movimento del 1963 in un'area più a monte ad est del lotto, distante circa 100 metri da questo, e comunque non sufficientemente supportata da adeguate analisi e indagini condotte con riferimento alle disposizioni contenute Deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 dell'11.10.2006. Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
65	Minozzi	103136	40-B	65.01	Si chiede di modificare l'estensione della fascia di tutela del Torrente Grizzaga in comune di Formigine frazione Colombaro (via s. Antonio), in quanto la stessa comprende oltre alla depressione aderente all'alveo del torrente anche una parte di terreno in rilievo ed una in zona alta (infatti la fascia di tutela attorno al torrente non supera i mt.50 nelle vicinanze mentre si estende fino a 100 mt nei terreni in oggetto dell'osservazione), portandola ad una profondità non superiore ai 50 mt -escludendo il rialzo e la zona lata del terreno.			1.1				Ai sensi dell'art.9 comma 1 del PTCP le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermini agli alvei e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il PTCP persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche. Il PTCP distingue tali zone in fasce di espansioni inondabili che corrispondono alle fasce adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura e zone di tutela ordinaria definite come quelle aree che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Le zone di tutela ordinaria quindi a differenza delle fasce di espansione inondabili che presentano caratteri prevalentemente idraulici non presentano rilevanza dal punto di vista idraulico, ma si distinguono per le loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche legate ai corsi d'acqua. Pertanto la presenza di aree depresse o terreni in rilievo o rialzati non costituisce elemento che possa motivare la modifica di una zona di tutela ordinaria in quanto non si tratta di una zona allagabile: inoltre l'area per la quale si chiedi la rimozione del vincolo di tutela ordinaria risulta essere un'area verde che si inserisce fra due zone consolidate (residenziale e produttive). Inoltre come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998 e l'osservazione non è supportata da idonea documentazione che motivi una modifica della tutela ordinaria. Per le considerazioni sopra svolte l'osservazione non può essere accolta.	
66	Corneti Guido	103157	41-B	66.01	Si chiede di correggere la classificazione dei mappali di sua proprietà, identificati come area forestale dal PTCP.			1.2			Carta 1	Si accoglie l'osservazione recependo l'errata classificazione a bosco in ragione del seminato arborato effettivamente presente.	ACCOLTA
67	Galli Aurelio	103234	44-B	67.01	Con riferimento all'ampia frana quiescente in Loc. Poggioraso di Sestola si chiede una leggera riduzione verso valle di un lobo di frana interferente col lotto di proprietà, fatto che comporterebbe l'esclusione del medesimo da tale vincolo.			2.1				A supporto della richiesta avanzata viene fornita una relazione "geologica-geotecnica" nella quale vengono evidenziate, in particolare, le risultanze di due sondaggi a carotaggio, di tre penetrometrie dinamiche pesanti ed uno scavo geognostico. Mancano, in relazione al caso in esame, le risultanze di indagini sismiche a rifrazione che avrebbero fornito dati più ampi sull'andamento della copertura detritica nel tratto di versante in esame e che avrebbero permesso un confronto con i dati puntuali resi disponibili. La documentazione presentata risulta inoltre non adeguatamente approfondita. In virtù di tali valutazioni - e considerato inoltre che il contesto complessivo di dissesto non è messo in discussione in sede d'osservazione - non si	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												ritiene prudentiale operare la declassifica del detrito in corrispondenza del lotto a Deposito di versante s.l.. Si pone in rilievo al proposito, che Il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena e Reggio Emilia nel contesto dell'analisi di dettaglio resa disponibile per il versante di Sestola-Lotta di Fanano, classifica l'area in esame come frana quiescente, in coerenza col dato del PTCP. Il tecnico prevede per i fabbricati anche la realizzazione di fondazioni profonde su pali trivellati, modalità costruttive a carattere "non ordinario", che certamente rimandano a contesti di terreno non ottimali dal punto di vista delle caratteristiche di resistenza meccanica del detrito stesso. Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	
68	Bastai Giulio	103246	46-B	68.01	Con riferimento all'area in frana attiva ubicata nel capoluogo di Sestola in loc il Passerino si chiede la declassifica a frana quiescente di un lotto ricompreso in quell'ambito di frana.			2.1				La stessa osservazione era già stata presentata in occasione dell'adozione della Variante al PTCP in materia di dissesto idrogeologico ai piani di bacino dei fiumi Po e Reno, riproponendo ora la medesima documentazione tecnica. Si rimanda pertanto ai contenuti della risposta formulata allora dall'Ufficio Difesa del suolo. In più attualmente la Provincia dispone ora delle risultanze dell'approfondimento di studio condotto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena e Reggio Emilia in relazione al versante che dal capoluogo di Sestola degrada sino a Lotta di Fanano, il quale conferma per l'ambito su cui è ubicato il fabbricato oggetto dell'osservazione il vincolo di frana attiva. Inoltre le valutazioni d'ordine geologico-geomorfologico di corredo alla osservazione presentata non sono adeguatamente supportate da analisi, approfondimenti e azioni di monitoraggio condotte secondo i contenuti della Deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 dell'11.10.2006. Per le argomentazioni esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
		103374	49-B	68.02	Si chiede di rimuovere la classificazione ad area forestale del terreno indicato per consentirne l'edificazione, in quanto la stessa non è interessata da formazioni boschive ed era già considerata edificabile dal PRG del Comune di Sestola e rinconfermata tale dal PSC adottato.			1.2			Carta 1	Si accoglie l'osservazione poichè i terreni in oggetto non rispondono ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02).	ACCOLTA
69	Battaglia - Flori - Galli - Linari	103268	47-B	69.01	Con riferimento alla frana quiescente a Poggioraso di Sestola si chiede una modifica verso valle del limite di tale frana, fatto che permetterebbe di escludere quasi interamente il			2.1.17				A supporto della richiesta di modifica viene allegata una "relazione geologica", corredata delle risultanze di una indagine sismica a rifrazione, di sondaggi a carotaggio continuo e di	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					lotto oggetto dell'osservazione da tale vincolo.							prove penetrometriche dinamiche. Le argomentazioni complessivamente portate per avvalorare la richiesta di arretramento verso valle del limite di frana non risultano tuttavia sufficientemente approfondite e adeguatamente motivate e pertanto si ritiene di non accogliere l'osservazione.	
70	Ballestri Massimo	103349	48-B	70.01	Chiede l'esclusione dal sistema forestale boschivo l'area di cui è proprietario, in quanto trattasi di prato coltivato a seminativo			1.2			Carta 1	A seguito di ulteriori approfondimenti si rettifica il perimetro dell'area forestale conducendolo all'area effettivamente rispondente ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). Si accoglie parzialmente l'osservazione presentata stralciando le aree che risultano attualmente ricoperte da seminativo o arbusteto rado, con copertura inferiore al 40%.	PARZIALMENTE ACCOLTA
71	Niccolai Nicoletta per Maga srl	103388	50-B	71.01	Con riferimento alla frana quiescente a NO del capoluogo di Sestola si chiede una leggera riduzione della larghezza di un lobo della frana in corrispondenza del limite inferiore del lotto oggetto dell'osservazione, fatto che comporterebbe la completa esclusione dell'area da tale vincolo.			2.1.17				La relazione geologica allegata alla osservazione avanza considerazioni sulle attuali condizioni di stabilità complessiva del dissesto che stima non suscettibile di evoluzione nelle attuali condizioni climatiche, valutazioni che risultano di difficile accoglimento e che comunque non sono supportate da adeguati approfondimenti tecnici. Pertanto non si ritiene opportuno apportare alla vigente delimitazione del dissesto in argomento le lievi modifiche proposte, peraltro ininfluenti sulla suscettività edificatoria dell'area, in relazione agli effetti normativi del PTCP pertinenti alla tematica del dissesto da frana. Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
72	Barbergas sas	103414	53-B	72.01	Con riferimento all'area situata in Comune di Maranello, frazione di Torre Maina, località Rio Piodo, si chiede di modificare la classificazione di zona di valore naturale ed ambientale in quanto non sussistono elementi ambientali di particolare valore, al fine di realizzare un deposito a GPL			1.1				Dalla lettura dell'osservazione presentata, si ritiene che per "Zona di valore naturale ambientale", l'osservante intenda "Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale" di cui all'art.39 del PTCP adottato. L'area oggetto di osservazione è stata definita "Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale" dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 1993 e recepita nell'ambito della redazione del PTCP approvato nel 1998, sulla base di studi e ricognizioni che hanno portato a tale classificazione i terreni in oggetto. La classificazione di zona di particolare interesse paesaggistico ambientale è stata confermata dal PTCP 2008, come tutto l'impianto generale del previgente PTCP. Gli approfondimenti descrittivi di tale classificazione vengono dettagliatamente esplicitati al capitolo 4.A.4 della Relazione	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												Generale del PTCP adottato. Si rammenta che tali zone comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. La disciplina delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale prevede che ogni azione intrapresa deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. Inoltre, dovranno essere prodotti ricerche e studi specialistici recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico scientifico allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti. Le motivazioni poste a sostegno della richiesta presentata appaiono sostanzialmente generiche in quanto muovono dalle considerazioni che l'inesistenza di elementi ambientali di particolare valore "si ricava dal fatto che tale zona è stata scelta per seppellire migliaia di carcasse di suini affetti da afta epizotica, nonché dal fatto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti adibisce a discarica per inerti una parte di questa medesima zona". A tale proposito si rammenta che l'articolo 39 del PTCP discende dall'art. 19 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, il quale, con le modifiche apportate dalla Delibera di Giunta Regionale n.1321 del 7 luglio 2003, dispone che, in tali zone, sono ammesse le seguenti attrezzature: [...] impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti Alla luce di quanto sopra esposto, le zone di cui all'articolo 39 non sono contemplate tra quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Pertanto le motivazioni poste a fondamento della richiesta presentata non appaiono sufficienti a dichiarare l'insussistenza delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali dell'area in oggetto.	
73	B.Engineering srl	103431	54-B	73.01	In alternativa allo sviluppo del polo logistico su gomma si propone l'attuazione del progetto sperimentale Eliantis, già presentato al sindaco del comune di Campogalliano, che consiste nel realizzare la prima piattaforma progettata per la costruzione di edifici produttivi a bassissimo consumo energetico ed in grado di produrre in gran parte il loro fabbisogno energetico, relativamente ad un previsto insediamento localizzato a sud-est del centro abitato (vedi intera osservazione)	13						L'attuazione di progetti sperimentali come quello presentato traduce in termini operativi strategie e indirizzi che il PTCP promuove espressamente in campo energetico; il progetto in oggetto non va tuttavia considerato alternativo alla qualificazione della logistica su gomma e su ferro, sulla quale il PTCP definisce scelte altrettanto significative. La coerenza delle proposte con gli strumenti urbanistici locali è comunque da definire in sede di pianificazione comunale.	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
74	Pianzi Guido	103506	57-B	74.01	Si ritiene di fondamentale importanza se si vuole veramente applicare sul territorio una normativa (che applichi una qualche forma di tutela del territorio rurale) di questa tipologia, anche strutturata diversamente, prendere in esame una forma di remunerazione del mancato reddito delle aziende agricole sui terreni in cui andranno a crearsi le reti ecologiche applicando i regolamenti comunitari del PSR ed indirizzando i finanziamenti prioritariamente ai comuni i cui strumenti urbanistici contengono una normativa analoga a quella del PRG di Finale (10mt di rispetto dal limite degli invasi)	6	27					Il PTCP individua nella Carta 1.2 gli elementi funzionali della rete ecologica provinciale e locale associando ad essi la normativa degli Artt. 28 e 29; tra le disposizioni previste non figurano limitazioni all'attività agricola tali da giustificare il ricorso a "remunerazioni per il mancato reddito". Non è il PTCP che determina la allocazione dei finanziamenti. Si ricorda infine che il Programma Provinciale Integrato della Provincia, in coerenza con il PRSR, ha individuato le reti ecologiche tra i criteri di priorità provinciali trasversali agli Assi per l'accesso ai benefici, validi per tutte le Misure.	NON PERTINENTE
				74.02	Le province dovrebbero destinare contributi economici e collegare direttamente quindi le normative del PTCP e dei PRG comunali alle specifiche misure del PSR, poiché senza una forma ben definita di retribuzione delle superfici occupate dalle strutture vegetali (corridoi ecologici) non è pensabile la effettiva attuazione di interventi significativi nel breve e medio periodo							Non è il PTCP che si occupa dell'allocazione delle risorse, ma si precisa che il PTCP nell'ambito dei suoi compiti ha definito la Rete Ecologica Provinciale, mentre il Programma Provinciale Integrato della Provincia (PRIP), approvato il 12/11/2007, in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR), ha già individuato le reti ecologiche che sono tra le priorità provinciali per l'accesso ai benefici. Pertanto si ritiene già garantito il coordinamento richiesto dall'osservazione.	NON PERTINENTE
75	Pelloni Gianpaolo per SIRS spa	103521	58-B	75.01	Con riferimento alla frana quiescente a Est dell'area artigianale di Poggioraso di Sestola, si avanzano alcune rettifiche alla delimitazione di un ambito di tale frana.			2.1.17				L'osservazione è supportata da una relazione geologica nella quale vengono fornite le risultanze di sondaggi a carotaggio, varie prove penetrometriche dinamiche ed una indagine sismica realizzata con tecnica a rifrazione. Inoltre sono state eseguite indagini di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei materiali. Le indagini nel loro complesso appaiono abbondanti ma in alcuni casi non adeguatamente esaustive. Le modifiche proposte (in riduzione della delimitazione di alcuni settori dei fenomeni mappati) risultano di modesta entità e in ampia misura anche ascrivibili alla interpretazione soggettiva del rilevatore. E' comunque opportuno porre in rilievo al proposito che le modifiche proposte sono apportate in quei settori nei quali mancano o risultano inadeguate le indagini che sono state realizzate. Considerato che le modifiche proposte non risultano adeguatamente motivate nel contesto complessivo della franosità del versante interessato dalla storica frana di Lotta, che l'analisi geomorfologica condotta dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena e Reggio Emilia sul versante di Sestola - Lotta in sede di approfondimenti porta ad una interpretazione dei fenomeni più coerente col dato riportato nel vigente PTCP, si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
76	Cassai Mariangela	103534	59-B	76.01	Con riferimento alla frana quiescente nel capoluogo di Sestola si chiede lo stralcio di un piccolo lembo di frana che si connette al corpo principale, di modo da escludere il lotto oggetto dell'osservazione da tale vincolo, senza però			2.1.17				Alla osservazione viene allegata una "relazione geologica", corredata delle risultanze di una indagine sismica a rifrazione e di un sondaggio a carotaggio continuo eseguito nel lotto interessato all'edificazione. Tale relazione	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					avanzare una precisa proposta di nuova perimetrazione							appare carente e priva degli adeguati approfondimenti che permettano di fare valutazioni sulla richiesta avanzata. Inoltre si rileva che il dato cartografico del PTCP adottato è sostanzialmente coerente con l'analisi svolta dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena e Reggio Emilia con riferimento al complesso del versante che degrada verso Lotta di Fanano, e che classifica quindi l'area del lotto in questione come interessata da frana quiescente. Per le considerazioni svolte si propone di non accogliere l'osservazione.	
77	Comitato SOS Salviamo San Damaso	103591	65-B	77.01	Si chiede quale sia il margine di dubbio da ascrivere ad una concreta realizzazione dell'area di riequilibrio ecologico dell'area posta sulla destra della fossa Bernarda in località Fossalta, vista la qualificazione di semplice "proposta", pur avendo ben presente che a pag. 120 della Relazione Generale della proposta di Variante di PTCP in oggetto venga delineato che: "Dal punto di vista ambientale, il bacino del Tiepido risulta essere un importante corridoio ecologico di alta pianura che garantisce il collegamento fra habitat del sistema collinare e della pianura stessa"							Il PTCP riporta nella Carta 1.2 le aree protette esistenti e quelle proposte, contenute nel rapporto redatto per la formazione del "Programma triennale regionale per le aree protette - Primo rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena - 2008-2010" (Art. 14, co.1, L.R. 6/2005), approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 111 del 18 luglio 2007, ed inviato alla Regione come contributo alla formazione del "Programma regionale delle aree protette" (art. 12 L.R. 6/2005). Per quanto riguarda le Aree di Riequilibrio Ecologico (art. 53 L.R. 6/2005) la loro individuazione avviene nell'ambito del suddetto programma regionale e l'istituzione definitiva di dette aree avverrà nei tempi e con le modalità stabiliti dalla L.R. 6/2005. Per le considerazioni svolte l'osservazione si ritiene non pertinente.	NON PERTINENTE
				77.02	Si chiedono chiarimenti in merito alla delimitazione cartografica della proposta di area di riequilibrio ecologico in fronte destro alla Fossa Bernarda in località Fossalta presente in cartografia nella tavola 1.2.5, relativamente all'esclusione dalla perimetrazione della ex - cava Fossalta 2 (fronte sinistro della Fossa Bernarda, confine sud dell'area ex-fornace Ferrari), avendo presente come tale area sia da sempre ricompresa in progetti complessivi di recupero naturalistico di parte istituzionale, area che comunque si può considerare naturalmente assimilabile alla vista proposta di Area di Riequilibrio Ecologico.			1.2.5				Il PTCP riporta nella Carta 1.2 le aree protette esistenti e le proposte contenute nel rapporto redatto per la formazione del "Programma triennale regionale per le aree protette - Primo rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena - 2008-2010" (Art. 14, co.1, L.R. 6/2005), approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 111 del 18 luglio 2007. Il Rapporto è stato sviluppato a partire dalla ricognizione delle aree di riequilibrio ecologico contenute negli strumenti urbanistici comunali o proposte dai Comuni. Si ritiene pertanto che la candidatura di una nuova area protetta o la sostanziale modifica di quelle proposte debba essere inserita nel percorso previsto dalla L.R. 6/2005. Pertanto, l'osservazione non è accoglibile.	NON ACCOLTA
				77.03	Si chiede perché sia esclusa dalla proposta di area di riequilibrio ecologico in fronte destro alla fossa Bernarda in località Fossalta la zona umida (lago) presente in fascia sinistra alla Fossa Bernarda (prospiciente a nord con l'area della ex - Fornace Ferrari), area questa egualmente presente nei progetti di recupero naturalistico di cui sopra				4.A.6			Il PTCP riporta nella Carta 1.2 le aree protette esistenti e le proposte contenute nel rapporto redatto per la formazione del "Programma triennale regionale per le aree protette - Primo rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena - 2008-2010" (Art. 14, co.1, L.R. 6/2005), approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 111 del 18 luglio 2007. Il Rapporto è stato sviluppato a partire dalla ricognizione delle aree di riequilibrio ecologico	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												contenute negli strumenti urbanistici comunali o proposte dai Comuni. Si ritiene pertanto che la candidatura di una nuova area protetta o la sostanziale modifica di quelle proposte debba essere inserita nel percorso previsto dalla L.R. 6/2005. Pertanto, l'osservazione non è accoglibile.	
				77.04	Relativamente all'area dell'ex Fornace Ferrari, area oggetto in passato di un progetto di bonifica (non realizzata) redatto dalla ditta Colacem, si chiede, vista la stretta vicinanza con la possibile Area di Riequilibrio Ecologico, un progetto di recupero ambientale coerente con quanto scritto nella proposta di Variante P.I.A.E. della Provincia di Modena nella parte "Progetto di Piano" al paragrafo "Ambiti estrattivi comunali perimetrali AEC "Fossalta" (pag. 102): "L'obiettivo principale della Variante di Piano è quello di determinare specifiche procedure per garantire un recupero finale di tutte le aree interessate da escavazione, compresa l'area dell'ex - fornace dismessa e mai demolita...", escludendo pertanto qualsiasi utilizzo dell'area coerente con i fini produttivi della fornace attualmente attiva in zona							Il PTCP recepisce le proposte di aree naturalistiche avanzate dal Comune di Modena ed inserite nel "Programma triennale regionale per le aree protette - Primo rapporto relativo all'ambito territoriale della provincia di Modena - 2008-2010" (Art. 14, co.1, L.R. 6/2005), approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 111 del 18 luglio 2007. In particolare l'area in oggetto risulta essere stata esclusa dalla nuova pianificazione di progetto del PAE 2008 (Variante PIAE con valore di PAE recentemente adottata dalla Provincia di Modena) e pertanto le modalità di bonifica e recupero saranno quelle definite dagli strumenti urbanistici comunali. L'osservazione si ritiene non pertinente.	NON PERTINENTE *
78	Ori - Previdi	103596	69-B	78.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000. Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA
79	Galvani Graziano	103597	70-B	79.01	Si chiede la modifica dell'art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" comma 9 lettera c del PTCP vigente (riferimento ad art. 39 comma 9 lettera c del PTCP adottato) in modo da consentire, anche con eventuali vincoli sulla tipologia costruttiva e sulla dimensione, la costruzione di immobili nella zona 1 ad uso ricovero attrezzi anche da parte di proprietari senza la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale	8	39					La Norma riguardante le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale deriva direttamente da quanto disposto dal Piano territoriale paesistico regionale, sovraordinato al PTCP. Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta non pertinente.	NON PERTINENTE
80	Sala Ugo	103598	71-B	80.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000. Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	
81	Prandi Lelio	103599	72-B	81.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000. Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA
82	Semellini Renzo	103600	73-B	82.01	Si rileva che il prolungamento di via dell'Industria localizzato ad ovest del centro abitato a chiusura dell'anello più esterno diverge rispetto a quanto discusso in sede di approvazione del PRG2000. Revisionare gli elaborati uniformandoli a quelli del PRG di Carpi.			5.1				Il PTCP, come piano sovraordinato, indica le strade primarie di valenza provinciale e non riporta le strade previste dagli strumenti di pianificazione comunale; in particolare, nella parte ovest del territorio carpigiano la strada primaria di valenza provinciale è la tangenziale ovest, via Bruno Losi; il tracciato di via dell'industria riportato in cartografia di PTCP quale strada primaria è errato in quanto si intendeva segnare la tangenziale ovest. Il tracciato in oggetto verrà cancellato in quanto mero errore materiale e verrà segnata quale strada primaria esistente la tangenziale ovest di Carpi.	PARZIALMENTE ACCOLTA
83	Unibon spa	103601	74-B	83.01	Si chiede la ridefinizione dell'ambito di tutela ordinaria in un'area nei pressi di località Paganine (MO) lungo il margine del Torrente Tiepido, ubicata sul lato sinistro del torrente in una fascia compresa fra l'autostada A1(Bologna-Milano) e la strada Gherbella di proprietà della UNIBON S.P.A., proponendo che il nuovo limite della tutela coincida con quello della fascia B del PAI dell'Autorità di bacino del Po. Viene allegata alla osservazione uno studio paesaggistico, presentato sia al Comune che alla Provincia di Modena			1.1				L'osservazione si compone di una relazione illustrativa che si riferisce all'apparato cartografico e normativo del PTCP 1998: tutta la documentazione riportata ed ogni riferimento normativo e cartografico, inclusa la stessa segnalazione di proposta di modifica attiene alle tavole del PTCP previgente. Pertanto formalmente l'osservazione non risulta pertinente. Tuttavia si segnala che come esplicitato nella relazione generale al capitolo 4.A.7 la provincia di Modena ha scelto di confermare, relativamente alla tutela del paesaggio (sistemi, zone, elementi di tutela paesistica), l'impianto generale del PTCP 1998 ed in particolare non sono state apportate modifiche alle fasce di tutela ordinaria se non come conseguenza dell'adeguamento ai Piani di Bacino dell'Autorità di Bacino del Reno e al PAI dell'autorità di Bacino del Po, che peraltro ha comportato solo la modifica delle fasce di espansioni inondabili e dell'alveo. Nello specifico la zona di tutela ordinaria di cui si chiede la modifica nell'ambito della Variante generale adottata è rimasta uguale rispetto al PTCP 1998, che confermava il PTPR rettificandone il perimetro seguendo una partizione agricola del territorio in oggetto. Per definizione infatti la	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												zona di tutela ordinaria è costituita da quelle aree che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a barriere di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua. Tale tutela quindi riveste unicamente un carattere paesaggistico-ambientale mentre la fascia di espansione inondabile (di cui all'art.9 comma 2 lettera a del PTCP) presenta una natura idraulica assimilabile alla Fascia B del PAI (per definizione la fascia di espansione inondabile corrisponde alle golene e/o aree normalmente asciutte ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare ovvero interessati da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura). Lo studio allegato alla osservazione prende in considerazione aspetti vegetazionali, geologici, geomorfologici e idraulici e in base a questo si chiede di fare coincidere la tutela ordinaria con la fascia B del PAI: tale richiesta quindi non risulta motivata proprio per la diversa natura e definizione degli ambiti in questione. La medesima documentazione non riporta invece considerazioni approfondite di carattere paesaggistico, che permetterebbero di valutare più propriamente la modifica richiesta. Come si evince dalla Relazione Generale (capitolo 4.A.1.1) del PTCP la definizione delle fasce di tutela ordinaria fa capo a variabili molto complesse che nel tentativo di approfondire i rapporti esistenti storicamente fra sistema insediativo e rete idraulica di superficie investe il campo della tutela e valorizzazione paesistica e ambientale. In particolare si precisa che la definizione delle fasce di tutela può coinvolgere alcuni contesti attualmente degradati ed apparentemente non più legati al corso d'acqua, ma indispensabili ai fini della ricostituzione della continuità delle fasce fluviali. Nel medesimo capitolo della relazione generale, confermando quanto disposto dal PTCP previgente vengono esplicitate le finalità che il PTCP 2008 persegue nelle zone di tutela ordinaria dei corsi d'acqua e le modalità normative volte al raggiungimento di tali finalità. Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non accogliere l'osservazione.	
84	Gruppo ceramiche Ricchetti spa	103604	75-B	84.01	Si chiede di approfondire i contenuti normativi e procedurali per l'attuazione delle piattaforme logistiche di Maranello	13	63					Le piattaforme logistiche di Fiorano, Sassuolo e Maranello sono indicate negli elaborati del PTCP e di conseguenza recepite dai PSC recentemente approvati dai rispettivi Comuni citati. Si rammenta che i contenuti normativi e procedurali per l'attuazione di piattaforme logistiche saranno definiti in sede di predisposizione dell'Accordo territoriale relativo	NON PERTINENTE

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												a tali piattaforme che il PTCP individua anche come poli funzionali a Sassuolo e Maranello.	
				84.02	Si chiede di puntualizzare i parametri costitutivi delle piattaforme logistiche e nel caso di Maranello valutare la possibilità di ampliare la ridotta previsione comunale operata dal PSC in base allo studio di fattibilità depositato presso il Comune	13	63					I parametri tecnici relativi alle piattaforme logistiche non costituiscono materia di PTCP; per quanto riguarda il dimensionamento, in sede di Accordo Territoriale la Provincia potrà concordare con i Comuni interessati scelte specifiche, che dovranno in ogni caso, per essere attuate, essere recepite negli strumenti di pianificazione comunali.	NON PERTINENTE
85	Ditta Gazzotti spa	103605	76-B	85.01	Si chiede di modificare le Norme del PTCP adottato in relazione alla disciplina delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art.9, al fine di consentire l'insediamento di attività (tra cui anche quelle produttive), in quelle zone che oggettivamente vengono a perdere le prerogative di zone di tutela di caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua a seguito di trasformazioni territoriali (quali ad esempio la costruzione della Bretella)	3	9					La norma relativa alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 9 del PTCP discende dall'omonimo art.17 del Piano Territoriale Paesistico Regionale che è strumento di livello sovordinato al PTCP ed ad esso non sono state apportate modifiche normative se non in adeguamento alla normativa del PAI dell'Autorità di bacino del Po ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art.21 comma 2 della LR 20/2000 e del PSAI e Piano stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - variante 2008 dell'autorità di Bacino del Reno. Per le considerazioni svolte la richiesta di modifica all'art.9 del PTCP al fine di consentire l'insediamento di attività tra cui quelle produttive quando a seguito di trasformazioni territoriali, quali ad esempio la costruzione della Bretella, le aree di tutela ordinaria vengono a perdere le prerogative iniziali, risulta non pertinente.	NON PERTINENTE
86	Olimi Gianluigi	103606	77-B	86.01	Con riferimento alla frana quiescente in loc. La Finanza in Comune di Zocca si chiede di escludere il sussistere di ipotesi di rischio per un lotto nell'area di dissesto.			2.1				All'osservazione è allegata una relazione geologica nella quale vengono fornite le risultanze di un sondaggio con escavatore ed una indagine sismica a rifrazione condotta nel lotto interessato all'edificazione. Tuttavia la documentazione pare risultare non adeguatamente approfondita e motivata. Si fa inoltre presente che dal punto di vista geolitologico, l'area risulta ubicata su un terreno argilloso (Argille a Palombini), che come noto risultano essere tra quelli suscettibili di determinare maggiori indici di franosità territoriale. Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
87	Comitato Tutela Territorio di Savignano	103602	78-B	87.01	Si osserva che l'articolo 9 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" non richiama esplicitamente i vincoli all'attività estrattiva in aree di tutela ordinaria e fasce di espansioni inondabili dei corsi d'acqua, come invece prevevisti all'articolo 35 del PTPR a all'articolo 27 del PTCP di Modena	3	9					L'art. 19, co. 2 del le Norme del PTCP adottato ripropone integralmente i contenuti dell'art. 35, co.2 del PTCP approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del 21/12/1999 e dell'art. 35, co. 2 delle Norme del PTPR. Con riferimento all'art.9 si accoglie l'osservazione e si provvede a ripristinare il riferimento all'art.19 co. 2. Per le considerazioni svolte l'osservazione si ritiene accolta.	ACCOLTA
				87.02	Si osserva che l'articolo 19 "Particolari disposizioni relative alle attività estrattive" non richiama esplicitamente i vincoli all'attività estrattiva in aree di tutela ordinaria e fasce di	4	19					L'art. 19, co. 2 del le Norme del PTCP adottato ripropone integralmente i contenuti dell'art. 35, co.2 del PTCP approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 1864 del 26/10/1998 e n. 2489 del	IMPLICITAMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
					espansioni inondabili dei corsi d'acqua, come invece previsti all'articolo 35 del PTPR all'articolo 17 del PTCP vigente							21/12/1999. e dell'art. 35, co. 2 delle Norme del PTPR, per le considerazioni svolte l'osservazione si ritiene implicitamente accolta.	
				87.03	Si osserva che la formulazione dell'articolo 12 A "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" è in potenziale contrasto con le prescrizioni dell'allegato 1.4 "Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo, di cui all'art. 45, comma 2, lettera A2 del PTA".	3	12A					L'art. 12 del PTCP adottato, al punto c.5.1 risulta coerente con le disposizioni dell'art. 45, co.2, let. b3 del Piano Regionale di Tutela delle Acque; in entrambi non compare alcun riferimento ai settori di ricarica di tipo B. Le previsioni contenute nell'allegato 1.4 hanno oggetti diversi da quelli dell'art. 12, punto c.5.1 e pertanto non si rileva alcun contrasto.	NON ACCOLTA
				87.04	Si osserva che l'art. 19 nella sua formulazione attuale fa salve le disposizioni del PIAE adottato, che di fatto è un documento non ancora approvato e che di fatto potrebbe contenere previsioni in contrasto col PTCP adottato	4	19					In relazione a quanto stabilito dall'art. 10, co. 3 e 4 della L.R. 20/2000 si provvede ad eliminare il riferimento alla Variante generale al PIAE 2008 in quanto possono essere fatte salve esclusivamente le previsioni stabilite da un Piano già approvato e non da un piano in itinere.	ACCOLTA
88	Zanotti Mariano	104639	91-B	88.01	Con riferimento all'area, in prossimità della borgata il Casale della frazione di Fontanaluccia, in Comune di Frassinoro (MO), posta tra il Fosso della Calcinara, e le vecchie strade vicinali Fontaluccia a Pietravolta e da Fontanaluccia a Casa Bernardi individuata all'interno della cartografia del PTCP, come un'area di frana attiva si chiede di rielaborare la cartografia citata in modo da ridefinire esattamente il confine dell'area soggetta a frana attiva e riclassificare l'area in oggetto da "area in frana attiva" a "area in frana quiescente".			2.1.14				L'area in esame si inserisce in un ambito territoriale sottoposto ad un severo quadro del dissesto, tra la frana storica di Fontanaluccia, vincolata sia ai sensi della L. 445/1908 (abitati dichiarati da consolidare) che della L.267/1998 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al vigente PAI) e la frana di Casa Bernardi vincolata ai sensi della L.267/1998 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al vigente PAI). Tuttavia l'osservazione non risulta supportata da alcuna relazione redatta da tecnico abilitato e come tale non porta alcun elemento di valutazione che possa contraddire le argomentazioni sopra riportate. Per quanto complessivamente esposto si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
89	Cervetti Rino	104642	92-B	89.01	Si chiede di rielaborare la cartografia in modo da definire il perimetro dell'area boscata, in quanto la stessa non risulta coperta da bosco, è da sempre condotta a seminativo			1.2.9			Carta 1	Si accoglie l'osservazione recependo l'errata classificazione a bosco in ragione del seminativo e dei filari arborei effettivamente presenti.	ACCOLTA
90	Comitato Intercomunale Salute e Ambiente dell'Area Nord	104643	93-B	90.01	Si chiede che nelle sue previsioni normative e cartografiche relative al tracciato dell'Autostrada Cispadana, rispetto al quale non può ritenersi sussistente una compiuta valutazione ambientale strategica in mancanza di una verifica di possibili tracciati alternativi che permetta l'individuazione della migliore soluzione progettuale per ottenere la massima mitigazione degli effetti negativi sul territorio, sull'ambiente e sulla salute dei residenti dei comuni interessati	17	96	5.1				L'autostrada Cispadana è un progetto di valenza regionale e come tale gestito direttamente dalla Regione, il tracciato inserito in cartografia di PTCP è quello derivante dallo studio di fattibilità redatto dalla Regione. Il progetto dell'autostrada, una volta redatto, dovrà essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, in quella sede i partecipanti alla Conferenza di Servizi esprimeranno il loro parere in materia ambientale; la Provincia di Modena porterà all'attenzione dei presenti anche tutte le considerazioni relative alle tutele presenti sul territorio attraversato dalla nuova arteria stradale. Pertanto non è possibile accogliere l'osservazione presentata.	NON ACCOLTA
91	Bertelli Andrea	104644	94-B	91.01	Con riferimento ad un lotto collocato in una frana quiescente a Sud della località Pianello in Comune di Frassinoro si chiede lo stralcio del vincolo di frana quiescente.			2.1				L'area oggetto d'osservazione si inserisce in un contesto territoriale interessato da un severo quadro del dissesto essendo prossime la frana attiva di Pianello, connessa alla frana attiva della Lezza Nuova, e la frana attiva di Tolara, tutte vincolate ai sensi del PAI vigente come Aree a rischio idrogeologico molto elevato (un ramo	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												della delimitazione di Area a rischio idrogeologico molto elevato, a valle di Pianello, dista dal lotto in argomento solamente un centinaio di metri). Le litologie affioranti complessivamente nell'area sono di natura argillosa, terreni che, come noto, risultano essere tra quelli maggiormente suscettibili ad ingenerare elevati indici di franosità territoriale. A supporto della richiesta di rimozione localizzata del vincolo di frana quiescente è allegata una relazione "Geologica e tecnica". Tuttavia i contenuti della relazione paiono non sufficientemente approfonditi e le valutazioni d'ordine geologico/tecnico-geomorfologico di corredo alla osservazione presentata non sono nel loro complesso adeguatamente supportate da analisi, verifiche e azioni di monitoraggio condotte secondo i contenuti "della Deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 dell'11.10.2006. Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	
92	Uguzzoni Stefania	104646	95-B	92.01	Con riferimento ad un lotto in comune di Fanano interessato dal vincolo di frana attiva (frana attiva Ad Ovest di case Berri, in prossimità di Trentino di Fanano), si chiede l'eliminazione di tale classificazione di dissesto.			2.1.18				L'osservazione non è supportata da alcuna argomentazione tecnica redatta da tecnico abilitato e, come tale, non fornisce valutazioni o altri elementi tali da mettere in discussione o pensare di far rivedere la classificazione vigente peraltro suffragata da inequivocabili indizi di dissesto sulla viabilità comunale ed un fabbricato civile presente nell'area. Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di non accogliere l'osservazione.	NON ACCOLTA
93	Comitato Intercomunale Salute e Ambiente dell'Area Nord	104647	96-B	93.01	Si chiede che tutta la zona adiacente alla Pieve di San Luca a Camurana sia sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 42, in quanto sono in previsione interventi residenziali che deturperebbero questo contesto	9	42	1.1				Con riferimento alla richiesta di apposizione di un vincolo sull'intera area adiacente alla Pieve di San Luca, pur riconoscendo che le motivazioni poste a sostegno della richiesta presentata sono finalizzate ad una maggiore tutela dell'area interessata, le stesse non paiono supportate da studi ed approfondimenti tali da poter configurare l'apposizione di un vincolo di valenza provinciale. Si rammenta che i Comuni, possono individuare ulteriori zone da sottoporre a valorizzazione di tipo storico di interesse locale/comunale, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici. Per quanto sopra esposto, si ritiene l'osservazione non accoglibile.	NON ACCOLTA
				93.02	Si propone l'imposizione di un vincolo sull'intera area adiacente alla Chiesa di San Luca, al fine di ottenere una traslazione del tracciato della costruenda Autostrada Cispadana, il cui tracciato transita a circa un centinaio di metri dallo storico sito	9	42	1.1				La Cispadana è un progetto previsto nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti e pertanto recepito nel PTCP in quanto piano subordinato al primo; si sottolinea che il tracciato riportato nel PTCP è il tracciato stabilito da un primo studio di fattibilità della Regione. Il tracciato definitivo di tale arteria viene quindi individuato nell'ambito del progetto regionale attualmente in corso. Con riferimento alla richiesta di apposizione di un vincolo di interesse storico testimoniale sull'intera area adiacente alla Pieve di San Luca, pur riconoscendo che le motivazioni poste a sostegno della richiesta	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												presentata sono finalizzate ad una maggiore tutela dell'area interessata, le stesse non paiono supportate da studi ed approfondimenti tali da poter configurare l'apposizione di un vincolo di valenza provinciale. Si rammenta che i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, possono individuare ulteriori zone da sottoporre a valorizzazione di tipo storico-testimoniale di interesse locale/comunale. Per quanto sopra esposto, si ritiene l'osservazione non accoglibile.	
94	Cipressi Marco	104648	97-B	94.01	Si chiede che l'area posta in località Valdelucchie non venga classificata come area forestale, in quanto detti terreni sono privi di alberi, trattandosi di radura.			1.2.10			Carta 1	A seguito di ulteriori approfondimenti si rettifica il perimetro dell'area forestale conducendolo all'area effettivamente rispondente ai requisiti delle aree forestali previsti dalla metodologia semplificata indicata dalla Regione Emilia-Romagna nelle "Norme Tecniche Carta Forestale Semplificata della Misura 2.t" - "Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, e dalle "Norme metodologiche per la realizzazione della Carta Forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della Carta Forestale attività estrattive (AE) alla scala 1:10.000" (Det. R.E.R. 5396/02). Pertanto, si accoglie parzialmente l'osservazione presentata stralciando le aree che non risultano attualmente ricoperte da arbusteto rado, con copertura inferiore al 40%, dal semplice filare situato lungo strada e quelle non rispondenti ai criteri sopra indicati.	PARZIALMENTE ACCOLTA
98	Speranzoni Ruggero	120274	9-C	98.01	Con riferimento alla frana attiva a NO di Castagneto di Pavullo si propone l'arretramento verso valle della zona del coronamento del fenomeno, fatto che permetterebbe di escludere dal vincolo di frana attiva un fabbricato presente, il quale è stato oggetto di recente ristrutturazione con destinazione d'uso di fabbricato rurale ad uso servizi, e per il quale ora si richiede al Comune di Pavullo il cambio di destinazione d'uso ad abitazione civile.			2.1				Si allega alla osservazione una relazione geologica, la quale non risulta corredata da analisi derivanti da indagini e prove condotte in sito ma da semplici rilievi topografici e considerazioni geomorfologiche. Dagli approfondimenti condotti in sede istruttoria si evince in effetti che la frana attiva non ricomprende l'area del lotto edificato ma si attesta più a valle, a distanza di circa 20 metri dal fabbricato oggetto di recente ristrutturazione. Si da atto pertanto di una valutazione sostanzialmente favorevole sui rilievi avanzati in sede d'osservazione. Dal punto di vista normativo, con riferimento alle aree in frana attiva, si pone in rilievo come l'art. 15 comma 4 delle norme del PTCP adottato stabilisce, che: "In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 3." L' art. 2.17, comma 3 delle Norme del PSC di Pavullo adottato, provvede ad approfondire la citata norma del PTCP come segue: "Le distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive, in funzione della	PARZIALMENTE ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												loro possibile evoluzione, sono stabilite attraverso la redazione di specifica indagine geologica-geomorfologica-idrogeologica, a cura di tecnico abilitato; tale limite non deve mai essere comunque inferiore a 20,0 m dal bordo frana. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 2". Dalla lettura della norma comunale, si rileva come il limite di 20 metri dalle frane attive debba intendersi non come un limite sistematicamente congruo, ma semplicemente come limite minimo di distanza di rispetto dai fenomeni di dissesto, limite che deve essere determinato puntualmente caso per caso in sede di valutazione tecnica a seguito di specifiche indagini. Si rimanda pertanto alla scala comunale l'approfondimento geomorfologico e geologico-geotecnico e ogni altro studio che sarà necessario porre in atto per una valutazione approfondita della pericolosità della frana attiva in argomento al fine di una compiuta determinazione del rischio effettivamente gravante sul lotto in esame, e la valutazione degli interventi di bonifica necessari ai fini dell'eventuale accoglimento della richiesta del cambio di destinazione d'uso del fabbricato. La presente analisi deve pertanto intendersi esclusivamente riferita al riconoscimento del fatto che la frana attiva attualmente non interessa direttamente l'area del fabbricato, e non come valutazione del rischio probante ai fini dell'accoglimento eventuale del cambio di destinazione d'uso del fabbricato, in quanto tale analisi deve espletarsi alla scala comunale. Per le argomentazioni complessivamente esposte si propone di accogliere solo parzialmente l'osservazione, nel senso che la delimitazione del fenomeno è quella elaborata dall'U.O Difesa del Suolo della Provincia di Modena in quanto ritenuta maggiormente cautelativa e comunque maggiormente coerente col dato riportato nella Carta del dissesto del PTCP 1998. Si propone inoltre di rettificare un dato di erronea delimitazione dell'area in dissesto.	
101	Giorgio Casaretti Ferraresi	125045	12-C	101.01	Con riferimento ad un'area nel Comune di San Felice sul Panaro compresa tra la strada provinciale n.468 e via Galeazza, si chiede la modifica della classificazione dell'area da "zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.39 del PTCP 2008)" a "zona agricola periurbana (art.72 del PTCP 2008)"			1.1.2				Gli ambiti rurali periurbani sono definiti dall'art.A-20 della LR20/00, richiamato dall'art.72 del PTCP, come quelle "parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo. Tali parti di territorio, a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, interagiscono con il territorio urbano in termini: - di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato; - di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto	NON ACCOLTA

Nr	Ente/Soggetto proponente	Prot.	Nr. prog. in arrivo	Punti oss.	Suddivisione delle osservazioni articolate per punti	Titolo Norme	Art. Norme	Tavola	Relaz.	Valsat	Q.C.	Controdeduzione	Valutazione
												tra spazi aperti e spazi periurbani edificati; - di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione." Le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale discendono invece dall'art.19 del PTPR e si tratta di "ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico". La metodologia di individuazione di tali ambiti viene dettagliatamente descritta al capitolo 4.A.4.2 della Relazione Generale che ha confermato quanto previsto dal PTCP 1998. La rappresentazione e le disposizioni di cui all'art.39 non sono dunque alternative rispetto a quelle dell'art.72. Ne è un chiaro esempio l'area corrispondente a fondo Beltrama che è interessata sia dalla tutela di cui all'art.39 del PTCP che dalla disciplina di cui all'art.72. Inoltre l'area oggetto dell'osservazione si inserisce in un sistema di tutele più ampio che vede la presenza di 2 maceri principali (art.44C), un corridoio ecologico locale che si connette con l'area di riequilibrio ecologico Bosco Tommasini (art.31) che è anche area forestale di cui all'art.21 del PTCP, e nodo ecologico complesso (art.28). Per le motivazioni sopra esposte l'osservazione si ritiene non accolta.	